

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

310° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	14
3 ^a - Affari esteri	»	48
4 ^a - Difesa	»	55
5 ^a - Bilancio	»	59
7 ^a - Istruzione	»	66
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	84
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	139
10 ^a - Industria	»	140
11 ^a - Lavoro	»	143
12 ^a - Igiene e sanità	»	237

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Commissione straordinaria

Diritti umani	<i>Pag.</i>	253
-------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	256
-----------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i>	264
Sul ciclo dei rifiuti	»	311
Sull'affare Telekom-Serbia	»	313

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	318
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	320

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	324
-------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 5^a E 10^a RIUNITE

5^a (Programmazione economica e bilancio)

10^a (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
AZZOLLINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Monorchio, presidente di Infrastrutture S.p.A..

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della seduta odierna. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni riunite accolgono la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica: audizione di rappresentanti di Infrastrutture S.p.A.

Il presidente AZZOLLINI introduce l'audizione in titolo.

Prende quindi la parola il professor MONORCHIO, presidente di Infrastrutture S.p.A., che svolge una relazione sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, successivamente, ponendo quesiti e svolgendo osservazioni, i senatori MARINO e MORANDO, ai quali replica il professor MONORCHIO.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia il professor Monorchio e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

279^a Seduta*Presidenza del Presidente***PASTORE**

Intervengono il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1014) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSOLO** ed altri. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione*

(1733) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **FALCIER** ed altri. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione*

(1852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **COSSIGA.** – *Integrazione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari*

(2304) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **PASTORE.** – *Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento*

(2333) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CREMA** ed altri. – *Revisione dell'articolo 68 della Costituzione*

– e petizione n. 485 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1014, 1733, 1852, 2304, congiunzione con il disegno di legge nn. 2333 e rinvio; esame del disegno di legge n. 2333, congiunzione con i disegni di legge nn. 1014, 1733, 1852, 2304 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1014, 1733, 1852 e 2304, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il presidente PASTORE comunica che è stato assegnato alla Commissione anche il disegno di legge costituzionale n. 2333, proponendo che l'esame sia svolto congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione consente.

Il relatore D'ONOFRIO, quindi, svolge alcune considerazioni di carattere generale sulle proposte di modifica dell'articolo 68 della Costituzione. Esse coinvolgono numerosi istituti di garanzia, dalla insindacabilità, alle inviolabilità, alle improcedibilità, che solo impropriamente sono a volte accomunate nella categoria delle immunità e complessivamente pongono la questione di un nuovo equilibrio fra la posizione del parlamentare, eletto dal popolo, e quella di altri poteri costituzionalmente rilevanti; un nuovo equilibrio costituzionale che, tuttavia, nella gran parte delle iniziative legislative in esame non comporterebbe il ripristino delle disposizioni abrogate nel 1993. Anche a suo giudizio, d'altra parte, l'assetto dei rapporti fra i poteri individuato con la Costituzione del 1947 si è obiettivamente modificato: esso era basato su una concezione di favore nei confronti dell'istituto parlamentare e su un certo sospetto per la fedeltà democratica della magistratura, come testimoniano, fra l'altro, le disposizioni riguardanti l'organo di autogoverno del potere giudiziario e il precetto sulla obbligatorietà dell'azione penale. Dopo la riforma del 1993, i rapporti tra giurisdizione e rappresentanza politica non si sono evoluti, finora, nel senso di un equilibrio stabile e fisiologico: appare pertanto opportuno valutare con attenzione, e perseguire, una ulteriore ipotesi di revisione costituzionale, comunque diversa da una operazione di mero ripristino dell'articolo 68 originario.

Un nuovo equilibrio costituzionale, inoltre, dovrebbe tenere conto, anzitutto, del nuovo carattere assunto dal mandato parlamentare, in forza delle modifiche intervenute nel sistema elettorale, che oggi si fonda su una rappresentanza pluripartitica di coalizione su base maggioritaria. Dovrebbe considerare, inoltre, la consolidata fedeltà costituzionale dell'ordinamento giudiziario, dei cui esponenti sembra opportuno acquisire l'avviso nel momento in cui si procede a una importante riforma costituzionale. Sempre per l'evoluzione che si è determinata nei rapporti fra i poteri, non può essere trascurata l'opinione dello stesso Governo, dati i rapporti istituzionali con il Parlamento derivanti dal nuovo sistema elettorale, né l'elaborazione della giurisprudenza costituzionale in merito alla funzione e al ruolo del mandato parlamentare, specie se si considera che la Corte ha rivendicato la competenza a pronunciarsi anche in ordine a leggi costituzionali, qualora queste comportino modifiche dei principi fondamentali del sistema costituzionale.

Riservandosi di integrare la relazione con l'illustrazione dei singoli provvedimenti, auspica che al riguardo si svolga un confronto non pregiudiziale fra le forze politiche e si determini un consenso particolarmente ampio su un testo da elaborare possibilmente di comune accordo, come avvenne nella precedente legislatura per la revisione dell'articolo 111 della Costituzione, in tema di giusto processo. Propone, quindi, che sia riservato all'esame un tempo adeguato, tale da consentire anche lo svolgimento di una serie di audizioni, non solo degli esperti costituzionalisti,

ma anche di altre componenti, come ad esempio i rappresentanti dei magistrati.

Il senatore VILLONE esprime apprezzamento per l'impostazione dell'intervento introduttivo del relatore, di cui sottolinea il significato politico. Trattandosi di modifiche costituzionali particolarmente critiche, propone che il metodo da seguire per l'esame dei disegni di legge in titolo sia oggetto di una specifica riflessione in seno all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore BASSANINI chiede che la discussione dei disegni di legge costituzionali in titolo sia supportata, fra l'altro, da un esame comparativo delle legislazioni vigenti in altri Paesi sulle prerogative del parlamentare e sugli istituti di garanzia che lo riguardano.

Il presidente PASTORE condivide la richiesta avanzata dal senatore Bassanini di uno studio comparativo, e auspica che esso fornisca anche un quadro sintetico delle garanzie del parlamentare.

Propone quindi che, nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di martedì 1° luglio, si svolga un confronto sul modo in cui proseguire i lavori. Nelle sedute della Commissione programmate per la prossima settimana sarà comunque riservato uno spazio per il compimento della relazione, che entrerà nel dettaglio dei singoli disegni di legge costituzionale.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno, con la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato del resoconto della stessa seduta.

Il relatore BASILE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2, nonché sugli emendamenti del Governo 1.All.A.1, 1.All.A.2, 1.All.B.1 e 1.All.B.2; esprime, invece, parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il ministro BUTTIGLIONE si associa ai pareri espressi dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 viene posto in votazione ed è approvato; l'emendamento 1.1

viene dichiarato assorbito. Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 1.All.A.1, 1.All.A.2, 1.All.B.1 e 1.All.B.2.

Con distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 2, su cui il relatore BASILE ed il MINISTRO avevano preventivamente espresso parere contrario.

Il relatore BASILE esprime parere contrario sugli identici emendamenti 6.1 e 6.3, sottolineando che la soppressione dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo rischia di mantenere una situazione di conflitto tra la normativa italiana e quella europea in conseguenza della quale si è già innestata una procedura di infrazione. Sugli emendamenti 6.4 e 6.6 dichiara di rimettersi alla Commissione; quanto all'emendamento 6.2 dichiara il proprio parere negativo in merito alla soppressione della lettera *b*), mentre si rimette alla Commissione per la parte in cui dispone la soppressione della lettera *d*); analogamente, sull'emendamento 6.5 esprime parere contrario alla soppressione della lettera *c*), mentre si rimette alla Commissione per la parte in cui propone la soppressione della lettera *d*). Esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.1, ritenendo che il termine attualmente fissato per il recepimento della direttiva 2001/42/CE sia congruo e parere negativo sull'emendamento 6.0.2, in quanto impone un adempimento aggiuntivo rispetto a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, potendo così comportare una alterazione della concorrenza.

Il ministro BUTTIGLIONE si associa ai pareri espressi dal relatore.

Gli identici emendamenti 6.1 e 6.3, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

Il presidente PASTORE, intervenendo sull'emendamento 6.4 ribadisce quanto già detto in occasione dell'illustrazione dell'emendamento, finalizzato alla soppressione della lettera *a* del comma 1 dell'articolo 6, la lettera *a*), che sostituisce la parola «notaro» con l'altra «notaio» dovrebbe, a suo giudizio, estendersi a tutte le disposizioni della legge numero 89 del 1913.

L'emendamento 6.4 viene quindi posto in votazione e approvato. Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 6.2, nella parte in cui dispone la soppressione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6.

Dopo che l'emendamento 6.5 è stato ritirato dal presentatore, vengono posti congiuntamente in votazione ed approvati la parte residua dell'emendamento 6.2 e l'emendamento 6.6. Viene, quindi, posto in votazione l'emendamento 6.0.1, che risulta respinto.

La senatrice DE PETRIS, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul proprio emendamento 6.0.2 segnala l'importanza di tale proposta per l'economia ed il sistema agro-alimentare italiano: l'obbligo di indica-

zione del luogo di origine o provenienza dei prodotti alimentari è attualmente previsto dalla legislazione italiana per i soli prodotti ortofrutticoli e per le carni bovine, ma è fortemente avvertita non solo da parte dei produttori e degli agricoltori, bensì anche dai consumatori, l'esigenza di imporre tale indicazione per la generalità dei prodotti, garantendone l'effettiva tracciabilità. Ricorda che la maggioranza e l'opposizione hanno concordemente votato lo scorso aprile, in occasione dell'espressione del parere al Governo su uno schema di decreto legislativo di attuazione di direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (Atto del Governo n. 186), una osservazione che proponeva la medesima formulazione contenuta nell'emendamento 6.0.2, e che anche in sede di parere presso la Camera dei deputati erano state formulate le stesse indicazioni, anche a seguito delle audizioni delle categorie interessate; tuttavia a tali concordi e convergenti indicazioni il Governo non ha ritenuto di dare seguito nell'adozione del testo finale del decreto legislativo. L'emendamento 6.0.2 ripropone, quindi, questa disposizione, anche a tutela delle prerogative del Parlamento e della sua volontà, che non ha trovato eco nella ricordata procedura.

Il ministro BUTTIGLIONE fa presente che con l'emendamento in questione si impone, in termini di obbligatorietà, ai produttori italiani un adempimento al quale non sono invece tenuti i produttori stranieri, configurandosi con ciò un aggravamento ed un probabile danno per i produttori italiani. Dopo aver ricordato che l'indicazione del luogo di origine o provenienza è comunque attualmente nella facoltà dei produttori, segnala che l'imposizione di tale obbligo non garantisce, in assenza di specifiche linee tecniche del Ministero per le politiche agricole, la verifica della veridicità dell'indicazione stessa, e dunque non assicura efficacia effettiva all'indicazione stessa. Una percentuale non secondaria di prodotti che vengono esportati con il marchio «Made in Italy» sono prodotti con materie prime provenienti da Paesi esteri e l'imposizione dell'obbligo previsto dall'emendamento finirebbe per mettere in difficoltà una quota non irrilevante di produttori italiani.

Il senatore BASILE dichiara di condividere le considerazioni svolte dal Ministro, associandosi alla valutazione degli effetti negativi che tale disposizione avrebbe in termini di concorrenza sui prodotti italiani nei mercati esteri.

Nel richiamarsi alle considerazioni svolte dal Ministro, la senatrice DE PETRIS segnala che l'emendamento prevede il coinvolgimento del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle categorie interessate per l'individuazione delle modalità con le quali si dovrà procedere all'indicazione del luogo d'origine.

L'emendamento 6.0.2 viene quindi posto in votazione ed è respinto.

In assenza dei proponenti l'emendamento 7.0.1, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO avevano espresso parere negativo, viene dichiarato decaduto.

Il relatore BASILE esprime parere contrario sugli emendamenti 8.3, 8.1 e 8.2; segnala che l'emendamento 8.4, a propria firma, propone una disposizione di coordinamento resa necessaria dalla modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 432 del 1998, recata dall'articolo 8 del disegno di legge.

Il ministro BUTTIGLIONE si associa al parere negativo del relatore sugli emendamenti 8.3, 8.1 e 8.2, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 8.4.

In assenza dei proponenti gli emendamenti 8.3, 8.1 e 8.2 sono dichiarati decaduti, mentre viene approvato l'emendamento 8.4.

In assenza dei proponenti gli emendamenti 10.1 e 10.0.1, sui quali il RELATORE ed il GOVERNO avevano espresso parere contrario, sono dichiarati decaduti.

Il senatore BASILE esprime parere contrario sull'emendamento 11.1, con il quale viene aggiunto un criterio direttivo per l'esercizio della delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 11 del disegno di legge, che configura un inutile appesantimento dell'attuazione della direttiva 2002/58/CE; esprime inoltre parere negativo sugli emendamenti 11.2 e 11.4.

Il rappresentante del GOVERNO si associa ai pareri espressi dal relatore.

Il senatore PETRINI, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 11.1, a propria firma, segnala alla Commissione che tale proposta trova fondamento nell'esigenza di dare maggiore tutela alla *privacy* degli utenti, osservando che il legislatore italiano può legittimamente e, a suo avviso, opportunamente assicurare una più ampia garanzia rispetto a quella prevista dalla direttiva europea.

Con distinte votazioni vengono, quindi, respinti gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.4

Il relatore BASILE esprime parere negativo sull'emendamento 12.2 ed un parere favorevole sugli emendamenti 12.3 e 12.1.

Il ministro BUTTIGLIONE si associa ai pareri espressi dal relatore.

In assenza dei proponenti l'emendamento 12.2 viene dichiarato decaduto; sono quindi posti in votazione e approvati gli emendamenti 12.3 e 12.1, fatti propri dal senatore MANCINO, in assenza dei proponenti.

Il relatore BASILE esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.5, che migliora la formulazione del comma 1 dell'articolo 13, e sull'emendamento del Governo 13.15, con il quale il testo viene reso coerente con quanto sancito da una decisione della Corte di giustizia europea; esprime, inoltre, parere negativo sui restanti emendamenti all'articolo 13, nonché sull'emendamento aggiuntivo 13.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quelli formulati dal relatore.

In assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli identici emendamenti 13.1 e 13.2, nonché gli emendamenti 13.4 e 13.3. L'emendamento 13.5, fatto proprio dal senatore Petrini, viene quindi posto in votazione ed approvato. In assenza dei proponenti è dichiarato decaduto l'emendamento 13.9; l'emendamento 13.13, posto in votazione, risulta respinto. In assenza dei proponenti sono quindi dichiarati decaduti gli emendamenti da 13.6 a 13.12. L'emendamento 13.15 viene posto in votazione ed approvato, mentre l'emendamento 13.14 viene ritirato dai proponenti.

In assenza dei proponenti l'emendamento 13.0.1 viene dichiarato decaduto.

Anche l'emendamento 14.1, sul quale il relatore BASILE e il ministro BUTTIGLIONE avevano espresso parere contrario, viene dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 15, il senatore BASILE dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 15.1, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento del Governo 15.20. Relativamente all'emendamento 15.19 del Governo, esprime parere favorevole, in quanto il testo approvato dalla Camera dei deputati configura la nozione di molestia in senso più restrittivo rispetto a quello indicato dalla direttiva comunitaria, esponendo con ciò l'Italia a possibili sanzioni. Esprime, infine, parere negativo sui restanti emendamenti all'articolo 15 e sull'emendamento aggiuntivo 15.0.1.

Il ministro BUTTIGLIONE si associa ai pareri espressi dal relatore.

In assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 15.2 e 15.3.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 15.1, fatto proprio dal senatore VILLONE, e 15.20.

In assenza dei proponenti l'emendamento 15.6 è dichiarato decaduto.

Intervenendo sull'emendamento 15.19, il presidente PASTORE segnala che mentre il testo approvato dalla Camera dei deputati presuppone una manifestazione di volontà da parte della persona che subisce le molestie, l'emendamento proposto dal Governo non prevede alcuna forma di esplicitazione.

Il MINISTRO, premesso che la disposizione in esame interviene su un terreno particolarmente difficile e delicato, fa presente che l'emendamento intende tutelare anche quelle situazioni nelle quali la persona molestata sia a tal punto intimidita da non riuscire a fare valere in alcun modo i propri diritti, prevedendo una sorta di inversione dell'onere della prova, stabilendo che la semplice percezione soggettiva del molestato viene assunta come elemento determinante. Nella consapevolezza che si tratta di una norma che comporta problemi e induce perplessità, invita a considerare che il richiedere la prova della sussistenza di fatti oggettivi rischia di vanificare ogni possibile tutela delle vittime delle molestie.

Il presidente PASTORE, nel condividere le valutazioni espresse dal Governo in merito alla difficoltà di fissare in disposizioni di legge tali fenomeni, rileva comunque la necessità di ancorare la nozione di molestia a criteri giuridicamente più certi – quale la considerazione dell'ambiente, dei rapporti interpersonali, e così via – che rendano possibile una valutazione oggettiva della situazione di fatto.

Il senatore VILLONE interviene per dichiarare il proprio voto contrario all'emendamento 15.19; nell'associarsi alle considerazioni già svolte, anche dal Governo, in merito alla difficoltà nel definire in termini giuridici la nozione e gli elementi in presenza dei quali si configurano le molestie, sottolinea che l'emendamento governativo indebolisce le possibilità di tutela delle vittime, in quanto mentre il testo approvato dalla Camera richiedeva che vi fosse un comportamento persistente ed una dichiarazione della persona che lo subiva, con la quale tale comportamento veniva qualificato come offensivo, l'emendamento del Governo fa riferimento allo scopo del comportamento e all'effetto che esso produce realizzando in tal modo non un'inversione dell'onere della prova, bensì una concreta impossibilità di provare la sussistenza della fattispecie. Dopo aver osservato che viene così realizzato un grave svuotamento delle possibilità di prova della sussistenza delle molestie, lasciando solo la formale affermazione del principio, ribadisce il proprio fermo dissenso, invitando il Governo a ritirare l'emendamento in questione.

Il ministro BUTTIGLIONE, alla luce del dibattito svoltosi sul punto, ritira l'emendamento 15.19 riservandosi di ripresentarlo durante l'esame in Assemblea.

In assenza dei proponenti i restanti emendamenti all'articolo 15, compreso l'emendamento aggiuntivo 15.0.1, sono dichiarati decaduti.

Previa espressione del parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 18.0.1.

In assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, sui quali il RELATORE ed il GOVERNO avevano espresso parere contrario, mentre – con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO – è approvato l'emendamento 19.0.1.

La Commissione, infine, conferisce al relatore BASILE il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2254, nel testo risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame e a richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

231^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

*Interviene il ministro della giustizia Castelli.**La seduta inizia alle ore 15.**AFFARI ASSEGNATI***Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 3)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Approvazione del *Doc. XVIII*, n. 3)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta notturna di ieri.

Il relatore, senatore ZICCONI, modifica la proposta di risoluzione illustrata nella seduta pomeridiana di ieri riformulandola nel seguente testo:

La Commissione giustizia del Senato,

premessi,

che lo schema di decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio prevede che lo Stato di esecuzione potrà in ogni caso rifiutare di dare esecuzione al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro probatorio qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il provvedimento suddetto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure

che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

che comunque lo schema di decisione quadro in esame – come precisato nei «considerando» dello stesso – non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione;

che, pur apparendo le garanzie e i limiti accennati assolutamente necessari ed opportuni, essi potrebbero non essere ritenuti completamente corrispondenti ai limiti e alle garanzie imposti dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano, e ciò soprattutto se il riferimento alla nozione di «giusto processo» contenuto nei «considerando» dello schema di decisione quadro dovesse essere inteso come limitato ai soli principi di carattere processuale in senso stretto;

che il rispetto dei predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato costituisce un limite che non può essere superato non solo dal legislatore ordinario, ma anche quando la legge ordinaria usufruisce di una specifica copertura costituzionale – come la Corte costituzionale ebbe ad affermare sia in relazione alle leggi di esecuzione dei trattati istitutivi della Comunità europea, che beneficiano della copertura prevista dall'articolo 11 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989 e n. 168 del 1991), sia in riferimento alle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi che usufruiscono anch'esse di una particolare copertura costituzionale ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 30 del 1971, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982) – e che infine, con la sentenza n. 1146 del 1988, la Corte costituzionale ha affermato l'inderogabilità dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale anche da parte del legislatore costituente;

che indicazioni significative, in particolare, sono desumibili per quanto riguarda la materia in esame dal disposto degli articoli 705, 724, 733 e 737-bis del codice di procedura penale che attribuiscono, tra l'altro, al giudice il potere di negare la cooperazione giudiziaria richiesta da un'autorità straniera se il provvedimento cui deve darsi esecuzione è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato dovendosi altresì ricordare in proposito che, pur con riferimento ad una diversa ipotesi, la Corte costituzionale (con la già citata sentenza n. 18 del 1982) ritenne che l'inderogabile tutela di tali valori è «imposta soprattutto a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo dell'articolo 1» della Costituzione e che essa va senz'altro ricompresa fra i predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale,

che, inoltre, per quanto concerne i provvedimenti di blocco o sequestro di un bene funzionali a consentire la confisca del medesimo, la portata dello schema di decisione quadro non è chiara in quanto l'articolo 3, paragrafo 4, sembra non permettere allo Stato richiesto, anche in assenza del requisito della doppia incriminabilità, di rifiutare l'esecuzione

del provvedimento di blocco o di sequestro finalizzato alla confisca se si tratta dei reati indicati nel paragrafo 2 dello stesso articolo 3, mentre l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, sembra limitare l'obbligo di dare esecuzione al provvedimento anche in assenza del requisito della doppia incriminabilità solo al caso in cui il blocco e il sequestro siano funzionali ad esigenze probatorie, escludendo le ipotesi in cui invece il provvedimento di blocco o di sequestro è funzionale ad una confisca;

che comunque il superamento del principio della doppia incriminabilità pone, in generale, l'esigenza di un'attenta riflessione in quanto potrebbe ritenersi che tale principio trovi la sua ragion d'essere nello stesso principio di legalità – ad avviso della Commissione da ricomprendersi senz'altro fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale – in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato, il che implicherebbe – secondo un certo orientamento interpretativo – che in materia di cooperazione penale fra Stati gli organi giudiziari italiani non possano collaborare all'attività di repressione penale di organi giudiziari stranieri in relazione ad un fatto che per il legislatore italiano è penalmente irrilevante. A questo proposito va ricordato che la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare, sebbene con riferimento alla diversa materia dell'extradizione, che «non può consentirsi che in tema di beni e valori fondamentali per l'ordinamento interno le autorità italiane attuino discriminazioni sia pure cooperando con le autorità dello Stato richiedente» (cfr. Corte costituzionale n. 54 del 1979). Significativo, al riguardo, è che tale principio abbia ricevuto un esplicito recepimento in sede legislativa anche per quel che attiene all'esecuzione di provvedimenti di confisca adottati da autorità giudiziarie straniere. Il comma 1-*bis* dell'articolo 735 del codice di procedura penale stabilisce infatti che non sia possibile riconoscere la sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;

che, con specifico riferimento al tema della confisca, non può inoltre non richiamarsi l'attenzione sul fatto che questa è configurata nell'ordinamento italiano, in materia penale, come una misura di sicurezza rispetto alla quale l'articolo 25, terzo comma, della Costituzione impone il rispetto del principio di legalità per cui spetta al legislatore ordinario tassativamente determinare i casi in cui è possibile il ricorso a questa misura, mentre l'elencazione contenuta nel paragrafo 2 dell'articolo 3 potrebbe non corrispondere – in assenza del requisito della doppia incriminabilità – alla predetta esigenza di tassatività e determinatezza;

che inoltre, ferma restando l'ammissibilità della comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie interessate nel caso di provvedimenti di blocco o di sequestro aventi finalità di acquisizione probatoria e fermo restando il connesso obbligo di comunicazione della rogatoria al Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 204-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sembrerebbe opportuno che il Governo italiano si riservi la possibilità di specificare che i provvedimenti finalizzati

alla confisca di beni devono essere trasmessi attraverso un'autorità centrale (vale a dire il Ministero della giustizia) in quanto tale soluzione, anche a prescindere dal fatto che essa corrisponde all'attuale impianto dell'articolo 737-bis del codice di procedura penale, appare consigliabile in considerazione sia della specifica e approfondita esperienza che caratterizza gli uffici del Ministero della giustizia che si occupano di cooperazione internazionale in materia penale, sia per l'estrema delicatezza dei profili inerenti l'esecuzione di provvedimenti di questo tipo;

che, infine, in linea generale, l'adozione di forme rafforzate di cooperazione internazionale in materia penale che superino il tradizionale modello di tipo estradizionale o rogatorio, limitando in particolare l'intervento dell'autorità giurisdizionale dello Stato richiesto ad un controllo esclusivamente di tipo formale-burocratico, non può non presupporre, tra l'altro, un livello di omogeneità della normativa di diritto penale sostanziale e processuale vigente nei paesi membri dell'Unione europea ben lontano da quello attualmente esistente;

impegna il Governo ad assumere in sede di definizione della decisione quadro menzionata in premessa tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare:

che in ogni caso l'autorità giudiziaria nazionale abbia il potere di rifiutare di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro qualora ciò sia necessario per assicurare il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato, con riguardo, tra l'altro, anche agli articoli 1, 21 e 49 della Costituzione.

che venga preliminarmente chiarita la portata della decisione quadro in ordine al problema del superamento del principio della doppia incriminabilità e che, in ogni caso, l'esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro sia comunque subordinata alla sussistenza del predetto requisito della doppia incriminabilità, ritenendosi lo stesso, soprattutto quando i provvedimenti di blocco o di sequestro sono finalizzati alla confisca, imposto dal rispetto di principi di rango costituzionale quali innanzitutto quello di legalità e quello di uguaglianza;

che, in via subordinata, sia comunque riservata al legislatore ordinario, in sede di recepimento della decisione quadro, la facoltà di definire in modo tassativo le fattispecie corrispondenti ai reati indicati nel paragrafo 2 dell'articolo 3;

che, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, dello schema di decisione quadro che prevede che le richieste di confisca siano trattate nello Stato di esecuzione secondo le norme applicabili alla cooperazione internazionale in materia di confisca che richiedono, per quanto concerne l'ordinamento italiano, il necessario coinvolgimento del Ministro della giustizia, sia prevista inoltre la necessaria trasmissione dei provvedimenti di blocco o di sequestro finalizzati alla confisca per il tramite dell'autorità centrale da individuarsi nel Ministero della giustizia medesimo;

che infine sia fatta salva l'applicabilità della normativa vigente a tutti i reati commessi prima della data di entrata in vigore della decisione quadro in esame.

Interviene il senatore Luigi BOBBIO il quale, dopo aver riconosciuto il pregevole lavoro svolto dal relatore nella stesura della nuova proposta, dichiara tuttavia di non poterla condividere. Non ritiene infatti di poter accettare l'effettiva limitazione di sovranità che si verrebbe a determinare a favore degli altri Stati membri in conseguenza dell'adozione del documento in esame. La cessione di parte della propria sovranità sarebbe ammissibile esclusivamente qualora fosse stato elaborato un unico codice penale europeo costruito su base concorrente, diversamente da quanto invece accade nel caso di specie nel quale ricorre una vera e propria accettazione della competenza penale di un altro stato rispetto all'ordinamento nazionale. Tali obiezioni di fondo, in merito alle quali richiama anche le considerazioni da lui svolte nella seduta notturna di ieri, trovano altresì conferma nei problemi che verrebbero a determinarsi in caso di coesistenza di due provvedimenti di sequestro di beni effettuati contemporaneamente da due Stati sovrani e dal conseguente contrasto di diverse linee processuali.

Annuncia, conclusivamente, l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale.

Con l'astensione del senatore ZANCAN a nome del Gruppo Verdi-l'Ulivo, e dopo che il presidente ZANCAN ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Ziccone di redigere una risoluzione nei termini risultanti dalla proposta da lui da ultimo illustrata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano straordinario pluriennale di interventi in materia di edilizia penitenziaria. (n. 237)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente Antonino CARUSO, ricorda come la scadenza dei termini per l'espressione del parere al Governo suggerisca di procedere al conferimento del mandato al relatore nella seduta odierna e di rinviare ad una successiva seduta la risposta che il Ministro vorrà dare ai quesiti che sono stati formulati al medesimo nella precedente seduta.

Conviene la Commissione.

Il senatore BUCCIERO, relatore, illustra quindi la seguente proposta di parere:

La Commissione Giustizia del Senato, esaminato il documento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Premesso:

che la legge 14 novembre 2002, n. 259 (di conversione del decreto legge n. 201 del 2002 recante «Misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione giudiziaria») all'articolo 6 dispone che il Ministro, nel predisporre il Piano straordinario pluriennale di interventi nel settore dell'edilizia e impiantistica penitenziaria per un onere di euro 93.326.896, deve utilizzare, prioritariamente, gli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto;

che tale Piano straordinario perviene ora, ancorché oltre il termine prescritto dall'articolo 6, e che lo stesso va necessariamente confrontato e valutato contestualmente con quello ordinario così come definito da ultimo con il D.M. 3 giugno 2002 e dal Comitato Paritetico dell'edilizia penitenziaria, nella seduta del 19 febbraio 2003;

che il già citato articolo 6 della legge n.259 del 2002, al comma 1-*bis*), prevede che «ai fini dell'applicazione del comma 1» (cioè al fine della predisposizione del Piano straordinario pluriennale) sia varato il Piano di rinnovamento degli istituti penitenziari mediante lo strumento della permuta;

che tale Piano, malgrado il decorso del termine di centottanta giorni del citato comma 1-*bis*, non è oggi pervenuto;

che a molti degli istituti penitenziari ricompresi nel nuovo Piano ordinario di cui si annuncia l'imminente varo ben si attaglia, a tutta evidenza, l'impiego dello strumento della permuta così da determinare la liberazione delle risorse disponibili per un numero di interventi superiore, anche per importi, a quello prefigurato nella citata ipotesi di piano ordinario;

infine, che tale Piano deve essere comunque e senz'altro riconsiderato con riferimento a talune priorità che non sono dallo stesso individuate ma che sono nella incontestabile realtà delle cose, così come è emerso dalle verifiche effettuate nel corso dei sopralluoghi negli istituti penitenziari effettuati da questa Commissione nella presente legislatura: si pensi ad esempio al caso di Brescia-Canton Mombello;

Rilevato:

che il Piano ordinario non prevede altresì interventi a favore delle colonie agricole e, in particolare, di quelle della Sardegna che invece appaiono meritevoli di un decisivo e pronto intervento, essendo esse potenzialmente produttive sia di notevole reddito sia, soprattutto, di sicuro reinserimento sociale specie di detenuti extracomunitari;

che appare peraltro opportuna la scelta dei tre istituti di cui al Piano straordinario;

esprime parere favorevole.

Con il voto contrario del senatore ZANCAN, a nome del Gruppo Verdi-l'Ulivo, e con l'astensione dei senatori CAVALLARO e FASSONE, a nome rispettivamente del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo e Democratici di Sinistra-l'Ulivo, e dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Bucciero a redigere un parere nei termini risultanti dalla proposta da lui illustrata.

IN SEDE REFERENTE

(1930) *Disposizioni a tutela degli animali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

(42) *ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*

(294) *RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri*

(302) *RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(789) *PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*

(926) *CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(1118) *ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali*

(1397) *BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali*

(1445) *BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici*

(1541) *PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati*

(1542) *CENTARO. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali*

(1554) *SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali*

(1783) *ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale*

– e **petizione n. 85** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, già pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta del 19 giugno.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.4.

In merito all'emendamento 1.5 il relatore ZANCAN prospetta l'opportunità di riprendere la previsione contenuta nel terzo capoverso dell'articolo 544-ter come introdotto dall'emendamento in questione e di configurarla come un'ipotesi autonoma in relazione alla quale prevedere l'applicabilità della stessa pena prevista dall'articolo 544-ter del codice penale, come introdotto dal testo unificato in esame per il maltrattamento degli animali.

Il senatore FASSONE, con riferimento alla possibilità prospettata dal senatore Zancan, sottolinea come dal punto di vista redazionale sia improprio l'uso nel codice penale di un termine straniero come la parola «*doping*».

Il senatore GUBETTI ritiene che invece l'uso del termine «*doping*» non creerebbe problemi di sorta avendo lo stesso un significato preciso.

Il presidente Antonino CARUSO prospetta la possibilità di configurare l'ipotesi dell'uso di sostanza dopanti come una circostanza aggravante del reato previsto dal nuovo articolo 544-sexies del codice penale.

Il senatore Luigi BOBBIO sottolinea l'esigenza di una formulazione che comunque risponda pienamente ai principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici.

Il senatore FASSONE interviene nuovamente per sottolineare a quest'ultimo proposito come la Commissione potrebbe utilizzare quale modello di riferimento la previsione contenuta nei commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge n.376 del 2000.

Seguono ulteriori interventi del senatore CENTARO – ad avviso del quale il riferimento al *doping* dovrebbe essere circoscritto alle ipotesi in cui lo stesso è funzionale ad alterare il risultato di competizioni nelle quali sono impiegati gli animali – del senatore MARITATI, del presidente Antonino CARUSO, del senatore CIRAMI, del senatore ZICCONI, che sottolinea come il tema dell'uso di sostanze dopanti possa trovare una collocazione sistematica nell'ambito del testo in esame solo se configurato come un'ipotesi speciale di maltrattamenti, e infine del relatore ZANCAN.

Dopo ulteriori interventi del senatore CIRAMI e del senatore MARITATI, il relatore ZANCAN presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 1.200.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.5 e 1.8, dopo che su quest'ultimo il senatore FASSONE ha annunciato il voto favorevole.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 1.9.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.10.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.13, dopo che su di esso hanno annunciato il voto favorevole il senatore BUCCIERO e il senatore FASSONE.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.11.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.200.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 1.12, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.14 e 1.15.

Il senatore BUCCIERO modifica l'emendamento 1.16 nell'emendamento 1.16 (Nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE, è posto ai voti ed approvato.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha sottolineato che l'approvazione dell'emendamento 1.17 risponde anche ad un'esigenza di coordinamento con l'approvazione dell'emendamento 1.9, l'emendamento 1.17 viene posto ai voti ed approvato.

Il senatore BUCCIERO ritira l'emendamento 1.19.

Il relatore ZANCAN, a modifica del parere precedente formulato, si esprime in senso favorevole sull'emendamento 1.18 che viene quindi posto ai voti ed approvato.

Il senatore BUCCIERO ritira poi gli emendamenti 1.20, 1.21 e 1.22.

Posto ai voti è infine approvato l'articolo 1 come emendato.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,35.

232^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 21,15.

SULLA PROSSIMA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il 3 ed il 4 luglio 2003 in occasione dell'avvio del senatore di Presidenza italiana sarà presente a Roma una delegazione della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, anche per verificare lo stato di realizzazione del programma di Tampere sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché le priorità dell'Italia per il semestre di presidenza.

Faranno parte della delegazione europea i membri dell'Ufficio di presidenza della Commissione LIBE e i coordinatori dei Gruppi politici. È previsto alle ore 8,45 del 4 luglio 2003 presso la Camera dei deputati un incontro informale con i deputati e senatori delle Commissioni del Parlamento nazionale interessate a queste tematiche.

Il presidente invita i componenti della Commissione che fossero eventualmente interessati a partecipare all'incontro a darne comunicazione alla segreteria della Commissione entro venerdì 27 giugno 2003.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

- (280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*
- (344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*
- (347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*
- (382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*
- (385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*
- (454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*
- (456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*
- (502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*
- (578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*
- (740) *CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) *VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) *PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) *MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) *FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) *FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) *IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) *CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*

(1367) *FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1411) *FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*

(1426) *CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1468) *CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*

(1493) *Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*

(1519) *CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*

(1555) *CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) *CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati*

(1668) *CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce*

(1710) *GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) *CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) *CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) *MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) *DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 18 giugno scorso.

Si procede nell'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 gennaio scorso.

Il senatore FASSONE modifica il subemendamento 2.1000/1 (Nuovo testo) riformulandolo nel subemendamento 2.1000/1 (Nuovissimo testo).

Il relatore Luigi BOBBIO manifesta alcune perplessità sulla previsione di cui alla lettera *b-ter*) del subemendamento 2.1000/1 (nuovissimo testo) ritenendo che la stessa potrebbe comportare il rischio di effetti non positivi per gli obiettivi che il concorso si propone di raggiungere.

Il senatore FASSONE, dopo aver ricordato come la previsione di cui alla menzionata lettera *b-ter*) riprenda quella introdotta, seppur in via transitoria, con l'articolo 18, comma 2, primo periodo, della legge n. 48 del 2001 rileva che le preoccupazioni sollevate dal relatore potrebbero essere superate utilizzando il disposto del secondo periodo della citata disposizione, in base al quale, qualora le prove scritte del concorso di accesso in magistratura siano state ridotte a due, particolare attenzione viene dedicata in sede di prova orale alla materia che il sorteggio ha escluso.

Il relatore Luigi BOBBIO ritiene che la soluzione prefigurata dal senatore Fassone consentirebbe di superare le sue perplessità.

Recependo un ulteriore suggerimento del relatore Luigi BOBBIO e del senatore MUGNAI, il senatore FASSONE riformula il subemendamento 2.1000/1 (nuovissimo testo) nel subemendamento 2.1000/1 (ulteriore nuovissimo testo).

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1000/1 (ulteriore nuovissimo testo).

Viene quindi posto ai voti e respinti il subemendamento 2.1000/31 di contenuto sostanzialmente identico al subemendamento 2.1000/40-*bis*.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 2.1000/32.

In merito a tale subemendamento, su proposta del relatore Luigi BOBBIO, la Commissione conviene peraltro che la reiezione del medesimo non pregiudica in alcun modo la possibilità di una riformulazione nei termini che sono propri di una norma di delega del disposto di cui al comma 2 dell'emendamento 2.1000.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 2.1000/33 fino alle parole «e dai due presidenti di tribunali amministrativo regionale». La prima parte del subemendamento è quindi respinta e restano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento, nonché i subemendamenti 2.1000/34 e 2.1000/36.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 2.1000/35 fino alle parole «dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato». La prima parte del subemendamento è quindi re-

spinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento, nonché il subemendamento 2.1000/37.

Il senatore CENTARO ritira il subemendamento 2.1000/38.

Il relatore Luigi BOBBIO modifica il subemendamento 2.1000/39 riformulandolo nel subemendamento 2.1000/39 (nuovo testo).

Posto ai voti, col parere favorevole del Governo, è approvato il subemendamento 2.1000/39 (nuovo testo).

Posto ai voti è respinto il subemendamento 2.1000/40.

Su proposta del relatore Luigi BOBBIO, il presidente Antonino CARUSO dispone l'accantonamento del subemendamento 2.1000/41 nonché dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e dei relativi subemendamenti.

Il senatore FASSONE, intervenendo in sede di illustrazione dei subemendamenti di cui è primo firmatario riferiti all'emendamento 3.1000, ritira i subemendamenti 3.1000/1, 3.1000/2 e 3.1000/48. Modifica poi i subemendamenti 3.1000/15, 3.1000/16 e 3.1000/59 riformulandoli nei subemendamenti 3.1000/15 (nuovo testo), 3.1000/16 (nuovo testo) e 3.1000/59 (nuovo testo). Si sofferma poi sul subemendamento 3.1000/7 sottolineando come la previsione, contenuta nell'emendamento 3.1000, che la Scuola superiore della magistratura debba occuparsi anche dell'aggiornamento professionale degli avvocati, suscita perplessità sia in quanto l'impatto di una simile previsione sulla istituenda scuola rischierebbe di pregiudicarne la funzionalità considerato che potenziali fruitori della stessa diventerebbero in linea di principio ben centocinquantamila avvocati, sia in quanto gli appare non condivisibile in generale che lo Stato assuma il compito dell'aggiornamento professionale di coloro che esercitano una libera professione trattandosi di una funzione che, a suo avviso, dovrebbe essere lasciata ai singoli ordini professionali.

Il relatore Luigi BOBBIO manifesta anch'egli perplessità sul riferimento agli avvocati contenuto nella lettera a) del comma 1 dell'emendamento 3.1000, sia per le problematiche di tipo organizzativo e funzionale legate al numero degli esercenti la professione forense, sia in considerazione del fatto che una simile soluzione delinea in maniera meno nitida i caratteri distintivi della nuova istituzione e pone inevitabilmente il problema del rapporto fra questa e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Se poi si pensasse di risolvere i problemi di tipo funzionale cui ha fatto cenno prevedendo una selezione degli avvocati che potranno accedere alla scuola, non si può non rilevare che un simile meccanismo po-

trebbe dar luogo a discriminazioni, supposte o reali, che comunque determinerebbero conseguenze problematiche che non possono essere trascurate.

Il senatore CENTARO condivide invece la scelta sottesa al riferimento agli avvocati contenuto nella lettera a) dell'emendamento 3.1000 e osserva come la stessa sia espressione di un preciso indirizzo politico programmatico della maggioranza volto a favorire una effettiva comunanza di cultura giuridica fra magistratura e avvocatura. Per quanto riguarda i problemi affacciati negli interventi che lo hanno preceduto, il senatore Centaro rileva come gli stessi potranno essere superabili mediante una attenta formulazione del testo di legge e l'elaborazione di adeguate soluzioni organizzative.

Il senatore DALLA CHIESA giudica senz'altro fondate le preoccupazioni affacciate dal relatore in relazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, che a suo avviso certo non potrebbe pretendere di svolgere un ruolo decisivo e condizionante rispetto alle attività della istituenda scuola. D'altra parte, pur condividendo l'impostazione di fondo richiamata dal senatore Centaro circa l'esigenza di una maggiore osmosi fra la cultura dell'avvocatura e quella della magistratura, è chiaro però che la traduzione di questa impostazione in puntuali scelte organizzative deve tener conto delle circostanze concrete sulle quali si interviene.

Dopo brevi interventi del senatore CENTARO, del senatore GUBETTI e del relatore Luigi BOBBIO, prende la parola il presidente Antonino CARUSO il quale si interroga problematicamente sulla praticabilità di una scelta che configura l'istituenda scuola come una struttura idonea ad assicurare una formazione unitaria fra novemila magistrati, da un lato, e ben centocinquanta avvocati, dall'altro. Ritiene poi necessario chiedersi se la scelta delineata sul punto in questione non sia logicamente contraddittoria con l'orientamento legislativo volto ad assicurare una maggiore separazione fra la magistratura giudicante e la magistratura requirente, in quanto tale orientamento legislativo ha il suo presupposto proprio nel carattere di parte che riveste la magistratura requirente, carattere che è però comune anche all'avvocatura.

Il senatore FASSONE riprende il suo intervento soffermandosi sui restanti emendamenti di cui è primo firmatario, con particolare riferimento ai subemendamenti 3.1000/15 (nuovo testo) e 3.1000/16 (nuovo testo). Relativamente a quest'ultimo, il senatore Fassone sottolinea come la composizione che egli propone per il consiglio scientifico chiamato a dirigere ed organizzare le attività della istituenda Scuola sottenda il tema politicamente centrale del rapporto fra la nuova istituzione ed il Consiglio superiore della magistratura. È sua convinzione, al riguardo, che l'organizzazione della formazione del personale di magistratura non possa aver luogo prescindendo da un forte raccordo con il Consiglio superiore della magi-

stratura, sia alla luce della significativa esperienza maturata in materia dallo stesso Consiglio, sia in considerazione del fatto che, pur non rientrando la formazione professionale fra le competenze costituzionalmente attribuite dall'articolo 105 della Costituzione al Consiglio superiore della magistratura, non si può però negare l'opportunità di una fondamentale funzione di indirizzo del Consiglio medesimo in tema di formazione in correlazione con le attribuzioni costituzionali ad esso spettanti.

Il senatore Fassone conclude il suo intervento sottolineando le esigenze di funzionalità sottese ai subemendamenti 3.1000/59 (nuovo testo) e 3.1000/76 e rilevando come il subemendamento 3.1000/94 sia volto soprattutto a richiamare l'attenzione sull'esigenza di chiarire la portata della lettera *t*) dell'emendamento 3.1000.

Rinuncia infine ad illustrare gli emendamenti all'articolo 3 di cui è primo firmatario.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 22,55.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1930 E CONGIUNTI

Art. 1.

1.16 (Nuovo testo)

BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 544-quater ivi introdotto, dopo la parola: «sevizie» aggiungere le seguenti «, o strazio per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi».

1.200

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 544-ter ivi richiamato, dopo il primo capoverso inserire il seguente:

«La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296**Art. 2.****2.1000/1 (Ulteriore nuovissimo testo)**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto prima legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b-ter) prevedere che la commissione esaminatrice di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nelle ventiquattro ore antecedenti l'inizio della prima prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento; prevedere che in tale caso particolare attenzione sia dedicata in sede di prova orale alla materia che il sorteggio ha escluso;

b-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

2.1000/1 (Nuovissimo testo)

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior nu-

mero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b-ter) prevedere che la commissione esaminatrice di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

b-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

2.1000/39 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali», aggiungere le seguenti: «con qualifica di consigliere».

3.1000/1

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. - (Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale dei magistrati). - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione presso il Consiglio superiore della magistratura di una Scuola della magistratura, di seguito denominata Scuola, la cui azione di tirocinio e formazione professionale degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati sia esercitata nel quadro ed in conformità degli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio superiore della magistratura;

b) prevedere che la Scuola sia dotata di personalità giuridica e goda di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile;

c) prevedere che la Scuola provveda alla gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato;

d) prevedere altresì che costituiscano entrate della Scuola:

- 1) eventuali dotazioni supplementari alla stessa assegnate nel bilancio dello Stato;
- 2) eventuali risorse ad essa destinate dal Consiglio superiore della magistratura o dal Ministero della giustizia per l'espletamento di compiti di interesse di tali istituzioni;
- 3) gli utili derivanti da pubblicazioni curate dalla Scuola o dalla prestazione di servizi;
- 4) contributi, donazioni o legati di enti pubblici o privati a suo favore;

e) prevedere che costituiscano uscite della Scuola:

- 1) le spese necessarie al suo funzionamento;
- 2) le remunerazioni, le borse di studio o i sussidi dovuti a docenti, ausiliari, partecipanti alle sessioni ed uditori giudiziari;
- 3) il rimborso di spese di viaggio e di trasferta inerenti le attività di formazione, incluse quelle del proprio personale per missioni strettamente attinenti i compiti di studio;
- 4) le spese di pubblicazione di atti e di gestione dei servizi sussidiari;

f) prevedere che la Scuola adotti un proprio regolamento di amministrazione e contabilità;

g) prevedere che il rendiconto della gestione della Scuola è presentato alla Corte dei Conti alla chiusura dell'anno finanziario;

h) prevedere che la Scuola sia articolata in due sezioni, la prima con compiti di formazione permanente nonché con compiti di formazione complementare degli uditori giudiziari, la seconda, avente sede in città diversa da quella della prima sezione, con compiti afferenti il tirocinio degli uditori giudiziari;

i) prevedere, quali organi della scuola, i seguenti:

- 1) il consiglio scientifico;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il direttore;
- 4) i comitati di gestione di ciascuna sezione;
- 5) il segretario generale;

j) prevedere che il consiglio scientifico di cui al numero 1 della lettera i) del presente comma sia composto da:

- 1) il direttore della Scuola che lo presiede;
- 2) il vicedirettore;
- 3) tre componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui due togati;
- 4) tre magistrati ordinari, di cui uno del pubblico ministero, ed almeno uno avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione;
- 5) due professori universitari;

6) due avvocati;

7) un rappresentante del Ministero della giustizia;

k) prevedere che i componenti del Consiglio superiore della magistratura siano designati dal Consiglio stesso e cessino dall'incarico con la scadenza del Consiglio da cui sono stati nominati;

l) prevedere che i magistrati siano designati dal Consiglio superiore della magistratura, fra quelli in servizio ovvero in quiescenza da non più di due anni e che non possano essere designati i magistrati che nell'ultimo biennio hanno svolto incarichi continuativi di formazione professionale presso il Consiglio superiore della magistratura;

m) prevedere che i professori siano designati, fra gli ordinari di materie giuridiche, da un apposito collegio formato da tutti i presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università statali;

n) prevedere che gli avvocati siano designati dal Consiglio nazionale forense, fra gli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, con almeno dieci anni di esercizio dell'attività;

o) prevedere che l'incarico duri quattro anni e non possa essere rinnovato;

p) prevedere che il consiglio scientifico si riunisca almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni volta che il direttore lo convoca, o che ne faccia richiesta almeno cinque componenti;

q) prevedere che il consiglio scientifico deliberi validamente con la presenza di almeno nove componenti;

r) prevedere che gli uditori debbano compiere un periodo di tirocinio della durata di due anni, da effettuarsi presso la Scuola nazionale della magistratura e presso tutti gli uffici giudiziari di primo grado, secondo le direttive stabilite dal Consiglio superiore della magistratura;

s) prevedere che il tirocinio inizi il 15 settembre di ogni anno e si articoli in sessioni di pari durata, svolte alternativamente presso la Scuola e presso gli uffici giudiziari e che gli uditori giudiziari non possano assumere le funzioni prima del completamento positivo del periodo di tirocinio;

t) prevedere che in esito al tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, e sulla scorta del giudizio pronunciato dalla Scuola, formuli un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie, il quale, se positivo, deve contenere uno specifico riferimento all'attitudine dell'uditore allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti;

u) prevedere che nell'assegnazione delle sedi si tenga conto, per quanto possibile, del giudizio di cui alla lettera *t)* del presente comma che a tal fine ogni uditore debba formulare richiesta, eventualmente graduata, di uffici sia giudicanti che requirenti;

v) prevedere che nei primi cinque anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati debbano partecipare ad almeno una sessione di formazione professionale ogni anno, predisposta per le

loro specifiche esigenze da parte della sezione di formazione permanente della Scuola;

w) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura emani ulteriori norme sul tirocinio».

3.1000/2

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) prevedere che sia istituita una scuola nazionale della magistratura dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, nonché di autonomia didattica nei limiti di cui alla legge istitutiva, così come delegata dal presente testo;».

3.1000/7

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed avvocati».

3.1000/15

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che la Scuola sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra alla formazione permanente dei magistrati, a ciascuna delle quali sia preposto un responsabile ed un Comitato esecutivo».

3.1000/15 (Nuovo testo)

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che la Scuola sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra alla formazione permanente dei magistrati;

b-ter) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata, presso la scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

b-quater) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori effettuino adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;

b-quinquies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative sia all'acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;

b-sexsies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti assiduamente da tutori nominati dal Consiglio superiore della magistratura, e si avvalgano di docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale;

b-octies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario che, basandosi su concreti elementi di fatto, ne metta in luce il grado di competenza tecnica, di capacità operativa, di laboriosità, di equilibrio ed indipendenza di giudizio;

b-nonies) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;

b-decies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio mirato, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998;

b-undecies) prevedere che, in esito al tirocinio, si svolga una prova pratica, e che sulla base della medesima e di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso del tirocinio una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie;

b-duodecies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi e che in caso di ulteriore valutazione negativa lo stesso possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in sopra numero, da assorbire con successive vacanze.».

3.1000/16

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) prevedere che organi della scuola siano: il consiglio scientifico; il consiglio di amministrazione, chiamato ad elaborare il regolamento di amministrazione e di contabilità, redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto, organizzare e controllare la contabilità; il comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alle direttive del consiglio scientifico, a programmare le sessioni di formazione e, rispettivamente, di tirocinio, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la scuola, selezionando i docenti stabili e quelli occasionali; il direttore presso ciascuna sezione, specificando che il direttore preposto alla sezione di formazione permanente rappresenta la scuola all'esterno e coordina tutte le attività della stessa; la segreteria generale, chiamata a svolgere le funzioni di coordinamento e di direzione dell'intero servizio di segreteria, a dare esecuzione alle direttive degli altri organi ed alle delibere, a gestire l'archivio, la biblioteca, le installazioni e le dotazioni varie della scuola;

c-bis) prevedere che il consiglio scientifico, chiamato ad elaborare il piano annuale delle attività teorico-pratiche, e ad orientarne l'esecuzione, nel quadro degli indirizzi annunciati annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e nel rispetto dei vincoli di bilancio, sia costituito da tre componenti del CSM, di cui uno non togato; da due rappresentanti del Ministro della giustizia; da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, designati dal Consiglio universitario nazionale; da due avvocati aventi almeno quindici anni di esercizio professionale, designati dal Consiglio nazionale forense; da tre magistrati ordinari, di cui uno con funzioni requirenti, ed almeno uno con qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione, designati dal CSM in base a concorso ed in forza di specifiche attitudini didattiche;»;

c-ter) prevedere che i componenti del consiglio scientifico durino in carica quattro anni, non prorogabili, e sia previsto un avvicendamento graduale;»;

c-quater) prevedere che il direttore della scuola ed il direttore della sezione per il tirocinio siano eletti dal consiglio scientifico al proprio interno;

c-quinquies) prevedere che il Consiglio di amministrazione sia costituito dal Direttore della scuola e dal Direttore della sezione per il tirocinio, da un rappresentante del Ministro della giustizia e da un rappresentante del Ministero dell'economia;

c-sexies) prevedere che il Comitato di gestione sia composto, in ciascuna sezione, dal direttore della medesima, che lo presiede, e da non meno di sei e non più di dieci magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura e collocati fuori ruolo per non più di quattro anni con previsione di avvicendamento graduale;

c-septies) prevedere che il servizio di segreteria sia costituito da un segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di dirigente di cancelleria; un vice segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di direttore di cancelleria, responsabile amministrativo per la sezione per il tirocinio; non meno di due assistenti giudiziari, tre coadiutori di cancelleria, quattro operatori amministrativi e quattro commessi per ciascuna sezione; che a tale personale provveda il ministro della giustizia, nei modi previsti da un regolamento di attuazione».

3.1000/16 (Nuovo testo)

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«*c-bis*) prevedere che il consiglio scientifico, chiamato ad elaborare il piano annuale delle attività teoriche-pratiche, e ad orientarne l'esecuzione, nel quadro degli indirizzi annunciati annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e nel rispetto dei vincoli di bilancio, sia costituito da tre componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui uno togato; da due rappresentanti del Ministro della giustizia; da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, designati dal Consiglio universitario nazionale; da due avvocati aventi almeno quindici anni di esercizio professionale, designati dal Consiglio nazionale forense; da tre magistrati ordinari, di cui uno con funzioni requirenti, ed almeno uno con qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione, designati dal Consiglio superiore della magistratura in base a concorso ed in forza di specifiche attitudini didattiche;

c-ter) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la scuola selezionando i docenti stabili e quelli occasionali prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia composto dal direttore della medesima, che lo presiede, e da non meno di sei e non più di dieci magistrati, nominati dal Comitato direttivo di cui alla lettera *c*), fra coloro che hanno dimostrato una particolare attitudine all'attività didattica,

e collocati fuori ruolo per non più di quattro anni con previsione di avviamento graduale;

c-quater) prevedere un Consiglio di amministrazione della Scuola, chiamato a predisporre il regolamento di amministrazione e contabilità, a redigere il bilancio di previsione e il rendiconto, a organizzare e controllare la contabilità, e composto dal presidente del comitato direttivo, che lo presiede, dai direttori di ciascuna sezione e dal segretario generale;

c-quinquies) prevedere una segreteria generale, chiamata a svolgere le funzioni di coordinamento e di direzione dell'intero servizio di segreteria, a dare esecuzione alle direttive ed alle delibere degli altri organi, a gestire l'archivio, la biblioteca, le installazioni e le dotazioni varie della scuola; prevedere che la segreteria generale sia costituita da un segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di dirigente di cancelleria; un vice segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di direttore di cancelleria, responsabile amministrativo per la sezione per il tirocinio, non meno di due assistenti giudiziari, tre coadiutori di cancelleria, quattro operatori amministrativi e quattro commessi per ciascuna sezione; prevedere che a tale personale provveda il Ministro della giustizia, nei modi previsti da un regolamento di attuazione, conformemente a quanto stabilito dalla lettera *b*);

c-sexies) prevedere che ai componenti del comitato direttivo di cui alla lettera *c*) e ai componenti dei comitati di gestione di cui alla lettera *c-bis*) si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni».

3.1000/42

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) prevedere che l'azione di formazione professionale sia esercitata nel quadro e in conformità degli indirizzi annualmente enunciati dal Consiglio superiore della magistratura;».

3.1000/48

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere che all'attuazione dell'attività didattica di ciascuna sezione provveda un Comitato esecutivo, costituito da un congruo

numero di magistrati, designati dal Consiglio superiore della magistratura tra coloro che dimostrino particolari attitudini alla ricerca ed alla didattica, e collocati fuori ruolo; nonché da un adeguato numero di professori universitari e di avvocati, nominati come alla lettera c); prevedere che tutti rimangano in carica per quattro anni, e che il rinnovo avvenga per metà ogni due anni;».

3.1000/49

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere che i compiti della scuola consistano nel curare l'aggiornamento professionale permanente dei magistrati durante l'esercizio delle funzioni giudiziarie, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, operativo e deontologico, nel contribuire alla formazione di magistrati stranieri o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione; nel favorire lo scambio culturale con le altre professioni giudiziarie e nel promuovere iniziative culturali su tematiche giuridiche e sull'organizzazione dei sistemi giudiziari, nell'organizzare e gestire il tirocinio degli uditori giudiziari;».

3.1000/58

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «di durata non superiore a due mesi».

3.1000/59

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere particolari corsi di qualificazione per i magistrati che intendano accedere a funzioni specializzati non esercitate in precedenza, quali definite dal CSM, e prevedere, per i magistrati ammessi, la fruizione di un periodo di congedo retribuito pari alla durata del corso;».

3.1000/59 (Nuovo testo)

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: «prevedere particolari corsi di qualificazione per i magistrati che intendano accedere a funzioni specializzate non esercitate in precedenza, quali definite dal CSM, compatibilmente alle comprovate e motivate esperienze organizzative».

3.1000/68

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) prevedere un'organizzazione dei corsi e dei momenti di formazione tali che ad ogni magistrato sia assicurata, tendenzialmente, la possibilità di frequentarne almeno uno ogni anno, prevedendo al contempo strumenti che ne incentivino la frequenza e, correlativamente, ne evitino l'abuso;».

3.1000/76

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) prevedere un'organizzazione distrettuale della formazione, affidata ai Consigli giudiziari, e coordinata con gli indirizzi enunciati dal Comitato direttivo della Scuola;».

3.1000/78

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere le lettere m), n), o), p), q) e r).

3.1000/85

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera s), sostituire le parole da: «desunte dall'attività» sino a: «delle professioni giuridiche» con le seguenti: «prevedere che tali valutazioni tengano conto, con adeguata motivazione fondata su elementi specifici, dei seguenti parametri: laboriosità, capacità tecnica, equilibrio, disponibilità alle esigenze del servizio, tratto con tutti i soggetti processuali, deontologia e cura nell'aggiornamento professionale;».

3.1000/94

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, sopprimere la lettera t).

3.3

FASSONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere che sia istituita una "Scuola nazionale della magistratura", dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, nonché di autonomia didattica nei limiti di cui alla legge istitutiva, così come delegata dal presente testo;».

3.7

FASSONE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che i compiti della Scuola consistano: nel curare l'aggiornamento professionale permanente dei magistrati durante l'esercizio delle funzioni giudiziarie, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, operativo e deontologico; nel contribuire alla formazione di magistrati stranieri, o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione; nel favorire lo scambio culturale con le altre professioni giudiziarie; nel promuovere iniziative culturali su tematiche giuridiche e sull'organizzazione dei sistemi giudiziari; nell'organizzare e gestire il tirocinio degli uditori giudiziari;».

3.10

FASSONE

Al comma 1, dopo la lettera b) ivi richiamata, inserire la seguente:

«*b-bis*) prevedere che l'azione di formazione professionale sia esercitata nel quadro ed in conformità degli indirizzi enunciati annualmente dal Consiglio Superiore della Magistratura;».

3.11

FASSONE

Al comma 1, dopo la lettera b) ivi richiamata, inserire la seguente:

«*b-bis*) prevedere che la Scuola sia in due sezioni, delle quali l'una si occupi del tirocinio degli uditori giudiziari, e l'altra di tutti gli altri compiti sopra indicati; e conseguentemente prevedere che la sezione dedicata al tirocinio sia strutturata in modo da assicurare continuità di presenza ai frequentatori e adeguate strutture didattiche;».

3.13

FASSONE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c*) prevedere che organi della scuola siano: il consiglio scientifico, chiamato ad elaborare il piano annuale delle attività teorico-pratiche, e ad orientarne l'esecuzione, nel quadro degli indirizzi enunciati annualmente dal CSM, e nel rispetto dei vincoli di bilancio; il consiglio di amministrazione, chiamato ad elaborare il regolamento di amministrazione e di contabilità, redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto, organizzare e controllare la contabilità; il comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alle direttive del consiglio scientifico, a programmare le sessioni di formazione e, rispettivamente, di tirocinio, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i docenti stabili e quelli occasionali; il direttore presso ciascuna sezione, specificando che il direttore preposto alla sezione di formazione permanente rappresenta la scuola all'esterno e coordina tutte le attività della stessa; la segreteria generale chiamata a svolgere le funzioni di coordinamento e di direzione dell'intero servizio di segreteria, a dare

esecuzione alle direttive degli altri organi ed alle delibere, a gestire l'archivio, la biblioteca, le installazioni e le dotazioni varie della scuola;».

3.0

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni; che esso sia articolato in sessioni, tendenzialmente di eguale durata, presso la Scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

c-ter) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori effettuino adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari, e altre sedi formative, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;

c-quater) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative, sia all'acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;

c-quinquies) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti assiduamente da tutori nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, e si avvalgano di docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale;

c-sexies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario, che, basandosi su concreti elementi di fatto, ne metta in luce il grado di competenza tecnica, di capacità operativa, di laboriosità, di equilibrio ed indipendenza di giudizio;

c-septies) prevedere che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;

c-octies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio «mirato», tendenzialmente secondo quanto disposto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998;

c-nonies) prevedere che, in esito al tirocinio, si svolga una prova pratica, e che, sulla base della medesima e di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso del tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie;

c-decies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi; e che, in caso di ulteriore valutazione negativa, lo stesso possa essere, a sua domanda e salve controindicazioni assolute,

destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in soprannumero, da assorbire con successive vacanze».

3.16

FASSONE

Al comma 1, dopo la lettera c), ivi richiamata, inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che il consiglio scientifico sia costituito da tre componenti del CSM, di cui uno non togato; da due rappresentanti del Ministro della giustizia; da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, designati dal Consiglio universitario nazionale; da due avvocati aventi almeno quindici anni di esercizio professionale, designati dal Consiglio nazionale forense; da tre magistrati ordinari, di cui uno con funzioni requirenti, ed almeno uno con qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione, designati dal CSM in base a concorso ed in forza di specifiche attitudini didattiche;».

3.17

FASSONE

Al comma 1, dopo la lettera c), ivi richiamata, inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che i componenti del consiglio scientifico durino in carica quattro anni, non prorogabili, e sia previsto un avvicendamento graduale;».

3.18

FASSONE

Al comma 1, dopo la lettera c), ivi richiamata, inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che il direttore della scuola ed il direttore della sezione per il tirocinio siano eletti dal consiglio scientifico al proprio interno;».

3.20

FASSONE

Al comma 1, sostituire la lettera d), ivi richiamata, con la seguente:

«d) prevedere che nella programmazione dell'attività didattica il consiglio scientifico possa avvalersi delle proposte del Ministro della giustizia, dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione;».

3.27

FASSONE

Al comma 1, sostituire la lettera e), ivi richiamata, con la seguente:

«e) prevedere una programmazione dei corsi tale da assicurare un'accurata specifica formazione ai magistrati che hanno assunto le funzioni giudiziarie da non più di tre anni, e una possibilità di accesso ai corsi al maggior numero di magistrati;».

3.33

FASSONE

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) prevedere particolari corsi di qualificazione per i magistrati che intendono accedere a funzioni specializzate non esercitate in precedenza, quali definite dal Consiglio superiore della magistratura, e prevedere, per i magistrati ammessi, la fruizione di un periodo di congedo retribuito pari alla durata del corso;».

3.36

FASSONE

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) prevedere che il Consiglio di amministrazione sia costituito dal Direttore della scuola e dal Direttore della sezione per il tirocinio, da un rappresentante del Ministro della giustizia e da un rappresentante del Ministero dell'economia;».

3.42

FASSONE

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) prevedere che il Comitato di gestione sia composto, in ciascuna sezione, dal direttore della medesima, che lo presiede, e da non meno di sei e non più di dieci magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura e collocati fuori ruolo per non più di quattro anni con previsione di avvicendamento graduale;».

3.46

FASSONE

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) prevedere che il servizio di segreteria sia costituito da un segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di dirigente di cancelleria; un vice-segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di direttore di cancelleria, responsabile amministrativo della sezione per il tirocinio; non meno di due assistenti giudiziari, tre coadiutori di cancelleria, quattro operatori amministrativi e quattro commessi per ciascuna sezione; e che a tale personale provveda il Ministro della giustizia, nei modi previsti da un regolamento di attuazione.».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

123^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(2098) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI, rilevando che l'Accordo in ratifica tende a definire un quadro giuridico di riferimento per la cooperazione italo-turca nel settore doganale, in vista della semplificazione delle relative procedure. In tal modo risulterà agevolata l'applicazione delle legislazioni nazionali, facilitando il compito degli operatori economici italiani e permettendo di incrementare i rapporti commerciali con la Turchia.

In secondo luogo, l'Accordo, rendendo più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi, consentirà agli stessi di combattere più efficacemente il contrabbando ed il traffico illecito di stupefacenti, conformemente alle indicazioni della Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.

Passa quindi ad una rapida disamina delle disposizioni più importanti dell'Accordo, richiamando in primo luogo gli articoli da 3 a 8 che prevedono l'impegno delle Amministrazioni doganali a prestarsi mutua assistenza, a scambiarsi informazioni ed a sorvegliare persone, merci e mezzi di trasporto coinvolti in violazioni alla normativa doganale, avviando su richiesta indagini circa operazioni illecite. In base all'articolo 15, è previsto lo scambio e l'invio di funzionari, la comunicazione di documenti ed informazioni utilizzabili nei procedimenti investigativi, giudiziari ed amministrativi (articolo 16), fatto salva comunque la tutela dei dati personali

(articolo 17 ed Allegato). È infine istituita una Commissione mista (articolo 20) per seguire l'esecuzione dell'Accordo, nonché per la risoluzione delle controversie sulla sua interpretazione ed applicazione. La durata dell'Accordo è illimitata: esso, se necessario, potrà essere tuttavia rivisto su richiesta delle Parti o dopo cinque anni (articoli 23 e 24).

Il disegno di legge consta di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 ne prevede la copertura finanziaria e quello seguente dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La ratifica del Trattato assume una particolare rilevanza anche in considerazione della candidatura turca all'ingresso nell'Unione europea. In tale prospettiva, dal Consiglio europeo di Copenaghen dello scorso dicembre è giunto un incoraggiamento alla Turchia a proseguire sulla strada delle riforme per garantire la democrazia ed il rispetto dei diritti umani e delle minoranze; il rispetto di tali parametri, secondo la verifica che sarà effettuata nel dicembre 2004, verrà ritenuto requisito indispensabile per l'avvio dei negoziati di adesione all'Unione Europea.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il sottosegretario BACCINI raccomanda la ratifica dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2296) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI, sottolineando che il principale obiettivo che l'Accordo in ratifica persegue è quello di ridurre drasticamente le infrazioni alle legislazioni doganali dell'Italia e della Slovacchia. In particolare, si tratta di assicurare le condizioni per una più agevole determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonché per una corretta applicazione delle disposizioni concernenti i divieti ed i controlli per il rispetto delle normative sulla contraffazione delle merci, dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprietà intellettuale.

L'azione di contrasto alle violazioni doganali appare inoltre necessaria ai fini della lotta al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, e va a tal riguardo rilevato come l'Accordo si inserisca nel quadro normativo definito dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, e dalla Raccomandazione sulla mutua assistenza

amministrativa del 5 dicembre 1953 del Consiglio di cooperazione doganale.

L'Accordo si compone di un preambolo, ventuno articoli ed un allegato concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali.

Dopo aver compendiato nei primi due articoli le principali definizioni relative alla materia dell'Accordo ed il campo di applicazione dello stesso, il testo, agli articoli da 3 a 11, indica le modalità dello svolgimento concreto della mutua assistenza prevista dall'Accordo, ed in particolare lo scambio di notizie ed informazioni utili alla corretta applicazione delle regole in materia di legislazione doganale (articolo 3) e lo scambio di informazioni sulla regolarità e legittimità di operazioni *import-export* (articolo 4).

Inoltre è contemplata la possibilità di consegne controllate allo scopo di identificare persone coinvolte nelle infrazioni doganali (articolo 9); infine è previsto lo scambio di comunicazioni e informazioni utili alla determinazione esatta di dazi e diritti doganali. Nel disposto degli articoli 12 e 13 è contenuta la disciplina relativa all'uso delle informazioni dei documenti ottenuti grazie all'applicazione dell'Accordo e alla protezione dei dati personali.

Nei tre articoli successivi sono poi previste le disposizioni relative alla notifica e alla consegna di tutti i documenti applicativi dell'Accordo, e sono indicate la forma e la sostanza delle richieste di assistenza ed i casi in cui non sussiste tale obbligo.

I costi derivanti dall'attuazione dell'Accordo saranno sostenuti in proprio dalle due amministrazioni doganali (articolo 17), mentre per quanto riguarda l'esecuzione dello stesso si prevede l'istituzione di un comitato misto composto dai direttori generali delle amministrazioni doganali delle due Parti o da loro rappresentanti assistiti da esperti.

Infine, dopo aver definito all'articolo 19 l'ambito territoriale di applicazione, l'Accordo prevede, all'articolo 20, la sua durata illimitata, salvo denuncia di una delle due Parti.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, l'autorizzazione di spesa e la previsione relativa all'entrata in vigore immediata, in deroga agli ordinari criteri in tema di *vacatio legis*.

In conclusione, ricordando che sono trascorsi tre anni dalla firma dell'Accordo e che, in vista dell'imminente ingresso della Slovacchia nell'Unione Europea, previsto nel maggio 2004, appare opportuno rendere più trasparente e sostenuto l'interscambio commerciale tra le due Parti contraenti, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il sottosegretario BACCINI, in sede di replica, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2293) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI, rilevando preliminarmente che l'Accordo italo-uzbeko sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa nel settore doganale, firmato nel 2000, ricalca il modello consolidato degli accordi stipulati nello stesso settore con altri paesi già appartenenti all'Unione sovietica.

L'Accordo impegna i due paesi contraenti a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare la piena osservanza delle rispettive legislazioni doganali, nonché a prevenire e reprimere eventuali violazioni delle normative stesse.

Passa quindi ad esaminare sinteticamente le disposizioni dell'Accordo, soffermandosi in primo luogo sugli articoli da 6 a 18, nei quali sono individuati gli strumenti di reciproca assistenza, che si sostanziano nello scambio di informazioni, di esperienze e di *dossier*, nell'assistenza tecnica attraverso l'invio di funzionari esperti, nell'avvio di indagini nel proprio ambito di competenza su richiesta dell'altra amministrazione doganale e nell'istituzione di una commissione mista competente per l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo. Circa l'utilizzo delle informazioni e dei documenti, fa presente, in particolare, che questi potranno essere utilizzati solamente per i fini previsti dall'Accordo; dunque i dati rimarranno registrati e protetti. Inoltre, l'articolo 16 dell'Accordo prevede, al comma 3, che le informazioni riguardanti infrazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope possano essere trasmesse ad altre autorità direttamente impegnate nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine d'esecuzione, la quantificazione degli oneri, con la relativa copertura finanziaria, e la previsione relativa all'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'Accordo, promosso in funzione della lotta alle frodi ed al traffico illecito di stupefacenti, potrà certamente favorire l'intensificazione dell'interscambio commerciale fra i due paesi contraenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il sottosegretario BACCINI, in sede di replica, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2099) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI, rilevando preliminarmente che la legislazione nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti (articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le persone fisiche ed articoli 112-114 dello stesso decreto per società ed enti soggetti all'IRPEG); tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti del diritto internazionale.

La stipula delle Convenzioni come quella in ratifica trova la principale ragione nell'evitare una duplicazione di imposizione sulle stesse operazioni economiche e giuridiche che, diversamente si risolverebbe in un rilevante aggravio agli operatori economici impegnati nell'interscambio commerciale. A partire dal primo dopoguerra, si è andata così affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni, che favorì la stipula dei primi Trattati di riferimento. Un ulteriore impulso alla stipulazione di tali accordi è nato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti alla cosiddetta «area occidentale».

A livello internazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di Convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato (l'ultima versione risale al gennaio 2003), mentre l'ONU – con il Manuale di negoziazione del 1979 – ha inteso favorire i Paesi in via di sviluppo ai fini dell'accesso ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.

Passa quindi ad illustrare il contenuto della Convenzione in ratifica, costituita da trenta articoli e da un Protocollo aggiuntivo e largamente conforme al modello elaborato dall'OCSE: essa si applica, tuttavia, alla sola imposizione sul reddito, con esclusione di quella sul patrimonio. Alla stregua degli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione.

Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e l'imposta locale sui redditi (ILOR). La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma dell'Accordo. Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata.

I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11), a meno che questi ultimi derivino da attività del beneficiario nell'altro Stato contraente, esercitate per mezzo di una stabile organizzazione: in entrambi i casi lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà prelevare un'imposta non superiore al dieci per cento dell'ammontare lordo.

Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza. All'articolo 23 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade fundamentalmente sull'istituto del credito d'imposta.

Agli articoli da 24 a 28 viene poi stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Si prevede, infine, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, e del segreto industriale, commerciale e professionale, nonché del fondamentale interesse al mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi.

Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo la previsione relativa all'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal punto di vista economico, dopo i problemi verificatisi a partire dal 1998 in conseguenza del conflitto di frontiera con l'Eritrea – conclusosi soltanto nel 2000 – l'Etiopia si trova, ora, in una fase di ritorno alla normalità, pur nel persistente quadro di precarietà che caratterizza il Paese, tra i più poveri del mondo. Il Governo etiopico sembra aver recentemente intrapreso la strada di una maggiore apertura del sistema economico verso l'esterno, il che dovrebbe favorire un incremento dei rapporti economico-finanziari anche con l'Italia. D'altra parte, l'Etiopia rimane uno dei principali obiettivi della cooperazione allo sviluppo italiana in Africa.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il sottosegretario BACCINI, in sede di replica, si associa alle considerazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PELLICINI riferisce alla Commissione di aver incontrato nella giornata di giovedì 19 giugno una delegazione somala guidata dall'ingegnere Aidid, figlio del defunto generale Mohamed Farah Aidid, in rappresentanza di alcuni dei gruppi tribali fra i quali è attualmente ripartito il controllo del territorio della Somalia. Durante gli incontri sono stati richiamati i recenti progressi compiuti nei negoziati di pace in corso a Nairobi.

Nella prospettiva di una effettiva e completa pacificazione in Somalia, l'Italia deve adoperarsi per rendere possibile una ripresa in tempi ragionevoli delle relazioni con le autorità somale.

Nel contesto dei mutamenti attesi nella situazione politica e militare in Somalia, l'Italia dovrà, infatti, recuperare un ruolo di *partner* privilegiato sia per i legami storici con quel Paese, sia per le evidenti prospettive che vi si potrebbero aprire per l'imprenditoria italiana.

Richiamandosi a quanto già dichiarato in altre occasioni avanti la 3^a Commissione, ricorda le precarie condizioni in cui si trova l'Ambasciata di Somalia in Italia, la quale, in seguito al dissolversi della sovranità statale somala e all'impossibilità di riconoscere un Governo che la rappresenti, è costretta ormai da anni ad operare, a tutela dell'ampia comunità somala in Italia, in condizioni di estremo disagio; attualmente, la missione somala a Roma (peraltro sprovvista di ogni riconoscimento ufficiale) non può neanche avvalersi dei normali allacciamenti alle reti idrica, elettrica e telefonica.

Esprime pertanto l'auspicio che il Governo italiano possa con urgenza attivarsi per fornire un concreto sostegno al personale dell'Ambasciata somala, pur comprendendo le difficoltà dovute alla impossibilità di dar corso per il momento ad un riconoscimento a livello governativo.

Il senatore CORRADO si associa alle considerazioni svolte dal senatore Pellicini.

Il presidente CASTAGNETTI assicura che sottoporrà al presidente Provera il problema segnalato dal senatore Pellicini in vista dell'eventuale assunzione di iniziative presso il Governo.

La seduta termina alle ore 15,40.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

81^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CONTESTABILE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa in merito alla manifestata esigenza di effettuare una visita presso le strutture del comando della squadra navale della Marina, situate nei pressi di Roma, e propone come possibile data il pomeriggio di giovedì 10 luglio.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE osserva altresì che la missione presso l'accademia della Marina britannica, già deliberata nella seduta del 15 maggio scorso, potrà aver luogo nelle giornate del 16 e 17 settembre, mentre la visita presso gli stabilimenti dell'Alenia aeronautica di Torino, deliberata nella seduta dell'11 giugno, potrà aver luogo nel pomeriggio di giovedì 17 luglio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331» (n. 242)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e dell'articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore MELELEO osservando che il provvedimento all'esame della Commissione risulta composto da dodici ar-

ticoli, contenenti interventi di integrazione e correzione dell'originario decreto legislativo n. 215 del 2001, allo scopo di adattare alcuni aspetti della disciplina di trasformazione dello strumento militare in professionale alle esigenze che si stanno manifestando in sede di prima applicazione.

In particolare, l'articolo 1 consiste in una modifica intesa ad uniformare, nei confronti di tutte le categorie di personale militare, il termine di entrata in vigore della disposizione che disciplina le modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale; l'articolo 2 corregge, in materia di sospensione del servizio di leva, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 215 del 2001, chiarendo che negli anni dal 2004 al 2006, per i soggetti obbligati alla leva (nati cioè entro il 31 dicembre 1985), la durata del servizio è quella stabilita dalle disposizioni vigenti; l'articolo 3 regola la disciplina attuale della leva prevedendo che l'ultima classe di cittadini soggetti alla leva obbligatoria venga avviata alle armi nel corso del 2003; l'articolo 4 prevede la permanenza in servizio dei volontari di truppa in ferma o rafferma, successivamente al riconoscimento di causa di servizio delle lesioni o ferite riportate, consentendone impiego durante la ferma e la successiva partecipazione ai concorsi secondo il nuovo profilo sanitario; l'articolo 5 intende offrire un possibile sbocco occupazionale a categorie di militari altrimenti esclusi dalla vigente disciplina; l'articolo 6 sopprime la disposizione che, erroneamente, prevedeva l'abrogazione del supporto normativo primario riguardante il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate e delle Forze di Polizia, con le riserve di posti a favore dei volontari in ferma breve; gli articoli 8 e 9 ridefiniscono alcuni aspetti della disciplina che regola gli ufficiali in ferma prefissata; l'articolo 10 corregge un errore materiale occorso nella stesura dell'articolo 25, comma 7 lettera c) del decreto legislativo n. 215 del 2001, riguardante un rinvio normativo interno; l'articolo 11 riporta delle disposizioni intese ad incentivare il reclutamento degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei Carabinieri, prevedendo riserve di posti nei concorsi per il reclutamento nei ruoli del servizio permanente, mentre l'articolo 12 elimina le disposizioni che prevedono lo stato di coniuge, ovvero di vedovo, come fatti ostativi al reclutamento, abrogando anche la norma che include il matrimonio come causa di proscioglimento dal servizio del personale militare.

Conclude ricordando che non si ravvisano nel provvedimento né elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario né elementi di incompatibilità con gli Statuti delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117 della Costituzione, e proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole.

L'inizio della discussione generale è quindi rinviato alla prossima seduta.

IN SEDE REFERENTE

(1660) *MANFREDI ed altri. – Modifica dell'articolo 4, comma primo, lettera c), della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante Istituzione in Roma di un Museo storico della liberazione*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno, allorché aveva riferito il relatore Meleleo ed era stata dichiarata aperta la discussione generale.

Il senatore MANFREDI auspica una sollecita approvazione del provvedimento, che costituisce, a suo avviso, un giusto e doveroso riconoscimento al contributo fornito dalle Forze armate durante la guerra di liberazione ed in particolare nella valorosa difesa di Roma dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943.

Presenta quindi l'emendamento 1.1, volto ad ampliare la composizione del Comitato del Museo storico della liberazione attraverso l'inclusione dell'associazione nazionale Carabinieri e dell'associazione nazionale polizia di Stato.

Il senatore PASCARELLA osserva che il valoroso sacrificio di numerosi appartenenti alle Forze armate durante la guerra di liberazione, concretatosi in particolare nella caduta di quattrocentoquattordici militari nella difesa della Capitale contro le truppe tedesche di invasione, costituisce un tassello essenziale del processo che ha portato il Paese sulla via della democrazia. Esprime quindi avviso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Sulla necessità di un adeguato riconoscimento dell'apporto fornito dalle Forze armate durante la guerra di liberazione interviene anche il senatore BEDIN.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1660

Art. 1.

1.1

MANFREDI

Al comma 1, dopo la parola: «cavalleria» inserire le seguenti: «associazione nazionale carabinieri, associazione nazionale polizia di Stato».

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

329^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA riferisce, in assenza del relatore, sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, osservando che l'articolo 2 indica i principi e criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie. In particolare la lettera *a*) dispone che le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei suddetti decreti con le ordinarie strutture amministrative e la lettera *d*) dispone che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti, non attinenti all'attività ordinaria delle amministrazioni statali e regionali, possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché a quella delle minori entrate, qualora non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie entro il limite massimo di 50 milioni di euro. Al riguardo, fa presente che la novità rispetto al passato consiste nel fatto che nella legge finanziaria per il 2003 è stato previsto un distinto accantonamento del suddetto Fondo, pari a 50 milioni di euro, in tabella D, che viene impiegato a copertura degli oneri connessi all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; ciò è stato previsto anche al fine di corri-

spondere alle indicazioni contenute nell'ordine del giorno n. 9/1533-B/2, presentato alla Camera dei deputati in occasione dell'approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 2002. Fa notare, infatti, che la separata evidenziazione della quota del Fondo destinata agli scopi suindicati sembra garantire, da un lato, l'esistenza *ex ante* delle necessarie risorse per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, nonché, dall'altro, la trasparenza sull'effettiva consistenza di risorse allo scopo impiegate. In proposito, ritiene comunque necessario acquisire conferma che le risorse stanziare siano adeguate rispetto alle spese che si prevede verranno introdotte per l'adeguamento dell'ordinamento interno.

Ai medesimi fini, rileva che occorre, altresì, acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari connessi all'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE, di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 12, relativa alla gestione del rumore ambientale ed all'obiettivo di garantire elevati livelli di tutela ambientale e della salute, anche in considerazione degli articoli 7 e 8 della suddetta direttiva, concernenti, rispettivamente, la mappatura acustica strategica ed i piani d'azione per il contenimento del rumore. Ulteriori chiarimenti dovrebbero, poi, essere acquisiti anche in merito agli effetti finanziari connessi alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 15 (con particolare riferimento agli articoli 8-*bis* e 8-*ter* della direttiva 76/207/CE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE), inerenti alla partecipazione in organismi di controllo della parità di trattamento ed al monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.

Per quanto concerne gli emendamenti, richiama la necessità di valutare le eventuali conseguenze finanziarie delle proposte 12.2, 19.1 e 19.2 nonché se l'accantonamento di 50 milioni di euro sia adeguato a garantire la copertura degli oneri connessi all'attuazione delle direttive indicate negli emendamenti 1.All.A.1, 1.All.A.2, 1.All.B.1, 1.All.B.2 e 13.0.1. Segnala, altresì, l'emendamento 8.2, in quanto sembra comportare maggiori oneri senza indicare la corrispondente copertura finanziaria. Non riscontra, infine, osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che la quantificazione delle risorse previste è stata determinata sulla base dell'esperienza ultradecennale acquisita in fase di recepimento delle direttive comunitarie. Sottolinea, inoltre, che l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari interessa settori già ampiamente disciplinati, anche in relazione alle competenze delle singole Amministrazioni di settore, che dispongono di propri stanziamenti per l'espletamento delle attività ad esse attribuite. Con riferimento, poi, alle considerazioni sull'adeguamento alla direttiva 2002/49/CE, con particolare riguardo alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 12, nonché alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 15, fa presente che i criteri di delega ivi previsti non risultano, di per sé, idonei a produrre effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica, anche se la valutazione puntuale di tali effetti sarà comunque possibile solo dopo il completo recepimento delle singole disposizioni contenute nelle suddette direttive.

Per quanto concerne le osservazioni formulate dal relatore sugli emendamenti, in merito alle proposte 1.All.A.1, 1.All.A.2, 1.All.B.1 e 1.All.B.2, come per il passato, fa presente che, in assenza di specifici criteri di delega, non risulta possibile, attualmente, valutare la presenza di eventuali oneri, desumibili solo attraverso l'esame del relativo testo di recepimento. Relativamente all'emendamento 13.0.1, concorda con i rilievi del relatore, esprimendo avviso contrario, in quanto l'applicazione in via sperimentale della valutazione ambientale strategica (VAS) al programma «infrastrutture strategiche» può comportare oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli emendamenti 19.1 e 19.2, non rileva effetti finanziari negativi rispetto ai criteri di delega ivi previsti.

Sull'emendamento 8.2, invece, esprime avviso contrario, in quanto ritiene opportuno che il criterio di rideterminazione ivi stabilito sia individuato tramite accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, mentre valuta non pertinente il rinvio contenuto nel comma 3, ai fini dell'emanazione del Regolamento indicato, non essendo fissato alcun termine nello stesso comma della proposta emendativa in questione. Infine, si pronuncia in senso contrario anche rispetto all'emendamento 12.2 per ragioni di merito, in quanto non condivide l'esclusione dalla delega delle attività di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico ed essendo questa, invece, la sede legislativa deputata anche al perseguimento di tali finalità; mentre per le questioni di carattere finanziario, ritiene opportuno introdurre una clausola di invarianza degli oneri del seguente tenore: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.». Non ha, infine, osservazioni sui restanti emendamenti.

In considerazione della necessità di disporre di un tempo aggiuntivo al fine di effettuare i necessari approfondimenti delle questioni finanziarie connesse al provvedimento, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del testo e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

330^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, con osservazioni, sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo, con osservazioni, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente AZZOLLINI, richiamando le considerazioni già espresse nella seduta antimeridiana dal relatore e le conseguenti risposte del Governo, introduce il dibattito sul testo del provvedimento in esame.

Il senatore CADDEO sottolinea che le affermazioni del Governo non appaiono idonee a chiarire i rilievi segnalati dal relatore sul testo del disegno di legge in esame, che appare assai complesso e merita adeguati approfondimenti. Osserva che il testo è diviso in due parti: mentre la prima fissa i principi e criteri direttivi della delega, soffermandosi, quindi, su questioni di metodo e di procedura, la seconda parte contiene l'elenco puntuale delle deleghe da attribuire al Governo, da cui si evince una serie di interventi normativi assai rilevanti, in più campi, che sembrano comportare oneri anche ingenti per la finanza pubblica. Evidenzia, quindi, come il semplice richiamo del Governo alla prassi seguita negli anni passati per l'approvazione della legge comunitaria non consenta di effettuare una valutazione approfondita, considerata anche la nuova e più stringente impostazione adottata per la copertura degli oneri recati dalla legge stessa. In seguito alle indicazioni fornite dalla Camera dei deputati nell'ordine del giorno n. 9/1533-B/2, presentato in occasione dell'approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 2002, la legge finanziaria per il 2003 ha riferito infatti la copertura degli oneri correlati all'adempimento di obblighi comunitari ad uno specifico accantonamento, pari a 50 milioni di euro, all'interno del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie in tabella D.

Ritiene indispensabile, pertanto, acquisire ulteriori elementi di informazione sulle spese effettivamente derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nel disegno di legge in esame, al fine di poter verificare la congruità delle risorse stanziare nel suddetto accantonamento, considerato anche che alcuni interventi (ad esempio in campo sanitario) coinvolgono la competenza non solo dello Stato, ma anche di altri enti territoriali (in primo luogo le Regioni) e di altre branche della pubblica amministrazione.

Il presidente AZZOLLINI richiama le osservazioni espresse su tali questioni dal Governo, secondo il quale lo stanziamento indicato tiene conto dell'ultradecennale esperienza pregressa e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari interessa inoltre settori am-

piamente disciplinati, anche in relazione alle competenze delle singole Amministrazioni di settore, che dispongono già di stanziamenti sufficienti per l'espletamento delle attività ad esse attribuite.

Il senatore CADDEO osserva che tale argomentazione sembra evocare, di fatto, una copertura a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ciò che è contrario alle disposizioni della legge di contabilità nazionale.

Il presidente AZZOLLINI precisa che il Governo ha voluto semplicemente indicare che le innovazioni derivanti dall'adeguamento del diritto interno alle leggi comunitarie possono essere realizzate utilizzando le risorse organiche e strumentali già esistenti, senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica. Tuttavia, poiché si tratta di interventi assai complessi e rispetto ai quali non è al momento possibile valutare i relativi effetti finanziari, ritiene opportuno impegnare il Governo a predisporre, all'atto dell'adozione dei decreti delegati più complessi, anche la relazione tecnica, in modo da consentire di verificare sia gli eventuali oneri, che la congruità della copertura predisposta.

Essendo, quindi, concluso il dibattito sul testo, invita la Commissione a passare all'esame degli emendamenti.

Il senatore MORANDO, richiamando le risposte fornite dal Governo alle osservazioni del relatore sugli emendamenti presentati, ritiene che, in assenza di relazione tecnica, non sia possibile accertare l'effettiva insussistenza di oneri per la finanza pubblica rispetto alle disposizioni contenute negli emendamenti stessi. Si sofferma, in particolare, sugli emendamenti agli allegati, contenenti un nutrito elenco di direttive comunitarie da attuare, che appaiono decisamente onerose, come ad esempio gli interventi in campo sanitario. Osserva, pertanto, la necessità che anche sugli emendamenti il Governo fornisca ulteriori elementi informativi idonei a consentire una valutazione appropriata.

Il presidente AZZOLLINI, a titolo di chiarimento, ricorda che il Governo ha precisato che una valutazione precisa degli oneri derivanti dagli emendamenti sarà possibile dopo il completo recepimento delle singole disposizioni contenute nelle suddette direttive, ossia all'atto dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Pertanto, anche in questo caso, ritiene opportuno impegnare il Governo stesso affinché fornisca la necessaria relazione tecnica contestualmente alla trasmissione al Parlamento degli schemi dei decreti.

Sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, propone quindi di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, osservando l'esigenza che il Governo, contestualmente alla trasmissione alle

Camere degli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe di cui agli articoli 12 e 15, presenti la rispettiva relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978. Esprime, altresì, parere non ostativo sugli emendamenti 1.All.A.1, 1.All.A.2, 1.All.B.1 e 1.All.B.2, con la medesima osservazione, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 13.0.1 e 8.2, nonché parere non ostativo sull'emendamento 12.2, con la condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che, dopo le parole: "del rumore ambientale," siano inserite le seguenti: "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,"».

Esprime, infine, parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Commissione, a maggioranza, approva la proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MORANDO, in relazione ad alcune notizie recentemente apparse sugli organi di stampa, circa un possibile allungamento dei termini di presentazione del Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) da parte del Governo, ricorda che l'esame del DPEF deve avvenire con tempi congrui, che consentano di acquisire gli ulteriori, preziosi elementi di conoscenza derivanti dalle audizioni di parti sociali, autorità ed esperti, e di svolgere un dibattito ampio ed articolato dei temi in discussione, al fine di permettere anche all'opposizione di esercitare il proprio ruolo e di presentare proposte alternative, come garantito sia dai regolamenti parlamentari che dalla legge di contabilità.

Se, come riportato da alcuni organi di stampa in questi giorni, la presentazione del DPEF dovesse avvenire addirittura intorno al 20 luglio, ciò determinerebbe, data l'imminente chiusura del Parlamento per la pausa estiva, un'ingiustificata riduzione dei tempi a disposizione della Commissione e, poi, dell'Assemblea per l'esame del documento. Chiede, pertanto, al Presidente di attivarsi per fare chiarezza su tale importante questione, preannunciando che, ove le notizie di stampa fossero confermate, l'opposizione si vedrebbe costretta ad assumere tutte le conseguenti iniziative per tutelare le proprie prerogative parlamentari.

Il presidente AZZOLLINI manifesta la più ampia comprensione per le preoccupazioni espresse dal senatore Morando e si impegna ad attivarsi fin da subito per acquisire, in via ufficiale, una conferma circa l'effettiva data di presentazione del DPEF da parte del Governo. Qualora non si riuscisse ad avere tale notizia in tempi rapidi, ovvero qualora venisse confermato che la presentazione avrà luogo con tempi troppo ristretti per consentire il normale *iter* dell'esame, propone che la Commissione, già nella seduta di martedì 1° luglio, apra un dibattito sul tema per assumere una posizione comune da rappresentare poi nelle sedi più opportune.

Il senatore IZZO, associandosi a tale proposta, suggerisce che il Presidente, già nei primi contatti, rappresenti al Governo, a nome della Commissione, la volontà che l'esame del DPEF si svolga con tempi congrui e adeguati, in linea con quanto avvenuto negli anni precedenti.

La Commissione conviene, quindi, con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

213^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2325) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente relatore ASCIUTTI, il quale registra anzitutto con soddisfazione la sensibilità ancora una volta dimostrata dalle forze politiche sui temi dell'università e della ricerca.

Conviene altresì con alcune delle questioni sollevate, come ad esempio la contraddittorietà dell'articolo 1 a seguito dell'introduzione dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori tra le finalità dell'istituendo Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, ma non fra i suoi specifici obiettivi. Al riguardo, ricorda tuttavia che si tratta di una modifica conseguente ad un emendamento dell'opposizione, approvato alla Camera dei deputati con il parere contrario del relatore e del Governo.

Per quanto riguarda l'Anagrafe degli studenti, rileva che nel dibattito è emersa una comune convinzione che si tratti di strumento da tempo atteso e senz'altro funzionale alle esigenze dell'università. Conviene peraltro sull'inopportunità di inserire, fra i suoi obiettivi, la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei processi formativi.

Stante tuttavia l'esigenza di non apportare modifiche al provvedimento, onde evitarne una nuova lettura presso la Camera dei deputati, ritiene utile la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ad interpretare la suddetta disposizione in senso meno stringente, eventualmente recuperando i contenuti dell'emendamento 1-bis.1 del senatore Monticone. Nel medesimo ordine del giorno potrebbe essere altresì ripresa la preoccupazione dello stesso senatore Monticone relativa all'introduzione di adeguate garanzie per la protezione dei dati personali.

Nel dibattito – prosegue il Presidente relatore – è stato altresì espresso apprezzamento per l'articolo 2, che amplia la possibilità per le università e gli enti di ricerca di assumere personale a tempo determinato. Anche in questo caso, rammenta tuttavia che l'introduzione del richiamo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – su cui maggiormente si sono incentrate le critiche – risulta conseguente a un emendamento approvato dalla Camera dei deputati con l'attivo concorso dell'opposizione.

Non entra invece nel merito dell'articolo 3, cui la Camera ha aggiunto parti significative, con riferimento all'accesso alla professione degli psicologi. Al riguardo, si limita infatti a ricordare che su tale materia la Commissione ha lungamente discusso in passato e non dovrebbe pertanto criticare che essa trovi ora una qualche sistemazione. Non nega tuttavia che essa avrebbe trovato migliore collocazione in una normativa di rango secondario.

Concorda infine sull'inopportunità di una ennesima proroga del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Consiglio universitario nazionale (CUN). Si augura quindi che la Commissione, al di fuori della fase attuale, legata alla conversione in legge di un provvedimento d'urgenza, trovi l'occasione per una riflessione approfondita sulla *governance* del sistema universitario, eventualmente nell'ambito della discussione sull'affare assegnato in materia universitaria, su cui è relatore il senatore Tessitore.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario CALDORO, il quale premette anzitutto che i requisiti costituzionali di necessità ed urgenza del decreto-legge in esame sono stati ad ogni occasione riconosciuti nel corso dell'*iter* parlamentare.

Si tratta di un provvedimento, osserva il Sottosegretario, che è volto principalmente ad assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti, attraverso l'istituzione del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti. Tra gli obiettivi del Fondo, ricorda il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, l'incentivazione delle attività didattico-integrative, la promozione di corsi di dottorato di ricerca, nonché l'incremento del finanziamento degli assegni di ricerca, delle borse di dottorato e post-dottorato.

Si intende così, ad avviso del Sottosegretario, incrementare l'attuale dotazione finanziaria per tali finalità avvicinando l'Italia ai livelli degli altri Paesi europei.

Pur limitandosi a riallocare risorse destinate ad altre finalità, si tratta dunque di un intervento senz'altro importante e peraltro condiviso dal mondo universitario.

Egli sottolinea inoltre l'articolo 2, che amplia la possibilità per le università e gli enti di ricerca di assumere personale a tempo determinato.

Con riferimento all'articolo 1-*bis*, istitutivo dell'Anagrafe nazionale degli studenti, il Sottosegretario prende atto dei rilievi critici emersi nel dibattito. Per quanto riguarda tuttavia l'inclusione, tra gli obiettivi, della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei processi formativi, egli ritiene che l'Anagrafe sarà chiamata a concorrere alla realizzazione di tale finalità, non certo ad operare direttamente alcun tipo di valutazione.

Quanto poi alla preoccupazione relativa alla compatibilità dell'Anagrafe con le esigenze imposte dal rispetto della *privacy*, egli afferma che la legislazione vigente offre già adeguate garanzie per la protezione dei dati personali.

Si sofferma successivamente sulla critica emersa nel dibattito relativa alla mancata inclusione dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori fra gli obiettivi specifici del Fondo recato dall'articolo 1, nonostante questa sia inclusa tra le finalità del Fondo stesso. Al riguardo, rileva peraltro che la contraddittorietà è solo apparente atteso che tale obiettivo può considerarsi compreso nel comma 1, lettera *c*).

Infine, pur riconoscendo un complessivo difetto di sistematicità del provvedimento, egli sostiene che il Governo, cosciente dell'esigenza di assicurare una disciplina organica al settore universitario, ha in esame iniziative normative di più ampio respiro, come quella relativa al diritto allo studio che, modificando la legge n. 390 del 1991, intende creare un sistema di *welfare* studentesco.

Il presidente relatore ASCIUTTI comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate sul testo e sugli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto. In particolare, la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti, mentre la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo e su alcuni emendamenti, mentre su altri emendamenti il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte quindi che si procederà con l'esame dell'articolato.

In sede di articolo 1, il senatore MODICA illustra gli emendamenti 1.1, 1.13 e 1.10, volti a migliorare la qualità legislativa del testo.

Il senatore TESSITORE rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati, atteso l'atteggiamento di chiusura totale manifestato dal Presidente relatore nella sua replica.

Si associa la senatrice ACCIARINI, la quale lamenta l'assenza di margini per un lavoro comune sui contenuti del decreto-legge.

La senatrice SOLIANI ritiene che il Presidente relatore, nella sua replica, abbia onestamente rappresentato il punto di vista della maggioranza sulla conversione del decreto-legge. Pur comprendendo dunque la posizione di chi rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati, giudica tuttavia legittima anche una posizione diversa che, avuto riguardo per le istituzioni e le procedure, induca ad illustrare comunque le proposte emendative. Illustra pertanto l'emendamento 1.6, volto ad estendere l'ambito di applicazione della norma anche al di là della mera coerenza con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca.

La senatrice MANIERI conviene con la posizione assunta dai senatori Tessitore ed Acciarini e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.9.

Il senatore BETTA rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.11.

Su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge, il presidente relatore ASCIUTTI e il sottosegretario CALDORO esprimono parere contrario.

In sede di votazione dell'emendamento 1.1, il presidente relatore ASCIUTTI constata l'assenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento. Sospende quindi la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,55.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, posti separatamente ai voti, risultano respinti tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 1-bis e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il presidente relatore ASCIUTTI rinnova l'invito a trasformare l'emendamento 1-bis.1 in ordine del giorno, sollecitando il Governo ad accoglierlo. Coglie altresì l'occasione per precisare che il parere contrario manifestato in ordine alla possibilità di modificare il provvedimento e rinviarlo alla Camera dei deputati per una nuova lettura è dovuto all'assenza di tempi tecnici. La contrarietà investe del resto tutti gli emendamenti, indipendentemente da un giudizio di merito, e riguarda proposte sia di maggioranza che di opposizione.

La senatrice ACCIARINI illustra l'emendamento 1-bis.6.

Il senatore MONTICONE accede all'invito del Presidente relatore e trasforma l'emendamento 1-*bis*.1 nel seguente ordine del giorno:

0/2325/1/7

MONTICONE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2325, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca,

esaminato l'articolo 1-*bis*, istitutivo di un'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università,

impegna il Governo

ad interpretare la lettera *a*) del comma 1 nel senso di consentire il tempestivo monitoraggio statistico dei flussi d'accesso, d'uscita e di passaggio tra i vari corsi di studio, al fine di effettuare valutazioni quantitative e logistico-organizzative, utili ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'Amministrazione nella gestione dell'attività didattica e nella programmazione dell'offerta formativa;

ad assicurare idonee garanzie per la tutela dei dati personali, prevedendo fra l'altro il coinvolgimento dell'apposita Autorità garante».

Il senatore TESSITORE manifesta un profondo senso di disagio di fronte al carattere solo formale che l'esame degli emendamenti va assumendo, ritenendo che l'atteggiamento di totale chiusura manifestato dalla maggioranza metta surrettiziamente in discussione il principio costituzionale del bicameralismo.

Registra tuttavia con soddisfazione che la maggioranza di Governo abbia ora assicurato il numero legale attraverso la partecipazione di membri effettivi della Commissione anziché ricorrere a sostituzioni estemporanee che non consentono un approfondito esame di merito delle questioni in esame.

Illustra indi l'emendamento 1-*bis*.7, che si inserisce nell'ottica di restituire all'Anagrafe le funzioni conoscitive che le dovrebbero essere proprie in luogo di quelle valutative impropriamente assegnatele. Quanto alla proposta del Presidente relatore di trasformare i relativi emendamenti in ordini del giorno, pur apprezzandone l'intento di mediazione, osserva che l'atto di indirizzo finirebbe per impegnare il Governo in senso contraddittorio rispetto al dettato legislativo e risulterebbe pertanto quanto meno inutile, se non addirittura problematico.

La senatrice SOLIANI lamenta ancora una volta il senso di disagio connesso all'illustrazione di emendamenti che non hanno alcuna speranza di essere accolti. Non rinunciando tuttavia al proprio compito, illustra l'emendamento 1-*bis*.9, volto a conferire all'Anagrafe degli studenti una forma più propria ed un maggiore dinamismo. Non va infatti dimenticato

che conoscere gli esiti occupazionali dei laureati e il fabbisogno del sistema produttivo e dei servizi serve a rendere più proficui gli studi universitari. A tal fine, è indispensabile disporre di elementi di orientamento attraverso un'accurata azione di monitoraggio.

Il senatore MONTICONE dà per illustrati gli emendamenti 1-*bis*.2, 1-*bis*.3, 1-*bis*.4 e 1-*bis*.11.

Il senatore FAVARO, in considerazione degli orientamenti manifestati dal Presidente relatore, ritira l'emendamento 1-*bis*.14 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

0/2325/2/7

FAVARO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2325, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca,

esaminato l'articolo 1-*bis*, istitutivo di un'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università,

impegna il Governo

affinché l'Anagrafe favorisca altresì lo sviluppo dei sistemi amministrativi, informativi, bibliotecari e tecnologici coordinati fra gli atenei a livello regionale o territoriale a supporto della ricerca e della didattica».

Il senatore MODICA illustra l'emendamento 1-*bis*.12, ribadendo la necessità di un controllo dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, peraltro già previsto dall'ordinamento, per la gestione di detti dati da parte di qualunque soggetto.

Il senatore BETTA illustra brevemente l'emendamento 1-*bis*.13.

Il presidente relatore ASCIUTTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1-*bis*. Esprime invece parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 0/2325/1/7 e 0/2325/2/7. Invita altresì i presentatori degli emendamenti 1-*bis*.7 e 1-*bis*.12 a ritirarli e confluire nell'ordine del giorno n. 0/2325/1/7.

I senatori TESSITORE e MODICA ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 1-*bis*.7 e 1-*bis*.12.

Sugli emendamenti all'articolo 1-*bis*, il sottosegretario CALDORO esprime un parere conforme a quello del Presidente relatore. Accoglie altresì gli ordini del giorno nn. 0/2325/1/7 e 0/2325/2/7.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti tutti gli emendamenti all'articolo 1-*bis* risultano respinti.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BARELLI aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.2 e 2.3, che dà per illustrati.

La senatrice MANIERI illustra l'emendamento 2.4, manifestando sconcerto per il parere contrario su di esso espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si tratta infatti, osserva, di estendere soltanto all'ipotesi di fondi derivanti da convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati la fattispecie già prevista per fondi derivanti da contratti con imprese.

Illustra altresì l'emendamento 2.1, volto a risolvere le difficoltà di una quota di personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, rimaste aperte anche a seguito dell'approvazione del regolamento attuativo del decreto legislativo di riordino dell'Istituto. Anche in questo caso, ella deplora il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MODICA illustra l'emendamento 2.5, manifestando a sua volta stupore per il parere contrario della Commissione bilancio. Nel merito, osserva poi che l'obiettivo principale del decreto-legge è quello di favorire i giovani ricercatori; non comprende dunque la contrarietà a superare il blocco delle assunzioni dei ricercatori, fissato in sede di legge finanziaria, anche qualora gli oneri ricadano interamente a carico delle università. Precisa altresì che il riferimento al 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario rappresenta un atto di attenzione alla finanza pubblica e ricalca comunque una norma già vigente nell'ordinamento.

Il senatore BEVILACQUA illustra l'emendamento 2.0.1, di interpretazione della legge n. 145 del 2002. Preso peraltro atto dell'orientamento a non modificare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, sia pur con difficoltà lo ritira, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il presidente relatore ASCIUTTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2. Con riguardo al 2.0.1, ringrazia il presentatore di averlo ritirato; in caso contrario, egli si sarebbe rimesso al Governo.

Il sottosegretario CALDORO esprime un parere conforme a quello del Presidente relatore. Sull'emendamento 2.4, ricorda peraltro che analoga proposta era stata presentata anche alla Camera dei deputati, senza

incontrare obiezioni di merito. Anche in quella sede, aveva tuttavia riscontrato la contrarietà della Commissione bilancio e l'opposizione del Tesoro per il timore di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'emendamento 2.5, osserva che il rischio è quello di un trascinarsi della spesa sul lato previdenziale.

Quanto infine all'emendamento 2.0.1, prende atto del ritiro da parte del presentatore, tanto più che esso riguardava materia non strettamente attinente al decreto-legge in esame.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti tutti gli emendamenti all'articolo 2 risultano respinti.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore MONTICONE illustra gli emendamenti da lui presentati, precisando che essi sono volti a ripristinare il testo originario dell'articolo. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non solo introducono infatti una materia particolarmente delicata nell'ambito di un provvedimento d'urgenza, ma a suo giudizio risultano altresì disorganiche e frammentarie.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente ASCIUTTI avverte che, ferma restando la seduta già convocata per domani, giovedì 26 giugno, alle ore 9, per lo svolgimento di interrogazioni, la Commissione è altresì convocata alle ore 14,30, in primo luogo per il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 2325, di conversione del decreto-legge n. 105 e, secondariamente, per l'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2325**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» *con le seguenti:* «Fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti ».

1.4

TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «ferme restando le finalità di cui all'articolo 4» *inserire le seguenti:* «della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 4».

1.2

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, con particolare riferimento alle attività di programmazione e organizzazione dei corsi di studio e dei relativi servizi didattici;».

1.13

MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) incentivazione delle attività di tutorato e di sostegno didattico propedeutico, integrativo o di recupero a favore degli studenti dei corsi di laurea, mediante il conferimento di assegni, cumulabili con le borse di studio eventualmente godute dagli interessati, agli studenti più capaci e meritevoli tra quelli iscritti ai corsi di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca che svolgano tali attività;».

1.3

ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «in relazione a progetti di miglioramento della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica».

1.5

PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «coerenti» fino alla fine della lettera.

1.6

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «collaborazione interuniversitaria» inserire le seguenti: «tra cui, in particolare, quelli».

1.7

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.8

MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «aree disciplinari» inserire le seguenti: «sia scientifiche e tecnologiche che umanistiche».

1.9

MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare attenzione al riequilibrio di genere».

1.10

MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 destina il 50 per cento delle risorse disponibili sul «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» all'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, ripartendo la somma tra le università in misura proporzionale alla media delle somme effettivamente spese da ciascuna università per lo stesso scopo nel triennio 2000-2002.»

1.11

BETTA, MANIERI, MODICA, FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Sopprimere il comma 2.

1.12

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «nell'ambito del miglioramento qualitativo dell'offerta didattica».

Art. 1-bis.**1-bis.6**

ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «Per i fini di cui all'articolo 1».

1-bis.1

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) consentire il tempestivo monitoraggio statistico dei flussi d'accesso, d'uscita e di passaggio tra i vari corsi di studio, al fine di effettuare valutazioni quantitative e logistico-organizzative, utili ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'Amministrazione nella gestione dell'attività didattica e nella programmazione dell'offerta formativa;».

1-bis.7

TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «l'efficacia e».

1-bis.8

PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1-bis.9

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) fornire elementi per l'orientamento degli studenti universitari mediante il monitoraggio diretto degli esiti occupazionali dei laureati e quindi dei reali fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;».

1-bis.2

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) acquisire analisi quantitative e dati statistici relativi agli esiti occupazionali dei laureati nelle diverse discipline, al fine di fornire agli studenti ogni elemento informativo utile alla scelta e alla definizione dell'indirizzo formativo;».

1-bis.10

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) valutare le diverse esigenze disciplinari e territoriali in tema di servizi agli studenti per poterne incentivare la domanda e lo sviluppo e per differenziarli in base al diverso impegno temporale negli studi degli studenti interessati;».

1-bis.3

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1-bis.4

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1-bis.14

FAVARO

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«f-bis) favorire lo sviluppo dei sistemi amministrativi, informativi, bibliotecari e tecnologici coordinati fra gli atenei a livello regionale o territoriale a supporto della ricerca e della didattica;».

1-bis.12

MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Al comma 2, dopo le parole: «individua, sentiti» inserire le seguenti: «l'Autorità garante per la protezione dei dati personali,».

1-bis.11

MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio nazionale degli studenti universitari» inserire le seguenti: «e tenuto conto del disposto dell'articolo 11, comma 9, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,».

1-bis.13

BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 2, sostituire le parole: «i dati che devono essere presenti» con le seguenti: «i dati essenziali che devono essere obbligatoriamente presenti».

Art. 2.**2.2**

GIRFATTI, GIULIANO

Al comma 2, capoverso 13-bis, dopo le parole: «nonché per le università», inserire le seguenti: «, le Scuole di alta formazione europea.».

2.4

MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

Al comma 2, capoverso 13-bis, sostituire le parole: «contratti con le imprese» con le seguenti: «contratti e convenzioni con imprese e con enti pubblici e privati».

2.3

GIRFATTI, GIULIANO

Al comma 2, capoverso 13-bis, dopo le parole: «per l'attuazione di progetti di ricerca» inserire le seguenti: «e per l'alta formazione europea.».

2.1

MANIERI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, sono trasformati a tempo indeterminato».

2.5

MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di favorire l'inserimento di giovani nella carriera universitaria, in deroga al divieto di cui al comma 4 le università possono procedere all'assunzione di ricercatori universitari purché a carico dei propri bilanci e a condizione che la spesa complessiva per il trattamento economico del personale docente e non docente a tempo indeterminato non superi il 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario assegnato all'università"».

2.0.1

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145)

1. L'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, in combinato disposto con gli articoli 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che la facoltà di revoca delle nomine conferite nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, ivi prevista per difetto di rapporto personale fiduciario dell'incarico, è esercitata dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dai ministri, entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo, senza ulteriore motivazione, mediante il solo invio della comunicazione della revoca al titolare dell'incarico.

2. L'articolo 6, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, in combinato disposto con gli articoli 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che la facoltà di revoca delle nomine conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché di quelle conferite o comunque rese operative fino alla data di insediamento del nuovo Governo, ivi prevista per difetto di rapporto personale fiduciario dell'incarico, è esercitata dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dai ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, senza ulte-

riore motivazione, mediante il solo invio della comunicazione della revoca al titolare dell'incarico.

3. L'articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145, si interpreta nel senso che la conferma, la revoca, la modifica od il rinnovo si riferiscono a tutte le nomine comunque conferite o deliberate dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dai ministri.

4. Sono confermate tutte le nomine comunque conferite o deliberate dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dai ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, e sono fatti salvi tutti gli effetti derivanti dalle medesime».

Conseguentemente, nel titolo del decreto-legge, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, nonché norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie».

Art. 3.

3.1

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista). – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, prima comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2003, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993. I relativi oneri finanziari sono posti a carico delle università nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

3.7

ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché una sessione straordinaria» fino alla fine del comma.

3.2

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Sopprimere il comma 1-bis.

3.8TESSITORE, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI,
MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI*Sopprimere i commi da 1-ter a 1-quinquies.*

3.3

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Sopprimere il comma 1-ter.

3.4

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Sopprimere il comma 1-quater.

3.5

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Sopprimere il comma 1-quinquies.

3.6

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Sopprimere il comma 1-sexies.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

224^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) *BOREA.* – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) *FALOMI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri.* – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA.* – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI.* – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri.* – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI.* – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2175.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato accantonato l'articolo 12 e i connessi emendamenti.

La senatrice DEPETRIS illustra quindi tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi-L'Ulivo relativi ad un uso realmente più efficiente dello spettro elettromagnetico e sottolinea la necessità che tale uso sia più precisamente ancorato, in relazione alla salute delle persone, al principio di precauzione stabilito dal Trattato dell'Unione europea e che tenga conto in modo più congruo delle competenze delle autonomie locali riguardo all'ubicazione dei siti per la trasmissione delle radiofrequenze.

Il senatore FALOMI, nell'illustrare tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo dei DS-L'Ulivo, sottolinea come l'articolo 12 rappresenti un punto nodale del provvedimento in quanto coinvolge pienamente il principio del pluralismo. L'uso efficiente dello spettro elettromagnetico implica infatti l'assegnazione delle frequenze per le trasmissioni radiotelevisive e quindi il tema connesso alla recente sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale la quale ha stabilito che emittenti che occupano senza titolo frequenze in tecnica analogica trasmettano con altra tecnologia, al fine di liberare queste risorse e consentire ad altri che tale titolo posseggono di poter trasmettere il segnale. Si sofferma quindi sull'emendamento soppressivo della lettera e) del comma 3 in quanto ai titolari di concessioni (che pure non posseggono le frequenze perché occupate da altri) si fa l'obbligo di dare adeguata copertura al territorio sanzionando l'inadempienza alla norma. La sensazione è che al danno si aggiunga la beffa.

Il senatore D'ANDREA, nell'illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo della Margherita, sottolinea come essi siano volti a tener conto dei

due peculiari aspetti della salute dei cittadini e del pluralismo radiotelevisivo entrambi fortemente connessi alla disciplina dettata dall'articolo in questione. Si sofferma quindi sugli emendamenti volti ad estendere alle comunità locali decisioni connesse alle assegnazioni delle frequenze e al piano nazionale delle stesse.

Il senatore Paolo BRUTTI osserva che la normativa contenuta nell'articolo 12 andrebbe coordinata con quella contenuta nell'articolo 23 del disegno di legge il cui combinato disposto dà luogo ai pesanti inconvenienti accennati nell'intervento del senatore Falomi.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione che sugli emendamenti 12.18 e 12.21.

Il sottosegretario INNOCENZI dichiara di condividere l'espressione dei pareri del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

225^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni, Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) **CAMBURSANO.** – *Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi*

(504) **MONTICONE ed altri.** – *Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet*, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) **CREMA ed altri.** – *Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati*

(1391) **DEL TURCO ed altri.** – *Disciplina dell'attività radiotelevisiva*

(1516) **PASSIGLI ed altri.** – *Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

(1681) **PASSIGLI.** – *Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1887) **GUBERT.** – *Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni*

(2042) **BOREA.** – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) **FALOMI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) **DENTAMARO ed altri.** – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) **Tommaso SODANO e MALABARBA.** – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) **FALOMI.** – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) **ANGIUS ed altri.** – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) **FALOMI.** – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 2175, con l'espressione dei pareri del Relatore e del rappresentante del Governo.

Si passa pertanto alla votazione degli emendamenti.

Posti ai voti separatamente gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7 sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 12.8, 12.9, 12.10 e 12.11, identici, rileva l'assurdità della situazione che vede la presenza di alcuni operatori economici del settore dotati

del titolo abilitativo ma non delle frequenze ed altri che occupano abusivamente le frequenze senza disporre del predetto titolo. L'emendamento in esame mira a sopprimere la previsione di cui alla lettera e), comma 1 dell'articolo 12, che rischia di punire ingiustamente quei soggetti che, senza alcuna responsabilità, non riescono a raggiungere adeguatamente l'utenza televisiva. Conclude auspicando che in occasione della discussione in aula si operi la necessaria riforma dell'articolo 12.

Posti congiuntamente ai voti, poiché identici, gli emendamenti 12.8, 12.9, 12.10 e 12.11 sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, gli emendamenti 12.12, 12.13, 12.14 e 12.15, sono quindi respinti.

Il senatore FALOMI interviene in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 12.16, che sottoscrive, ribadendo la finalità dello stesso che mira a perseguire l'effettiva attuazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

Posti ai voti congiuntamente, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 12.16 e 12.17 sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 12.18 è invece approvato.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 12.19 e 12.20 sono quindi respinti.

L'emendamento 12.21, posto ai voti, è invece approvato, mentre l'emendamento 12.22 è respinto.

Gli emendamenti 12.23 e 12.24, posti congiuntamente ai voti perché identici, sono respinti.

Gli emendamenti 12.25 e 12.26, posti congiuntamente ai voti in quanto del medesimo contenuto, sono anch'essi respinti.

Gli emendamenti 12.27, 12.28, 12.29 e 12.30, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 12.31, manifesta profonda insoddisfazione per il comportamento espresso dal Governo nel considerare gli emendamenti presentati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 12.31 e 12.32 sono poi respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 12.33, precisa che lo stesso mira a garantire la presenza di un soggetto che assicuri l'assegnazione delle radiofrequenze secondo criteri trasparenti e non discriminatori. Nella formulazione attuale dell'articolo 12, invece, non è chiaro quale sia il soggetto a cui compete l'assegnazione delle frequenze e quale sia la ripartizione delle competenze tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle comunicazioni.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42 e 12.43 sono infine respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto sull'articolo 12, ribadisce la propria contrarietà ad una formulazione che riscrive principi già contenuti e meglio specificati in altre leggi, aprendo nuovi spazi interpretativi e rischiando di impantanare i pubblici poteri in un contenzioso infinito. Esprime, inoltre, forte contrarietà sulla mancata approvazione di taluni emendamenti che avrebbero potuto risolvere, almeno in parte, la confusione interpretativa che l'articolo 12 del disegno di legge in esame finirà col generare.

Il senatore D'ANDREA, in dichiarazione di voto contraria all'articolo 12, rileva che le norme proposte risultano insufficienti ed imprecise rispetto alle problematiche da affrontare. Inoltre non sono tenute in alcun conto le competenze regionali in materia di governo del territorio, prevedendo in tal caso una mera consultazione delle regioni. Tale previsione normativa finirà sicuramente col determinare conflitti istituzionali di fronte alla Corte costituzionale. Auspica, infine, che nel corso del dibattito in Aula vengano apportate le necessarie correzioni al testo.

Il senatore BOCO osserva con rammarico che molti degli emendamenti proposti sono stati respinti senza una reale valutazione del contributo positivo che essi potevano apportare. Si augura pertanto che il dibattito che si svolgerà in Aula possa costituire l'occasione giusta per recuperare la valenza propositiva degli emendamenti respinti.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 con le modifiche apportate.

Dato che l'articolo 13 è stato approvato in altra seduta, si procede di seguito all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore BOCO dà per illustrati gli emendamenti del Gruppo dei Verdi - L'Ulivo.

Il senatore D'ANDREA illustra gli emendamenti del Gruppo della Margherita - L'Ulivo che chiariscono talune formulazioni del testo ed eli-

minano le ambiguità presenti nella definizione delle posizioni dominanti. Lo scopo è quello di utilizzare in maniera rigorosa e coerente gli strumenti per l'accertamento di eventuali abusi delle posizioni dominanti di mercato. In tale contesto, il nodo fondamentale risiede nell'accertamento della posizione di dominio in uno dei mercati del sistema delle comunicazioni, accertamento che non deve essere reso più complicato, se non addirittura aggirato, dalla nuova definizione di sistema integrato delle comunicazioni.

Il senatore Paolo BRUTTI, nell'illustrare gli emendamenti proposti dal Gruppo DS - L'Ulivo, rileva l'opportunità di definire chiaramente le competenze dell'Autorità garante per le comunicazioni e quelle dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nonché i rapporti funzionali che tra questi due soggetti istituzionali devono intercorrere. Sottolinea, inoltre, che gli emendamenti mirano ad evitare l'abuso della posizione dominante, non solo nel sistema integrato delle comunicazioni, ma anche in ciascuno dei mercati che lo compongono.

Il senatore FALOMI sottolinea che gli emendamenti proposti dal suo Gruppo definiscono coerentemente le competenze dell'Autorità Antitrust e di quella per le garanzie nelle comunicazioni, riequilibrando opportunamente le competenze ed i rapporti funzionali tra le due Autorità. Gli emendamenti proposti mirano inoltre ad accertare chiaramente gli abusi di posizione dominante nei singoli mercati e non solo nel - non meglio definito - sistema integrato delle comunicazioni. Altri emendamenti mirano infine a rendere cogente il sistema sanzionatorio previsto dal disegno di legge in esame.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 14, ad eccezione degli emendamenti 14.13 e 14.14, di identico contenuto, per i quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, inclusi gli emendamenti 14.13 e 14.14.

Si passa di seguito alla votazione dei singoli emendamenti.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16 e 14.17, sono quindi respinti.

Il senatore Paolo BRUTTI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 14.18, chiarisce che l'emendamento proposto integra e non contraddice la previsione del comma 2 dell'articolo 14, semplificandone la lettura ed agevolandone l'interpretazione.

Posti ai voti separatamente gli emendamenti 14.18, 14.19, 14.20, 14.21 e 14.22, sono quindi respinti.

Il senatore Paolo BRUTTI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 14.23, rileva che l'accoglimento dello stesso consentirebbe di limitare la debolezza normativa dell'articolato.

Posti ai voti separatamente gli emendamenti 14.23, 14.24, 14.25 e 14.26, sono poi respinti.

Il senatore PETRUCCIOLI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 14.27, evidenzia che le difficoltà interpretative incontrate nell'esame dell'articolo 14 non nascono a caso ma sono il frutto delle anomalie contenute negli articoli 2 e 15 e di una definizione eccessivamente generica del sistema integrato delle comunicazioni. Si augura, infine, che il dibattito in Aula possa produrre la necessaria riflessione su questi argomenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 14.27 e 14.0.1 sono respinti.

Il PRESIDENTE comunica di aver corretto la formulazione dell'emendamento 15.1 (Nuovo testo) che diventa pertanto 15.1 (Nuovo testo 2), ed è disponibile in allegato. Avverte, quindi che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) rimane fissato alle ore 21,30 di questa sera.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, 26 giugno 2003, alle ore 15, è anticipata alle ore 14. Sono confermate le sedute già convocate per oggi, 25 giugno 2003, alle ore 20,30 e domani, 26 giugno 2003, alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

226^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) *DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2175.

Il PRESIDENTE formalizza la presentazione dell'emendamento 25.1000 il cui testo sarà pubblicato in allegato, che procede ad illustrare. Rileva che con tale emendamento si intende recepire le sollecitazioni giunte da più direzioni per una maggiore certezza dello sviluppo del settore digitale terrestre e per rinforzare i poteri della Autorità garante per le comunicazioni che, tra l'altro ai sensi dell'emendamento, svolgerebbe entro dodici mesi successivi alla fine dell'anno 2003 un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare sia la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri, sia la presenza nel mercato di *decoder* a prezzi accessibili sia, infine, l'effettiva offerta al pubblico su tali reti di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 11 di venerdì 27 giugno 2003.

La Commissione conviene.

Si passa, quindi, ad illustrare gli emendamenti all'articolo 16 del disegno di legge in esame.

La senatrice DENTAMARO illustra l'emendamento 16.1 con il quale si intende sopprimere l'articolo 16. Rileva, come essendo in presenza di una delega per la redazione di un testo unico ed essendo in presenza nel disegno di legge n. 2175 di numerose norme transitorie, l'adozione di un decreto legislativo sarebbe intempestiva, essendo preferibile redigere lo stesso testo unico in un momento successivo dopo aver preso atto delle mancanze e delle eventuali aporie della disciplina prevista dal disegno di legge in esame. Esprime poi le proprie riserve sulla vaghezza e la genericità dei principi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo 16 ed in particolar modo nella lettera *b)* del comma 2 ove si parla in modo assai generico di «provvedimenti abilitativi». Procede, poi, ad illustrare ulteriori emendamenti che mirano a modificare parte del testo dell'articolo 16.

Si sofferma in particolare sull'emendamento 16.14 con il quale si intende sostituire la vaga espressione «potenzialità economica» con quella assai più chiara di «patrimonio netto». Illustra, poi, brevemente l'emendamento 16.17 con il quale si intende sopprimere tra i criteri obiettivi indicati nello stesso comma 2, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi, quello relativo all'iscrizione all'Albo professionale dei giornalisti dipendenti del soggetto richiedente. Con l'emendamento 16.26 si intende, invece, specificare i parametri per individuare la qualità della programmazione: tra questi criteri di qualità cita in particolar modo le indicazioni contenute nei codici di autoregolamentazione e la Carta dei servizi prevista dall'articolo 4 del disegno di legge.

Il senatore FALOMI dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti soppressivi dell'articolo 16.

La senatrice DONATI illustra gli emendamenti presentati dal proprio gruppo, rilevando come da un lato sia da ritenersi legittimo procedere con lo strumento della delega, dall'altro, tuttavia, vadano affrontati due evidenti problemi nel testo dell'articolo 16. Il primo di questi va rinvenuto nel comma 1, il quale autorizza il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, coordinando le norme vigenti, ma anche integrandole, modificandole e procedendo ad eventuali abrogazioni necessarie al loro coordinamento. Ritiene che la delega manchi di criteri e principi direttivi ben definiti, integrando così una violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Auspica, quindi, che si inserisca nel testo un elenco di principi chiari e definiti che vincolino il Governo nell'esercizio della potestà legislativa delegata. Evidenzia l'opportunità, in secondo luogo, di conferire direttamente alle regioni la definizione dei criteri e l'emanazione delle disposizioni generali in base ai quali legiferare senza ricorrere al complesso schema costituito da una legge di delega, un decreto legislativo ed infine le leggi regionali. Passa quindi ad illustrare sinteticamente gli emendamenti 16.3, 16.4 e 16.5 di cui il primo intende sopprimere l'intero articolo, il secondo il suo primo comma, mentre con il terzo si intende sopprimere i termini troppo vaghi contenuti nella delega con i quali si rischierebbe di lasciare eccessivi margini di discrezionalità al Consiglio dei ministri per l'adozione del decreto legislativo. L'emendamento 16.11 mira a sostituire il vago riferimento alla «potenzialità economica» con un più chiaro e lineare criterio pubblicitario richiamando le necessità del pluralismo informativo, comunicativo e aziendale. Infine con l'emendamento alternativo 16.16 si intende sostituire la medesima espressione «potenzialità economica» con quella più precisa di «patrimonio netto».

Interviene il senatore D'ANDREA il quale passa ad illustrare gli emendamenti del proprio gruppo dichiarando di convenire con la critica espressa dalle senatrici Donati e Dentamaro sulla vaghezza dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega. Rileva quindi come tale va-

ghezza rischi di creare un corto circuito istituzionale anche perché in seguito alla revisione costituzionale attuata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, l'ordinamento della radiotelevisione è di competenza legislativa concorrente; pertanto il sovrapporsi di una legge di delega così vaga, di un testo unico contenuto in un decreto legislativo e di una successiva legislazione regionale determinerebbe un rilevante aumento del contenzioso avanti agli organi giurisdizionali competenti. Per tali ragioni si giustificano l'emendamento 16.2 soppressivo dell'intero articolo, l'emendamento 16.7 volto a semplificare il comma 2, lettera *b*) e l'emendamento 16.8 volto ad attribuire alla legge regionale l'individuazione dell'ente competente in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi destinati alla diffusione in ambito regionale o provinciale. Riferisce poi brevemente sugli emendamenti 16.10, 16.12, 16.13, 16.17, 16.20 e 16.24 tutti volti ad intervenire su specifici aspetti del comma 2 dell'articolo 16. Cita poi brevemente l'emendamento 16.28 che intende coinvolgere l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della legittimazione a stipulare specifici contratti di servizio.

Il senatore FALOMI conviene sulla vaghezza dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega; mette inoltre in evidenza alcune incertezze nella formulazione del testo: in particolare si riferisce alla vaga formulazione prevista al punto *a*) del comma 2 ove si parla di «bande di frequenza previste per detti servizi». Evidenzia alcuni dubbi sull'individuazione della competenza per il rilascio delle autorizzazioni per fornitore di rete; non risulta, infatti, chiaro, a suo giudizio, se le Regioni abbiano titolo a rilasciare l'autorizzazione di fornitore di rete. Prospetta poi ulteriori dubbi sul punto *d*) dello stesso comma in cui si è inteso fissare i criteri oggettivi per il rilascio dei titoli abilitativi. Rileva, in particolare, come siano poco chiari i parametri in base ai quali individuare la «qualità della programmazione»; tale formulazione sembrerebbe, peraltro, improntata ad un modello di televisione in cui il fornitore di rete ed il fornitore di contenuti sono soggetti coincidenti, il che, non è detto che accada in futuro. Avanza poi dubbi circa il punto *e*) in cui si profila l'ipotesi non del tutto chiara che ciascuna Regione stipuli un contratto di servizio. Per tali ragioni, come già sostenuto dalla senatrice Donati, ritiene opportuno ricorrere ad interventi soppressivi dell'intero articolo 16, o, quantomeno, del comma 1, o in via subordinata delle formule più ellittiche e controverse contenute nell'articolo.

Interviene il PRESIDENTE che esprime il proprio parere contrario sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27 e 16.28.

Il ministro GASPARRI si associa nell'esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3 sono respinti. Sono altresì respinti, in seguito a separate votazioni, gli emendamenti 16.4 e 16.5.

Sull'emendamento 16.6 la senatrice DENTAMARO interviene per dichiarare il proprio voto favorevole. Posto ai voti risulta respinto anche l'emendamento 16.6. Risultano altresì respinti, in seguito a votazioni separate, gli emendamenti 16.7 e 16.8. Gli emendamenti 16.9 e 16.10, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, risultano anch'essi respinti.

Posti separatamente ai voti risultano altresì respinti gli emendamenti 16.11, 16.12 e 16.13.

Posti congiuntamente ai voti, perché identici, sono respinti gli emendamenti 16.14, 16.15 e 16.16. Posti congiuntamente ai voti sono poi respinti anche gli emendamenti 16.17 e 16.18. Posti separatamente ai voti risultano respinti altresì gli emendamenti 16.19 e 16.20. Posti congiuntamente ai voti risultano respinti anche gli emendamenti 16.21, 16.22, 16.23 e 16.24.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 16.25. Posti congiuntamente ai voti sono respinti altresì gli emendamenti 16.26 e 16.27. Posto infine ai voti è respinto anche l'emendamento 16.28.

Il senatore FALOMI invita il Relatore ed il Governo ad approfondire la problematica relativa agli incerti contorni del potere delle regioni di autorizzare la concessione delle frequenze nei termini rilevati in sede di illustrazione degli emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Interviene la senatrice DENTAMARO in sede di illustrazione dell'emendamento 17.1 con il quale si intende dare una diversa collocazione alla disciplina della concessione alla società per azioni del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Pertanto l'emendamento 17.1 si caratterizza per il suo valore formale intendendosi con esso ricollocare in altra parte dell'articolato il tema della citata società per azioni.

La senatrice DONATI illustra l'emendamento 17.3 interamente sostitutivo dell'articolo 17. Rileva come con tale emendamento si intenda riformulare in modo più chiaro ed efficace gli obiettivi, i mezzi e l'organizzazione della RAI. Si definirebbe meglio, altresì, il nucleo di obiettivi che il servizio televisivo nazionale deve proporsi di raggiungere.

Il senatore D'ANDREA illustra l'emendamento 17.2 anch'esso sostitutivo dell'intero articolo 17. Richiama, in particolare, le osservazioni svolte dalla 7^a Commissione del Senato nel parere pervenuto a questa Commissione; tra le osservazioni che l'emendamento mira a recepire segnala, in particolare, l'invito a garantire un maggior accesso ai servizi radiotelevisivi da parte di vari soggetti. Evidenzia come questo sia un elemento assai rilevante per delineare una *mission* del servizio che sia orientata in un senso veramente culturale e pluralistico.

Interviene il senatore FALOMI per illustrare l'emendamento 17.3/*bis* sostitutivo dell'articolo 17. Chiarisce, in particolare, che con questo emendamento si intende modificare il testo originario che al punto b) del comma 2 impone un numero adeguato di ore di programmazione dedicata all'informazione ed alla formazione culturale: nello stesso comma tale ammontare di ore viene poi quantificato nel numero di 3.000 per l'anno 2003 per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche. Ritiene, in sostanza, improprio che con legge ordinaria del Parlamento si stabilisca un *quantum* di ore che si presta a divenire un limite rigido irragionevole né agevolmente valutabile nelle sue conseguenze. Esprime poi dubbi circa la formulazione del punto p) del testo originale il quale prevede l'ipotesi dell'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano; in particolare, solleva dubbi sull'interpretazione del termine «articolazione». Passando ad illustrare nel dettaglio il contenuto dell'emendamento 17.3/*bis* afferma che esso mira a predisporre strumenti di indirizzo che rendano effettivo il ruolo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In particolare sottolinea il secondo comma dell'articolo 17 come riformulato nell'emendamento 17.3/*bis* il quale stabilisce che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi predispone a maggioranza dei due terzi dei componenti un libro bianco sullo stato del sistema delle comunicazioni finalizzato, tra l'altro, alla verifica degli orientamenti e delle aspettative dell'opinione pubblica nazionale per il settore radiotelevisivo.

Interviene il PRESIDENTE esprimendo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17, tranne che gli emendamenti 17.4/*bis*, 17.9 e 17.10.

Il rappresentante del GOVERNO si associa nell'esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti tranne che sugli emendamenti 17.4/*bis*, 17.9 e 17.10.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.3/*bis* e 17.4.

Posto ai voti è invece approvato l'emendamento 17.4/*bis*.

Posto ai voti risulta respinto l'emendamento 17.5. Posti congiuntamente ai voti, perché identici, risultano respinti gli emendamenti 17.6 e 17.7. Posti separatamente ai voti risultano altresì respinti gli emendamenti 17.8 e 17.8/*bis*.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, risultano approvati gli emendamenti 17.9 e 17.10.

Posti separatamente ai voti risultano respinti gli emendamenti 17.11, 17.12, 17.13 e 17.14.

Posto ai voti l'articolo 17 come emendato, risulta approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175**Art. 12.****12.1**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «efficiente» aggiungere le seguenti: «ed ambientalmente sostenibile».

12.2

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'impatto ambientale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei vincoli imposti da leggi statali o regionali a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, ambientali o paesaggistici e comunque».

12.3

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa sottoposizione delle installazioni che generano lo spettro elettromagnetico alle ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale».

12.4

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) assicurare che l'uso delle frequenze e la realizzazione degli impianti sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione».

12.5

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «nel rispetto della normativa» aggiungere le seguenti: «in materia di tutela della salute dai campi elettromagnetici nonché della normativa sanitaria».

12.6

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione europea».

12.7

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale nel rispetto delle competenze regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36».

12.8

PASINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.9

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.10VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, SCALERA,
LAURIA, DATO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.11

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.12

PASINATO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) assicurare la copertura delle aree di servizio degli impianti risultanti dal titolo abilitativo».

12.13

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) assicurare la copertura delle aree di servizio degli impianti risultanti dal titolo abilitativo».

12.14

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) assicurare la copertura delle aree di servizio degli impianti risultanti dal titolo abilitativo».

12.15

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) assicurare la copertura delle aree di servizio degli impianti risultanti dal titolo abilitativo;».

12.16

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) assicurare la copertura del bacino di utenza secondo quanto previsto dal "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze";».

12.17

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) assicurare la copertura del bacino di utenza secondo quanto previsto dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze».

12.18

MENARDI, TOFANI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «la piena» con la seguente: «adeguata».

12.19

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «emissioni» aggiungere le seguenti: «previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze».

12.20

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO, SCALERA,

Al comma 1, lettera f), aggiungere, dopo la parola: «emissioni» le seguenti: «previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze».

12.21

MENARDI, TOFANI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche in Stati confinanti con il territorio nazionale».

12.22

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), aggiungere le seguenti parole: «e garantire la compatibilità degli impianti che generano le emissioni con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, con particolare riferimento ai campi elettromagnetici generati in prossimità di strutture scolastiche e sanitarie nonché di strutture nelle quali la permanenza della popolazione o dei lavoratori sia superiore alle quattro ore giornaliere».

12.23

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

«*f-bis*) la banda FM 87.5-108 è canalizzata a passi di 200KHz a partire da 87.6 e fino a 107.900 ferma restando la protezione di 300 KHz riservata alle frequenze utilizzate dell'emittenza pubblica inserite nel Contratto di servizio;

f-ter) l'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), punto 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e coerentemente con i fini dei punti *d*) *e*) *f*) e *f-bis*), predispone un piano operativo di riassetto della banda FM, segnalando agli organi del Ministero delle comunicazioni le emittenti soggette allo spostamento di frequenza da attuarsi da quest'ultimo secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge 30 aprile 1998, n. 122».

12.24

BAIO DOSSI, MANZIONE, CAMBURANO, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«*f-bis*) la banda FM 87,5-108 è canalizzata a passi di 200KHz a partire da 87.6 e fino a 107.900 ferma restando la protezione di 300 KHz riservata alle frequenze utilizzate dell'emittenza pubblica inserite nel Contratto di servizio;

f-ter) l'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), punto 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e coerentemente con i fini dei punti *d*) *e*) *f*) e *g*), predispone un piano operativo di riassetto della banda FM, segnalando agli organi del Ministero delle comunicazioni le emittenti soggette allo spostamento di frequenza da attuarsi da quest'ultimo secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge 30 aprile 1998, n. 122».

12.25

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURANO

Al comma 3, dopo le parole: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «, sentiti i Corecom».

12.26

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «, sentiti i Corecom».

12.27

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 3, dopo le parole: «un uso» aggiungere la seguente: «equo».

12.28

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «risorsa radioelettrica» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio».

12.29

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 3, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «e garantendo l'esercizio dei diritti fondamentali di cui alla Parte prima della Costituzione»

12.30

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, ANDREOTTI, FRAU, MICHELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale, esercitato dalla RAS in provincia di Bolzano in virtù dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 nonché della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16 sono riservati almeno due blocchi DVB-T

e almeno un blocco DAB per la diffusione dei programmi radiotelevisivi in tecnica digitale».

12.31

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2003 è consentita la prosecuzione in via transitoria dell'esercizio delle reti eccedenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 e del comma 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249.

3-ter. Le radiofrequenze rese disponibili a norma del presente articolo sono riassegnate, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 4, anche per la diffusione, di programmi via etere terrestre in tecnica digitale».

12.32

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti, l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti di radiodiffusione. Le amministrazioni provinciali e comunali esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale per assicurare l'utilizzo sostenibile dello spettro elettromagnetico, utilizzando a tal fine le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61».

12.33

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 4, sostituire le parole: «L'assegnazione delle frequenze avviene» con le seguenti: «L'Autorità per le garanzie per le comunicazioni assegna le radiofrequenze».

12.34

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 4, dopo le parole: «, non discriminatori e proporzionati», *aggiungere le seguenti:* «Come previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 2002/21/CEE, dall'articolo 7 della direttiva n. 2002/20/CE e dall'articolo 4 della direttiva n. 2002/77/CE ed orientate ai costi effettivi nel caso di operatori notificati come aventi significativo potere di mercato ai sensi e con le procedure di cui alla normativa vigente».

12.35

MONTICONE, D'ANDREA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «sottoposti al parere delle regioni» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

12.36

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole da: «sono sottoposti» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «sono definiti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e dei beni ed attività culturali, sentiti il comitato di cui all'articolo 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e le competenti commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281 in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano».

12.37

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «al parere delle» *con le seguenti:* «all'intesa con le».

12.38

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «delle regioni» aggiungere la seguente: «anche».

12.39

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accertamento da parte delle ARPA ovvero, in caso di mancata costituzione delle stesse, dall'organismo indicato dalla regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36».

12.40

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando la realizzazione degli impianti secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché l'adozione delle misure specifiche a tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

12.41

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'installazione e nell'uso delle reti di comunicazione elettrica deve essere garantita la compatibilità degli impianti stessi con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essi generati. La installazione delle reti è sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale».

12.42

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'installazione della rete di comunicazione elettrica non può avvenire in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico».

12.43

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando il rispetto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica, del paesaggio e».

Art. 14.**14.1**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

14.2

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere l'articolo.

14.3

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Tutela del pluralismo e della concorrenza nel mercato radiotelevisivo via etere terrestre in tecnica digitale*) – 1. Sia nella fase di trasmissione in tecnica digitale, sia in quella transitoria di sperimentazione digitale, sia successivamente all'effettivo completo passaggio dalla diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica a quella digitale, il sistema radiotelevisivo è informato al pluralismo delle fonti ed alla concorrenza effettiva fra le emittenti che utilizzano reti via etere terrestre, via cavo e via satellite.

2. I soggetti che operano come operatori di rete, fornitori di contenuti e programmi dati, nel sistema radiotelevisivo nazionale e locale, in tecnica analogica e digitale terrestre, cavo e satellite, e nell'editoria elettronica, nonché produzione, distribuzione ed esercizio audiovisivo e cinematografico, come fornitori di servizi interattivi, e di piattaforme in chiaro o ad accesso condizionato, in qualsivoglia tecnica di trasmissione, analogica, digitale, terrestre, via cavo e satellite, nonché ogni altro genere di impresa di editoria elettronica, sono tenuti a notificare alla Autorità per le garanzie delle comunicazioni, ogni intesa societaria, cessione di società controllate, o di parti della impresa, od operazione di concentrazione societaria, nonché acquisto o cessione di quote azionarie di altre società operanti nei settori tecnici ed economici sopra citati, entro 30 giorni dalla loro effettuazione, al fine di consentire alla stessa Autorità la verifica del rispetto di quanto prescritto dall'articolo 15.

3. Fermi restando i poteri e le funzioni dell'Autorità della concorrenza e del mercato, con riferimento ai singoli mercati, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta le posizioni di mercato delle società sopracitate, agli effetti di una concorrenza effettiva.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora, anche in fase di avvio delle diffusioni via etere terrestre in tecnica digitale, o simulcast, accerti che un operatore, o un gruppo di imprese collegate, detiene una posizione dominante singola o congiunta sul mercato delle reti di trasmissione televisive, come individuato ai sensi del comma precedente, richiama i soggetti, e segnala la situazione all'Autorità per la concorrenza per i dovuti provvedimenti.

5. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale, via cavo e satellite, sono tenuti a riservare, all'interno del complesso dei propri multiplex, pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tale quota si applica anche alla impresa pubblica, titolare della licenza per la trasmissione di programmi di servizio pub-

blico, che è tenuta a riservare parte della propria capacità trasmissiva a fornitori indipendenti di contenuti e di servizi informativi, nei modi e priorità specificate dall'articolo 6, comma 4, e in adempimento agli obblighi e agli obiettivi previsti dal contratto di servizio pubblico.

6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che godono di diritti di esclusiva sono tenute a costituire società separate per lo svolgimento di qualsiasi attività nel settore della diffusione televisiva via etere terrestre in tecnica digitale».

14.4

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, premettere le parole: «Ferma restando le disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249».

14.5

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Ovunque ricorrano, nell'articolo, sostituire le parole: «sistema integrato delle comunicazioni» *con le seguenti:* «settori delle comunicazioni sonore e televisive».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

14.6

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA, COSTANTINI

Al comma 1, dopo le parole: «sono tenuti a notificare all'Autorità» *aggiungere le seguenti:* «garante della concorrenza e del mercato ed all'Autorità».

14.7

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «sono tenuti a notificare» aggiungere le seguenti: «, non oltre dodici giorni dalla data di adozione dei relativi atti.».

14.8

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA, COSTANTINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «al fine di consentire» fino alla fine del comma con le seguenti: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, il rispetto dei principi enunciati dall'articolo 15».

14.9

D'ANDREA, CAMBURSANO, DALLA CHIESA, VERALDI, SCALERA, LAURIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuando il mercato rilevante» con le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, successivamente, con cadenza annuale, individuati i mercati rilevanti».

14.10

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante» con le seguenti «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, individuati i mercati rilevanti».

14.11

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «o, periodicamente, d'ufficio» con le seguenti: «d'ufficio, ogni tre mesi».

14.12

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, dopo le parole: «, del 7 marzo 2002» aggiungere le seguenti: «previa consultazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

14.13

D'ANDREA, CAMBURSANO, DALLA CHIESA, VERALDI, SCALERA, LAURIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «verifica che» inserire le seguenti: «non sussistano e».

14.14

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, dopo le parole: «verifica che non», aggiungere le seguenti: «sussistano e non».

14.15

D'ANDREA, CAMBURSANO, DALLA CHIESA, VERALDI, SCALERA, LAURIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nei mercati che lo compongono» con le seguenti: «in ogni singolo mercato rilevante che lo compone, con particolare riferimento al mercato dell'emittenza televisiva analogica su reti terrestri per il quale rimangono validi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 8 della legge 31 luglio 1997, n. 249,».

14.16

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, CAMBURSANO

Al comma 2, dopo le parole: «posizioni dominanti», aggiungere le seguenti: «e di controllo ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni».

14.17

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, CAMBURSANO

Al comma 2, dopo le parole: «posizioni dominanti», aggiungere le seguenti: «e di controllo».

14.18

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «nello stesso» con le seguenti: «negli stessi».

14.19

DEBENEDETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Autorità per la Garanzia nelle comunicazioni individua le singole componenti delle risorse di cui al successivo articolo 15, comma 1, ne determina il valore, periodicamente le aggiorna e le rende pubbliche insieme ai criteri e alle fonti adottati per la loro misurazione».

14.20

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «operanti nel» con le seguenti: «operanti anche in uno solo dei mercati del».

14.21

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 3, sostituire le parole: «adotta un atto di pubblico richiamo» con le seguenti: «blocca, temporaneamente, le acquisizioni».

14.22

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «adotta un atto di pubblico richiamo» con le seguenti: «sospende, con atto motivato, le acquisizioni».

14.23

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «violazione dei predetti limiti», aggiungere le seguenti: «o di detenzione di una posizione dominante, o lesiva del pluralismo, nei singoli mercati del sistema integrato delle comunicazioni».

14.24

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, accerti che un operatore detiene una posizione dominante singola o congiunta nel mercato delle reti di trasmissione televisive digitali, anche con riferimento alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in tecnica digitale, impone a tale operatore obblighi di trasparenza, non discriminazione e remunerazione dei soli costi incrementali di lungo periodo per la realizzazione dell'infrastruttura, accertati mediante separazione societaria».

14.25

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare, all'interno del complesso dei propri multiplex, pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tale quota si applica anche alla impresa pubblica, titolare della licenza per la trasmissione di programmi di servizio pubblico, che è tenuta a riservare parte della propria capacità trasmissiva a fornitori indipendenti di contenuti e di servizi informativi, nei modi e priorità specificate dall'articolo 6, comma 4, e in adempimento agli obblighi e agli obiettivi previsti dal contratto di servizio pubblico».

14.26

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare, all'interno del complesso dei propri multiplex, pari opportunità, a tal fine, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazione provvede a cedere almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tale quota si applica anche alla impresa pubblica, titolare della licenza per la trasmissione di programmi di servizio pubblico, che è tenuta a riservare parte della propria capacità trasmissiva a fornitori indipendenti di contenuti e di servizi informativi, nei modi e priorità specificate dall'articolo 6, comma 4, e in adempimento agli obblighi e agli obiettivi previsti dal contratto di servizio pubblico».

14.27

D'ANDREA, CAMBURSANO, DALLA CHIESA, VERALDI, SCALERA, LAURIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: "8, escluso il comma 10,";
 - b) al comma 3, sopprimere le parole: ", comma 10,"».
-

14.0.1

DE ZULUETA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono soppresse le seguenti parole: "8, escluso il comma 10".

2. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: "di cui all'articolo 8" sono soppresse le seguenti: "comma 10"».

Art. 15.**15.1 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria).* – 1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni,

i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni e abbonamenti, da prestazione di servizi.

4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del settore medesimo.

5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse.

6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono prima dei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

7. Il comma 9-bis dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 così come modificato dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483 è sostituito dal seguente: "9-bis. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli *spot* di televendita, *spot* pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità non deve superare il 20 per cento del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per *spot* pubblicitari non deve superare il 15 per cento del tempo di trasmissione quotidiano".

8. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la parola "messaggi" è sostituita dalla parola "*spot*".

9. I commi 7 e 8 si applicano solo ai soggetti privati in possesso di titoli abilitativi per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale».

15.1 (Nuovo testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria).* – 1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni e abbonamenti, da prestazione di servizi.

4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del settore medesimo.

5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse.

6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono prima dei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

7. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 della Direttiva Comunitaria 97/36 e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, al comma 9-bis dell'articolo 8 della medesima legge, così come modificato dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, dopo le parole: "se comprende forme di pubblicità" sono aggiunte le parole: "diverse dagli *spot* pubblicitari", alla fine del primo periodo, le parole: "le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma" sono sostituite dalle parole: "gli *spot* pubblicitari" e, in fine, al secondo periodo, la parola: "offerte è sostituita dalle parole: "pubblicità diverse dagli *spot* pubblicitari". Al comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 la parola: "messaggi" è sostituita dalla parola: "*spot*".».

Art. 16.

16.1

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere l'articolo.

16.2

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Sopprimere l'articolo.

16.3

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

16.4

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

16.5

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e apportando» fino a: «al loro coordinamento o».

16.6

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente:

«2. Sono princìpi fondamentali, rispetto dei quali le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale e provinciale, quelli posti dal Capo I e quelli di seguito elencati».

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: "a organi della regione o degli enti locali delle competenze" con le seguenti: "alla legge regionale dell'individuazione dell'Ente competente";

b) Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) attribuzione alla legge regionale dell'individuazione dell'ente competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di impianti radioelettrici ed alla modifica della funzionalità tecnico-operativa finalizzata agli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f), e comma 2";

alla lettera c) sostituire le parole: "ad organi della regione o degli enti locali delle competenze" con le seguenti: "alla legge regionale dell'individuazione dell'Ente competente".».

16.7

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine» con le seguenti: «alla legge regionale dell'individuazione dell'Ente competente».

16.8

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «ad organi della regione o della provincia delle competenze» con le seguenti: «alla legge regionale dell'individuazione dell'Ente competente».

16.9

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di cui alla lettera c)» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai fornitori di contenuti senza obblighi d'informazione, ai fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato».

16.10

CAMBURSANO, BAIO DOSSI, MANZIONE, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di cui alla lettera c)» aggiungere il seguente periodo: «, limitatamente ai fornitori di contenuti senza obblighi d'informazione, ai fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato,».

16.11

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «della potenzialità economica del soggetto richiedente» con le seguenti: «delle necessità del pluralismo informativo, comunicativo e aziendale».

16.12

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «potenzialità economica» con le seguenti: «patrimonio netto».

16.13

D'ANDREA, VARALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «della potenzialità economica» con le seguenti: «del patrimonio netto e della capacità tecnica».

16.14

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «potenzialità economica» con le seguenti: «patrimonio netto».

16.15

PASINATO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «potenzialità economica» con le seguenti: «patrimonio netto».

16.16

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «della potenzialità economica» con le seguenti: «del patrimonio netto».

16.17

BAIO DOSSI, CAMBURSANO, MANZIONE, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale».

16.18

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale».

16.19

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e degli indici di ascolto rilevati».

16.20

DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, MANZIONE

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «, e degli indici di ascolto rilevati» inserire la seguente: «dall'Autorità».

16.21

PASINATO

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e degli indici di ascolto rilevati».

16.22

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e degli indici di ascolto rilevati».

16.23

DONATI, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e degli indici di ascolto rilevati».

16.24

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e degli indici di ascolto rilevati».

16.25

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «e degli indici di ascolto rilevati» aggiungere la seguente: «dall'Autorità».

16.26

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c), limitatamente ai fornitori di contenuti con obblighi d'informazione, avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della qualità di programmazione con particolare riguardo alle indicazioni di cui ai codici di autoregolamentazione previsti dalle leggi in vigore e alla Carta dei servizi di cui all'articolo 4 della presente legge, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti e della pregressa presenza sul mercato».

16.27

BAIO DOSSI, CAMBURSANO, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, MANZIONE

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c), limitatamente ai fornitori di contenuti con obblighi d'informazione, avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della qualità di programmazione con particolare riguardo alle indicazioni di cui ai codici di autoregolamentazione previsti dalle leggi in vigore e alla Carta dei servizi di cui all'articolo 4 della presente legge, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti e della pregressa presenza sul mercato».

16.28

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «il Ministero delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

Art. 17.**17.1**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. Il servizio pubblico radiotelevisivo garantisce la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la correttezza dell'informazione; favorisce la crescita civile ed il progresso sociale; promuove la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardia l'identità nazionale e valorizza le culture locali; garantisce servizi di utilità sociale; estende alla collettività i vantaggi delle nuove tecnologie trasmissive; assicura, inoltre, una programmazione equilibrata e varia, in grado di mantenere il livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle funzioni e garantire il raggiungimento della qualità dell'offerta nell'insieme dei generi della programmazione. Il servizio pubblico radiotelevisivo è caratterizzato dall'offerta di un sufficiente numero di ore, in tutte le fasce, di programmi educativi, culturali, informa-

tivi e di intrattenimento rispettosi dei valori costituzionali, anche con attenzione alle esigenze del pluralismo politico, religioso, etnico e sociale.

17.2

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Sostituire l'articolo con il seguente.

«Art. 17. - (*Servizio pubblico radiotelevisivo*). – 1. Il servizio pubblico radiotelevisivo svolge un ruolo centrale nel sistema delle comunicazioni e dell'informazione. Esso si caratterizza per un'offerta globale di interesse generale. In particolare provvede alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo e educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento, specializzate per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per le minoranze linguistiche e per la valorizzazione delle produzioni audiovisive nazionali ed europee. Il servizio pubblico cura la diffusione di opere cinematografiche italiane ed europee, in orari serali, e in particolare quelle realizzate da giovani autori.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato ad una società denominata RAI-Radiotelevisione italiana; la titolarità del capitale azionario è affidata alla Cassa depositi e prestiti, che nomina gli organi di controllo della società. Nell'ambito del servizio pubblico sono separati contabilmente, come previsto dalle norme dell'Unione europea, i proventi da finanziamento pubblico e da pubblicità.

3. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 2 è composto da otto membri, la cui provenienza è così ripartita: quattro eletti dalla Commissione, con il sistema del voto limitato ad uno; quattro nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con voto limitato ad uno. Il consiglio nomina al suo interno, all'unanimità, il presidente, e a maggioranza qualificata l'amministratore delegato e i direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro il termine di venti giorni il consiglio non abbia provveduto alle nomine previste nel presente comma, esso decade dall'incarico.

4. Il servizio pubblico radiotelevisivo si articola nelle seguenti attività:

a) un canale televisivo che diffonde lo stesso programma contemporaneamente su tutto il territorio nazionale;

b) un canale televisivo che ha l'obiettivo primario di favorire la produzione e la diffusione di prodotti in grado di valorizzare le specificità economiche, sociali e culturali territoriali. Il canale diffonde programmazione locale e nazionale. Le linee strategiche ed editoriali del canale di cui alla presente lettera sono definite da un comitato composto da sette membri, di cui due in rappresentanza delle regioni, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'Unione delle province d'Italia, uno

dello Stato e due dalle associazioni dei consumatori nominati nel rispetto delle procedure di voto previste nel comma 3;

c) un canale televisivo che trasmette programmi culturali ed educativi e comunque di qualità, privo di pubblicità, irradiato via satellite e, a decorrere dall'anno 2006, ovvero dal termine in cui i programmi televisivi saranno diffusi esclusivamente via etere terrestre, con tecnica digitale;

d) un canale televisivo satellitare con programmazione destinata all'estero;

e) una divisione radiofonica articolata in:

- 1) un canale generalista;
- 2) un canale con una produzione prevalentemente territoriale;
- 3) un canale che trasmette programmazione culturale e comunque di qualità, privo di pubblicità;
- 4) un canale dedicato ai lavori parlamentari;
- 5) un canale destinato all'estero in onde medie e in onde corte;
- 6) un servizio di informazione radiofonico per gli automobilisti, mediante l'integrazione degli impianti ad esso dedicati con uno dei canali radiofonici nazionali;

f) una offerta di canali via satellite e via cavo gratuiti;

g) la produzione e la diffusione di servizi e prodotti multimediali.

5. La RAI-Radiotelevisione italiana può irradiare programmi via etere terrestre in tecnica digitale nei limiti stabiliti dalla legge sulla titolarità delle concessioni.

6. La RAI-Radiotelevisione italiana definisce un piano per favorire le sinergie tra le diverse attività del servizio pubblico, per la ripartizione delle risorse umane e per l'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture trasmissive.

7. La RAI-Radiotelevisione italiana deve destinare adeguate risorse economiche alla ricerca, alla sperimentazione tecnologica e di prodotto e alla produzione audiovisiva nonché operare nelle attività di formazione e di istruzione ai diversi livelli scolastici, universitari e post-universitari.

8. La RI-Radiotelevisione italiana può creare società con la presenza di soggetti privati e istituzioni pubbliche per le attività di prodotto, il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, per le attività di *marketing* e per la trasmissione dei segnali.

9. La convenzione tra lo Stato e la RAI-Radiotelevisione italiana e il contratto di programma con lo Stato disciplinano i diritti e gli obblighi di servizio pubblico.

10. I proventi pubblicitari della RAI-Radiotelevisione italiana non possono superare il 40 per cento del totale ricavato dal canone.

11. La RAI-Radiotelevisione italiana invia una relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte; il documento può formulare proposte per l'allargamento del capitale azionario della società a soggetti privati nelle forme di azionariato popolare».

17.3

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Attività di servizio pubblico radiotelevisivo*). – 1. L'attività di servizio pubblico, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, è vincolata alla rappresentazione della pluralità delle opinioni e delle tendenze politiche, sociali, culturali; assicura la universalità della diffusione; promuove la conoscenza delle culture e degli interessi, anche se minoritari, emergenti nella società; provvede alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo ed educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento, con particolare riguardo ad opere realizzate da produttori europei. Il servizio pubblico cura la diffusione di audiovisivi ed opere cinematografiche italiane ed europee, la valorizzazione delle produzioni audiovisive nazionali ed europee, la ricerca e lo sviluppo di nuovi linguaggi espressivi in relazione all'evoluzione delle tecnologie, alla sperimentazione tecnica e la formazione in materia di audiovisivi. L'attività di diffusione dei programmi informativi costituisce comunque obiettivo fondamentale del servizio pubblico. Tale attività si caratterizza per la completezza, la parità di condizioni, l'apertura alle diverse identità politiche, sociali e culturali e di genere.

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi predispone a maggioranza di due terzi dei componenti un libro bianco sullo stato del sistema delle comunicazioni finalizzato anche alla verifica degli orientamenti e delle aspettative della opinione pubblica nazionale per il settore radiotelevisivo e allo studio delle realtà esistenti in altri paesi. Il libro bianco può essere integrato da rapporti, predisposti da esperti nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza ovvero da organismi e università altamente qualificati nel settore delle analisi sociali, economiche e culturali.

3. Sulla base dell'istruttoria acquisita, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi approva a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di servizio di cui al comma 5, gli indirizzi generali per l'attività di servizio pubblico, ivi compresi quelli tendenziali di ascolto che devono essere raggiunti dalla programmazione di servizio pubblico che invia alla Fondazione. In sede di prima applicazione della presente legge, entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi approva gli indirizzi generali e la scadenza del contratto di servizio vigente è fissata entro i centottanta giorni successivi.

4. Nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi approva specifiche direttive generali relative alla qualità della produzione indirizzata al mercato e delle ammissioni pubblicitarie.

5. In caso di mancata approvazione degli indirizzi generali entro il termine fissato l'Autorità per le garanzie nella comunicazione provvede, entro i successivi trenta giorni, ad indicare alla Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 5, comma 1, gli indirizzi generali della programmazione, dandone contestuale comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilascia alla società RAI-Radiotelevisione italiana la concessione per l'uso delle radiofrequenze per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

7. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la RAI radiotelevisione italiana si configura nella forma di *Holding*, attuando la separazione societaria tra impresa che gestisce le reti, impresa fornitrice di contenuti, imprese controllate. Contestualmente, la RAI-radiotelevisione italiana, avvia la separazione contabile tra programmi di servizio pubblico finanziati dal canone e programmi finanziati da risorse reperite sul mercato o tramite pubblicità.

8. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il Governo predispose lo schema del contratto di servizio della durata di tre anni che deve essere negoziato con la società concessionaria e che regola obiettivi da raggiungere, modalità e strumenti di applicazione, ferma restando la responsabilità professionale della società concessionaria per il perseguimento degli obiettivi. Il contratto di servizio indica anche gli specifici compiti, obiettivi e priorità per garantire l'accesso a fornitori di contenuti e servizi di particolare utilità sociale. Il contratto di servizio viene approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a maggioranza di due terzi dei componenti.

9. Nel contratto di servizio sono individuati, sulla base degli indirizzi approvati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, tempi e modalità della programmazione destinata alla valorizzazione delle culture del territorio nelle Regioni e province autonome. Fermi i limiti e vincoli propri del servizio pubblico, gli indirizzi generali relativi all'uso degli spazi riservati sono demandati alla Conferenza dei presidenti dei consigli regionali, che delibera a maggioranza dei due terzi.

10. Il controllo sulla corretta attuazione del contratto di servizio viene esercitato con cadenza almeno annuale dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che valuta anche le relazioni annuali sullo stato del sistema delle comunicazioni inviati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

11. Nei programmi delle attività di servizio pubblico non possono essere inseriti messaggi pubblicitari. La programmazione orientata al mercato è regolata dalle norme di diritto comune.

12. La Corte dei conti esercita il controllo sull'uso delle risorse pubbliche assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo come individuate

dalla specifica contabilità separata, trasmettendo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il relativo referto entro tre mesi dalla approvazione del bilancio consuntivo».

17.3-bis

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Attività di servizio pubblico radiotelevisivo*). – 1. Nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 l'attività di servizio pubblico è vincolata alla rappresentazione della pluralità delle opinioni e delle tendenze politiche, sociali, culturali; assicura la universalità della diffusione; promuove la conoscenza delle culture e degli interessi, anche se minoritari, emergenti nella società; provvede alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo ed educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento. Il servizio pubblico cura la diffusione di opere cinematografiche italiane ed europee significative, la valorizzazione delle produzioni audiovisive nazionali ed europee e lo sviluppo di nuovi linguaggi espressivi in relazione all'evoluzione delle tecnologie. L'attività di diffusione dei programmi informativi costituisce comunque obiettivo fondamentale del servizio pubblico. Tale attività si caratterizza per la completezza, la parità di condizioni, l'apertura alle diverse identità politiche, sociali e culturali.

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi predispone a maggioranza di due terzi dei componenti un libro bianco sullo stato del sistema delle comunicazioni finalizzato anche alla verifica degli orientamenti e delle aspettative della opinione pubblica nazionale per il settore radiotelevisivo e allo studio delle realtà esistenti in altri paesi. Il libro bianco può essere integrato da rapporti, predisposti da esperti nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza ovvero da organismi e università altamente qualificati nel settore delle analisi sociali, economiche e culturali.

3. Sulla base dell'istruttoria acquisita, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi approva a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di servizio di cui al comma 5, gli indirizzi generali per l'attività di servizio pubblico, ivi compresi quelli tendenziali di ascolto che devono essere raggiunti dalla programmazione di servizio pubblico che invia alla Fondazione. In sede di prima applicazione della presente legge, entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi approva gli indirizzi generali e la scadenza del contratto di servizio vigente è fissata entro i centottanta giorni successivi.

4. Nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi approva specifiche direttive generali relative alla qualità della produzione indirizzata al mercato e delle ammissioni pubblicitarie.

5. In caso di mancata approvazione degli indirizzi generali entro il termine fissato l'Autorità per le garanzie nella comunicazione provvede, entro i successivi trenta giorni, ad indicare alla Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 5, comma 1, gli indirizzi generali della programmazione, dandone contestuale comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilascia alla società RAI-Radiotelevisione italiana la concessione per l'uso delle radiofrequenze per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

7. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il Governo predispone lo schema del contratto di servizio della durata di tre anni che deve essere negoziato con la società concessionaria e che regola le modalità e gli strumenti di applicazione, ferma restando la responsabilità professionale della società concessionaria per il perseguimento degli obiettivi. Il contratto di servizio viene approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a maggioranza di due terzi dei componenti.

8. Nel contratto di servizio sono individuati sulla base degli indirizzi approvati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi tempi e modalità della programmazione destinata alla valorizzazione delle culture del territorio nelle Regioni e province autonome. Fermi i limiti e vincoli propri del servizio pubblico, gli indirizzi generali relativi all'uso degli spazi riservati sono demandati alla Conferenza dei presidenti dei consigli regionali, che delibera a maggioranza dei due terzi.

9. Il controllo sulla corretta attuazione del contratto di servizio viene esercitato con cadenza almeno annuale dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che valuta anche le relazioni annuali sullo stato del sistema delle comunicazioni inviati dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. Nei programmi delle attività di servizio pubblico non possono essere inseriti messaggi pubblicitari. La programmazione orientata al mercato è regolata dalle norme di diritto comune.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sull'uso delle risorse pubbliche assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo come individuate dalla specifica contabilità separata, trasmettendo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il relativo referto entro tre mesi dalla approvazione del bilancio consuntivo».

17.4

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «previa intesa con le regioni e le province autonome».

17.4-bis

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche,» aggiungere la seguente: «televisive.».

17.5

PEDRAZZINI, MORO

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) Nell'ambito delle trasmissioni del servizio pubblico radio-televisivo della società concessionaria, i singoli direttori di rete possono autorizzare la diffusione di programmi in interconnessione regionale in occasione di eventi valutati di interesse pubblico all'interno di una determinata area territoriale».

17.6

BETTA, MICHELINI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «per la provincia di Bolzano,» inserire le seguenti: «per la provincia autonoma di Trento e per i comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo della provincia di Belluno,».

17.7

DE RIGO, FALCIER, TREDESE, SAMBIN, CARRARA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «per la provincia di Bolzano» inserire le seguenti: «per la provincia autonoma di Trento e per i comuni

di Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo della provincia di Belluno».

17.8

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) la creazione di fasce orarie dedicate alla trasmissione di produzioni e programmi, compresi quelli di animazione, specificamente rivolti ai minori oppure adatti alla visione dei minori, ivi compresa, nelle ore di maggior ascolto da parte delle famiglie, la trasmissione di produzioni e programmi idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti».

17.8-bis

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) la diffusione all'estero di programmi di cultura italiana in lingue straniere prodotti da produttori di contenuti di nazionalità italiana.».

17.9

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: «televisiva» con la seguente: «radiotelevisiva».

17.10

BAIO DOSSI, CAMBURSANO, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, MANZIONE

Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: «televisiva» con la seguente: «radiotelevisiva».

17.11

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) per i canali televisivi previsto dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la pubblicità nei programmi radiofonici è consentita limitatamente alla forma dei comunicati commerciali, così come definiti dalla lettera d), articolo 1 della delibera dell'Autorità per le garanzie e le comunicazioni, n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite e all'autopromozione, il limite di affollamento è stabilito, per ciascun canale o programma, nel tempo massimo dell'8 per cento di ciascuna ora quotidiana di diffusione, dello stesso in ambito nazionale; i comunicati commerciali possono essere diffusi su un canale o programma radiofonico a tipologia generalista e su un canale o programma radiofonico a tipologia informativa; non è consentita la diffusione di comunicati commerciali a carattere locale e nel corso di programmi direttamente finanziati con il canone; per gli altri canali o programmi radiofonici diffusi dalla concessionaria, ivi compresi i servizi dati aggiuntivi associati e non associati relativi ai programmi digitali, in ambito terrestre, satellitare o tramite sistemi televisivi, *internet* o cavo, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, non è consentito l'inserimento di alcun messaggio pubblicitario, salvo informazioni di manifesta utilità sociale trasmesse gratuitamente e senza discriminazioni.

17.12

PEDRAZZINI, MORO

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cui sono destinate le necessarie risorse. Le sedi hanno la facoltà di concludere accordi finalizzati alla diffusione di programmi articolati in macroaree territoriali per non più di un quinto del tempo di trasmissione giornaliera».

17.13

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) la trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici non eccedenti l'8 per cento di ciascuna ora e limitatamente alla forma dei comunicati commerciali, così come definiti dall'articolo 1, lettera d), della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 538/01/CSP del

26 luglio 2001; che i predetti comunicati commerciali siano diffusi solo su un canale o programma radiofonico a tipologia generalista e su un canale o programma radiofonico a tipologia informatica; non è consentita la diffusione di comunicati commerciali nel corso di programmi finanziati con il canone».

17.14

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «Ministro delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «in attuazione del documento di indirizzo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

Art. 25.**25.1000**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

«Art. 25. - (Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale) – 1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo saranno rese attive, entro il 31 dicembre 2003, reti digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante *decoder* o ricevitori digitali.

2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

- a) entro il 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
- b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 12 mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare:

- a) la quota di popolazione raggiunta delle nuove reti digitali terrestri;
- b) la presenza nel mercato di *decoder* a prezzi accessibili;

c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

Nei successivi sei mesi dal completamento dell'accertamento l'Autorità ne invia i risultati alle competenti Commissioni parlamentari e propone al Governo le misure da adottare anche ai fini del rispetto dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002.

4. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.

5. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.

6. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

8. Il criterio di calcolo di cui al comma 7 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

9. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 7.

10. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica può essere prolungato dal Ministero delle comunicazioni sino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale a condizione che i soggetti interessati inoltrino apposita domanda e che comunque trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale a partire dal 25 luglio 2005.

11. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. All'articolo 19, primo comma, lettera *b*), della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono soppresse le parole: "ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703". All'articolo 20, terzo comma, della stessa legge sono soppresse le parole da: "mentre le trasmissioni" fino alla fine del comma».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

160^a Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, constatata la mancanza del prescritto numero legale di senatori, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 25 GIUGNO 2003

144^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BETTAMIO***La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(697) TOIA ed altri. – Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 19 giugno 2002.

Il relatore TUNIS ricorda che l'esame del provvedimento ha avuto inizio il 22 gennaio 2002, con lo svolgimento della relazione e l'apertura del dibattito e che si era inoltre proceduto ad effettuare alcune audizioni, con l'intervento dell'UNIFI, della Federalimentare e dell'Associazione italiana celiachia.

Ricorda inoltre che nella seduta del 19 giugno 2002, è stata data comunicazione di una missiva del Ministro per i rapporti con il Parlamento, nella quale si avvertiva che la Commissione europea, nonché la Spagna e il Regno Unito avevano notificato allo Stato italiano un parere, ai sensi della direttiva 98/48/CE, nel quale si rappresentava, con riguardo al disegno di legge in esame, che in caso di accoglimento dei contenuti contestati nel medesimo parere, avrebbe potuto essere avviato un procedimento di ingiunzione della Commissione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 126 del Trattato CE.

Conseguentemente, in attesa di ulteriori approfondimenti, il seguito dell'esame è stato rinviato sino a che il disegno di legge è stato fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ed iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea. Rileva inoltre la assoluta necessità di tale provvedimento, in quanto la celiachia costituisce un problema che incide sulla qualità della vita di un ampio numero di cittadini e per il quale la risposta

delle istituzioni si è sinora dimostrata insufficiente, ritenendo che il disegno di legge in esame costituisca una proposta valida ed attuale.

Il senatore COVIELLO ricorda che la Commissione aveva già svolto un'istruttoria sostanzialmente completa, effettuando talune audizioni rivolte alle associazioni rappresentative sia dei soggetti affetti da celiachia, che delle organizzazioni industriali, sino a che la procedura è stata interrotta a seguito della segnalazione del Governo.

Ritiene che la calendarizzazione in Assemblea possa offrire un'occasione importante per sbloccare un provvedimento utile ed atteso da lungo tempo, osservando inoltre l'opportunità che la Commissione, nel suo complesso, assuma al riguardo una posizione unitaria, prescindendo dalle diversità degli schieramenti politici.

Osserva, inoltre, che l'approvazione del provvedimento in esame, anche da parte di un solo ramo del Parlamento, potrebbe rappresentare un segnale forte per le istituzioni dell'Unione europea in quanto, sia pur nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, i Parlamenti nazionali non possono e non debbono, a suo avviso, rinunciare al loro fondamentale ruolo di impulso politico.

Il senatore TRAVAGLIA osserva che il provvedimento in esame presenta profili che vanno al di là degli aspetti di più diretta competenza della Commissione. Ritiene, inoltre, che probabilmente la mancanza di una norma europea al riguardo sia determinata dal fatto che non si è ancora raggiunto un adeguato livello di maturazione del dibattito in materia. Occorre, peraltro, tener conto in modo adeguato delle esigenze delle imprese.

Esprime, pertanto, il proprio dissenso nei confronti dell'approvazione di un disegno di legge che ritiene prematuro e inopportuno in attesa della definizione degli indirizzi dell'Unione europea.

Il senatore CHIUSOLI auspica che il provvedimento in esame sia condiviso e supportato dalla Commissione nel suo complesso in quanto ritiene che, trattandosi di una questione che prescinde da aspetti squisitamente politici, esso costituisca un'occasione importante per affrontare una questione che interessa un cospicuo numero di cittadini.

Si augura che il Governo non voglia assumere un atteggiamento contrario nel corso dell'esame in Assemblea.

Dichiara, infine, di concordare con il senatore Coviello in ordine al fatto che il Parlamento potrebbe dare un importante segnale alle istituzioni comunitarie approvando il disegno di legge.

La senatrice TOIA ritiene che il provvedimento in esame rientri pienamente nella competenza della Commissione, in quanto quest'ultima, al di là degli aspetti squisitamente industriali e di tutela della concorrenza, deve occuparsi anche del consumatore, in quanto principale elemento regolatore della concorrenza e del mercato. Precisa, inoltre, di aver presen-

tato il disegno di legge in titolo accogliendo una esortazione rivolta a tutti i parlamentari via Internet. Auspica che la Commissione possa approvarlo prescindendo dai diversi orientamenti politici, rendendo in tal modo un servizio importante ed utile ad un'ampia fascia di consumatori afflitti da un problema che li obbliga a vivere con forti difficoltà.

Il presidente BETTAMIO fa osservare che nel settembre 2001 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2000/13/CE, relativa all'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. In seguito agli emendamenti apportati dal Parlamento europeo, la Commissione ha presentato una proposta modificata al Consiglio il quale, in data 20 febbraio 2003, ha adottato una posizione comune, precisando che, attualmente, la seduta del Parlamento europeo per l'esame in seconda lettura è prevista per il 30 giugno prossimo.

Rileva inoltre che la proposta di direttiva è volta a modificare profondamente la direttiva 2000/13/CE in materia di etichettature, eliminando la soglia del 25 per cento e prevedendo, tra l'altro, l'inserimento degli ingredienti contenenti glutine tra quelli per i quali è previsto l'obbligo di «enumerazione». Si prevedono infatti specifici obblighi di indicazione degli ingredienti ricompresi in alcuni allegati, tra cui in particolare il glutine, salvo il caso in cui la composizione dell'ingrediente composto sia specificata secondo la normativa comunitaria in vigore, purché l'ingrediente costituisca meno del 2 per cento del prodotto finito.

Prima dell'esame in Assemblea potrà essere acquisita la decisione del Parlamento europeo, ed in quella sede si potrà valutare l'opportunità di emanare un provvedimento che potrebbe, sia pure eventualmente, divenire rapidamente inadeguato rispetto alla cornice normativa europea.

Il relatore TUNIS, in considerazione dell'esame approfondito svolto dalla Commissione e non essendovi state richieste di presentazione di emendamenti, ritiene che sia giunto il momento di concludere l'*iter* di un provvedimento atteso da troppo tempo. Esprime il proprio apprezzamento per la decisione dei Gruppi dell'opposizione di far proprio tale disegno di legge.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, a maggioranza, conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, sul provvedimento in titolo, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 25 GIUGNO 2003

175^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BATTAFARANO, riferendosi anche ad alcune sollecitazioni recentemente pervenute ai componenti della Commissione, da parte delle organizzazioni sindacali dei pensionati facenti capo a CGIL, CISL, UIL, segnala l'urgenza di individuare soluzioni idonee alla questione attinente alla restituzione delle somme indebitamente erogate dall'INPS. Poiché in materia è in corso l'elaborazione di specifiche iniziative legislative, auspica che queste ultime, una volta stampate e deferite alla Commissione, siano poste quanto prima all'ordine del giorno.

Sottolinea inoltre l'esigenza di avviare al più presto l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1957, relativo ai lavoratori precocemente espulsi dal mondo del lavoro, nonché della petizione presentata in riferimento a tale materia.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere le considerazioni espresse dal senatore Battafarano, e lo assicura che le sue segnalazioni saranno prese in considerazione nell'ambito della programmazione dei lavori della Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario BRAMBILLA risponde all'interrogazione 3-00943 dei senatori Brunale, Battafarano e Pizzicato, rilevando preliminarmente

che la problematica relativa a tale atto ispettivo concerne il ritardo nel rilascio dei *curricula* lavorativi dei lavoratori del Campo Geotermoelettrico di Larderello da parte della società ERGA (ex ENEL), ritardo che impedisce l'esame della domanda di riconoscimento di esposizione ultradecennale all'amianto, inoltrata all'INAIL di Pisa dai lavoratori medesimi ai fini dell'attribuzione dei relativi benefici pensionistici. Gli interroganti chiedono un intervento del Ministero per accelerare l'*iter* di riconoscimento dell'esposizione medesima.

Occorre al riguardo precisare, preliminarmente, che il contenzioso instaurato presso il tribunale territorialmente competente, diversamente da quanto lascia intendere il quesito degli interroganti, assume varie connotazioni poiché non univoca è la pretesa avanzata: mentre taluni lavoratori sono ricorsi alla sede giurisdizionale in carenza della certificazione INAIL, dovuta al mancato rilascio del *curriculum* lavorativo da parte dell'azienda, numerosi giudizi vertono, viceversa, sulla contestazione dell'esito negativo dell'accertamento effettuato dall'INAIL, che non ha riscontrato, per talune mansioni, la sussistenza dei requisiti minimi per il riconoscimento del quadro espositivo. Ulteriori casi riguardano esclusivamente la durata del riconoscimento, talvolta ritenuta insoddisfacente dalla parte ricorrente.

Già nel corso del 2002, il tribunale di Pisa ha emesso sentenze favorevoli ai ricorrenti, sottoposte a gravame dall'INPS per la ritenuta insussistenza dei requisiti per l'ammissione ai predetti benefici, in quanto le domande non sarebbero supportate da sufficienti elementi probanti l'esposizione a rischio amianto, secondo quanto previsto dalla legge e dalle direttive amministrative. Peraltro l'INPS, già nella fase di esame delle domande, ha comunicato di aver svolto ogni possibile adempimento, in stretta collaborazione con l'INAIL, al fine di definire con esiti positivi per gli interessati le domande corredate dagli elementi comprovanti l'esposizione, per la regolare corresponsione di quanto dovuto, se spettante. Giova rilevare che, fin dal giugno del 2001, cioè immediatamente dopo l'emanazione dell'atto di indirizzo, l'INPS ha impegnato le proprie sedi, in esito alla comunicazione ufficiale dell'INAIL circa l'avvio delle procedure di rilascio della certificazione i lavoratori interessati, allo scopo di definire rapidamente i relativi adempimenti per l'ammissione al trattamento pensionistico agevolato.

Deve, a tale proposito, rammentarsi che l'atto di indirizzo, di per sé, non è sufficiente a costituire, in capo al virtuale destinatario, il diritto al beneficio pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992; l'atto opera, infatti, nel senso di ricomprendere nel campo di applicazione della legge determinate mansioni e attività per le quali il rischio amianto è accertato in via preventiva, a seguito degli approfondimenti tecnici da parte del tavolo misto di concertazione. Ciò non elimina la necessità che sia attestata, da parte dell'azienda, l'adibizione dei lavoratori alle predette mansioni per un periodo ultradecennale e che, conseguentemente, l'INAIL rilasci certificazione di esposizione qualificata, secondo i consueti valori di riferimento.

Tale interpretazione è stata confermata dalla costante giurisprudenza di legittimità; recentemente, la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 7074 del 15 maggio 2002, ha ribadito che «il lavoratore ha l'onere di provare non solo la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni l'attività in questione, ma anche che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio delle polveri amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel decreto legislativo n. 277 del 1991».

Quanto alla dimensione effettiva del fenomeno di cui si discute, sono circa quattrocento le domande di certificazione presentate all'INAIL di Pisa dai lavoratori della centrale di Larderello, precedentemente respinte dalla CONTARP, che sono state riesaminate a seguito delle sentenze di accoglimento. Sono invece centosettantatre le nuove domande presentate nel periodo 2002-2003, delle quali settanta definite con esito negativo per mancanza dei requisiti di legge.

L'Istituto, peraltro, si è più volte attivato presso il servizio del personale dell'azienda, fin dai primi mesi del 2003, al fine di ottenere risposta sui casi rimasti inevasi, in quanto sprovvisti dell'attestazione curriculare, indispensabile, secondo le procedure approvate dal Ministero del lavoro nel 1995, per l'avvio dell'accertamento e il rilascio della certificazione.

Proprio nella consapevolezza di tale eventuale disfunzione del sistema così concepito, il Ministero è, in passato, intervenuto per consentire, seppure nella sola circostanza dell'azienda cessata o fallita, il reperimento dei dati informativi, sostitutivi del *curriculum* aziendale, utili al riconoscimento del quadro espositivo, impegnando a tale adempimento i propri ispettorati, con nota del 4 aprile 1997.

Per rafforzare la tutela del lavoratore, conferendole rango legislativo, il Governo ha voluto riaffermare, nello schema di testo unificato di riordino della vigente disciplina, attualmente in discussione al Senato, la validità di tale orientamento, con l'articolo 3, comma 3, che abilita gli ispettorati al rilascio del *curriculum* nel caso di azienda cessata o fallita, se il datore di lavoro risulti irreperibile. In aggiunta, per evitare qualsiasi compromissione del diritto del lavoratore all'apertura della procedura di accertamento tecnico finalizzato al riconoscimento dell'esposizione, si prevede la possibilità che gli ispettorati del lavoro assumano dirette iniziative qualora insorga controversia sia sul rilascio del *curriculum* sia sui contenuti di questo, come si prevede all'articolo 3 del testo sopra richiamato.

Quanto ai tempi dell'effettuazione della verifica tecnica e del rilascio della relativa certificazione da parte dell'INAIL, per completezza di informazione evidenzia che il citato provvedimento di riforma fissa, per il rilascio del certificato INAIL di esposizione all'amianto, il termine massimo di un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

Il senatore BRUNALE, dopo aver preliminarmente sottolineato l'opportunità di non approfondire, nell'ambito dell'intervento di replica in questione, le complesse tematiche attinenti al trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto - per le quali peraltro è *in itinere* un ap-

posito procedimento legislativo – si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo, evidenziando che la stessa, pur risultando esauriente per quel che concerne i profili attinenti alle competenze dell'INAIL, risulta tuttavia non pienamente congrua in relazione agli adempimenti formali spettanti all'ENEL, essendo in particolare ravvisabile una negligenza dell'azienda, rispetto all'obbligo di trasmissione dei *curricula*, contemplato dalle vigenti normative.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è concluso. Sospende quindi la seduta in attesa dell'arrivo del sottosegretario Sacconi, impossibilitato ad intervenire ad inizio di seduta per concomitanti impegni istituzionali.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro » (n. 239)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che, a seguito di richieste formulate dai senatori Viviani e Treu, nella precedente seduta era stato sospeso brevemente l'esame del provvedimento in titolo, per poter interpellare la Presidenza del Senato, affinché fosse valutata la possibilità di chiamare la 1^a Commissione permanente ad esprimere le proprie osservazioni sul decreto in questione.

La Presidenza del Senato ha sollecitamente accolto tale istanza, e pertanto la Commissione affari costituzionali ha espresso in data odierna le sue osservazioni sul provvedimento in titolo, osservazioni che si soffermano sull'esigenza di rivedere le disposizioni che attribuiscono alla Conferenza Stato-regioni il potere di disciplinare lo svolgimento dei corsi di formazione professionale, atteso che un tale potere di regolazione esula dalla sfera di competenza della Conferenza stessa e che l'articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza legislativa delle regioni la disciplina della formazione professionale.

Dopo aver dichiarato di assumere temporaneamente le funzioni di relatore, attesa la momentanea assenza del senatore Fabbri, il Presidente illustra quindi il seguente schema di parere sul provvedimento in titolo, riformulato rispetto al testo illustrato nella seduta di ieri, al fine di recepire i sopraccitati rilievi espressi dalla 1^a Commissione.

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

verificata la conformità dello stesso con la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001;

esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni, relative alle parti dello schema in titolo, modificate rispetto al testo dello schema n. 192:

a) si segnala al Governo la necessità di riformulare i capoversi 36-*quater*, comma 8, e 36-*quinquies*, comma 4, introdotti con l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in titolo, tenendo presente che, come segnala la 1ª Commissione permanente, la funzione sostanzialmente normativa in materia di formazione professionale che viene attribuita alla Conferenza Stato, Regioni, Province autonome deborda dall'ambito delle competenze della Conferenza medesima, che l'ordinamento delinea come sede di raccordo e cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle regioni e delle province autonome. Pertanto, il conferimento di funzioni di natura normativa configurerebbe una lesione della competenza legislativa che l'articolo 117 della Costituzione riconosce alle regioni in materia di formazione professionale. Si segnala altresì che l'articolo 6, che riproduce la cosiddetta clausola di cedevolezza, assicura comunque il recepimento della direttiva comunitaria 2001/45/CE, in relazione a quanto disposto dallo stesso articolo 117, comma 5, della Costituzione.

b) ai commi 9 e 10 del capoverso 36-*quater*, sembrerebbe più congruo, sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria, fissare al 19 luglio 2006 – che costituisce la scadenza ultima per l'applicazione della direttiva 2001/45/CE – il termine entro il quale sono tenuti a partecipare ai corsi di cui al comma 8 dello stesso capoverso i lavoratori che abbiano svolto per almeno due anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi, ovvero per almeno tre anni, ai fini della successiva preposizione alla sorveglianza. Nelle medesime disposizioni occorrerebbe inoltre chiarire se tale termine si riferisca all'inizio della frequenza o al completamento del corso;

c) l'osservazione espressa al punto b) può essere anche riferita al comma 5 del capoverso 36-*quinquies*.

Si ripropongono, inoltre, alcune osservazioni formulate in riferimento allo schema n. 192, che non sono state recepite nell'ambito dello schema n. 239:

a) al comma 2 dell'articolo 1, l'integrazione all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, intesa a far rinvio, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, anche al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni (comprese quelle introdotte dallo schema in titolo) dovrebbe essere riconsiderata, in quanto l'attuale formulazione, operando solo «per gli argomenti non espressamente disciplinati» dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164, introdurrebbe una limitazione tale

da potere escludere l'applicazione, tra l'altro, delle disposizioni che figurano nello schema di decreto legislativo in titolo;

b) all'articolo 2, che modifica il titolo del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, inserendovi il riferimento alla suddetta direttiva 2001/45/CE – in base alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della medesima, si osserva che il suddetto titolo è novellato – in modo contrastante – anche dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo (n. 191) «di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive».

Sarebbe quindi opportuno che ciascuno degli schemi si limitasse a inserire nel titolo del Decreto legislativo n. 626 la rispettiva direttiva di riferimento, senza novellare la restante parte del medesimo.

c) per quel che riguarda l'articolo 4, relativo alla nozione di lavoro in quota, si prende atto delle osservazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee, espresse già in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 192 e ribadite nelle osservazioni allegate al presente parere, relativamente all'assenza, nella direttiva comunitaria, del riferimento esplicito al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. La stessa Giunta, peraltro apprezza l'introduzione di tale definizione. Sempre con riferimento alle osservazioni della Giunta, si invita il Governo a valutare la possibilità di una migliore specificazione della locuzione «piano stabile»;

d) riguardo al comma 1, lettera c), del capoverso 36-*quinquies*, sembra opportuno – sempre ai fini dell'integrale recepimento della disciplina comunitaria – che la locuzione «in modo adeguato» si riferisca anche alla sorveglianza.

Con riferimento all'attuazione della direttiva 2001/45/CE (e come già evidenziato nell'ambito del parere precedentemente espresso in riferimento allo schema n. 192), si raccomanda l'adozione di strumenti idonei ad assicurare livelli di formazione adeguati e differenziati a seconda delle funzioni e delle professionalità interessate all'applicazione della predetta direttiva secondo le indicazioni fornite in sede di accordo stipulato nel gennaio 2003 tra le parti sociali europee (Federazione europea dei lavoratori delle costruzioni e Federazione dell'industria europea delle costruzioni).

Si raccomanda inoltre al Governo:

a) di valutare l'eventualità di ridefinire l'ordine degli articoli dello schema di decreto legislativo in titolo, in base al contenuto dei medesimi, nonché alla numerazione degli articoli – oggetto di novella o di riferimento – del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni;

b) di valutare l'opportunità di adottare strumenti normativi idonei ad assicurare la conversione in euro di tutte le sanzioni pecuniarie di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 89, e successive modificazioni.

Si allegano al presente parere le citate osservazioni rese dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, nonché le osservazioni rese dalla 1^a e della 2^a Commissione permanente».

Il senatore BATTAFARANO e il senatore MONTAGNINO preannunciano il proprio voto di astensione sullo schema di parere in questione, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari di appartenenza.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, nel testo da lui illustrato.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) *MANZIONE. - Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

(1202) *RIPAMONTI. - Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali*

(2008) *DI SIENA ed altri. - Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori*

- e petizione n. 449 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, con l'illustrazione dell'emendamento 3.1.

Il sottosegretario SACCONI evidenzia che la sopracitata proposta emendativa risulta pienamente conforme a quanto concordato con le parti sociali, nell'ambito del Patto per l'Italia.

È stata prefigurata una prima fase sperimentale, al termine della quale le parti sociali potranno valutare gli esiti derivanti dalla concreta applicazione di tale disciplina. I moduli concertativi, che impronteranno anche le future procedure decisionali dell'Esecutivo in ordine alla materia in questione, si inquadrano nell'ottica prospettica della valorizzazione del dialogo sociale, che costituisce il portato di una precisa linea politica, as-

sunta dal Governo fin dall'inizio della sua attività, e comunque in tempi anteriori all'esito dell'iniziativa referendaria attivata in ordine all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori -.

Il senatore RIPAMONTI dà quindi per illustrati gli emendamenti 3.4, 3.7, 3.9, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.31, 3.29, 3.30 e 3.32.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario SACCONI illustra l'emendamento 4.1, integralmente soppressivo rispetto all'articolo 4, evidenziando preliminarmente che la promozione dei moduli procedurali arbitrari andrebbe opportunamente incentrata su due tipologie di incentivi all'utilizzo di tali strumenti, ossia sulla possibilità di emettere il lodo secondo un giudizio di equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, nonché sull'impugnabilità del lodo stesso soltanto per vizi procedimentali.

Sui profili attinenti all'arbitrato, le parti sociali firmatarie del Patto sociale per l'Italia non hanno raggiunto l'intesa e conseguentemente il Governo, pur attivandosi per rendere possibile il buon esito della concertazione sugli aspetti in questione, ha comunque preferito evitare di procedere unilateralmente all'individuazione della disciplina relativa all'arbitrato. D'altra parte, attesa l'incongruità e l'inutilità di eventuali soluzioni alternative, che prescindano dalle due tipologie di incentivo all'utilizzo di moduli arbitrari precedentemente citate, l'Esecutivo ha ritenuto opportuno proporre la soppressione integrale dell'articolo 4 del disegno di legge n. 848-*bis*.

Interviene il senatore VIVIANI, evidenziando preliminarmente che l'impostazione metodologica, che il Governo dichiara di aver seguito in relazione all'articolo 4, è stata tuttavia disattesa per l'articolo 3, in riferimento al quale si registrano talune rilevanti discrasie rispetto alle intese raggiunte nell'ambito del Patto per l'Italia.

Risulta poi incongrua l'esclusione dei lavoratori atipici dal meccanismo di computo dei quindici dipendenti - ai fini dell'individuazione della tipologia della tutela giurisdizionale applicabile - soprattutto alla luce dell'introduzione di nuove tipologie di rapporti di lavoro, prefigurata nell'ambito dello schema di decreto legislativo attuativo della legge 30 del 2003.

Il sottosegretario SACCONI precisa che il mancato computo dei lavoratori atipici è previsto dalle normative attualmente vigenti e che, conseguentemente, non è ravvisabile alcuna modifica, in ordine a tale profilo, nell'ambito del disegno di legge in titolo.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 4.31, evidenziando che lo stesso prospetta una disciplina di riforma delle controversie

giurisdizionali in materia di licenziamenti, trasferimenti e apposizione di termine al contratto di lavoro. In ordine a tali questioni, le forze politiche dell'opposizione hanno presentato anche un apposito disegno di legge, volto alla riforma del processo del lavoro, al fine di consentire un incremento degli *standard* di celerità di tali procedure, nell'interesse sia dei lavoratori che delle imprese.

In relazione all'istituto dell'arbitrato non sussiste alcuna contrarietà da parte dell'opposizione, anche se è opportuno che tale modulo stragiudiziale venga connotato in modo diverso rispetto a quanto prospettato dal Governo nell'ambito dell'articolo 4 del disegno di legge n. 848-*bis*.

Tutti i restanti emendamenti di cui il senatore Battafarano è primo firmatario, riferiti all'articolo 4, sono dati per illustrati dal presentatore.

Il senatore DI SIENA illustra l'emendamento 4.35, evidenziando che l'ottica prospettica sottesa allo stesso è orientata verso la direzione dell'estensione delle tutele dei lavoratori, ponendosi in antitesi rispetto a quella sottesa al disegno di legge n. 848-*bis*, che mira invece a comprimere tali diritti. In particolare, la proposta emendativa in questione introduce elementi atti ad attenuare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'applicazione della disciplina contenuta nel provvedimento in titolo.

Il senatore TREU illustra l'emendamento 4.33, precisando che lo stesso è volto a promuovere l'utilizzo di moduli di composizione stragiudiziale delle controversie lavoristiche, attraverso apposite forme di incentivazione di tipo economico.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 4.34, evidenziando che lo stesso è finalizzato a incentivare il ricorso alle procedure di conciliazione di arbitrato, a favorire la costituzione di collegi stabili di conciliazione e di arbitrato, nonché a predisporre condizioni idonee per favorire lo sviluppo di specifici programmi di formazione e di aggiornamento dei componenti di tali collegi.

Tutti i restanti emendamenti di cui il senatore Montagnino è primo firmatario, riferiti all'articolo 4, sono dati per illustrati dal presentatore.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 4.5, evidenziando che lo stesso esclude dall'ambito di applicabilità della disciplina inerente all'arbitrato, contenuta nell'articolo 4, le controversie relative al licenziamento ingiustificato.

L'emendamento 4.7 è volto a sopprimere le parti del sopraccitato articolo 4, che contemplano l'abrogazione dell'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile e la modifica dell'articolo 412-*quater* dello stesso.

L'oratore si sofferma poi sull'emendamento 4.11, dando brevemente conto del contenuto dello stesso.

La proposta emendativa 4.18 è finalizzata a sostituire la lettera *d*) del sopraccitato articolo 4 con una disciplina atta a confermare il «divieto di compromettibilità in arbitri» delle controversie individuali aventi a oggetto

diritti dei lavoratori, derivanti da disposizioni inderogabili di legge o da contratti collettivi.

L'oratore si sofferma poi brevemente sull'emendamento 4.19, dando conto del contenuto dello stesso.

Illustra poi l'emendamento 4.23, evidenziando che esso è volto a sopprimere la lettera g) dell'articolo 4, comma 1, che circoscrive l'impugnabilità del lodo arbitrale ai soli casi di vizi procedurali.

L'emendamento 4.24 – prosegue l'oratore – individua una disciplina con valenza sostitutiva rispetto al testo della lettera g) dell'art.4, volta ad ampliare la facoltà di impugnazione del lodo arbitrale in questione.

L'emendamento 4.28 sopprime la lettera h), la quale sancisce l'immediata esecutività del lodo nonostante l'impugnazione dello stesso di fronte all'organo giurisdizionale competente.

Tutti i restanti emendamenti di cui il senatore Ripamonti è primo firmatario, riferiti all'articolo 4, sono dati per illustrati dal presentatore.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 4.40 mettendo in rilievo che lo stesso tende a sopprimere la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), la quale contempla la facoltà per il collegio arbitrale di scegliere alternativamente fra l'applicazione della tutela risarcitoria e di quella reintegratoria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18.

Il senatore GRUOSSO illustra l'emendamento 4.41, manifestando la propria contrarietà rispetto alla alternatività fra tutela risarcitoria del danno e tutela reintegratoria, prospettata nell'ambito del testo normativo contenuto nell'articolo 4 del provvedimento in titolo.

Il relatore TOFANI, dopo aver riformulato l'emendamento 4.0.100, illustra la proposta emendativa 4.0.100 (testo 2), dando sinteticamente conto del contenuto della stessa.

Il senatore VIVIANI ritiene che la disciplina in questione individui un termine finale – trenta giorni – per l'espletamento delle procedure di concertazione, troppo rigido e conseguentemente incongruo.

Il sottosegretario SACCONI precisa che il termine di trenta giorni contemplato al comma 1 dell'articolo 4-*bis* si riferisce alle procedure parlamentari delle competenti Commissioni permanenti, esulando dall'ambito dello stesso la fase prodromica inerente alle trattative con le parti sociali.

Il senatore RIPAMONTI valuta del tutto incongrua e pericolosa la facoltà concessa al Governo di non conformarsi alle condizioni eventualmente formulate nel parere espresso dalla Commissione competente, in relazione all'articolo 81 della Costituzione, evidenziando che siffatta previsione risulta incostituzionale, per violazione dello stesso articolo 81.

Il senatore BATTAFARANO prospetta l'opportunità di fissare un termine per la presentazione di sub-emendamenti riferiti all'emendamento 4.0.100 (testo 2), presentato dal relatore in fase successiva.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l'emendamento in questione recepisce le condizioni formulate dalla 5^a Commissione nell'ambito del parere espresso sul disegno di legge in titolo, fissa il termine per la presentazione di sub-emendamenti alla proposta emendativa 4.0.100 (testo 2) per le ore 18 del 26 giugno.

Tutti i restanti emendamenti presentati in riferimento all'articolo 4 vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Si passa all'espressione dei pareri del Relatore e del rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore, senatore TOFANI, formula parere favorevole sui sub-emendamenti 1.1/13, 1.1/117, 1.1/78, 1.1/79, 1.1/15, 1.1/43, 1.1/65, 1.1/6, 1.1/40, nonché sugli emendamenti 1.6, 1.7, , 1.68 – che risulta identico ai sub-emendamenti 1.1/48 e 1.1/22 –, 1.17, 1.19 – già accolto a seguito della riformulazione dell'emendamento 1.1, effettuata in recepimento di apposita prescrizione, formulata dalla 5^a Commissione, con conseguente assorbimento dello stesso in caso di approvazione della sopra citata proposta emendativa 1.1 – 1.25, 1.2, 1.61, 1.62, 1.63 – a condizione che tuttavia quest'ultimo venga riformulato in ottemperanza di quanto previsto nell'ambito del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente –.

Esprime poi parere contrario su tutti i restanti sub-emendamenti ed emendamenti riferiti all'articolo 1, fatto salvo l'emendamento 1.77, per il quale ritiene invece opportuno rinviare la formulazione del parere.

Il senatore RIPAMONTI aderisce all'invito del relatore, riformulando l'emendamento 1.63, in modo tale da recepire le condizioni formulate dalla 5^a Commissione permanente.

I senatori BATTAFARANO, DI SIENA e TREU dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.2.

I senatori BATTAFARANO e MONTAGNINO aggiungono la propria firma all'emendamento 1.61.

Il senatore BATTAFARANO aggiunge la propria firma all'emendamento 1.77.

Il sottosegretario SACCONI dichiara di conformarsi ai pareri espressi dal relatore, riservandosi comunque la facoltà di invitare eventualmente, in fase successiva, i presentatori al ritiro della proposta a propria firma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-BIS**Art. 1.****1.3**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.***1.64**TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PILONI, DATO, VIVIANI,
GRUOSSO, DI SIENA*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e all'autoimpiego*). - 1. Per le finalità di promozione dell'occupazione stabile e regolare, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, possono riconoscere ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile.

2. Gli incentivi e le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere prioritariamente orientati a favorire:

a) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, con persone in situazione di difficoltà occupazionale, quali in particolare inoccupati e disoccupati da più di un anno, inoccupati di età inferiore a 26 anni, disoccupati di età superiore a 45 anni, inoccupati e disoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni 12 o per gravi motivi di famiglia, immigrati regolari, disabili gravi;

b) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con finalità formativa;

c) l'emersione del lavoro non dichiarato o irregolare, inerente sia a datori di lavoro non dichiarati, sia a rapporti di lavoro non dichiarati o irregolari, ma instaurati con datori di lavoro dichiarati;

d) l'intrapresa di attività di lavoro autonomo o di attività imprenditoriali;

e) la continuità operativa e gestionale delle piccole e medie imprese, attraverso forme di apprendistato o tirocinio idonee ad agevolare il subentro di familiari o collaboratori nell'esercizio dell'impresa;

f) il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa o di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori, di lavoratori con età superiore a 55 anni, nonché la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all'avvio di procedure di riduzione di personale.

3. Fatte salve le competenze delle regioni in materia di previdenza integrativa e complementare, nonché quelle attinenti a tributi propri delle stesse regioni, con riferimento alle misure di incentivazione consistenti in agevolazioni di carattere previdenziale o tributario, le disposizioni legislative adottate a tal fine dallo Stato devono prevedere, attraverso specifiche norme di coordinamento:

a) l'integrazione del sistema di incentivi statale con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione dell'occupazione;

b) il collegamento con la disciplina della verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni;

c) il collegamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del reddito di cui all'articolo 2, e con le disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.

4. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono determinate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza, perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.1/104

SODANO TOMMASO, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:

«1. Allo scopo di realizzare un sistema organico di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo e di tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, il Governo è delegato ad emanare sulla base di accordi tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali che ricevono mandato dai lavoratori tramite consultazione democratica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti a stabilire i principi fondamentali in materia di incentivi alla occupazione nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».

1.67

RIPAMONTI, MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, le parole da: «Allo scopo di realizzare» fino a: «principi e criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di realizzare un sistema organico di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente ar-

ticolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di incentivi finanziari alla occupazione, ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».

1.1/105

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «di realizzare» aggiungere le seguenti: «anche nell'ottica di una transizione verso un assetto federalista anche in materia di lavoro,».

1.1/23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «realizzare un sistema» aggiungere la seguente: «efficace,».

1.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «di misure volte a favorire» fino a: «e a bassa qualità» con le seguenti: «ed efficace di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione,».

1.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei soggetti privi di occupazione».

1.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «privi di occupazione» inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai giovani».

1.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «privi di occupazione» inserire le seguenti: «con particolare riguardo alle donne».

1.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di lungo periodo».

1.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di carattere precario e».

1.1/13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «di carattere precario» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

1.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e a bassa qualità».

1.1/117

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «bassa qualità» aggiungere le seguenti: «a promuovere la semplificazione normativa sul mercato del lavoro».

1.1/116

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «a bassa qualità» aggiungere le seguenti: «a favorire l'incontro efficace fra domande ed offerte di lavoro e la libera pattuizione individuale».

1.1/46

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a promuovere la mobilità del lavoro, e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva».

1.1/12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le parole: «a promuovere la mobilità del lavoro,».

1.1/16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «la mobilità del lavoro» con le seguenti: «occupazione stabile e regolare».

1.1/90

VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «la mobilità del lavoro» con le seguenti: «occupazione stabile e regolare».

1.1/47

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «la mobilità del lavoro» con le seguenti: «occupazione stabile e regolare».

1.1/1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al primo periodo, sostituire le parole: «la mobilità del lavoro» con le seguenti: «la stabilizzazione del lavoro».

1.1/17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «la mobilità» con le seguenti: «la garanzia».

1.1/91

VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «la mobilità del lavoro» aggiungere le seguenti: «tesa a garantire l'occupabilità».

1.1/18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «la mobilità del lavoro» aggiungere le seguenti: «tesa a garantire l'occupabilità».

1.1/19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva».

1.1/108

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva» con le seguenti: «a favorire nuovi insediamenti produttivi».

1.1/92

DI SIENA, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «delocalizzazione produttiva» aggiungere le seguenti: «finalizzata all'aumento dell'occupazione nelle aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale».

1.1/20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «delocalizzazione produttiva» aggiungere le seguenti: «finalizzata all'aumento dell'occupazione».

1.1/49

PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «a promuovere la mobilità del lavoro, e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva» aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle procedure della programmazione negoziata».

1.1/21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «delocalizzazione produttiva» aggiungere le seguenti: «evitando comunque di trasferire dal Nord al Sud del Paese le attività industriali inquinanti o a rischio di incidente rilevante.».

1.68

VIVIANI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PILONI, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori».

1.1/48

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «il Governo» aggiungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori,».

1.1/22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «il Governo» aggiungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori,».

1.1/97

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, alinea, dopo le parole: «delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «sulla base di accordi tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali che ricevano mandato dai lavoratori tramite consultazione democratica, entro un anno».

1.1/2

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al primo periodo, dopo le parole: «il Governo è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

1.11

RIPAMONTI, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro sei mesi».

1.1/78

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «in materia di tutela e sicurezza del lavoro» aggiungere le seguenti: «e della formazione professionale».

1.1/80

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le parole: «in materia di occupabilità».

1.1/79

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la parola: «occupabilità» aggiungere le seguenti: «adattabilità, imprenditorialità e pari opportunità».

1.1/15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «dell'Unione europea in materia di occupabilità,» aggiungere le seguenti: «degli obiettivi del libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese,».

1.1/15 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «dell'Unione europea in materia di occupabilità,» aggiungere le seguenti: «degli obiettivi del libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese presentato dalla Commissione europea il 18 luglio 2001,».

1.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «in materia di occupabilità,» aggiungere le seguenti: «e delle competenze del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,».

1.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «i principi fondamentali in materia di incentivi finanziari alla occupazione,» con le seguenti: «il sistema degli incentivi all'occupazione,».

1.1/50

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «i principi fondamentali in materia di incentivi alla occupazione,» inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

1.1/14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego».

1.1/51

VIVIANI, PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego».

1.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla autoimprenditorialità».

1.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e all'autoimpiego».

1.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «e all'autoimpiego» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficienza nelle aree del Mezzogiorno».

1.65

BATTAFFARANO, TREU, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PILONI, DATO, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di un sistema di incentivi all'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, con persone in situazione di difficoltà occupazionale, quali in particolare inoccupati e disoccupati da più di un anno, inoccupati di età inferiore a 26 anni, disoccupati di età superiore a 45 anni, inoccupati e disoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni 12 o per gravi motivi di famiglia, immigrati regolari, disabili gravi;

b) previsione di agevolazioni per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con finalità formativa;

c) previsione di un sistema organico di incentivi all'emersione del lavoro non dichiarato o irregolare, inerente sia a datori di lavoro non dichiarati, sia a rapporti di lavoro non dichiarati o irregolari, ma instaurati con datori di lavoro dichiarati;

d) previsione di incentivi all'intrapresa di attività di lavoro autonomo o di attività imprenditoriali;

e) incentivazione della continuità operativa e gestionale delle piccole e medie imprese, attraverso forme di apprendistato o tirocinio idonee ad agevolare il subentro di familiari o collaboratori nell'esercizio dell'impresa;

f) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa o di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori, di lavoratori con età superiore a 55 anni, nonché la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all'avvio di procedure di riduzione di personale;

g) coordinamento e integrazione del sistema di incentivi statali con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione dell'occupazione;

h) previsione di un organico collegamento con la disciplina della verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni;

i) coordinamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del reddito di cui all'articolo 2, e con le disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.

2. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà con-

corrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono determinate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza, perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.66

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabac-

chi lavorati destinati alla vendita del pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun Ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.15.2 – Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.1/52

BATTAFARANO, MONTAGNINO, TREU, PAGLIARULO, FABRIS, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo

del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sostituire, in fine, le seguenti parole: «il bilancio dello Stato» con le seguenti: «la finanza pubblica».

1.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.1/98

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o di altra natura».

1.1/54

DI SIENA, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o di altra natura».

1.1/24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o di altra natura».

1.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «nuova».

1.1/53

DI SIENA, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in caso di nuova assunzione» inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

1.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di nuova assunzione» aggiungere le seguenti: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato».

1.1/81

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 56, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nuova assunzione» aggiungere le seguenti: «in particolare a tempo indeterminato».

1.69

MONTAGNINO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, DATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nuova assunzione» inserire le seguenti: «ai fini dell'espansione della base occupazionale».

1.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati».

1.1/85

DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 56, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati».

1.1/56

BATTAFARANO, MONTAGNINO, TREU, PAGLIARULO, FABRIS, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «un regime generale» fino alla fine con le seguenti: «un contratto di inserimento lavorativo finalizzato a favorire l'accesso al lavoro o il reingresso nel mercato del lavoro degli appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

a) disoccupati e inoccupati di lunga durata, intendendo per tali quelli che siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e che abbiano un'età superiore a venticinque anni, o a ventinove anni se laureati;

b) disoccupati di età superiore a quarantacinque anni;

c) disoccupati e inoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, o minori di anni 12, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni.

Il contratto di inserimento lavorativo prevede lo svolgimento di uno specifico progetto formativo, di qualificazione o riqualificazione professionale, approvato dal centro per l'impiego competente per territorio, il cui esito sia dallo stesso verificato, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale. Il contratto di inserimento lavorativo può essere stipulato a tempo indeterminato oppure a tempo determinato della durata massima di dodici mesi. Non possono essere effettuate assunzioni con contratti d'inserimento lavorativo da datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti. Al contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato si applicano le disposizioni in materia di assunzioni a termine dettate dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Il contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato non è suscettibile di proroga. Il medesimo datore di lavoro non può stipulare più di un contratto d'inserimento lavorativo a tempo determinato con lo stesso lavoratore. È fatto divieto di stipulare ulteriori contratti d'inserimento lavorativo a tempo determinato ai datori di lavoro che non abbiano trasformato in assunzioni a tempo indeterminato almeno il 60 per cento dei contratti d'inserimento lavorativo a termine venuti a scadenza nel biennio precedente, computandosi ciascun biennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori assunti con contratto d'inserimento lavorativo a tempo indeterminato la quota di contribuzione è dovuta per i primi due anni nella misura corrispondente a quella prevista per i lavoratori in contratto formativo. Per i lavoratori assunti con contratto d'inserimento lavorativo a tempo determinato, i benefici di cui al comma 1 trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e succes-

sivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto trasformato. Il datore di lavoro ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la formazione, in relazione al progetto formativo attuato, come documentate in conformità ai criteri fissati a livello regionale. I rimborsi di cui al presente comma sono a carico del Fondo di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in connessione con», aggiungere le seguenti: «la tipologia occupazionale dei settori produttivi e con».

1.1/25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «con particolare riferimento», fino alla fine del periodo.

1.1/59

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine del periodo.

1.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con particolare riferimento», aggiungere le seguenti: «ai giovani e».

1.1/106

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con particolare riferimento», aggiungere le seguenti: «ai disabili».

1.1/55

GRUOSSO, MONTAGNINO, TREU, PAGLIARULO, FABRIS, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai disoccupati di lungo periodo, alle categorie a rischio di esclusione sociale e ai prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione», con le seguenti: «disoccupati e inoccupati di lunga durata, intendendo per tali quelli che siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi, disoccupati di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati e inoccupati

precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni 12 o per gravi motivi».

1.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «alle categorie a rischio di esclusione sociale e».

1.1/57

PILONI, VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e ai prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione».

1.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e a prestatori coinvolti in processi di riemersione».

1.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in processi di riemersione» aggiungere le seguenti: «a lavoratori fruitori da consistente lasso di tempo del trattamento straordinario di integrazione salariale».

1.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonchè con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali».

1.1/86

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali» con le seguenti: «l'andamento del tasso di occupazione territoriale».

1.1/58

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali», con le seguenti: «ai territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale».

1.70

PILONI, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo incentivazioni ulteriori per chi assume lavoratrici».

1.1/9

TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per le finalità di cui alla lettera a), previsione di un sistema di incentivi al reinserimento lavorativo, sulla base dei seguenti criteri:

1) riduzione delle quote di contribuzione a carico del datore di lavoro previste dalla norme vigenti per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari al 30 per cento per i tre anni successivi alla stipula del contratto, qualora lo stesso sia stipulato con un lavoratore già appartenente ad una delle seguenti categorie di soggetti:

i) disoccupati e inoccupati di lunga durata, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

ii) disoccupati di età superiore a 45 anni;

iii) disoccupati e inoccupati precedentemente impegnati in lavori di cura ed assistenza a familiari minori di 12 anni o disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

iv) disoccupati già oggetto di licenziamento senza giusta causa da parte di imprese aventi fino a 15 dipendenti;

2) subordinazione del riconoscimento del beneficio contributivo di cui al numero 1) alle seguenti circostanze:

i) ottemperanza alle prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

ii) presentazione, da parte del datore di lavoro, di uno specifico progetto formativo, di qualificazione o riqualificazione professionale, approvato dal centro per l'impiego competente per territorio, che ne verifica l'effettivo svolgimento, secondo criteri e modalità definiti con disciplina regionale;

3) possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'assistenza dell'ente bilaterale di categoria, laddove costituito, o del centro per l'impiego territorialmente competente per la predisposizione del progetto formativo di cui al numero 2), lettera *ii)*.

4) previsione per le piccole e medie imprese che effettuino nuove assunzioni ai sensi della presente lettera, della possibilità di riduzione nella misura del 50 per cento dell'aliquota contributiva di cui al numero 1), nonché del diritto al rimborso, entro un limite annualmente fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle spese sostenute per la formazione in relazione al progetto formativo attuato, come documentate in conformità ai criteri fissati con disciplina regionale;

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvedere, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base al cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1/99

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1/61

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche in relazione alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e alla eventuale», con le seguenti: «mirate alla».

1.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «incentivazione finanziaria», sopprimere la parola: «anche», e dopo le parole: «in relazione alla natura a tempo», sopprimere le seguenti: «determinato o».

1.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e».

1.1/87

DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «natura a tempo determinato», fino a: «alla eventuale».

1.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eventuale».

1.1/26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato», aggiungere le seguenti: «o part-time».

1.71

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DATO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «subordinato», aggiungere le seguenti: «ovvero alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato di tutte le fattispecie che non costituiscono rapporto di lavoro».

1.72

DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DATO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «subordinato», aggiungere le seguenti: «ovvero con particolare riguardo all'assunzione a tempo indeterminato, da parte dell'impresa utilizzatrice, di un lavoratore temporaneo.».

1.73

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DATO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «subordinato», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo al rapporto a tempo indeterminato.».

1.1/88

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «al fine di», fino a: «prestazioni di lavoro», con le seguenti: «a tempo indeterminato.».

1.1/44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Analogo trattamento dovrà essere riservato per la trasformazione in rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato alle prestazioni d'opera a carattere coordinato e continuativo di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, e ai rapporti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile nonchè alle tipologie di lavoro di cui all'articolo 4 della legge 14 febbraio 1993, n. 30;».

1.1/43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:

«b-bis) razionalizzazione e semplificazione delle misure di incentivazione finanziaria per privilegiare i settori produttivi che garantiscono la sostenibilità dello sviluppo, la riduzione delle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il risparmio energetico;».

1.1/100

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «su base volontaria», con le seguenti: «sulla base della volontà delle parti contraenti.».

1.1/28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro.».

1.1/62

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro».

1.1/3

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «direttamente al prestatore di lavoro», aggiungere le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni».

1.1/27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine del periodo.

1.1/63

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con particolare riferimento alle assunzioni», inserire le seguenti: «a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro a chiamata e ripartito».

1.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di espansione della base occupazionale dell'impresa o».

1.38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dell'impresa», con le seguenti: «dei datori di lavoro».

1.1/115

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in caso di impiego», aggiungere le seguenti: «di donne con figli a carico».

1.1/114

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ovvero in caso di impiego», aggiungere le seguenti: «di giovani».

1.39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione».

1.1/64

DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di giovani», con le seguenti: «di lavoratori».

1.40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «genitori con figli minori di sei anni conviventi».

1.1/82

VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «di genitori con figli minori di sei anni conviventi».

1.1/66

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di genitori» con le seguenti: «di genitore».

1.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «figli minori» sopprimere le seguenti: «di sei anni».

1.1/65

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sei anni conviventi» con le seguenti: «8 anni e 12 anni se adottivi».

1.1/4

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «otto anni».

1.1/67

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere la seguente parola: «conviventi».

1.2

VANZO, BATTAFARANO, DI SIENA, TREU

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «figli minori di 6 anni conviventi», aggiungere le seguenti: «o con figli portatori di handicap grave».

1.1/113

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «figli minori di 6 anni conviventi», aggiungere le seguenti: «o con figli portatori di handicap grave».

1.1/69

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «genitori con figli minori di sei anni conviventi», inserire le seguenti: «di lavoratori in congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000. n. 53, e successive modificazioni».

1.1/68

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «genitori con figli minori di sei anni coinvidenti», inserire le seguenti: «lavoratori con esigenze di assistenza di familiari».

1.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «lavoratori con età superiore ai 55 anni».

1.1/5

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, di lavoratori con età superiore ai 55 anni».

1.1/29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «55 anni» con le seguenti: «40 anni».

1.1/70

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «di lavoratrici precedentemente occupate» fino alla fine.

1.1/71

GRUOSSO, MONTAGNINO, TREU, PAGLIARULO, FABRIS, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «di lavoratrici precedentemente occupate» fino alla fine, con le seguenti: «di disoccupati e inoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni dodici o per gravi motivi ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, nonché degli appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

a) disoccupati e inoccupati di lunga durata, intendendo per tali quelli che siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e che abbiano un'età superiore a venticinque anni, o a ventinove anni se laureati;

b) disoccupati di età superiore a quarantacinque anni».

1.1/73

VIVIANI, PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di lavoratrici precedentemente occupate» con le seguenti: «di lavoratori precedentemente occupati».

1.1/109

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dopo almeno due anni di inattività».

1.1/30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «almeno due anni» con le seguenti: «almeno un anno».

1.1/6

PAGLIARUOLO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dopo almeno due anni di inattività» aggiungere le seguenti: «comprendendo nel periodo di due anni anche astensioni obbligatorie e facoltative per maternità».

1.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «nonchè per la trasformazione» fino alla fine del periodo.

1.1/72

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «nonchè per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno in relazione a procedure di riduzione del personale».

1.1/31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), in fine, sostituire le parole: «a tempo parziale di contratti a tempo pieno in relazione a procedure di riduzione del personale;» con le seguenti: «di contratti a tempo pieno in contratti di solidarietà in relazione a procedure di riduzione anche temporanea di personale;».

1.1/89

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «lavoro a tempo parziale» aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato».

1.1/8

TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) promozione dell'accesso al lavoro nelle piccole e medie imprese attraverso i contratti a contenuto formativo, prevedendo a tal fine che:

1) ferme restando le agevolazioni contributive vigenti per le imprese artigiane e per quelle ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le piccole e medie imprese di tutti i settori economici possano accedere ad una riduzione nella misura del 30 per cento dell'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro prevista per ciascun contratto a contenuto formativo;

2) per le imprese artigiane e le imprese di piccole dimensioni, come individuate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, la riduzione di aliquota di cui al numero 1) sia riconosciuta nella misura del 50 per cento;

3) i benefici contributivi di cui alla presente lettera siano mantenuti per i due anni successivi alla scadenza del contratto a contenuto formativo qualora esso sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

4) specifiche agevolazioni contributive siano riconosciute per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative interne alle imprese e che risultino in possesso di idonea competenza ed esperienza».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.1/7

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) le lettere a), b) e c) dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, sono abrogate».

1.1/101

SODANO TOMMASO, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1/112

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) collegamento delle misure di incentivazione finanziaria per incentivare nuovi insediamenti produttivi sull'intero territorio nazionale».

1.1/34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), in fine, sopprimere le parole: «anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva;».

1.1/74

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva».

1.1/111

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva».

1.1/110

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di accompagnare i processi di localizzazione produttiva» con le seguenti: «di incentivare nuovi insediamenti produttivi nelle aree a basso tasso occupazionale».

1.1/33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsti nell'ambito della programmazione negoziata;».

1.1/75

DI SIENA, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), dopo le parole: «, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva» aggiungere le seguenti: «previsti nell'ambito della programmazione negoziata».

1.1/76

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsti nell'ambito della programmazione negoziata;».

1.1/32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo criteri di sviluppo autocentrato che valorizzi i lavori, le tradizioni, le vocazioni e le culture locali;».

1.1/42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione di un efficace sistema di incentivazione volto a favorire l'innovazione tecnologica in modo da garantire produzioni e processi produttivi ad alto contenuto tecnologico e più competitivi sui mercati nazionali ed internazionali.».

1.1/102

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «sulla verifica dello stato di disoccupazione e delle relative sanzioni nonché con quella».

1.1/35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «e delle relative sanzioni,» fino alla fine del periodo.

1.52

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e delle relative sanzioni».

1.53

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «nonché con quella sugli ammortizzatori sociali» fino alla fine del periodo.

1.1/36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1/103

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera g), sopprimere la parola: «automatici».

1.74

MONTAGNINO, RIPAMONTI, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, TREU, DATO

Al comma 1, alla lettera g), sopprimere la parola: «automatici».

1.1/38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «dei datori di lavoro e» indi, sostituire le parole: «investono in» con le seguenti: «intendano partecipare a».

1.1/83

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), dopo le parole: «formazione continua» aggiungere le seguenti: «tramite intese tra le parti sociali».

1.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera g), dopo le parole: «formazione continua,» aggiungere le seguenti: «stabilendo, al fine di valorizzare e sviluppare il sistema, un maggiore raccordo tra governo centrale e strutture regionali competenti in materia».

1.1/37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «anche attraverso l'utilizzo» fino alla fine del periodo.

1.1/93

GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «anche attraverso l'utilizzo» fino alla fine del periodo.

1.1/84

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «anche attraverso l'utilizzo» con le seguenti: «anche in aggiunta all'utilizzo».

1.1/39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), in fine, sopprimere le parole: «o dagli organismi bilaterali».

1.1/95

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «o dagli organismi bilaterali».

1.1/45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Estensione dell'obbligo di versamento del contributo dello 0,3 per cento di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai datori di lavoro e prestatori d'opera che abbiano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli articoli 2222 e 2229 e seguenti del codice civile, e rapporti di associazione in partecipazione di

cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, nonché rapporti di lavoro di cui all'articolo 4 della legge 14 febbraio 2003, n. 30».

1.1/40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) introduzione di meccanismi di incentivazione tali da garantire lo sviluppo dei settori produttivi nei quali, a parità di incentivi, si produca un più alto incremento occupazionale;».

1.1/41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) previsione che i lavoratori collocati a tempo parziale o diversamente utilizzati durante un periodo di crisi aziendale hanno diritto al ripristino delle originarie condizioni di lavoro cessata la causa che ha dato origine alla trasformazione del rapporto;».

1.1/10

TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) definizione dei principi fondamentali in materia di politiche attive finalizzate al reinserimento al lavoro e alla riqualificazione professionale, sulla base dei seguenti criteri:

1) fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, le Regioni possono prevedere che, nell'ambito della quota di assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici riservata alle categorie a rischio di esclusione sociale ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,

una percentuale sia destinata ai disoccupati già oggetto di licenziamento da parte di piccole e medie imprese;

2) per le finalità di cui al numero 1, costituiscono criteri di preferenza per l'accesso alle quote:

i) in caso di controversia con il datore di lavoro precedente, l'aver acceduto a forme di conciliazione arbitrale in sede di risoluzione del rapporto;

ii) la provenienza da imprese appartenenti al circuito produttivo dell'indotto di grandi imprese industriali in stato di crisi.

3) in sede di definizione degli obiettivi delle azioni che i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, effettuano al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, le Regioni possono prevedere specifiche e mirate misure di politica attiva finalizzate all'orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro dei lavoratori disoccupati di cui al numero 1), nonché alla progettazione di percorsi, anche individuali, di formazione o riqualificazione professionale;

4) le Regioni possono altresì prevedere misure di incentivo all'apprendimento continuo e alla formazione permanente, anche attraverso il sostegno alla costituzione di fondi mutualistici o bilaterali paritetici».

1.1/11

TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis)* prevedere apposite incentivazioni collegate all'espansione occupazionale e alla promozione dell'autoimpiego, da riconoscere ai datori di lavoro e ai lavoratori delle piccole e medie imprese nella forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile; a tal fine, fatte salve le competenze delle regioni in materia di previdenza integrativa e complementare, nonché quelle attinenti a tributi propri delle stesse regioni, con riferimento alle misure di incentivazione consistenti in agevolazioni di carattere previdenziale o tributario, le disposizioni legislative e regolamentari adottate a tal fine dallo Stato devono prevedere, attraverso specifiche norme di coordinamento:

i) l'integrazione del sistema di incentivi statale con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione dell'occupazione;

ii) il collegamento con la disciplina della verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni;

iii) il collegamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del reddito e con le disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, BATTAFARANO, MONTAGNINO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione di meccanismi di incentivazione a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori che investono in attività volte a migliorare, incrementare e adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili e alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, anche mediante la promozione di iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle pubbliche amministrazioni, in modo da aumentare l'efficienza di tali interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea».

1.62

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione di agevolazioni contributive per il settore edile a favore delle imprese impegnate nel contrasto del lavoro irregolare e sommerso;».

1.75

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) previsione di un sistema di incentivi calibrato sul diverso grado di svantaggio occupazionale tra le aree del Paese;».

1.1/94

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) i lavoratori collocati a tempo parziale o diversamente utilizzati durante un periodo di crisi aziendale hanno diritto al ripristino delle originarie condizioni di lavoro cessata la causa che ha dato origine alla trasformazione del rapporto;».

1.77

MONTAGNINO, BATTAFARANO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

«g-bis) previsione di una maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;

g-ter) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile e giovanile per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti;

g-quater) previsione di misure per favorire forme di apprendistato d'impresa e il subentro del tirocinante nell'attività d'impresa nonché estensione per un triennio delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;

g-quinquies) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi tenendo conto del tasso di occupazione giovanile e femminile».

1.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di un sistema di incentivi collegati all'adozione di misure per lo sviluppo dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché di tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, alla sostenibilità ambientale delle aree urbane, alla riduzione e al recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati;».

1.63 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta dei servizi relativi ai settori di attività rivolti alla cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, della socialità, dello sviluppo delle pari opportunità, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'introduzione di strumenti di incentivazione finanziaria o fiscale finalizzati a favorire lo sviluppo di iniziative di mutualità locale tra privati, anche in concorso con enti pubblici territoriali;

b) l'impiego nei progetti di cui al comma 1-bis dei seguenti soggetti:

- 1) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;
 - 2) forze di lavoro inattive, cioè inoccupati non iscritti nelle liste di collocamento, che non abbiano mai attivato una posizione contributiva;
 - 3) lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato che trasformano il proprio rapporto di lavoro in tempo parziale, a condizione che tale riduzione di orario venga interamente compensata attraverso un accordo di assunzione di un altro lavoratore a tempo indeterminato e parziale, sottoscritto tra lavoratori e datore di lavoro e convalidato dall'ufficio del lavoro competente territorialmente;
 - 4) titolari di trattamento pensionistico, in conformità con la normativa vigente in materia di cumulo».
-

1.76

PIZZINATO, PILONI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Allo scopo di realizzare un sistema organico di tutela contrattuale e previdenziale e di emersione dal lavoro irregolare per i dipendenti delle società manutenzione e pulizia degli impianti, nonché attività di tipo amministrativo, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che prevedano forme di incentivazione per le società interessate, nonché la definizione di principi per la stipula di un contratto di lavoro tipo per il settore dello sport».

1.1

IL GOVERNO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione)

1. Allo scopo di realizzare un sistema organico e coerente di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo e di tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, a promuovere la mobilità del lavoro, e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di incentivi alla occupazione, ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di altra natura in caso di nuova assunzione, con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento ai disoccupati di lungo periodo, alle categorie a rischio di esclusione sociale e ai prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione, nonché con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali;

b) articolazione e semplificazione delle misure di incentivazione finanziaria, anche in relazione alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e alla eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato, ovvero in relazione alla trasformazione dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in rapporti di lavoro subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di lavoro;

c) previsione di un sistema di incentivi al ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro, con particolare riferimento alle assunzioni connesse a ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa ovvero in caso di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori di sei anni conviventi, di lavoratori con età superiore ai 55 anni, di lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività nonché per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno in relazione a procedure di riduzione di personale;

d) collegamento delle misure di incentivazione finanziaria con le politiche di sviluppo e riequilibrio territoriale, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva;

e) coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione e delle relative sanzioni, nonché con quella sugli ammortizzatori sociali, al fine di favorire l'inserimento dei beneficiari di questi ultimi nel mondo del lavoro;

f) introduzione di meccanismi automatici di incentivazione a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori che investano in attività di formazione continua, anche attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,30 per cento di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purché essa sia certificata dagli organismi pubblici o dagli organismi bilaterali».

1.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c)».

1.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

1.46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «incentivi» con la seguente: «sgravi» e sopprimere le seguenti parole: «collegati alla corresponsione di emolumenti».

1.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) previsione di un sistema di incentivi volti a favorire lo sviluppo della conciliazione e dell'arbitrato nelle vertenze di lavoro, ai sensi del successivo articolo 4;».

1.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.57

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «delle imprese» con
le seguenti: «dei datori di lavoro».*

1.59

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera g), sopprimere le parole da: «anche preven-
dendo» fino alla fine della lettera.*

1.60

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), in fine, sopprimere le parole da: «riveden-
done» fino alla fine del periodo.*

Art. 3.**3.1**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

(Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese)

1. Ai fini di sostegno della occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese il Governo è delegato ad emanare in via sperimentale uno o più decreti legislativi, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai fini della individuazione del campo di applicazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, non computo nel numero dei dipendenti occupati delle nuove assunzioni mediante rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche *part-time*, o con contratti di formazione e lavoro, instaurati nell'arco di tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

b) inapplicabilità della misura di cui alla lettera *a)* ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, già rientranti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nel campo di applicazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in quanto abbiano occupato mediamente nei dodici mesi precedenti, un numero di dipendenti corrispondente alle soglie dimensionali indicate dallo stesso articolo 18;

c) non riconducibilità al concetto di nuova assunzione delle ipotesi di subentro di un'impresa ad un'altra nella esecuzione di un appalto, là dove presente una disposizione di legge o una clausola contrattuale a tutela del passaggio del personale alle dipendenze dell'impresa subentrante;

d) previsione di misure di monitoraggio coerenti con la natura sperimentale del provvedimento;

e) previsione che decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà a una verifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti sulle dimensioni delle imprese, sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempo determinatisi,

al fine di consentire al Governo di riferirne al Parlamento e valutare l'efficacia della misura».

3.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «sostegno e incentivazione della occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato» con le seguenti: «rendere più precari i rapporti di lavoro,».

3.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e incentivazione».

3.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e delle assunzioni a tempo indeterminato».

3.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «alle conseguenze sanzionatorie» con le seguenti: «a diversi criteri risarcitori».

3.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, sostituire le parole da: «in deroga» fino a: «reintegrazione» con le seguenti: «in parziale deroga all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevedendo un regime sanzionatorio mutuato dall'articolo 18 stesso, che determina il risarcimento del danno subito, con esclusione del reintegro in azienda».

3.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, sopprimerre le seguenti parole: «prevedendo in alternativa il risarcimento alla reintegrazione».

3.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «prevedendo in alternativa il» sostituire la parola: «risarcimento» con le seguenti: «pieno risarcimento di ogni danno».

3.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «conferma dei divieti» aggiungere le seguenti: «e della normativa di tutela».

3.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «licenziamento della lavoratrice» fino alla fine della lettera.

3.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «licenziamento in caso di malattia» fino a: «codice civile;» con le seguenti: «risoluzione del rapporto di lavoro in caso di malattia o maternità, accertate al momento dell'effettiva risoluzione dello stesso».

3.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere, in fine, le parole: «a norma dell'articolo 2110 del codice civile».

3.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire, in fine, le parole: «2110 del codice civile» con le seguenti: «54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

3.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

3.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «un anno».

3.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «fatta salva la possibilità» fino alla fine della lettera.

3.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sul piano occupazionale» aggiungere le seguenti: «e con la previsione di un intervento correttivo di complessiva estensione delle tutele da licenziamento illegittimo qualora il numero degli occupati con contratti a tempo indeterminato in aziende con oltre 15 dipendenti computati *pro rata temporis* siano rimasti stabili oppure siano diminuiti;».*

3.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo al termine del periodo sperimentale la riconferma della validità di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300;».

3.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «politiche di incoraggiamento» fino alla fine della lettera.

3.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere le parole da: «non computandosi nel numero dei» fino alla fine del periodo.

3.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «non computandosi nel numero dei» fino alla fine del periodo con le seguenti: «prevedendo in tal caso, un'indennità sostitutiva pari a diciotto mensilità di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno che in

ogni caso, non può essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto,».

3.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei dipendenti occupati» aggiungere le seguenti: «i dirigenti, i lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro, i rapporti di apprendistato, i rapporti a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, nonché».

Art. 4.

4.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

4.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

4.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

4.32

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, PILONI, DATO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

Sopprimere l'articolo.

4.31

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 4.

(Controversie in materia di licenziamenti, trasferimenti, apposizione del termine)

1. La disciplina di cui ai successivi articoli si applica alle controversie individuali in materia di:

a) licenziamenti, anche qualora presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) recesso del committente nei rapporti di lavoro aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa;

c) trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 e dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 4-bis.

1. La domanda sulle controversie in materia di licenziamenti, recesso e trasferimenti, si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro.

2. Il giudice, convocate le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede, nel modo che ritiene più idoneo allo scopo urgente del procedimento, all'acquisizione ed alla valutazione degli elementi di prova relativi ai fatti allegati, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

3. Ove la domanda sia proposta ai sensi degli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, il giudice, anche d'ufficio, dispone con ordinanza che la causa prosegua ai sensi del comma 2.

4. Il giudice adito in via sommaria, ove rilevi che la causa deve essere trattata secondo le forme ordinarie, dispone, con ordinanza, il mutamento di rito per la prosecuzione del processo ai sensi degli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Nelle controversie in materia di licenziamento l'onere della prova relativa al numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro grava su quest'ultimo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 4-ter.

1. Contro l'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis è ammesso ricorso alla sezione lavoro della Corte d'appello, nelle forme di cui all'articolo 414 e seguenti del codice di procedura civile, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione alle parti dell'ordinanza stessa, a pena di decadenza.

Art 4-quater.

1. Il giudice, con l'ordinanza o la sentenza di condanna alla reintegrazione della lavoratrice o del lavoratore nel posto di lavoro, determina la somma dovuta dal datore di lavoro per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di quattro retribuzioni globali di fatto giornaliere ed il limite minimo di due retribuzioni globali di fatto giornaliere per ogni giorno di ritardo, tenuto conto delle dimensioni dell'organizzazione produttiva.

2. La lavoratrice o il lavoratore può chiedere, con ricorso al giudice che ha ordinato la reintegrazione, la liquidazione della somma dovuta. L'onere della prova dell'effettiva reintegrazione grava sul datore di lavoro. Il giudice provvede nelle forme di cui al primo comma dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile e decide con ordinanza con la quale liquida le spese del procedimento, il provvedimento è immediatamente esecutivo e contro lo stesso è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

3. Le somme corrisposte o ancora da corrispondere alla lavoratrice o al lavoratore ai sensi dei commi 1 e 2 sono irripetibili dal datore di lavoro in caso di riforma del provvedimento con cui è stata ordinata la reintegrazione. In tal caso, la lavoratrice o il lavoratore trattiene solo la somma corrispondente alla retribuzione per il periodo intercorso tra il provvedimento di condanna alla reintegrazione ed il provvedimento di riforma. Le ulteriori somme percepite o da percepire sono devolute al Fondo di cui all'articolo 4-undecies.

4. In caso di riforma del provvedimento dichiarativo dell'illegittimità del trasferimento, la lavoratrice o il lavoratore è tenuto a restituire le somme già percepite ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 4-quinquies.

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è così modificato:

a) nel primo comma dopo le parole "il giudice con" sono aggiunte le parole "l'ordinanza o";

b) nel quarto comma dopo le parole "Il giudice con" sono aggiunte le parole "l'ordinanza o";

c) nel quinto comma dopo la parola "deposito" sono aggiunte le parole "dell'ordinanza o".

Art 4-sexies.

1. Alle controversie instaurate ai sensi dell'articolo 4 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 410 al 412-*bis* del codice di procedura civile.

2. L'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108 è abrogato.

Art. 4-septies.

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 è così sostituito: "Il licenziamento del datore di lavoro o il recesso del committente deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro".

2. Il termine di decadenza, di cui al comma 1, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento o del recesso.

3. Il termine di decadenza, di cui al comma 1, si applica anche agli altri casi disciplinati dall'articolo 1 della presente legge.

Art 4-octies.

1. Le controversie, sommarie o ordinarie, relative alle materie di cui all'articolo 1 della presente legge devono essere trattate dal giudice con priorità con la sola eccezione dei procedimenti cautelari e di quelli previsti dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. La tempestiva trattazione e conclusione delle controversie relative a provvedimenti di cui all'articolo 1 della presente legge è assicurata dai responsabili degli uffici anche con apposite misure organizzative.

Art. 4-novies.

1. L'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108 è così modificato: nel primo comma dopo le parole "n. 903" sono aggiunte le parole "e dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".

Art. 4-decies.

1. In caso di licenziamento disciplinare, si applica l'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Il datore di lavoro non può adottare il licenziamento prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento del provvedimento da parte della lavoratrice o del lavoratore, durante i quali il lavoratore può comunicare al datore di lavoro di essere intenzionato a scegliere tra il ricorso in giudizio e la promozione della costituzione del Collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dal comma 6 dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La richiesta scritta della promozione della costituzione del Collegio deve comunque essere presentata nel termine di venti giorni, così come indicato nel suddetto comma 6 dell'articolo 7.

3. Il licenziamento intimato dal datore di lavoro rimane sospeso fino alla pronuncia da parte del Collegio di conciliazione ed arbitrato.

4. In caso di licenziamento per giusta causa il datore di lavoro adotta il provvedimento della sospensione cautelare.

5. Se il datore di lavoro non consente l'attivazione del Collegio di conciliazione ed arbitrato, non adempiendo agli obblighi su di lui gravanti, ovvero adisce l'autorità giudiziaria, il licenziamento rimane sospeso fino alla definizione del giudizio.

6. Il Collegio si pronuncia entro 45 giorni, determinandosi in mancanza la perenzione del procedimento e il mancato pagamento dei compensi di cui al comma 8. È possibile un prolungamento del termine in casi di particolare complessità, documentati da riunioni a cadenza almeno quindicinale.

7. In caso di emanazione del lodo, si applica quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 4-*sexiesdecies*.

8. La contrattazione collettiva determina i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti al terzo componente del Collegio scelto di comune accordo tra le parti.

9. Sugli importi monetari riconosciuti a favore della lavoratrice o del lavoratore è riconosciuto il beneficio dell'abbattimento, in misura pari al 50 per cento, dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito.

Art. 4-undecies.

1. Con regolamento del Ministro della giustizia è disciplinata l'istituzione di un Fondo, finanziato con risorse provenienti da datori di lavoro e lavoratori, secondo misure fissate dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e destinato a partecipare, anche parzialmente, agli oneri sostenuti per effetto di decisioni che modificano provvedimenti che hanno riconosciuto la legittimità del licenziamento.

2. Al Fondo sono destinate le somme di cui al comma 3 dell'articolo 4-*quater*.

Art 4-duodecies.

1. Dopo l'articolo 443 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 443-bis.

(Accertamenti sanitari connessi a controversie di previdenza e assistenza obbligatorie)

Nei casi in cui l'assicurato o l'assistito abbia presentato ricorso contro un provvedimento relativo a prestazioni previdenziali o assistenziali, che comportino l'accertamento dello stato di condizioni psico-fisiche, l'amministrazione competente, ove non ritenga di accogliere il ricorso, sottopone l'accertamento ad un collegio medico, composto da un sanitario designato dall'amministrazione competente, da un sanitario nominato dal ricorrente o dall'istituto di patronato che l'assiste, e da un terzo sanitario nominato dalla responsabile della competente direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i medici specialisti in medicina legale, o in medicina del lavoro di cui all'articolo 146 disp. att. c.p.c., ovvero tra i sanitari appartenenti ai ruoli di un ente previdenziale diverso da quello che è parte della controversia.

Espletati gli accertamenti medico-legali, il collegio, coerentemente alle risultanze degli accertamenti, tenta la conciliazione della controversia. In caso di esito positivo, viene redatto un verbale che, sottoscritto dalle parti, è vincolante per le medesime. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il presidente del collegio redige una dettagliata relazione medico-legale nella quale dà atto degli accertamenti effettuati e delle conclusioni conseguite nonché dei motivi del dissenso.

Il compenso dei componenti del collegio - a carico dell'amministrazione competente per l'erogazione della prestazione - è determinato in conformità di convenzioni stipulate con la Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

Art. 443-ter.

(Controversie di serie)

In caso di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie riguardanti, anche potenzialmente, un numero consistente di soggetti ed avente ad oggetto questioni analoghe, le amministrazioni interessate sono tenute ad informare i Ministeri competenti e a promuovere incontri anche con gli istituti di patronato che hanno fornito assistenza nelle medesime controversie, al fine di chiarire gli aspetti delle questioni in discussione ed individuare, per quanto possibile, ipotesi di soluzione.

In attesa dell'esito di tali incontri, il giudice, su istanza di parte, può rinviare la trattazione della causa".

Art. 4-terdecies.

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione è così sostituito: "Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione previsto dai commi 3 e seguenti.

2. Sono escluse da tale obbligo le controversie riguardanti le seguenti materie:

- a) controversie previdenziali;
- b) controversie per le quali siano stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da esperirsi in via d'urgenza;
- c) controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il giudice, ricevuto il ricorso, ove non possa fissare la comparizione delle parti per condurre personalmente il tentativo di conciliazione o per la trattazione entro il termine previsto dall'articolo 416, entro 30 giorni dalla data del deposito, con proprio decreto designa un conciliatore, liberamente scelto tra quelli contenuti nell'apposito Albo, con il compito di esperire entro il termine suddetto il tentativo di conciliazione della controversia.

4. Il decreto dovrà essere emanato entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Il decreto, con allegato il ricorso, fissa il giorno la data ed il luogo stabiliti per la comparizione delle parti. Il decreto ed il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla pronuncia, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

5. Il convenuto dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune presso cui ha sede il giudice, e depositando nella cancelleria del giudice una memoria difensiva. La memoria deve

contenere tutti gli elementi difensivi di cui all'articolo 416 e comporta i medesimi effetti processuali.

6. Qualora il giudice non abbia fissato l'udienza per il tentativo di conciliazione presso di sé, subito dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva, l'intero fascicolo viene trasmesso al conciliatore.

7. Qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza della riconvenzionale medesima, deve espressamente chiedere al giudice lo spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.

8. Il decreto che sposta la data di comparizione, unitamente alla memoria difensiva, è notificato, a cura del convenuto, all'attore, entro 10 giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

9. Il tentativo di conciliazione di cui al precedente comma 4, ad istanza del ricorrente, non viene esperito nel caso che il ricorrente dimostri di aver effettuato senza esito, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 412-*quater*.

Art. 4-*quaterdecies*.

1. L'articolo 411 del codice di procedura civile in materia di processo verbale di conciliazione è così sostituito: "Il tentativo di conciliazione è da espletare nel termine di 30 giorni e si svolge in un'unica seduta, salvo che il giudice od il conciliatore non ravvisino concrete possibilità di accordo; in tal caso potranno rinviare una sola volta la seduta entro un termine non superiore a 30 giorni dalla data iniziale.

2. Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla conciliazione e possono proporre, sulla base degli atti presentati, eventuali proposte di soluzione.

3. Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dal giudice o dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. L'autografia della sottoscrizione, o la loro impossibilità a sottoscrivere, è certificata dal giudice o dal conciliatore.

4. Ove la conciliazione sia stata raggiunta davanti al conciliatore, questi trasmette il relativo verbale entro 5 giorni alla cancelleria del giudice.

5. Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

6. Sugli importi monetari riconosciuti a favore della lavoratrice o del lavoratore è riconosciuto il beneficio dell'abbattimento, in misura pari al 50 per cento, dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito.

Art. 4-*quinquiesdecies*.

1. L'articolo 412 del codice di procedura civile in materia di verbale di mancata conciliazione è così sostituito: "Se entrambi le parti, o la parte che ha presentato il ricorso, non compaiono al tentativo di conciliazione, il giudice od il conciliatore ne danno atto nel processo verbale ed il giudice dichiara estinto il processo direttamente o dopo aver ricevuto gli atti dal conciliatore, salvo il caso di motivo riconosciuto giustificato dal giudice o dal conciliatore che, in tal caso, fissano una nuova data per la comparizione entro il termine perentorio di 30 giorni.

2. In caso di mancata comparizione, del convenuto, il giudice o il conciliatore ne danno atto nel processo verbale.

3. In caso di mancata comparizione del convenuto, il giudice, ricevuti gli atti nei termini di cui ai successivi commi, su istanza di parte, può, con accertamento allo stato degli atti, in via provvisoria, emettere un'ordinanza che disponga il pagamento totale o parziale delle somme domandate e disporre con lo stesso ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di merito.

4. Se la conciliazione non riesce si redige un verbale del tentativo di conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta alla lavoratrice o al lavoratore. In quest'ultimo caso, per la parte su cui si è concordato, il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 411.

5. Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quant'altro ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il proseguo del procedimento. Il verbale del tentativo di conciliazione viene acquisito agli atti del processo.

6. Il conciliatore, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 412-*bis*, trasmette il verbale di mancata conciliazione al giudice entro 5 giorni. Il giudice, salvo che non debba dichiarare estinto il processo ai sensi del primo comma, emette il decreto di fissazione di udienza davanti a sé entro 15 giorni.

7. Il provvedimento di fissazione dell'udienza è depositato nella cancelleria del giudice, dove le parti possono prenderne visione. Il decreto è notificato a cura dell'attore al convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti processuali già verificatisi.

Art. 4-*sexiesdecies*.

1. L'articolo 412-*bis* del codice di procedura civile in materia di arbitrato facoltativo è così sostituito: "In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti pos-

sono affidare allo stesso conciliatore, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

2. Il compromesso dovrà risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine per l'emanazione del lodo, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro.

3. L'arbitro decide sulla controversia nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori. Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 429 del codice di procedura civile.

4. Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del giudice.

5. Si applica quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 4-*quaterdecies*, comma 6.

Art. 4-*septiesdecies*.

1. L'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile in materia di impugnazione del lodo arbitrale è così sostituito: "Il lodo arbitrale può essere impugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresa la violazione e la falsa applicazione di legge dei contratti e accordi collettivi, entro 30 giorni dalla sua notificazione alle parti, davanti alla Corte d'appello in funzione di giudice del lavoro.

2. L'impugnazione non sospende l'esecutività del lodo.

Art. 4-*octiesdecies*.

1. L'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile in materia di altre modalità di conciliazione è così sostituito: "La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409, può essere svolta presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché presso le Direzioni provinciali del lavoro.

2. Gli accordi di conciliazione raggiunti in tali sedi, sottoscritti dalle parti interessate e dal conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove depositati presso la cancelleria del Tribunale competente. Si applica il quinto comma dell'articolo 411.

3. Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del primo comma, ove non si pervenga ad una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all'articolo 410 e determina la procedibilità dell'azione giudiziaria ove sia stato esperito con le seguenti modalità:

a) sia stato esperito da un conciliatore iscritto all'albo di cui all'articolo 412-*sexies*, su richiesta congiunta delle parti;

b) sia stato effettuato sulla base di memorie scritte dell'attore e del convenuto che illustrino le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e della resistenza.

4. Il verbale del tentativo di conciliazione deve essere redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quant'altro ritenga utile portare a conoscenza del giudice per il procedimento. Ad esso dovranno essere allegate le memorie di cui al precedente comma terzo.

5. Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di cui agli articolo 414. Il giudice, ove accerti che sono state rispettate le condizioni di cui al precedente terzo comma, e che la domanda corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 415.

6. Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti gli ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli articoli 410, 411, 412 del codice di procedura civile.

Art. 4-noviesdecies.

1. È aggiunto al codice di procedura civile l'articolo 412-*quinqüies* in materia di arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva: "Nell'ambito delle sedi di cui all'articolo precedente le parti possono deferire ad arbitri la controversia".

2. Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui sia trasmesso a cura delle strutture interessate, nei modi e nei tempi stabiliti dal quinto comma dell'articolo 412-*bis* e dall'articolo 412-*ter*, ove sia presente la richiesta scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una pronuncia arbitrale, l'indicazione dell'arbitro o del collegio arbitrale al quale viene richiesto il lodo, la delimitazione dell'oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il termine entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.

3. Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 412-*ter*.

Art. 4-vinies.

1. All'articolo 415 è aggiunto il seguente comma: "Per i procedimenti per i quali sia esperito il tentativo di conciliazione, i termini di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 decorrono dalla data di trasmissione del verbale di mancata conciliazione".

2. All'articolo 418 è aggiunto il seguente comma: "Per i procedimenti per i quali sia stata disposto il tentativo obbligatorio di conciliazione, eventuali domande in via riconvenzionale sono disposte tassativamente con le procedure di cui all'articolo 410".

3. Il primo comma dell'articolo 420 è sostituito dal seguente: "Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga libera-

mentene le parti presenti. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice".

4. Il terzo comma dell'articolo 420 è soppresso.

5. Il quarto comma dell'articolo 420 è così modificato: "Quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni atinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo".

Art. 4-*unvini*es.

1. Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Conciliatori e degli Arbitri, esperti in materie giuslavoristiche, tenuto dal Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale stesso.

2. All'elenco possono iscriversi professori universitari di materie giuslavoristiche, avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nel campo del lavoro, consulenti del lavoro, funzionari delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro. Trascorso il primo anno di applicazione della legge, all'elenco possono iscriversi esclusivamente tutti coloro che abbiano frequentato programmi di formazione professionale per la preparazione allo svolgimento della formazione di conciliatore e di arbitro e ottenuto la relativa certificazione.

3. La domanda d'iscrizione, con allegati i titoli che dimostrino il possesso delle necessarie competenze, deve essere presentata al Presidente del Tribunale, che vaglierà i titoli per l'ammissione.

4. Gli iscritti all'Albo di cui al presente articolo svolgono, su nomina del giudice, la funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile. Essi possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle strutture di cui all'articolo 412-*quater*.

5. I giudici scelgono i conciliatori e gli arbitri tenendo conto della loro esperienza in relazione al tipo di vertenza e con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli iscritti all'Albo, evitando profili di incompatibilità.

6. Il presidente della Sezione Lavoro del Tribunale vigila sul comportamento dei conciliatori, che deve essere improntato all'indipendenza ed all'imparzialità nella prestazione del servizio. Egli dispone, la cancellazione dall'Albo quando ravvisi che non sussistano più le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione.

7. Il tentativo di conciliazione dovrà essere svolto, per quanto possibile, negli stessi locali ove hanno sede gli uffici giudiziari.

8. Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell'articolo 410 ai conciliatori spetta un'indennità definita con decreto del Ministro della giustizia

per ogni vertenza trattata, senza alcuna distinzione in relazione al valore della controversia. Nel caso in cui in sede di conciliazione non vengano stabiliti i criteri per la ripartizione dell'onere, esso è diviso in parti uguali tra le due parti.

9. Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell'articolo 412-*quater* il compenso è stabilito dalla strutture presso cui il conciliatore venga chiamato, fermo restando che in mancanza di un accordo per la ripartizione dell'onere, esso è diviso in parti uguali tra le parti.

Art. 4-*duovini*.

1. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 410 ai conciliatori nominati dal giudice ai sensi dello stesso articolo sono a carico dello Stato.

2. L'importo dell'indennità è fissato in Euro 100 per ogni tentativo di conciliazione esperito, indipendentemente dal suo esito. Nel caso che il tentativo si concluda con la conciliazione definitiva della controversia, l'indennità è elevata a Euro 150. Nel caso che il tentativo non abbia luogo per la mancata presentazione di entrambi le parti o del convenuto l'indennità è di Euro 75.

3. Le domande per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 412-*quater*, indirizzate al Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale, possono essere depositate nella cancelleria o inviate a mezzo raccomandata, a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il presidente della Sezione Lavoro del Tribunale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esamina le domande, determina l'elenco degli iscritti all'Albo. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale.

Art. 4-*tervini*.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli, pari a 300 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediate le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei precedenti articoli, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento».

4.35

DI SIENA, BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, GRUOSSO, DATO, VIVIANI, PILONI, MONTAGNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Licenziamento discriminatorio)

1. Il giudice, ove accerti il carattere discriminatorio del licenziamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero la violazione del divieto di licenziamento delle lavoratrici madri di cui all'articolo 54 del testo unico 26 marzo 2001, n. 151, e del divieto di licenziamento per causa di matrimonio di cui agli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, ordina la reintegrazione, condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno, commisurandolo alla retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a sei mensilità della retribuzione globale di fatto».

4.33

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PILONI, MONTAGNINO, DATO, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Diritto alla composizione stragiudiziale delle controversie)

1. Tutte le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di accedere a forme di composizione stragiudiziale delle liti di lavoro, previste e disciplinate su base collettiva e idonee a risolvere le controversie in tempi celeri, secondo giustizia.

2. Sugli importi monetari riconosciuti a favore della lavoratrice o del lavoratore in caso di risoluzione della controversia in sede conciliativa o arbitrale è riconosciuto il beneficio della riduzione, in misura pari al 50 per cento, dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita del pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

4.34

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Disposizioni in materia di arbitrato irrituale nelle controversie di lavoro)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in recezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune, nuove norme sulla conciliazione e l'arbitrato che rispondano ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) incentivazione del ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche mediante agevolazioni di carattere fiscale contributivo;
- b) sostegno alla costituzione di collegi stabili di conciliazione e di arbitrato e devoluzione di risorse finanziarie quale contributo alle spese di impianto e di primo funzionamento dei predetti collegi;
- c) predisposizione di condizioni idonee a favorire lo sviluppo di specifici programmi di formazione e aggiornamento dei componenti dei collegi arbitrali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
 - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita del pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
-

4.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il termine di un anno» con le seguenti: «entro il termine di sei mesi».

4.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «in materia di controversie individuali di lavoro,» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle relative al licenziamento ingiustificato ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,».

4.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «abrogando l'articolo 412-ter» fino alla fine del comma con le seguenti: «nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi».

4.36

RIPAMONTI, GRUOSSO, DATO, VIVIANI, PILONI, MONTAGNINO, BATTAFARANO,
TREU, DI SIENA

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogando l'articolo 412-ter del codice di procedura civile e modificando parzialmente l'articolo 412-quarter del medesimo codice ed ogni altra norma in contrasto con la presente delega, sostituendoli con disposizioni ispirate» con la seguente: «ispirati».

4.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «direttamente ovvero».

4.37

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO, GRUOSSO,
DATO, VIVIANI, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «direttamente ovvero».

4.38

RIPAMONTI, DATO, GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, MONTAGNINO, PIZZINATO, DI
SIENA, BATTAFARANO, TREU

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle associazioni» aggiun-
gere le seguenti: «comparativamente più».*

4.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.39

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, TREU, RIPAMONTI, GRUOSSO, DATO, VIVIANI,
MONTAGNINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «a pena di nullità».

4.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «nonchè i criteri»
fino alla fine del periodo.*

4.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «od al suo termine in
caso di mancata riuscita».*

4.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «non-
chè la possibilità per le parti di richiedere agli arbitri, in qualunque fase
dell'arbitrato, di conciliare la controversia;».*

4.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) possibilità di pronuncia del lodo secondo equità solo in presenza di una espressa, concorde e formale volontà delle parti;».

4.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) conferma del divieto di compromettibilità in arbitri delle controversie individuali aventi ad oggetto diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi;».

4.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «superamento» con la seguente: «conferma».

4.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «affermandosi conseguentemente» fino alla fine del periodo.

4.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.40

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO,
GRUOSSO, DATO, MONTAGNINO, SALVI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.41

GRUOSSO, TREU, VIVIANI, PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, RIPAMONTI,
PAGLIARULO, DATO, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) in caso di arbitrato in materia di licenziamento applicabilità
esclusiva delle disposizioni di legge vigenti;».

4.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

4.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) impugnabilità davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro, del lodo arbitrale, per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, nonchè per vizi procedimentali. La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in Cassazione».

4.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera g), sopprimere le seguenti parole: «in un unico grado e».

4.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera g), sopprimere, in fine, le seguenti parole: «soltanto per vizi procedimentali».

4.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

4.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

4.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «distribuiti su tutto il territorio nazionale».

4.3

IOANNUCCI, PONZO, SCARABOSIO, BETTAMIO, IZZO, GIRFATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il compenso corrisposto in costanza di rapporto di lavoro ex articolo 5 CCNL-1994, articolo 2 accordo collettivo 1997, articolo 1 accordo collettivo 1999 e comunque qualsiasi altra voce retributiva corrisposta in via fissa e continuativa ai Dirigenti delle Poste italiane, già destinatari del compenso di cui al predetto articolo 5 del CCNL 1994 e successivi, sono interamente soggetti alla contribuzione per il trattamento di quiescenza e previdenza, ivi compresa la quota di maggiorazione introdotta dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e sono pensionabili ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

4.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, introdurre il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni finali)

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, deliberati dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2. Ciascuno degli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge deve essere corredato della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei

pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nel termine di cui al comma 1. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 1, 2 e 3 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 2, la proroga del termine per l'espressione del parere.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 2, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

7. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei termini dei medesimi principi e criteri direttivi.

4.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, introdurre il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni finali)

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, deliberati dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle

competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2. Ciascuno degli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli I e 2 della presente legge deve essere corredato della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nel termine di cui al comma 1. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i *pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di*

4. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 1, 2, 3 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni nei casi dei pareri di cui ai commi 1 e 2 e di novanta giorni per i casi di cui al comma 3.11 termine dell'esercizio della delega e prorogato di ulteriori venti giorni nel caso sia concessa, ai sensi del comma 2, la proroga del termine per l'espressione del parere.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 2, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

7. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei termini dei medesimi principi e criteri direttivi.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

144^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE*

(58) EUFEMI ed altri. – *Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

(112) TOMASSINI. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(197) ASCIUTTI. – *Tutela degli embrioni*

(282) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(501) CALVI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(961) RONCONI. – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) TREDESE ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – *Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) D'AMICO ed altri. – *Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) TONINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) GABURRO ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1514.

Posto ai voti, l'emendamento 14.57 non è approvato.

Sull'emendamento 14.0.1 interviene il senatore DI GIROLAMO per dichiarazione di voto favorevole, notando come l'emendamento introduca nel testo di legge un elemento importante quale la tutela della riservatezza dei soggetti fruitori delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tale tutela, osserva, è resa necessaria, in particolare, dalla lunghezza e complessità del rapporto di questi soggetti con le strutture cui si rivolgono. Sottolinea inoltre l'esigenza di garantire la tutela della riservatezza anche a beneficio dei figli concepiti con le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.1 non è approvato, così come gli emendamenti 15.1 e 15.2.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 16.

Sugli emendamenti 16.1 e 16.8 interviene la senatrice BETTONI BRANDANI, la quale ritiene che l'obiezione di coscienza, pur del tutto legittima in linea generale, sia un elemento incongruo rispetto al provvedimento in esame, in quanto questo riguarda tecniche utilizzate per combattere la sterilità: esse, rileva, sono da considerare veri e propri presidi terapeutici che, in quanto tali, non dovrebbero comportare alcuna necessità di ricorrere all'obiezione di coscienza, anche tenuto conto che l'unico tipo di procreazione medicalmente assistita consentito dal testo è quello non eterologo. La previsione relativa all'obiezione di coscienza, a suo giudizio, potrebbe forse tradursi in un mezzo per ostacolare di fatto l'applicazione della legge. Osserva a tale proposito che, nel caso della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, il diritto all'obiezione di coscienza è stato spesso esercitato per motivi di mera convenienza piuttosto che per ragioni di coscienza; teme pertanto che un fenomeno analogo possa verificarsi nel caso della procreazione medicalmente assistita, con il risultato di rendere difficile il ricorso a tali tecniche e di costringere gli operatori non obiettori ad un carico abnorme di lavoro. Esprime infine l'esigenza di garantire l'applicazione della legge pur in presenza di un alto tasso di obiezione di coscienza.

Sugli emendamenti 16.4 e 16.5 interviene il senatore DEL PENNINO, il quale ritiene non accettabile sul piano di principio non riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza. Ritiene tuttavia che la soppressione totale dell'articolo 16 avrebbe una sua logica: il disegno di legge non mette in discussione la vita dell'embrione, ma riguarda la creazione della vita, pertanto l'obiezione di coscienza sarebbe a tale proposito meno fondata rispetto al caso della legge sull'aborto; inoltre, occorrerebbe verificare il tipo di strutture autorizzate alla pratica della procreazione medicalmente assistita, in quanto nel caso in cui queste fossero deputate specificamente a tale attività, sarebbe incongruo riconoscere il diritto all'obie-

zione di coscienza al loro personale. Considera invece l'emendamento 16.5 una soluzione moderata. Pur dichiarando pessimo il disegno di legge, ritiene che per rendere applicabili le sue disposizioni sia necessario non riconoscere in maniera assoluta il diritto all'obiezione di coscienza senza prevedere garanzie per lo svolgimento del servizio regolamentato dal testo. Ritiene pertanto fondamentale che nel testo legislativo approvato sia compreso il concetto secondo cui l'applicazione della procreazione medicalmente assistita debba essere comunque garantita. Rileva infine che in assenza dell'articolo 16 si avrebbe una legge di soli divieti, quando è piuttosto necessaria una legge che regoli la materia; l'approvazione dell'emendamento 16.5 produrrebbe un testo che sarebbe talmente moderato da essere ritenuto accettabile anche oltre Tevere.

Il senatore MASCIONI chiede di apporre la propria firma all'emendamento 16.5.

Il senatore TONINI illustra l'emendamento 16.0.1 che intende ovviare ad una lacuna legislativa contenuta nel provvedimento che non contempla disposizioni organiche in materia di tutela della riservatezza. Del resto tale rilievo fu mosso anche dal professor Rodotà, presidente dell'Autorità garante della privacy. Pertanto la sua proposta emendativa intende statuire che i dati relativi alle persone che utilizzano tecniche di fecondazione assistita e quelli riguardanti i nati siano riservate, onde evitare il pericolo di schedature sull'origine biologica degli individui. La documentazione relativa all'espressione del consenso informato deve essere conservata presso le strutture autorizzate, col rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati, mentre le operazioni relative alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate. In deroga a quanto previsto, l'identità del donatore può essere rivelata, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino grave e comprovato pericolo della salute del nato. Quest'ultima disposizione si rende necessaria in considerazione del fatto che, per quanto la fecondazione di tipo eterologo sia interdetta dalla legge è ragionevole presumere che un ricorso a tali tecniche si verificherà comunque.

Essendo stati illustrati tutti gli emendamenti relativi all'articolo 16, il presidente TOMASSINI rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti alla seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 20,30 di oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,10.

145^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Sirchia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per lo svolgimento dell'audizione. Convieni la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro della salute sugli aspetti generali di politica sanitaria

Prosegue il dibattito sulle comunicazioni del Ministro, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

Su richiesta del senatore MASCIONI, il ministro Sirchia fornisce informazioni sul tema dell'autosufficienza.

Intervengono ponendo quesiti la senatrice BAI DOSSI, i senatori MASCIONI, Paolo DANIELI, FASOLINO, DI GIROLAMO, LIGUORI, e la senatrice BOLDI.

Replica il ministro Sirchia.

Il presidente TOMASSINI ringrazia il Ministro e lo congeda.

IN SEDE REFERENTE

(58) *EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

(112) *TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita*

(197) *ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni*

(282) *PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(501) *CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(961) *RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1264) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) *TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) *Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) *D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) *TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1514.

Sugli emendamenti 17.6 e 17.10 interviene il senatore DEL PENNINO, il quale ritiene inopportuno, nonostante la fiducia da tutti nutrita nei confronti delle Regioni, affidarsi alla tempestività di Regioni e Province autonome nel rilasciare il necessario provvedimento di autorizzazione alle strutture nelle quali viene praticata la fecondazione medicalmente assistita. Se ciò non avvenisse entro il termine previsto (entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge), osserva, tutti i suddetti centri sarebbero costretti a sospendere la propria attività. Nota infine che l'emendamento 17.6, senza offendere alcuna coscienza, risponde a un'esigenza di buona tecnica legislativa.

Riguardo all'emendamento 17.10, afferma che questo corregge un'affermazione contraddittoria, ritenendo che il rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali sia di fatto impossibile quando si prevede la trasmissione dalle strutture sanitarie al Ministero competente

dell'indicazione nominativa di coloro i quali hanno fatto ricorso alle tecniche di procreazione assistita, con il rischio di permettere la diffusione di notizie che potrebbero dare luogo a forme di discriminazione. Invita, anche in relazione all'emendamento in questione, a prendere in considerazione l'opportunità di migliorare il testo in esame accogliendo una norma dettata dalle esigenze di una corretta tecnica legislativa.

Sugli emendamenti 17.7 e 17.12 interviene il senatore TONINI, il quale dichiara che l'emendamento 16.0.1 rispondeva in pieno all'esigenza della tutela della riservatezza. Il comma 2 dell'articolo 17, a suo giudizio, è in tal senso inadeguato, per cui è opportuno sopprimerlo. Ritiene inoltre necessario sopprimere il comma 3, ritenendo inopportuna la disposizione che affida al Ministro la definizione delle modalità di conservazione degli embrioni, dato che i divieti alla crioconservazione previsti dal disegno di legge svuotano di significato il comma suddetto.

Sull'emendamento 17.9 interviene la senatrice BETTONI BRANDANI, affermando di associarsi a quanto detto dai senatori Del Pennino e Tonini. A suo parere non è possibile comprendere quale sia la *ratio* del comma 2 dell'articolo 17, ritenendo la trasmissione dell'indicazione nominativa dei soggetti che hanno fatto ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita incompatibile con le norme vigenti in materia di tutela della *privacy*, pure contemplata nello stesso comma. Ritiene inoltre scorretto affidare al Ministro, e quindi a un atto di natura politica, la definizione delle modalità di conservazione degli embrioni: a suo giudizio questa competenza, riguardante una materia prettamente tecnica, dovrebbe spettare al solo Istituto superiore di sanità. Osserva infine che, visti i divieti posti alla pratica della crioconservazione, il comma 3 rappresenta una norma secondaria, che può essere eliminata senza sollevare questioni di rilievo.

Sull'emendamento 18.1 interviene il senatore DEL PENNINO, rilevando la necessità di fornire ad una legge importante quale quella in esame una copertura finanziaria adeguata, per cui ritiene necessario aumentare l'ammontare dei fondi di spesa previsti, da destinare, inoltre, agli anni 2003 e 2004 piuttosto che agli anni 2002 e 2003, come previsto nel testo.

Sull'emendamento Tit. 1 interviene il senatore DEL PENNINO richiamando l'esigenza di una corretta scelta lessicale. Afferma che il contenuto del disegno di legge non riguarda la procreazione, quanto piuttosto la fecondazione; rileva che ogni procreazione naturale è, in qualche maniera, medicalmente assistita, mentre le metodiche oggetto del disegno di legge in esame non danno alcuna certezza di successo e non possano pertanto essere propriamente definite tecniche di procreazione. Osserva quindi come la superficialità stessa del titolo sia sintomatica della generale contraddittorietà del testo.

Si danno per illustrati tutti i rimanenti emendamenti agli articoli 17 e 18, nonché l'emendamento Tit. 2.

Il senatore TREDESE, relatore alla Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti agli articoli 17 e 18, nonché sugli emendamenti Tit. 1 e Tit. 2.

Dichiara quindi di ritirare gli emendamenti 2.100 e 2.101, riservandosi di presentare in Aula emendamenti relativi agli articoli 2, 11 e 18 del provvedimento, intesi a differire la decorrenza degli oneri al 2003 ed aggiornare il riferimento al bilancio triennale 2003-2005, in ossequio al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 26 giugno non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514

14.57

DEL PENNINO, CRINÒ

Al comma 8, dopo le parole: «consenso informato e scritto» aggiungere le seguenti: «e di materiale genetico della coppia purché non vi sia stata la fusione dei rispettivi patrimoni genetici in un nuovo patrimonio genetico».

14.0.1

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tutela della riservatezza)

1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

2. Le operazioni relative ai programmi di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati».

Art. 15.**15.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 28 febbraio» con le seguenti: «entro il 30 giugno».

15.2

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, sostituire le parole: «il 30 giugno» con le seguenti: «il 30 settembre».

Art. 16.**16.1**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

16.2

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

16.3

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 1.

16.4

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo.

16.5

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo l'obbligo delle strutture sanitarie autorizzate di garantire il servizio.»

16.6

DATO, D'AMICO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:**«1-bis. La struttura è tenuta in ogni caso a garantire la prestazione del servizio previsto dalla presente legge.»*

16.7

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 2.

16.8

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:**«3-bis. La struttura sanitaria è comunque tenuta a garantire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tramite il ricorso alla sostituzione del personale sanitario che si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1».*

16.0.1

TONINI, MASCIONI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tutela della riservatezza)

1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di fecondazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

2. La documentazione relativa all'espressione del consenso informato di cui all'articolo 6, deve essere conservata presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.

3. Le operazioni relative alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati.

4. In deroga a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, l'identità del donatore può essere rivelata, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute del nato. A tal fine i centri sono tenuti a conservare un campione biologico del donatore».

Tit. 1

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Nel titolo sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

Conseguentemente, sostituire nel testo del disegno di legge, ove ricorra, la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

Tit. 2

DATO, D'AMICO

Sostituire la rubrica: «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» con la seguente: «Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita».

Conseguentemente, sostituire ovunque le parole: «procreazione medicalmente assistita» con le seguenti: «fecondazione medicalmente assistita».

Art. 2.**2.100**

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2003».

2.101

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «2002-2004» con le seguenti: «2003-2005» e la parola: «2002» con la seguente: «2003».

Art. 17.**17.1**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

17.2

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

17.3

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo.

17.4

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Disposizioni transitorie*). – 1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 1».

17.5

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire le parole da: «ai sensi» fino a: «7 marzo 1997», alla fine del comma aggiungere le seguenti: «Entro tale data le strutture di cui sopra, nonché le équipes medico-scientifiche che intendono aprire nuovi centri e provviste dei requisiti richiesti, devono inviare alle Regioni di competenza o alle Province autonome di Trento e Bolzano, la richiesta di autorizzazione secondo le modalità che saranno definite ai sensi dell'articolo 10, comma 2, punto e)».

17.6

DEL PENNINO, CRINÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «a che le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei requisiti dalle stesse definiti, abbiano rilasciato il provvedimento d'autorizzazione previsto dall'articolo 10, ovvero l'abbiano motivatamente negato».

17.7

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 2.

17.8

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere il comma 2.

17.9BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO

Sopprimere i commi 2 e 3.

17.10

DEL PENNINO, CRINÒ, CONTESTABILE, CARRARA

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonchè nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni».

17.11

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Sopprimere il comma 3.

17.12

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 3.

Art. 18.**18.1**

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2003 e di 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

18.2

GABURRO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le spese delle procedure di procreazione medicalmente assistita sono tutte a carico delle coppie che ne fanno richiesta anche nelle strutture pubbliche autorizzate».

18.3

TONINI, MASCIONI

Al comma 2 sostituire le parole da: «3,4 milioni di euro» a: «dall'anno 2003» con le seguenti: «15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

45ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Patrizia TOIA

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 13,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, con riferimento ai programmi del Governo per i diritti umani nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea

In apertura di seduta il presidente Patrizia TOIA ringrazia il sottosegretario Margherita Boniver per aver aderito con tanta tempestività all'invito della Commissione ad essere presente per riferire sull'indirizzo dell'attività del Governo in materia di diritti umani nel semestre di Presidenza Italiana dell'Unione Europea. Ricorda che la Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato si è impegnata, nei pochi mesi di attività, su numerosi argomenti: dalla lotta al traffico degli esseri umani, alla lotta alla pena capitale nel mondo, al problema della tortura.

Il sottosegretario Margherita BONIVER sottolinea come l'Italia da sempre ispiri le sue scelte in materia di politica estera al principio della centralità e dell'universalità dei diritti della persona. Il nostro Governo ritiene che sia necessario uno sforzo aggiuntivo contro la povertà e il sottosviluppo e per favorire il dialogo Nord-Sud del mondo. Il rispetto dei diritti umani vive un momento non facile nell'attuale situazione internazionale, in cui le scelte di politica estera sono condizionate dalla lotta al terrorismo. A ciò si aggiunge che l'Europa e più in generale l'Occidente ven-

gono accusati di utilizzare strumentalmente la tutela dei diritti umani a fini di prevaricazione economica e culturale. La linea che il Governo italiano intende seguire è di affiancare alle critiche per il mancato rispetto dei diritti umani una offerta di aiuto e di collaborazione, non per legittimare i regimi che violano i diritti della persona ma per sottolineare come il rispetto dei diritti umani venga richiesto in un contesto comunque di collaborazione e di dialogo.

Quanto ad iniziative specifiche, nel corso del semestre di Presidenza europea, il Governo italiano ritiene di volersi impegnare perché si giunga alla presentazione di una risoluzione per la moratoria della pena capitale nel mondo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di dicembre, consapevole tuttavia che la maggioranza dei paesi *partners* dell'Unione europea nutre riserve sull'opportunità di tale battaglia. Il Governo ha inoltre fra le sue priorità la lotta al traffico degli esseri umani, sulla quale numerose iniziative sono già state adottate. Il Governo segue questi problemi anche nel quadro del lavoro svolto dalla Terza Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il nostro Paese intende portare avanti il negoziato in ambito Nazioni Unite per la definizione di una «Convenzione Internazionale sulla Protezione e Promozione dei Diritti e della Dignità delle Persone Disabili», facendo attenzione ad evitare duplicazione con la normativa già esistente in materia di diritti umani. Nel quadro dei rapporti con i paesi terzi, l'Italia seguirà con particolare attenzione il rispetto dei diritti umani in Cina e in Iran. Sulla Cina verranno organizzati seminari in dicembre con la partecipazione di esperti e studiosi.

Toccherà inoltre all'Italia promuovere una riflessione sui risultati della 59ª Sessione della Commissione per i diritti umani di Ginevra e avviare la preparazione della prossima Sessione della primavera del 2004. Altro aspetto sul quale si concentrerà la Presidenza italiana sarà la lotta alla tortura ed ai trattamenti inumani e degradanti. L'Italia intende rilanciare l'azione dell'Unione Europea per sradicare il fenomeno a livello mondiale e per giungere ad una ricognizione della consistenza e delle caratteristiche della tortura nelle diverse aree del pianeta dando concreta attuazione alle «Linee Guida sulla tortura» approvate nel 2001 dal Consiglio Affari Generali dell'Unione. L'Italia dovrà impegnarsi per la firma e la ratifica del Protocollo Addizionale alla Convenzione contro la Tortura, approvato l'anno scorso dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, seguendo in particolare l'inserimento del reato di tortura nel nostro Codice Penale, nonché l'istituzione di un Organo indipendente con il compito di monitorare la situazione della tortura in Italia e di collaborare con l'Organo internazionale istituito dal Protocollo.

I recenti avvenimenti in Afghanistan, in Iraq e in Medio Oriente hanno dimostrato quanto sia necessario un impegno internazionale in difesa dei bambini in situazioni di conflitto armato. Occorre definire quanto prima una strategia in materia coinvolgendo lo stesso Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per i bambini. Si sta pensando di dedicare al problema dei bambini nei conflitti armati il Forum annuale delle ONG da organizzare il 10 dicembre in occasione della gior-

nata mondiale dei diritti umani. Debbono inoltre essere ricordati due importanti impegni internazionali che cadranno durante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea: la 28^a Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, prevista a Ginevra dal 2 al 6 dicembre prossimi, e la Conferenza sull'attuazione della Dimensione Umana dell'OSCE, prevista a Varsavia dal 6 al 17 ottobre. Su tutti e due gli appuntamenti il Governo metterà il massimo impegno. L'Italia, comunque, intende spendersi anche per dare soluzione a casi individuali che particolarmente turbano la coscienza dell'opinione pubblica per il carattere simbolico che rivestono: è il caso della nigeriana *Amina Lawal*, condannata alla lapidazione, o di *Aung San Suu Kyi*, che è ancora privata della libertà. Va da ultimo ricordato il processo avviato con le Conferenze di Varsavia nel 2000 e di Seoul del 2002 dirette a costituire una *Community of Democracies*, che avrà un seguito nel prossimo settembre a *Ulan Bator*. Si deve favorire la creazione di forme sempre più integrate di coordinamento fra paesi che condividono i valori fondamentali della libertà e della democrazia.

Il presidente Patrizia TOIA, nel ringraziare il Sottosegretario per il suo ampio ed esaustivo intervento, raccolto il consenso dei membri della Commissione presenti, invita il sottosegretario Margherita BONIVER a rinviare il dibattito sulla sua relazione ad una successiva seduta da convocare al più presto.

La seduta termina alle ore 14,15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

87^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il Ministro per le Politiche comunitarie Rocco Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile 2003.

Il senatore BASILE ritiene che in materia di servizi sia necessaria una attenta valutazione del libro verde sui servizi di interesse generale in modo tale da consentire una rivisitazione delle tematiche connesse al tema.

Il senatore MURINEDDU ringrazia il Ministro per la sua presenza e si sofferma su due tematiche di estrema attualità: quella dello smaltimento dei rifiuti e quella relativa all'approvvigionamento energetico, sul quale chiede al Governo un intervento modulato al fine di cercare di ridurre il costo dell'energia, che in Italia è molto alto rispetto alla media europea.

Il Presidente GRECO raccomanda una rapida definizione della Relazione in titolo così da garantire che essa possa essere esaminata dall'Assemblea congiuntamente al disegno di legge comunitaria che è stato inserito già nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

L'esame è quindi rinviato.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE, relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e conclusione: osservazioni all'8ª Commissione favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio 2003.

Il presidente GRECO, in sostituzione del relatore Chirilli, ripercorre sinteticamente il contenuto del provvedimento proponendo la formulazione di osservazioni favorevoli sullo stesso.

Il senatore GIRFATTI, nel preannunciare il proprio voto favorevole e nel rilevare come il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, dà atto del fatto che si tratta di un provvedimento equilibrato e che può costituire un elemento favorevole per lo sviluppo del settore.

Il senatore BEDIN, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, si sofferma su due punti: da un lato reputa necessario garantire la figura del gestore dell'infrastruttura, dall'altro ritiene che in materia di servizi pubblici l'Unione europea dovrebbe avere un approccio più orientato verso il fruitore del servizio. In tal senso, le regole della concorrenza andrebbero coordinate con le esigenze di un pubblico servizio.

Il ministro BUTTIGLIONE rileva preliminarmente come sui provvedimenti in esame ci sia un accordo pressoché unanime volto a consentire una apertura alla concorrenza, su cui il Governo non può che essere favorevole. Il problema potrebbe essere quello di fissare le modalità attraverso le quali la concorrenza può realizzarsi. Poiché l'infrastruttura è unica, quindi, occorre regolare l'accesso ad essa, e affinché ciò avvenga in maniera trasparente ed equa, è necessario affidare la regolazione dell'accesso ad organismi indipendenti. Sul punto quindi non si può che essere d'accordo sulla separazione, peraltro già esistente, tra la società che gestisce le infrastrutture e la società che gestisce i servizi ferroviari. A suo avviso, anzi, tale impostazione va anche oltre quanto richiesto dalla direttiva.

In sintesi, dunque, le finalità che con il provvedimento in esame si vogliono realizzare sono una maggiore apertura del mercato, la liberalizzazione dell'ingresso, una migliore gestione dei servizi, la individuazione di un organismo indipendente che possa svolgere il compito di regolatore.

Il ministro Buttiglione si sofferma ancora su due aspetti. Anzitutto, richiamando il Libro bianco: «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», esprime la propria adesione alla individuazione di veri e propri diritti al trasporto nei casi in cui le forze di mercato

non riescano ad assicurare dei collegamenti con delle località a bassa densità di popolazione, ovvero di difficile raggiungimento, come ad esempio le isole minori. In questo senso la liberalizzazione del settore va necessariamente conciliata con il diritto al trasporto. In secondo luogo richiama l'attenzione sul problema della interconnessione tra strutture nazionali e strutture locali, su cui ricorda come sia stato trovato un giusto punto di equilibrio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta dà quindi mandato al Presidente a redigere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in titolo secondo quanto emerso dal dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

(2325) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno 2003.

Il relatore GIRFATTI rammenta brevemente il contenuto del provvedimento formulando una proposta di parere favorevole.

Il senatore BASILE si sofferma sul problema del finanziamento dell'Università e degli enti di ricerca.

Il senatore BEDIN, pur essendo critico sul merito del provvedimento, preannuncia tuttavia l'astensione del suo gruppo, valutando positivamente la previsione contenuta nel testo in esame di meccanismi che incentivano la mobilità degli studenti in ambito europeo.

La Giunta, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, dà mandato al relatore a redigere parere favorevole.

(2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno 2003.

Il senatore BASILE, relatore sul provvedimento in I Commissione, condivide le osservazioni formulate dal senatore Magnalbò nella sua relazione introduttiva e ricorda come, in riferimento all'articolo 6 del disegno di legge, relativo alla estensione ai cittadini dell'Unione dell'accesso alla

professione notarile, siano stati presentati in I Commissione alcuni emendamenti.

Il presidente GRECO ritiene che sull'accesso alla professione notarile sia opportuna una valutazione più approfondita.

Il senatore BEDIN osserva come la Giunta degli Affari europei dovrebbe esaminare con maggiore accuratezza il disegno di legge in esame.

Il presidente GRECO concorda con le valutazioni del senatore Bedin e convoca una seduta per le ore 14.00, rilevando la necessità di chiudere l'esame del provvedimento del quale, come accennato, è previsto l'inizio della trattazione in Assemblea nella seduta di domani.

La Giunta concorda.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il Presidente GRECO convoca un'ulteriore seduta della Giunta per le ore 14 di oggi.

La seduta termina alle ore 9,30.

88ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GRECO*

Interviene il Ministro per le Politiche comunitarie Rocco Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione: parere favorevole alla 1ª Commissione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore BEDIN osserva come la legge comunitaria si confermi lo strumento principale per l'attuazione del diritto comunitario e come essa vada anche assumendo sempre più la funzione di raccordo unitario nel momento in cui anche altri soggetti istituzionali partecipano direttamente alla formazione e al recepimento del diritto comunitario in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione.

A proposito della funzione di raccordo tra le diverse articolazioni della Repubblica, osserva che il comma 5 dell'articolo 1 prevede la possibilità per lo Stato di adottare disposizioni suppletive di dettaglio nelle materie di competenza regionale, al fine di evitare l'insorgere di responsabilità dello Stato italiano nei confronti dell'Unione europea, a causa di ritardi od omissioni nell'attuazione delle direttive da parte regionale. La tecnica prescelta è quella che prevede l'acquisizione di efficacia delle disposizioni suppletive soltanto allo scadere del termine per l'attuazione della normativa comunitaria. In questo modo il sacrificio e la compressione delle competenze regionali dovrebbero essere ridotti al minimo. Ritiene che l'estensione di questo meccanismo – originariamente ideato ed applicato per la competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione – anche alle materie di competenza esclusiva delle Regioni desti perplessità per le diseconomie che potrebbe comportare.

Riguardo alla funzione primaria della legge comunitaria, ricorda che i dati relativi al processo di adeguamento dell'ordinamento italiano al processo normativo europeo fanno emergere alcune carenze. Si rileva infatti – rispetto agli anni passati – un *trend* negativo, rispetto a quello positivo innescato dal Governo di centrosinistra, che ha comportato che, in tema di procedimenti per infrazione alle disposizioni in tema di mercato interno, il numero più elevato di casi aperti sia, a tutt'oggi, in capo a Francia ed Italia. Sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle procedure di infrazione segnala che sono in corso, complessivamente, 216 procedure di infrazione e che vi sono 193 procedure pendenti alla data di dicembre 2002. A questo quadro va poi va aggiunto l'elenco delle direttive contenute nelle precedenti leggi comunitarie – di cui debbono ancora essere adottati i provvedimenti di attuazione –, il cui termine di recepimento è già scaduto; il loro numero è di 67 e per 34 di esse è già aperta una procedura di infrazione in sede comunitaria. Non si dà poi conto delle direttive già attuate con l'indicazione dei rispettivi decreti di recepimento, né dello stato di attuazione delle direttive già contenute nelle ultime leggi comunitarie da recepire in via amministrativa.

Nonostante questi rilievi il senatore Bedin preannuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento.

Ritornando sui contenuti della legge comunitaria, solleva alcune perplessità che riguardano gli aspetti più propriamente istituzionali attinenti ai rapporti Governo-Parlamento e alla vaghezza dei principi e criteri direttivi che dovrebbero sottendere alle deleghe concesse al Governo, sia quella generale prevista dall'articolo 2, sia quelle specifiche previste in diversi articoli del provvedimento. Solleva il problema dei principi e dei criteri direttivi delle deleghe che andrebbe affrontato in una visione complessiva

della struttura normativa dell'Unione, considerato che molto spesso le direttive sono eccessivamente dettagliate anche nella scelta dei mezzi e delle modalità specifiche per la loro attuazione, elementi questi che dovrebbero invece essere decisi a livello legislativo nazionale. Si sofferma quindi sulle modalità attraverso cui il Governo è delegato ad emanare atti con valore di legge, rilevando come occorrono sempre dei principi e criteri direttivi chiari e precisi, che, nell'ipotesi delle direttive, non si limitino a riprodurre degli spezzoni delle direttive stesse.

Sottolinea come l'articolo più problematico, come negli altri anni, sembri essere l'articolo 2, del quale segnala l'inadeguatezza, alla luce dell'articolo 76 della Costituzione, dei principi e criteri direttivi ivi previsti. Ritiene particolarmente problematica appare la lettera c) in materia di sanzioni penali ed amministrative per violazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive che il Governo dovrebbe essere autorizzato ad introdurre in seguito alla concessione della delega. La lettera c) riproduce infatti una disposizione analoga a quella che era stata prevista dall'articolo 2, lettera d), della legge comunitaria per il 1993 sulla quale si sono registrate due pronunce della Corte costituzionale, le nn. 53 del 97 e 456 del 1998, con le quali questa esprimeva l'auspicio che, a fronte di delega così ampia ed avente ad oggetto l'introduzione di sanzioni penali, si avessero criteri configurati in maniera più precisa, al fine di ottenere il massimo di chiarezza e di certezza del diritto. Ritiene pertanto quanto meno inopportuno reintrodurre un'analoga disposizione nella legge comunitaria per il 2003.

Si sofferma poi in maniera specifica su alcuni articoli: osserva che l'articolo 14 contiene il rischio di incorrere in una infrazione comunitaria, in quanto l'Italia è già stata più volte presa in serio sospetto per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 1996/61/CE, la cosiddetta IPPC (*integrated pollution prevention and control*) che dovrebbe riportare ad unità tutte le autorizzazioni in materia ambientale. Quando ha recepito questa direttiva per la prima volta, nel 1999, l'Italia l'ha fatto soltanto per gli impianti esistenti, e soltanto con legge recente – la legge finanziaria di quest'anno – è stata estesa anche ai nuovi impianti. Non riesce a capire perché il riferimento sia fatto agli impianti esistenti e non agli impianti nuovi, perché se si ritiene che il recupero dei rifiuti non pericolosi debba essere escluso dall'ottenimento dell'autorizzazione della cosiddetta IPPC, è difficile capire quale sia la *ratio* che fa sì che questa esclusione avvenga per gli impianti esistenti e non per i nuovi.

L'articolo 15 prevede la delega al Governo per l'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro. Si tratta di dare attuazione alla direttiva n. 73 del 2002, che ha profondamente innovato una vecchia direttiva, la n. 207 del 1976. Anche qui la delega, nella parte riguardante i principi e i criteri direttivi, si limita a riprodurre i contenuti della direttiva, senza dettare veri e propri principi e criteri direttivi. Peraltro, le novità introdotte dalla direttiva vengono recepite soltanto parzialmente. Al comma 1, nell'elencare le aree nelle quali

occorre garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, non si fa esplicito riferimento alla promozione, come fa invece l'articolo 3 della direttiva. Nel definire le molestie, si fa riferimento ad un comportamento indesiderato posto in essere per ragioni connesse al sesso, che persiste quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, mentre la direttiva si limita a definire le molestie, senza fare riferimento al comportamento di contrasto assunto dalla vittima. Si prevede la generalizzata applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, omettendo ciò che è previsto dal paragrafo 6 del nuovo articolo 2 della direttiva, che demanda agli Stati membri la facoltà di stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso non costituisca discriminazione laddove, per la particolare natura delle attività lavorative o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale o determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato. Manca inoltre qualsiasi riferimento all'attuazione di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 della direttiva, che potrebbe essere utilemente introdotto, almeno al fine di prevedere il coordinamento delle disposizioni nazionali già vigenti con la direttiva stessa.

L'articolo 17 interviene in materia di cooperazione allo sviluppo e consente di fare riferimento alle ONG che operano su scala europea o che, almeno, siano all'interno di uno Stato aderente allo spazio europeo comune. Quindi, la disposizione consente di riqualificare e di ampliare l'attività positiva e solidale svolta da tante organizzazioni non governative nel campo dell'aiuto allo sviluppo, sul quale non si può non esprimere apprezzamento.

Il presidente GRECO ringrazia il senatore Bedin per l'approfondito intervento, rilevando come, nonostante le osservazioni da lui formulate in riferimento agli articoli 2, 14 e 15, abbia mostrato apprezzamento per l'articolo 17.

Il senatore AGONI preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore MURINEDDU, dopo aver preannunciato il voto favorevole del gruppo dei Democratici di Sinistra, si sofferma sull'articolo 9 e sulla necessità di definire con maggiore organicità dei meccanismi di controllo della sicurezza alimentare, con particolare riferimento ad una eventuale agenzia.

Il senatore GIRFATTI esprime il proprio voto favorevole.

Il ministro BUTTIGLIONE, replicando alla osservazione del senatore Murineddu, non ritiene il disegno di legge comunitaria il provvedimento più idoneo a trattare di funzioni e compiti di un'Agenzia per la sicurezza alimentare. Rivolgendosi al senatore Bedin, osserva come il problema dei

criteri di delega, in riferimento alla normativa comunitaria, sia ancora irrisolto. Formula l'auspicio che possa essere organizzato un convegno sul tema insieme alla XIV Commissione della Camera ed alla Giunta degli Affari europei del Senato. Il problema è reale perché talvolta le direttive comunitarie sono eccessivamente dettagliate rispetto a quanto consentirebbe il trattato. Occorrerebbe forse valutare la possibilità di studiare dei meccanismi di recepimento diversi, non solo per l'attuale assetto delle fonti comunitarie, ma anche per il nuovo, scaturente dalle modifiche emerse in sede di Convenzione.

Osserva infine come la legislazione odierna abbia assunto sempre di più una connotazione di tipo preferenziale volta a tutelare e privilegiare le minoranze.

Il relatore MAGNALBÒ, dopo aver condiviso l'ultima annotazione del ministro relativa all'importanza della legislazione preferenziale, in riferimento alle osservazioni del senatore Bedin sull'articolo 1, comma 5, ricorda come sulla materia della legislazione regionale sia anche importante garantire la possibilità per lo Stato di intervenire in materie in cui ha la responsabilità diretta. In riferimento all'osservazione formulata sull'articolo 2 lettera c), ritiene che andrebbe valutata in sede di merito. Per il resto, si sofferma ancora sulla opportunità di approfondire la tematica dell'accesso alla professione notarile di cui all'articolo 6 del disegno di legge.

Il presidente GRECO condivide.

La Giunta, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, dà mandato al relatore a redigere parere favorevole.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa: seguito esame del documento conclusivo
(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di documento conclusivo, rinviato nella seduta del 24 giugno 2003.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) esprime alcuni rilievi sull'ulteriore schema di documento conclusivo presentato nella seduta di ieri, martedì 24 giugno 2003. Preannuncia che non potrà votare a favore dello schema di documento in esame, pur rilevando che sono state recepite alcune indicazioni da lui formulate nel corso delle sedute precedenti.

Il deputato Lino DUILIO (MARGH-U), nel prendere atto con soddisfazione del buon lavoro svolto, formula alcune osservazioni aggiuntive sull'ulteriore schema di documento conclusivo presentato dal Presidente della Commissione nella seduta di ieri, martedì 24 giugno 2003.

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) svolge alcune considerazioni, preannunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore Tiziano TREU (Mar-DL-U) concorda con le considerazioni espresse dal deputato Duilio, rilevando l'utilità del lavoro svolto.

Evidenzia, peraltro, l'esistenza di ulteriori margini di miglioramento dello schema di documento predisposto.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, dopo alcune precisazioni, accoglie in parte i rilievi espressi dal deputato Duilio e presenta una nuova proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*).

Il deputato Lino DUILIO (MARGH-U) concorda con la nuova proposta di documento conclusivo, che accoglie nella gran parte le proprie osservazioni. Preannuncia il proprio voto di astensione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta di documento conclusivo.

La Commissione approva la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 9,15.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO
APPROVATO DALLA COMMISSIONE

I – L'oggetto dell'indagine conoscitiva

La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha il compito di vigilare:

- a) sull'efficienza del servizio in relazione all'esigenza degli interessati all'espletamento delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;
- b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;
- c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia.

Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sottoposti al controllo della Commissione sono ventisette (l'INPDAI dal 1° gennaio 2003 è confluito nell'INPS in virtù della disposizione contenuta all'articolo 42 della legge finanziaria per il 2003, legge n. 289 del 27 dicembre 2002); di questi, venti hanno assunto personalità giuridica privata ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Enti previdenziali e assistenziali pubblici:

INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale.

INAIL – Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

INPDAP – Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

IPSEMA – Istituto di previdenza per il settore marittimo.

IPOST – Istituto postelegrafonici.

ENPALS – Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

ENAM – Ente nazionale assistenza magistrale.

Enti previdenziali e assistenziali privatizzati:

ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari.

ENPAIA – Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura.

CPG – Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

INARCASSA – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

CNPADC – Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Cassa nazionale del notariato.

ENPAM – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.

ENPACL – Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.

ONAOSI – Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani.

FASC – Fondo agenti spedizionieri corrieri.

INPGI – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola».

CNPR – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

ENASARCO – Ente nazionale di assistenza agenti rappresentanti del commercio.

ENPAP – Ente di previdenza ed assistenza psicologi.

EPPI – Ente nazionale di previdenza ed assistenza periti industriali.

IPASVI – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia.

ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi.

EPAP – Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale per agronomi e forestali, chimici, geologi.

ENPAF – Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.

Sulla base di tali competenze istituzionali la Commissione, anche in considerazione del dibattito in corso sulle ipotesi di riforma dello stato sociale nonchè di riordino del sistema previdenziale ed assistenziale, sia in ambito nazionale che europeo, ha inteso procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa. L'indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione il 13 febbraio 2002, ha perseguito l'obiettivo di effettuare una ricognizione complessiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale da parte degli enti preposti, verificando, da un lato, le condizioni esistenti della gestione delle forme di previdenza e assistenza sociale da parte degli enti pubblici (INPS, INAIL, INPDAP, INPDAI, IPOST, ENPALS e IPSEMA) e delle

Casse previdenziali private aderenti all'AdEPP, l'associazione degli enti previdenziali privati; dall'altro, riscontrando sull'effettivo stato di attuazione della disciplina relativa alle forme private di gestione della previdenza ed assistenza da parte degli enti preposti, nonché alle prospettive di riforma del sistema.

Allo scopo di allargare il preconstituito campo di indagine, è parso inoltre opportuno alla Commissione confrontare il sistema nazionale vigente con le situazioni esistenti in alcuni Paesi europei, anche tenendo conto del generale processo di liberalizzazione dei processi lavorativi e dell'utilizzo di nuove soluzioni normative di disciplina del rapporto di impiego. In tal senso, la Commissione ha svolto una missione a Londra e Bruxelles, dal 17 al 21 novembre 2002, allo scopo di approfondire le peculiarità del modello britannico e di aprire un tavolo di confronto con il Commissario europeo per gli affari sociali, Anna Diamantopoulou, in vista della successiva approvazione del Rapporto comunitario sulla stato delle pensioni, avvenuta il 17 dicembre 2002.

Nello svolgimento dell'indagine, la Commissione ha ritenuto inoltre di non poter prescindere dal progetto di riforma del sistema previdenziale, allo stato all'esame del Parlamento (atto parlamentare Senato S. 2058), con particolare riferimento anche agli aspetti concernenti il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria, nella prospettiva di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

In sintesi, quindi, l'indagine ha consentito alla Commissione di approfondire i seguenti aspetti:

la gestione delle forme di previdenza e assistenza sociale da parte dei principali Istituti ed Enti preposti nonché l'analisi della differenza istituzionale esistente tra istituti previdenziali e istituti assicurativi;

lo stato di attuazione dei processi di revisione del sistema previdenziale esistenti in altri Paesi, anche in riferimento alle tendenze riformatrici definite in sede comunitaria;

l'analisi delle prospettive di riforma delle forme di gestione dei sistemi previdenziali e assistenziali privatistici o a prevalente connotazione privata, anche in ordine ad eventuali nuove funzioni e a nuovi compiti assegnati alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

A margine dello svolgimento dell'indagine conoscitiva, ma strettamente collegata ad essa, è stata introdotta la prassi innovativa di accogliere l'invito rivolto alla Commissione dagli organi di alcuni enti pubblici (INPS, INPDAP, INAIL, IPOST) di partecipare alle riunioni dei rispettivi consigli di amministrazione e dei consigli di indirizzo e vigilanza (CIV), registrandosi un largo consenso sull'iniziativa da parte degli stessi rappresentanti degli enti pubblici.

La Commissione inoltre – prendendo atto dell'esigenza manifestata in tal senso da alcuni commissari – ha ritenuto opportuno svolgere un ciclo di audizioni «monografiche», attraverso l'illustrazione di specifiche tema-

tiche da parte dei soggetti competenti – comunque riconducibili all’oggetto dell’indagine conoscitiva – che richiedevano un particolare approfondimento.

II – Il settore previdenziale pubblico

Nel corso dell’indagine, la Commissione ha proceduto all’audizione di tutti i rappresentanti degli enti previdenziali pubblici, sia con riferimento agli organi di gestione che a quelli di indirizzo e vigilanza. Si è trattato di un’attività conoscitiva di così ampio raggio che ha consentito l’emersione e l’approfondimento degli aspetti problematici concernenti: 1) l’esigenza di una maggiore sinergia tra gli enti previdenziali pubblici; 2) le problematiche concernenti la gestione di fondi speciali nell’INPS, con particolare riguardo, da ultimo, alla confluenza dell’INPDAI in quest’ultimo Istituto; 3) la particolare situazione di commissariamento dell’I-NAIL; 4) il ripensamento dell’attuale modello organizzativo degli enti previdenziali pubblici; 5) il miglioramento dell’organizzazione amministrativa degli enti pubblici previdenziali; 6) il processo di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

1. LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE: ESIGENZA DI UNA MAGGIORE SINERGIA OPERATIVA TRA GLI ENTI E I PROBLEMI DELL’UNIFICAZIONE DEGLI ENTI

La fusione di enti previdenziali o di loro settori aventi funzioni identiche o complementari è stato un tema variamente affrontato nel corso dell’indagine conoscitiva, essendo emerso come, in una prospettiva di medio-lungo termine, possa arriversi a considerare favorevolmente l’ipotesi della costituzione di due grandi poli, uno previdenziale e l’altro assistenziale-assicurativo, attesa anche la sostanziale tendenza all’omogeneizzazione della normativa pensionistica nel settore pubblico.

L’Italia ha costruito il suo stato sociale e il suo sistema previdenziale ispirandosi prevalentemente al modello europeo continentale. Lo ha fatto, tuttavia, più per stratificazione di interventi successivi che per progettazione di un sistema organico.

Il mancato riferimento a chiari principi generali, che fossero poi tenacemente perseguiti ed effettivamente realizzati, ha provocato contraddizioni e ingiustizie, inevitabili sovrapposizioni di obiettivi, aggiustamenti continui nel tempo, in una parola risultati non soddisfacenti, sia per lo Stato, sia per le diverse categorie, a cominciare da quelle economicamente più deboli.

Nell’ambito del sistema di previdenza e assistenza sociale la tutela pensionistica rappresenta la forma di tutela più complessa soprattutto con riferimento al numero dei soggetti interessati e alle risorse erogate.

Se con l’estensione delle forme previdenziali ai lavoratori parasubordinati possiamo dire che la tutela previdenziale comprende attualmente la

quasi totalità della popolazione non si può invece affermare che il sistema pensionistico sia ispirato a principi di tipo universalistico. Infatti, storicamente il sistema previdenziale italiano ha da sempre privilegiato l'aspetto categoriale delle gestioni della previdenza obbligatoria dei lavoratori.

Di conseguenza l'organizzazione amministrativa della previdenza è il risultato di un complesso processo storico di formazione, ottenuto dalle diverse categorie in tempi e modi diversi. Ciò ha comportato sia l'esistenza di trattamenti molto differenziati, sia l'attribuzione della funzione di tutela ad una pluralità di soggetti giuridici. Le recenti riforme hanno attenuato questo assetto categoriale attraverso un processo di progressiva armonizzazione delle normative, pur non superandolo del tutto; infatti è rimasto in piedi un insieme normativo frammentato, sia nella disciplina dei trattamenti che nell'organizzazione amministrativa.

Il regime previdenziale dei lavoratori dipendenti da privati, definito «generale», è certamente il più rilevante. A questo si affiancano sempre nel campo del lavoro privato alcuni regimi speciali «sostitutivi», per particolari categorie, del regime generale ed altri che assicurano una tutela integrativa, laddove il regime previdenziale dei pubblici dipendenti viene invece definito come «esclusivo».

1.1 *La possibilità di creare una gestione previdenziale unitaria*

La possibilità di realizzare una gestione previdenziale in tre poli e cioè l'INPS per quanto riguarda le pensioni private, l'INPDAP per quanto riguarda le pensioni dei lavoratori pubblici, l'INAIL per quanto riguarda l'assicurazione sugli infortuni, è stata considerata nel corso delle audizioni del 20 febbraio e del 6 novembre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni. In quell'occasione, si è infatti ricordato come nel disegno di legge in materia previdenziale (atto parlamentare Senato n. 2058), attualmente all'esame del Parlamento, sia presente anche il conferimento di una delega al Governo per il riordino degli enti pubblici di previdenza ed assistenza col fine di perseguire una maggiore funzionalità ed efficacia nella gestione, nonché una complessiva riduzione dei costi.

In tal senso, è stato altresì precisato come la mancata indicazione nella norma citata del conseguimento di una tendenziale «tripartizione del pianeta previdenziale» muova dalla volontà di lasciare libero il legislatore di «valutare se gli enti previdenziali minori abbiano ancora una qualche funzione sociale, più che economico-finanziaria, perchè non è detto che l'incorporazione di tutti gli enti previdenziali all'interno dell'INPS possa rappresentare la scelta migliore».

1.2 *L'ipotesi di un unico polo assistenziale*

In alcune audizioni si è ipotizzato di affidare all'INAIL, che già svolge un'attività di carattere sanitario, preventivo e riabilitativo, tutte le

funzioni connesse a queste, quindi anche l'invalidità civile, in particolare l'attuale struttura sanitaria presente presso l'INPS.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, peraltro, è stata sostenuta anche nel corso delle audizioni la possibilità di attribuire all'INPDAP la gestione complessiva di tutte le forme di tutela assistenziale che non siano direttamente collegate al mercato del lavoro. L'unificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro, distinguendo fra un compito di assistenza e consulenza, potrebbe essere svolta invece dall'INAIL, con l'affidamento di un compito di vigilanza ispettiva che, invece, potrebbe essere affidata interamente al servizio sanitario regionale. In quest'ottica, è stata auspicata, da un lato, l'unificazione del servizio medico legale di INAIL ed INPS, che di fatto appare attualmente come un *doppione*, producendo addirittura un contenzioso fra i due enti; dall'altro, la creazione di un'unica avvocatura (su tale ipotesi peraltro sono state espresse delle perplessità da parte del Commissario straordinario dell'INAIL), sia per il supporto normativo nell'interpretazione delle leggi, sia per la soluzione del contenzioso che è abbastanza consistente.

In alcuni casi peraltro, come nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'IPOST del 18 luglio 2002, è stata evidenziata l'utilità del mantenimento di strutture snelle e agevoli, di carattere settoriale, che potrebbero essere prese a modello organizzativo in vista di una futura ristrutturazione degli istituti. È stata altresì rilevata, nel corso delle audizioni del Presidente dell'IPSEMA, professore Gian Maria Fara, e del Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza del medesimo istituto, dottor Franco Paganini, l'opportunità di assegnare ad alcuni istituti ambiti omogenei di competenza, che nel caso dell'IPSEMA comporterebbe la possibilità di estendere la competenza a tutto il settore dei trasporti.

2. IN PARTICOLARE LA SITUAZIONE DEI «FONDI SPECIALI» INPS E LA CONFLUENZA DELL'INPDAL NELL'INPS

La Commissione ha attribuito particolare importanza agli aspetti concernenti la gestione da parte dell'INPS dei cosiddetti fondi speciali diversi dal fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2.1 La situazione descritta dai vertici dell'INPS

Si è potuto rilevare, in virtù delle indicazioni fornite dall'allora presidente dell'INPS, professor Massimo Paci, e dal direttore generale dell'INPS, dottor Fabio Trizzino (sedute del 17 aprile e del 15 maggio 2002), come vi sia una gestione deficitaria per tali fondi, ascrivibile soprattutto ad un allargamento della forbice tra il numero dei pensionati, destinato ad aumentare, ed il numero degli iscritti, il quale tende a rimanere stabile, se non a diminuire, per effetto delle crisi e delle modifiche strutturali del sistema produttivo.

Ulteriori elementi di specificazione hanno evidenziato come, dei tre fondi più importanti confluiti nell'assicurazione generale obbligatoria per effetto degli articoli 41 e 43 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (trasporti, elettrici e telefonici), legge finanziaria per il 2000, solo per il fondo relativo ai telefonici si è potuta registrare ancora una situazione di attivo di bilancio. In base agli elementi forniti, si è avuto altresì modo di rilevare il permanere, per un periodo transitorio ritenuto troppo lungo, di condizioni di rendimento e di accesso ai requisiti alla pensione più favorevoli rispetto ai requisiti di accesso e rendimento previsti dal regime generale; nonché una diversificazione troppo ampia tra i vari fondi nel rapporto percentuale tra pensione e retribuzione. Nel permanere della situazione attuale il dato emerso è che il 30 per cento del deficit dell'INPS è determinato dai fondi speciali, pur riguardando questi meno di 400mila pensionati su un totale di circa 16 milioni.

L'auspicio di un processo di armonizzazione più rapido, espresso da tutte le componenti della Commissione, ha trovato modo di essere ribadito in più occasioni, nonché in sede di discussione finale dell'indagine, essendosi ravvisati, in una situazione che allo stato appare strutturale, elementi di forte preoccupazione per l'equilibrio complessivo del sistema previdenziale, sia in termini di equità che finanziari. Nell'ipotesi di possibili modalità di intervento volte a migliorare le gestioni dei fondi speciali si è fatto riferimento anche all'esperienza avutasi con la confluenza del fondo dei bancari nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). In tal caso, il maggior onere di spesa ascrivibile alla salvaguardia, per un certo periodo di tempo, di prestazioni pensionistiche favorevoli è stato posto a carico delle aziende di credito, evitando che lo stesso gravasse sul fondo pensione lavoratori dipendenti.

Nel corso dello svolgimento dell'indagine è stato espresso l'auspicio per un processo di razionalizzazione da una parte, nonché la necessità di verificare l'ipotesi di trasferimento su fondi complementari o integrativi dei benefici maggiori che questi fondi portano storicamente con sé, in virtù del principio secondo il quale le condizioni devono essere identiche per tutti, per quanto riguarda il pilastro di base, mentre le differenze devono essere spostate sui regimi integrativi, che possono essere fruttuosamente gestiti da Istituti diversi dall'INPS.

In tal senso, si è rilevato come la previsione di una pluralità di enti esistenti nel polo previdenziale possa trovare, ad esempio, una ulteriore giustificazione proprio nell'assunzione, da parte loro, di una funzione di previdenza complementare.

2.2 Le indicazioni espresse dal rappresentante del Governo al riguardo, e la particolare situazione dell'INPDAI

La preoccupazione espressa da alcune componenti della Commissione relativamente alla situazione dei fondi speciali è stata condivisa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Ma-

roni, nella seduta del 6 novembre 2002. In tale occasione è stato chiarito che questi fondi genereranno in mancanza di interventi correttivi, per i prossimi dieci anni, circa 16 miliardi di euro di disavanzo. La necessità di un intervento strutturale è stata quindi riconosciuta come indifferibile, pur sottolineando come le scelte adottate in passato abbiano reso la situazione ancora più grave. È accaduto così che uno degli enti pubblici, l'INPDAI, proprio per la situazione difficile in cui versava, sia stato fatto confluire nell'INPS per rimediare ad una situazione di bilancio deficitaria.

La confluenza dell'INPDAI nell'INPS è intervenuta nel corso dell'indagine conoscitiva in virtù di quanto disposto dall'articolo 42 della legge finanziaria per il 2003, legge n. 289 del 2002. Nel corso dell'approvazione del disegno di legge la Commissione, alla luce degli elementi emersi nell'ambito delle audizioni svolte, con particolare riferimento all'audizione del presidente dell'INPDAI, dottor Maurizio Bufalini (seduta del 4 luglio 2002) ha ritenuto opportuno rappresentare formalmente, con lettera del Presidente della Commissione indirizzata ai Presidenti di Camera e Senato, le difficoltà che avrebbe determinato l'inserimento dell'INPDAI nell'INPS, con la costituzione di un ulteriore fondo speciale. L'esigenza di evitare invece diversificazioni troppo ampie tra i vari fondi speciali nel rapporto percentuale tra pensione e retribuzione, nonché l'opportunità di pervenire ad un rapido processo di armonizzazione tra le diverse categorie di trattamento pensionistico, congiuntamente al trasferimento dei benefici maggiori che tali fondi comportano in fondi complementari o integrativi, avrebbe infatti dovuto indurre ad una maggiore riflessione il legislatore sulle scelte da adottare.

Circa le modalità di confluenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, ha indicato (seduta del 6 novembre 2002) la predisposizione di una struttura separata che consentirà di verificare l'andamento dei conti, sottolineando come il trasferimento dell'INPDAI nell'INPS, dal punto di vista della finanza pubblica, non comporterà un maggior onere finanziario, dovendo lo Stato intervenire in ogni caso per coprire il deficit contabile di una forma di previdenza obbligatoria.

3. LA SITUAZIONE DELL'INAIL E L'ESIGENZA DEL SUPERAMENTO DELLA GESTIONE COMMISSARIALE

Una attenzione particolare è stata rivolta dalla Commissione, nel corso dell'indagine conoscitiva, alle vicende relative all'INAIL, anche con riguardo alla situazione del commissariamento degli organi di gestione, avvenuto nel periodo di svolgimento dell'indagine. A seguito di inchieste giudiziarie coinvolgenti anche i vertici dell'Istituto, con due decreti di nomina del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è provveduto infatti a designare un Commissario e tre vice commissari.

Gli elementi emersi nel corso della fase iniziale dell'indagine conoscitiva avevano già messo in evidenza le difficoltà incontrate dall'istituto nel biennio 2001-2002 connesse alla sostituzione globale delle procedure

informatiche, per la quale si era rilevato come una non adeguata strategia organizzativa avesse causato una crisi della funzionalità dell'Istituto con un peggioramento della sua efficienza produttiva e dei tempi di erogazione dei servizi.

3.1 Le difficoltà pregresse riscontrate nella gestione dell'INAIL: le indicazioni fornite dai rappresentanti del CIV

La conoscenza della situazione successiva ha portato d'altro canto a riscontrare una situazione di forte conflittualità nei rapporti interni tra gli organi. In particolare, relativamente alla situazione generale dell'INAIL vi è stata da parte dei rappresentanti del CIV l'individuazione di una serie di criticità (seduta del 4 novembre 2002).

Innanzitutto, la situazione economico-finanziaria dell'Istituto, caratterizzata da una serie di elementi negativi ravvisabili nel debito formatosi nel tempo per la gestione agricoltura, a causa dell'accumularsi di crediti inesigibili; nell'aumento dei crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni; nella progressiva riduzione dei capitali di copertura delle riserve tecniche (con un depauperamento ritenuto estremamente accelerato); nelle giacenze infruttifere depositate presso la Tesoreria unica. Si è trattato di elementi tali da condizionare pesantemente in passato la politica finanziaria dell'Istituto e rendere impossibile la strategia finanziaria connaturata ad un ente assicuratore, e in grado per il futuro prossimo – a partire dagli anni 2008/2009, secondo uno studio attuariale predisposto dal Nucleo di valutazione e controllo strategico interno dell'INAIL – di portare al «punto di rottura finanziario», con il passaggio (ritenuto inevitabile dal Presidente del CIV, dottor Paolo Lucchesi) da un sistema misto con capitalizzazione parziale, ad un sistema a ripartizione pura.

La definizione di un progetto di risanamento dell'Ente passerebbe dunque per il superamento di talune rigidità nei rapporti finanziari tra Stato ed INAIL, con particolare riferimento all'esigenza di sbloccare la giacenza infruttifera in Tesoreria e superare il vincolo del limite di giacenza, che causa l'accumularsi di residui attivi; per una rivisitazione dei rapporti con l'INPS in tema di assicurazione per l'agricoltura, dove le riscossioni risultano essere inferiori del 50 per cento di quanto dovuto; per una nuova strategia in campo patrimoniale, da attuarsi soprattutto evitando una nuova operazione di cartolarizzazione che completerebbe il processo di cancellazione delle riserve tecniche; per la conclusione di intese con i dicasteri interessati che siano coerenti sia con il perseguimento di un certo grado di redditività che con i fini istituzionali dell'Ente.

Una particolare attenzione è stata quindi riconosciuta dai rappresentanti del CIV alla definizione di un «modello econometrico», ritenuto funzionale ad una corretta individuazione degli scenari evolutivi, ribadendone la validità sul fronte di una programmazione di medio-lungo periodo finalizzata al perseguimento di una coerente politica finanziaria.

A giudizio dei rappresentanti del CIV sarebbe inoltre necessario intervenire sul fronte della normativa assicurativa di riferimento, completando il percorso che, iniziato con il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, ha ridefinito il ruolo sociale dell'INAIL. In particolare, si è fatta presente l'esigenza di procedere ad una organica revisione del Testo Unico del 1965, al fine di introdurre nell'ordinamento un sistema più coerente con i mutamenti intervenuti nel mondo del lavoro e nel bisogno di garanzie sia per i lavoratori che per le aziende. Rispetto alla prevenzione costituiscono invece obiettivi primari la trasformazione, da sperimentale a strutturale, del sistema di incentivi finanziari (che il decreto legislativo n. 38 del 2000 prevedeva solo per il primo triennio), nonché la definizione di un nuovo meccanismo di prevenzione che tenga conto dell'esperienza maturata.

Critiche alla gestione commissariale sono state rivolte relativamente ad una certa mancanza di strategia nel taglio delle spese non obbligatorie, avendo queste coinvolto in maniera rilevante quelle per la formazione e per la partecipazione a seminari e convegni internazionali sulla previdenza.

3.2 *La posizione del Commissario straordinario e dei tre vicecommissari dell'INAIL*

Il Commissario straordinario dell'INAIL, audito successivamente al Presidente del CIV insieme ai tre vice commissari nella seduta del 5 novembre 2002, ha evidenziato innanzitutto come l'opera di riassetto delle funzioni dirigenziali – con in capo la sostituzione del Direttore Centrale per il personale – muova dall'esigenza di restituire una adeguata elasticità all'assetto ordinamentale in vista di quelle che sono ritenute le necessarie ristrutturazioni correlate con la riforma istituzionale degli enti previdenziali ed alla stessa attuazione del Titolo V della Costituzione.

Sul progetto del modello econometrico è stato precisato poi come, rientrando nella funzione di gestione l'applicazione dei principi strategici, la gestione commissariale ha ritenuto di rinviarne il completamento in questa fase, definita «critica», a vantaggio dello sviluppo di un Progetto scientifico per la riorganizzazione dell'Istituto, ritenuto di maggiore utilità. Si è altresì affermato come, ritenendosi eccessiva la composizione del cosiddetto NUVACOST, il nucleo di valutazione strategica e di controllo, operante con sei esperti esterni ed uno interno, e mancando la sua azione di incisività ed efficacia ai fini della prevenzione e dell'individuazione tempestiva delle fonti di profitto illecito, la gestione commissariale abbia deciso una riduzione dell'organo a due componenti, anche per un'esigenza di contenimento dei costi.

I nuovi vertici dell'INAIL, nell'ambito delle sinergie fra enti per l'erogazione dei servizi all'utenza, hanno manifestato perplessità sia riguardo all'istituzione di un *call center* unificato INPS-INAIL, sia riguardo all'ipotesi di integrazione delle reciproche avvocature, in virtù della di-

versa specificità professionale dell'INPS rispetto a quella dell'INAIL. È stato altresì evidenziato come, nell'ambito della razionalizzazione della riforma attuata con il decreto legislativo n. 38 del 2000, particolare rilevanza è assegnata invece ad un recupero in capo all'Istituto della responsabilità della gestione dei rapporti contributivi con le aziende agricole, al fine di pervenire ad una migliore gestione dell'assicurazione agricola con una esatta conoscenza dei rischi e della loro diversa intensità.

3.3 *Alcune considerazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva*

Preso atto delle problematiche esistenti nella gestione dell'INAIL, nonché della notevole importanza rivestita dall'Istituto nell'ambito del sistema vigente, si è auspicato innanzitutto un ritorno al pieno funzionamento dello stesso, attraverso la ricostituzione completa di tutti gli organi, a partire dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale. Il consolidamento, oltre la tradizionale funzione assicurativa, della «funzione sociale» dell'INAIL, attraverso l'attuazione di iniziative volte ad una diffusione della cultura della prevenzione nonché attraverso investimenti volti al recupero e reinserimento dei cittadini che subiscono infortuni, è stato considerato altresì imprescindibile.

Nell'ambito delle gestioni sinergiche tra enti, si è ritenuto opportuno, soprattutto a livello territoriale, favorire i processi di integrazione, in via sperimentale già in atto tra INAIL e INPS, al fine di pervenire all'istituzione di sportelli unici al servizio dell'utenza. Particolare attenzione è stata espressa in riferimento alle problematiche di carattere finanziario e ai debiti accumulati dalla gestione agricoltura e dall'ex gestione industria, dove per quest'ultima è emerso nel corso dell'indagine un credito inesigibile ammontante a 43mila miliardi di vecchie lire.

Si è quindi ribadita l'utilità, al fine di un migliore monitoraggio dei flussi di spesa, di introdurre il sistema di «contabilità analitica» nella redazione delle spese e dei bilanci.

4. L'ESIGENZA DI UN RIPENSAMENTO DELL'ATTUALE MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI: BILANCI E PROSPETTIVE DEL SISTEMA DUALE

L'indagine conoscitiva ha consentito innanzitutto di verificare lo stato di attuazione del sistema organizzativo introdotto nel 1994 per gli enti previdenziali pubblici, nonché il suo grado di validità. L'attuale modello organizzativo degli enti previdenziali pubblici, così come determinato dal decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, è rappresentato dal cosiddetto modello o sistema duale, che prevede la presenza di un organo di indirizzo politico strategico e di un organo gestionale amministrativo. L'istituzione del consiglio di indirizzo e

vigilanza, introdotto con il decreto legislativo n. 479 del 1994, aveva lo scopo di separare la funzione di indirizzo da quella di gestione; al consiglio di indirizzo e vigilanza essendo attribuito invece il compito di definire, nel contesto delle direttive politiche adottate dal Governo, gli obiettivi strategici annuali e pluriennali dell'ente, con poteri, altresì, di vigilanza sulla loro attuazione.

4.1 *I limiti del sistema duale*

L'indagine ha consentito di verificare alcuni limiti del funzionamento dell'attuale sistema.

Sulla base degli elementi raccolti, un primo profilo problematico per un corretto funzionamento del modello organizzativo previsto dal decreto legislativo n. 479 del 1994 è stato ravvisato nel numero eccessivo degli organi di vertice, quali il presidente, il consiglio d'amministrazione e il direttore generale (con riferimento agli organi di gestione), nonché il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV). Un ulteriore elemento di criticità è stato più volte indicato nella mancanza di una corretta distinzione tra funzione di indirizzo generale e vigilanza, e funzione di gestione. Una univoca definizione delle due funzioni, che ne consenta la netta distinzione, varrebbe infatti a colmare quello che attualmente risulta essere un vuoto normativo, ovviando sul piano funzionale al rischio di sovrapposizioni e conflitti tra organi.

Una rivisitazione del modello di gestione per gli enti previdenziali pubblici è stata evidenziata innanzitutto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, nel corso della già citata audizione del 20 febbraio 2002. Il rappresentante del Governo ha sottolineato l'esigenza di verificare se convenga distinguere un momento di propulsione di politica gestionale, rispetto al momento di gestione in senso stretto; ovvero se non sia da preferire un unico organo di direzione che ricordi la figura dell'amministratore delegato in seno alle società di capitali. Si tratta, in sostanza, della necessità di procedere, a seguito di una più attenta analisi, al ripristino dello schema organizzativo previsto dalla legge n. 88 del 1989, che implica la presenza delle parti sociali negli organi di amministrazione.

Nel corso dell'indagine è emerso, in ogni caso, che la normativa descritta non traccia, a livello di organi di indirizzo e di gestione (consiglio di amministrazione), un confine ben delineato delle rispettive funzioni. Nell'ambito di alcune audizioni – in particolare quella del Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPDAP, dottor Giancarlo Fontanelli, del 26 giugno 2002 – è stata avanzata l'ipotesi di realizzare un consiglio di indirizzo e vigilanza composto da un presidente di parte sindacale e un vicepresidente di parte datoriale, con un consiglio di amministrazione ristretto, e un presidente di istituto e un direttore generale che comunque non dovrebbero essere organi, ma rappresentare esclusivamente il vertice della struttura amministrativa.

In ogni caso l'indagine ha evidenziato la necessità di un miglior coordinamento tra i due organi, consiglio di amministrazione e consiglio di indirizzo e vigilanza, nell'ottica dell'introduzione di interventi correttivi tendenti a mantenere l'attuale assetto organizzativo. È emerso per esempio che attualmente in tutti gli enti pubblici il presidente dell'Istituto, come previsto dalle norme vigenti, può assistere ai lavori del consiglio di indirizzo e vigilanza, mentre non sempre è consentito al presidente di quest'ultimo consiglio assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Le audizioni dei vari organi hanno evidenziato anche un numero eccessivo dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, in alcuni casi addirittura ventiquattro (INPS, INPDAP e INAIL), mentre in altri sempre comunque superiore a dieci (IPSEMA e IPOST).

4.2 Le prospettive di miglioramento del sistema

È stata considerata, quindi, anche l'opportunità, se non di una rivisitazione del sistema duale, almeno di una riduzione del numero dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, anche in considerazione delle funzioni ad esso spettanti che sono esclusivamente di indirizzo politico-strategico e di vigilanza rispetto all'attuazione degli indirizzi definiti dall'organo di amministrazione.

In un contesto coordinato tra le funzioni dell'organo di amministrazione e quelle del soggetto di indirizzo e vigilanza, nel corso dell'indagine è emersa altresì l'opportunità di prevedere l'obbligo dell'organo di amministrazione di motivare l'eventuale mancato rispetto delle delibere del consiglio di indirizzo e vigilanza. In ogni caso, è stata richiesta una puntuale regolamentazione che, diversamente dalla normativa attualmente vigente, consenta interventi specifici dei consigli di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'organo di gestione in caso di mancato rispetto degli indirizzi dettati.

Qualora si persegua, invece, l'obiettivo di superare il sistema duale attualmente vigente con la costituzione di un presidente ed un direttore generale con funzioni di amministratore delegato, si è posta l'alternativa tra due soluzioni. Da un lato, la costituzione di un consiglio di amministrazione anche con poteri gestionali, che presenterebbe per alcuni aspetti profili di contrasto con l'autonomia della dirigenza. Dall'altro, la costituzione di un organo con poteri di indirizzo e di vigilanza nelle scelte strategiche degli enti, demandando la loro gestione ed attuazione alla dirigenza e mantenendo poteri di verifica sui risultati raggiunti. È stato evidenziato in particolare da alcuni rappresentanti dei consigli di indirizzo e vigilanza che tale consiglio, denominato di primo polo nel modello organizzativo duale, avrebbe poteri incisivi e definiti riguardanti l'individuazione degli indirizzi politico-amministrativi, e sarebbe coerente con la scelta di attribuire alla dirigenza le responsabilità ed i compiti della gestione. Si è quindi ipotizzata la figura di un presidente, di un vicepresidente, e la co-

stituzione di un comitato di presidenza, del quale farebbe parte il direttore generale con funzioni di amministratore delegato, che potrebbe svolgere un'attività di coordinamento tra la volontà del consiglio e la gestione burocratica.

Una proposta ulteriore è emersa nel corso dell'audizione del presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, dottor Aldo Smolizza (seduta del 27 giugno 2002), nel corso della quale è stata altresì prospettata una semplificazione del sistema duale, attraverso la creazione di un unico organo collegiale (consiglio) con funzioni di indirizzo e di vigilanza e con potere regolamentare, la cui presidenza dovrebbe costituire la rappresentanza politica dell'ente. In tale consiglio, dovrebbero trovare posto – in pari misura numerica – da una parte le rappresentanze delle parti sociali, sia datoriali che dei lavoratori, e dall'altra i rappresentanti dei ministeri vigilanti, nonché i soggetti nominati direttamente dal Governo. La funzione gestionale, attualmente in capo a tre organi (presidente, consiglio di amministrazione e direttore generale), dovrebbe essere attribuita in questo modello ad un organo monocratico (amministratore delegato ovvero direttore generale) a cui assegnare la rappresentanza legale dell'ente.

L'esigenza di una netta distinzione tra rappresentanza politica e gestionale, affidata rispettivamente ai due organi, con il superamento dell'attuale figura del presidente, è stata evidenziata anche nel corso delle audizioni del presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, dottor Paolo Lucchesi (seduta del 3 luglio 2002). In tale occasione si è evidenziato come il vero difetto dell'attuale sistema duale risieda nel fatto che non esistono norme che disciplinano i rapporti tra gli organi, soprattutto in riferimento all'assenza di una norma che obblighi gli organi di gestione ad eseguire quanto deciso dal consiglio di indirizzo e vigilanza. La riduzione abbastanza consistente del numero dei componenti degli organi; la razionalizzazione dei controlli e dei relativi livelli in applicazione del decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999; una reale autonomia finanziaria, amministrativa, gestionale con attribuzione di potestà regolamentari, sono state le esigenze logiche indicate per tale separazione.

5. IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI

Particolare attenzione è stata dedicata dalla Commissione all'analisi dei profili concernenti l'efficienza dei sistemi di organizzazione interna, sia in riferimento ad una informatizzazione dei dati, sia circa il conferimento all'esterno di funzioni interne, come quella legale.

5.1 *L'intensificazione nell'uso delle tecnologie informatiche*

La necessità di un potenziamento dei sistemi informatici per la gestione dei dati previdenziali e assistenziali è stata sollevata frequentemente nel corso delle audizioni.

Una situazione di particolare criticità è stata ravvisata per l'INPDAP. Nel corso dell'audizione del presidente di quell'istituto, dottor Rocco Familiari, e del direttore generale, dottor Andrea Simi (seduta del 5 giugno 2002), si è evidenziato come il medesimo ente – pur essendo stato definito dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione (AIPA) l'ente più avanzato nella realizzazione della RUPA (la rete unificata della pubblica amministrazione) ed essendo, dal punto di vista della dotazione di *hardware* e di procedure informatiche abbastanza progredito con un livello conforme a quello dell'INPS o dell'INAIL – non disponga di una adeguata banca dati per la ricostruzione delle carriere e dei percorsi contributivi degli iscritti ai fini della erogazione della prestazione. Tale situazione, che deriva da una oggettiva difficoltà da parte dell'INPDAP ad ottenere i dati e le informazioni relative alla ricostruzione delle carriere lavorative degli iscritti da parte delle amministrazioni di provenienza, ha spinto l'ente ad assumere l'iniziativa di richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la predisposizione di una apposita norma di legge che preveda un unico referente amministrativo gestore delle posizioni sia giuridiche che economiche del personale statale, inteso a facilitare i rapporti con l'ente, sia per la parte economica che giuridica.

Le tematiche inerenti i processi di innovazione tecnologica degli enti di previdenza, in particolare di INPS, INPDAP e INAIL, sono state affrontate anche nel corso dell'audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca (seduta del 7 maggio 2002). In tale occasione, il Ministro Stanca ha ricordato che i tre enti citati rappresentano, rispetto al totale degli enti previdenziali, il 97 per cento delle prestazioni erogate; il 94 per cento della spesa per l'informatica, ed utilizzano il 98 per cento del personale addetto al settore informatico. È stato sottolineato, in particolare nel corso di quell'audizione, come l'architettura organizzativa dei sistemi informativi di questi tre enti possa considerarsi sostanzialmente identica e distribuita su tre livelli, in analogia con la struttura sul territorio degli enti stessi: una sede centrale, dove risiedono i grandi elaboratori e gli archivi di interesse nazionale e dove vengono eseguite le elaborazioni massive; le sedi territoriali a livello regionale o provinciale connesse alla sede centrale, i cui sistemi dipartimentali ospitano le applicazioni di uso locale; quindi le sedi operative sul territorio, con un totale di 49.000 posti di lavoro connessi alle sedi territoriali.

Nel corso dell'audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è stato evidenziato altresì come, nell'illustrazione dei progetti in corso di realizzazione, particolare rilevanza assuma – attraverso la cooperazione applicativa tra INAIL, INPS e le Camere di commercio (a cui recentemente si è aggiunto il Ministero dell'economia e delle finanze) – il progetto dei servizi integrati alle imprese, che dovrebbe consentire agli operatori economici di comunicare, una sola volta e a tutti gli enti, i dati che li riguardano, riducendo l'onere burocratico e migliorando la qualità dei dati medesimi. Una certa attesa è assegnata anche al servizio di monitoraggio sugli appalti pubblici, realizzato dall'INAIL in cooperazione con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che consenta di seguire l'in-

tera filiera degli appalti pubblici al fine di prevenire e di controllare il lavoro sommerso; la denuncia nominativa assicurati e la denuncia nominativa infortuni, realizzate dall'INAIL in attuazione del decreto legislativo n. 38 del 2000; il casellario centrale infortuni, istituito presso l'INAIL; il pagamento unificato di rendite INAIL e prestazioni INPS.

L'indagine conoscitiva ha evidenziato quindi come sia in atto da parte del Governo la promozione e la ricerca di una sinergia tra gli enti, pur nel rispetto delle proprie responsabilità e dei propri ruoli, per una maggiore integrazione attraverso interoperabilità e scambi di informazione o integrazione anche di infrastrutture fisiche.

Tale volontà è stata confermata nel corso del seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni (seduta del 6 novembre 2002) il quale ha ricordato come nell'ambito del disegno di legge delega, atto Senato n. 2058, in materia previdenziale, sia previsto il riordino degli enti pubblici di previdenza attraverso fusione ed incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche e una più marcata separazione tra le attività di gestione amministrativa e quelle di indirizzo e vigilanza, secondo i principi già dettati dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999.

5.2 *Lo svolgimento della funzione legale negli enti previdenziali pubblici*

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato a più riprese evidenziato come l'attività degli enti previdenziali pubblici risulti aggravata dall'enorme carico del contenzioso pendente, con effetti addirittura distorsivi nei confronti della funzione istituzionale di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

L'ipotesi della esternalizzazione dei servizi legali della pubblica amministrazione, prevista dallo schema di regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è stata giudicata in termini negativi da parte del presidente dell'Unione nazionale avvocati enti pubblici (UNAEP), Giuseppe Trippa, nell'ambito della sua audizione dell'8 ottobre 2002, sia per motivi di economicità (risultando la spesa globale per le avvocature pubbliche inferiore a quella occorrente per il ricorso a liberi professionisti), sia per la maggiore efficienza nella attività di consulenza e di difesa che si ritiene possa essere assicurata dalle Avvocature pubbliche rispetto a quella dei liberi professionisti.

Un giudizio negativo è stato espresso anche sulla scelta effettuata dall'INPS e dall'INAIL di affidare a società di cartolarizzazione esterne la gestione dei crediti, ritenendosi che il costo di una tale operazione (in virtù di alcune inefficienze imputate alle esattorie come ad esempio quella di un mancato rigoroso controllo dei crediti prescritti con conseguente aumento di ricorsi avverso le cartelle esattoriali) non trova beneficio nella anticipazione ottenuta. Con riferimento alla situazione dell'INPS

è stata rappresentata l'esigenza di sopperire alle carenze di organico degli avvocati, esigenza manifestata anche da parte dei vertici di quell'istituto nella seduta del 13 febbraio 2003.

Anche le proposte indicate dal presidente della FLEPAR (Federazione legali enti parastatali) nella seduta dell'8 ottobre 2002, hanno riguardato l'istituzione di una avvocatura unica degli enti di previdenza e assistenza, per l'esercizio dell'attività di consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio degli enti. È stato infatti affermato che tale disposizione consentirebbe, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti, di perseguire il fine di una notevole riduzione dei costi amministrativi, nonché di un miglioramento dei servizi attraverso la razionalizzazione dell'attività legale degli enti, alcuni dei quali a causa delle disfunzioni interne attualmente presenti sono costretti ad avvalersi di studi legali esterni con costi elevati.

6. IL PROCESSO DI CARTOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Il problema della cartolarizzazione dei beni immobili di proprietà degli enti previdenziali è stata oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione, che ne ha affrontato i principali aspetti coinvolgenti la gestione contabile dei medesimi enti.

6.1 *I dati forniti dai rappresentanti del Governo*

Sempre nel corso dell'audizione del 20 febbraio 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, è stato evidenziato come la disciplina introdotta dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, che ha assegnato a quel dicastero la responsabilità per l'attuazione delle politiche immobiliari degli enti previdenziali, coinvolgendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un ambito prima esclusivamente riservato al Ministero dell'economia e delle finanze, risulta essere oggi improntata, assai più marcatamente che in passato, all'esigenza di soddisfare primariamente le necessità della finanza pubblica. Si è ritenuto necessario anticipare, mediante procedimento di cartolarizzazione, i proventi attesi da un programma di dismissione, già avanzato nelle sue linee generali e in buona parte già attuato (1.687 milioni di euro, pari ad oltre 3.266 miliardi di lire).

Nel corso dell'audizione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, onorevole Maria Teresa Armosino (seduta del 9 aprile 2002), è stato confermato che alla dismissione «ordinaria» afferente ad un patrimonio immobiliare di oltre 11 miliardi di euro di valore catastale

hanno provveduto direttamente, con l'assistenza dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, gli enti proprietari, praticando, sulla vendita delle unità abitative per le quali il conduttore aveva esercitato il diritto di opzione, le specifiche riduzioni sul prezzo di mercato (30 per cento generalizzato, più una percentuale variabile dal 10 al 15 per cento per le ipotesi di vendita in blocco). In riferimento invece alla dismissione «straordinaria» per un valore complessivo «non inferiore a 3.000 miliardi di lire» (circa 1 miliardo 549 milioni di euro), si è intervenuti per lotti di immobili ad uso non abitativo e tramite procedura competitiva sotto la diretta responsabilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al 21 novembre 2001, in base alle suesposte procedure di alienazione, sono risultate vendute 10.683 unità residenziali agli inquilini, per un importo di oltre 951 milioni di euro, con l'aggiudicazione, in esecuzione di quattro procedimenti d'asta, di 74 fabbricati per un valore di circa 478 milioni di euro. Successivamente a quella data, sono divenute operative le disposizioni recate dal già citato decreto-legge n. 351 del 2001 per la cosiddetta cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico comprendente (per gli aspetti di interesse della Commissione), i patrimoni immobiliari dell'ENPALS, dell'INAIL, dell'INPDAL, dell'INPDAP, dell'INPS, dell'IPOST e dell'IPSEMA. Gli immobili individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 novembre 2001, sono stati oggetto di trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione immobili pubblici (SCIP), società a responsabilità limitata, e contestualmente riassegnati agli stessi enti con generale mandato di gestione e di rivendita.

L'indagine conoscitiva ha permesso di evidenziare, sotto questo aspetto, che gli atti di gestione del patrimonio immobiliare si sostanziano in un contratto tra l'ente previdenziale e la SCIP che, in sintesi, ha delegato all'ente stesso tutte le incombenze relative all'amministrazione del bene (ad esempio la riscossione degli affitti e i carichi di manutenzione). Il contratto, contestualmente, ha recato mandato a vendere gli immobili in esito alle specifiche procedure ivi previste ed alle condizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001 a vantaggio degli inquilini, quali il riconoscimento del diritto di opzione, la riduzione del 30 per cento sul prezzo di mercato elevabile di un ulteriore 10-15 per cento per la vendita in blocco, la concessione di mutui agevolati in funzione del reddito del conduttore.

La vendita degli immobili dovrebbe comportare plusvalenze che, a conclusione del procedimento di cartolarizzazione, saranno imputate, ciascuna per la parte di propria competenza, agli enti previdenziali, dedotte, secondo quanto contrattualmente previsto, le spese di cartolarizzazione. Si è quindi evidenziato, che il ricavo netto finale di tale operazione sarà versato agli enti come prezzo totale della vendita. Nel frattempo, salvo nuovi decreti di trasferimento di altre proprietà alla società veicolo, è rimasto nella piena disponibilità degli enti previdenziali pubblici il residuo patrimonio immobiliare costituito da immobili a reddito e immobili strumen-

tali, patrimonio sul quale permane la vigilanza diretta da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Alla data del 28 febbraio 2002, secondo i dati forniti dal sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, su un totale di 26.157 unità immobiliari inserite nell'operazione di cartolarizzazione, quelle vendute sono risultate 2.837, per un controvalore pari a circa 200 milioni di euro.

6.2 *Le indicazioni fornite dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare*

Nel corso dell'audizione del coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare pubblico, professor Gualtiero Tamburini (seduta del 17 luglio 2002), è stato evidenziato che dal momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 16 febbraio 1996, concernente la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, si è cercato di intervenire sulla materia delle dismissioni degli enti previdenziali, attraverso uno strumento normativo di programmazione per risolvere una situazione di totale disordine delle gestioni immobiliari degli enti previdenziali. Gli immobili residui degli enti previdenziali interessati dalla seconda fase di cartolarizzazione sono stati 54.000 ad uso abitazione, oltre a diverse decine di migliaia di metri quadrati di superfici di immobili non residenziali; la fase di cartolarizzazione successiva ha riguardato invece un numero leggermente inferiore alle 25 mila abitazioni.

Secondo il coordinatore dell'Osservatorio, professore Tamburini, in ogni caso i fondi immobiliari previsti dal decreto legislativo n. 104 del 1996 sarebbero uno strumento che si adatta bene alle dismissioni del settore pubblico, consentendo di creare valore e lasciando che i benefici vadano in capo all'ente, qualora intenda usufruirne. La legislazione sui fondi immobiliari consente infatti al soggetto che apporta gli immobili di detenere il 40 per cento delle quote, con la possibilità che il 40 per cento delle eventuali rivalutazioni tornino nelle casse del soggetto apportante. La scelta di mettere gli immobili in una struttura specializzata, cioè la società di gestione del fondo immobiliare costituita da operatori tecnici del settore immobiliare, consentirebbe così di creare maggiore valore.

6.3 *Il giudizio negativo espresso dai rappresentanti dei CIV*

È stato d'altro canto espresso da parte dei rappresentanti dei CIV un giudizio negativo sull'attività di cartolarizzazione dei singoli enti, considerata eccessivamente onerosa soprattutto in alcuni casi, come quello dell'INAIL. Proprio in riferimento a quest'ultimo Istituto è stata peraltro evidenziata l'incongruità della previsione di depositi infruttiferi delle riserve, aspetto questo rilevato in particolare dai vertici dell'IPOST nel corso della missione effettuata l'11 giugno 2002 da una delegazione della Commissione presso quell'Istituto.

6.4 La posizione dei rappresentanti dell'ASSOGESTI

Le problematiche connesse alle modalità di gestione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici sono state oggetto di esame nel corso dell'audizione del Presidente dell'Associazione gestori patrimoni immobiliari (ASSOGESTI), il dottore Cesare Ferrero (seduta del 23 ottobre 2002).

La valutazione espressa riguardo al funzionamento del sistema di gestione del patrimonio degli enti pubblici è stata quella di considerare la intrapresa strada dell'esternalizzazione del servizio di gestione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali come connesso ad un generale miglioramento nelle prestazioni dei servizi svolti, pur in presenza di un certo indice di conflittualità nel rapporto tra proprietari, gestori ed inquilini, derivante dalla presenza di un patrimonio a prevalente natura residenziale con un canone di locazione agevolato e quindi spostato rispetto ad un corretto rapporto di mercato.

Nel rapporto tra gli enti previdenziali e società di gestione sono stati sottolineati, in particolare, i seguenti aspetti critici:

a) assenza negli enti previdenziali pubblici di una cultura di soggetto proprietario in *outsourcing* dei servizi. Vi è cioè una mancanza di esperienza da parte delle stesse strutture interne (che diventano poi l'interfaccia del gestore) nella gestione dei rapporti con soggetti terzi. L'esperienza pregressa era totalmente diversa, legata alla erogazione in prima persona dei servizi; vi erano, quindi, strutture interne che svolgevano tali adempimenti. Il passaggio da un servizio internalizzato ad uno esternalizzato impone in tal senso una redistribuzione delle competenze professionali necessarie, occorrendo minori professionalità di tipo squisitamente tecnico a fronte di un maggiore impiego di risorse nel campo del controllo e del monitoraggio delle attività di un soggetto terzo;

b) un altro elemento di criticità è stato individuato, nella mancanza di esperienza delle società di gestione. Viene infatti rilevato come ci sia stato negli ultimi cinque anni un forte impulso verso l'*outsourcing* dei servizi, ma non molte società avevano strutture interne adeguate all'erogazione del servizio o professionalità con esperienza ad operare in campo pubblicistico, con particolare riferimento per quanto riguarda appalti, gare e procedure degli enti previdenziali;

c) un altro aspetto rilevato è legato alla direzione intrapresa in tutti i processi di gestione immobiliare. Vi è una forte preoccupazione da parte delle imprese, in quanto si osserva un rallentamento significativo di tutti i processi decisionali. Si tratta di un fenomeno fortemente legato ai processi di cartolarizzazione (SCIP 1 e SCIP 2) nonché a un rallentamento delle gare già assegnate e dei servizi già in esecuzione. Viene rilevato un certo «sfilacciamento» all'interno degli enti proprietari riguardo a tutta l'attività relativa al patrimonio immobiliare. In tal senso, è stato valutato criticamente il mantenimento, riscontrato nell'esperienza di SCIP 1, in capo agli enti cedenti della responsabilità di ogni attività in campo immobiliare,

ritenendosi che una tale impostazione vada contro il dettato delle normative precedenti, che invece stimolavano l'*outsourcing* di questi servizi.

III – La situazione presso le casse private

L'attività conoscitiva svolta ha consentito di approfondire anche le problematiche legate al settore delle Casse private, sia con riguardo a questioni di carattere generale che in ordine a specifiche situazioni.

1. CASSE PRIVATE E GESTIONE DELLA PREVIDENZA

Le problematiche di carattere generale coinvolgenti il «mondo» delle Casse private sono state affrontate con una particolare attenzione, anche in virtù degli aspetti considerati più rilevanti concernenti la totalizzazione dei periodi di iscrizione; la gestione della indennità di maternità; la previsione di sistemi di contribuzione integrativa.

L'illustrazione di alcune tra le esigenze considerate prioritarie nel settore previdenziale degli ordini professionali si è avuta in modo particolare in occasione dell'audizione del presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP), avvocato Maurizio de Tilla, e dei rappresentanti delle Casse private ad essa aderenti (seduta del 24 luglio 2002). A questa è seguito un ulteriore approfondimento – ritenuto necessario anche in virtù dello stato di avanzamento dell'esame presso il Senato del disegno di legge atto Senato n. 2058 in materia di riforma del sistema previdenziale e di riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria – con lo svolgimento dell'audizione di rappresentanti dell'EPPI (Ente di Previdenza dei Periti Industriali), dell'EPAP (Ente di Previdenza e assistenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei geologi), della Cassa Geometri e dell'ENPACL (Ente nazionale di previdenza ed assistenza Consulenti del Lavoro).

1.1 *Totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione*

Nel corso delle audizioni indicate, è emerso come la mobilità professionale dei lavoratori, rappresentando una tendenza irreversibile del mercato del lavoro, abbia imposto l'adozione di misure volte alla salvaguardia del diritto a trattamenti pensionistici adeguati per quei lavoratori che maturino posizioni contributive presso gestioni previdenziali diverse.

In tal senso, è stata manifestata da parte dei rappresentanti delle Casse la necessità di introdurre uno strumento alternativo alla ricongiunzione (risultante oltretutto eccessivamente onerosa per il lavoratore) nell'ordinamento previdenziale, anche in ottemperanza alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale (con riferimento alla sentenza n. 61 del 5 marzo 1999, che ha verificato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 recante norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, nella

parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione).

Tale strumento alternativo viene individuato nel cumulo figurativo e gratuito per il lavoratore di tutti i periodi di iscrizione maturati nelle diverse gestioni previdenziali, la cosiddetta *totalizzazione*, in virtù della quale resta a carico di ciascuna gestione – in base al criterio del *pro rata* – la quota di pensione proporzionata all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore presso la gestione medesima. Contro il modello di totalizzazione introdotto dall'articolo 71 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, si sono espressi i rappresentanti delle Casse private ritenendo che, in base a tale modello, si troverebbero a pagare prestazioni troppo alte, senza alcuna proporzione rispetto ai contributi versati.

È stata quindi rappresentata l'aspettativa a che lo strumento della totalizzazione trovi nuove soluzioni normative da parte del legislatore, compatibili con la spiccata diversità di impianto dei vari regimi, con particolare riferimento ai sistemi di calcolo delle prestazioni, tenendo conto, in particolare, della peculiarità delle casse private che non si avvalgono di finanziamenti pubblici.

In tal senso, è stata rappresentata la scelta di ricondurre il sistema di calcolo, per tutti quei soggetti che non vogliono accedere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, a quello della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, concernente il sistema contributivo, per evitare le conseguenze eccessivamente onerose che la totalizzazione realizzata con ciascuno dei sistemi tipici delle varie gestioni comporterebbe. L'introduzione di un potere regolamentare che permetta alle singole casse l'adattamento del sistema contributivo alla realtà specifica della propria categoria è stato considerato particolarmente significativo per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere concretamente possibile la salvaguardia degli equilibri finanziari.

1.2 La posizione del rappresentante del Governo in tema di totalizzazione

In tema di totalizzazione la posizione del Governo è stata espressa dal Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, professore Alberto Brambilla, il quale ha ricordato l'esistenza di un gruppo di lavoro in cui sono rappresentati le Casse di previdenza privata, i sindacati dei professionisti e le organizzazioni che tutelano gli interessi di chi ha spezzoni contributivi, a cui è affidato il compito di trovare una soluzione praticabile tra chi propone il metodo contributivo e chi sostiene l'utilizzo delle regole valide nelle singole gestioni.

L'emanazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'eventuale regolamento sulla totalizzazione in base all'articolo 71 della legge n. 388 del 2000, che ne circoscriverebbe l'applicazione ai sog-

getti che non hanno maturato in nessuna delle gestioni di iscrizione il diritto alla pensione, potrebbe escludere gli iscritti alle gestioni «contributive», le Casse professionali di nuova istituzione (dai periti industriali ai geologi) e i collaboratori coordinati e continuativi. In questi casi bastano, infatti, cinque anni di versamenti per ottenere la pensione.

1.3 Modifiche in tema di indennità di maternità

Si è trattato di un altro aspetto emerso soprattutto in riferimento ai liberi professionisti. In particolare, i rappresentanti delle Casse private hanno evidenziato come manchi la fissazione di un tetto massimo all'indennità da corrispondere alla libera professionista, mentre esiste la previsione di un importo minimo. Si è ritenuto opportuno correggere, altresì, l'indicazione dell'anno di riferimento per l'indennità al secondo anno antecedente a quello della domanda, per evitare che ci possa essere la possibilità per la professionista di procedere a speculazioni o vantaggi economici, anticipando la domanda o precostituendo un dato non corrispondente alla propria realtà professionale. I rappresentanti delle Casse private riterrebbero preferibile in tal senso un collegamento tra il reddito di riferimento utile per il calcolo dell'indennità e il periodo in cui si è verificato l'evento e non quello di presentazione della domanda.

1.4 Il regime previdenziale dei compensi dell'attività di sindaco e di amministratore di enti o società

La questione concerne il regime previdenziale nel caso in cui l'amministratore o il sindaco sia un professionista iscritto ad un albo professionale e ad una Cassa previdenziale privata. Nel corso dell'audizione del presidente dell'AdEPP e dei rappresentanti delle Casse private (seduta del 24 luglio 2002), è stata ritenuta non condivisibile la pretesa di assoggettare al regime proprio del lavoro parasubordinato l'attività di revisore o di amministratore svolta da un professionista, riconducibile all'oggetto dell'arte o della professione svolta in via principale. In particolare, si è ritenuta non coerente con il sistema vigente e le peculiarità dei rispettivi regimi previdenziali, l'equiparazione, anche ai fini previdenziali, di alcune attività autonome che meglio possono rientrare nello schema di lavoro subordinato (come i procacciatori d'affari di agenzie assicurative o immobiliari, e così via) con quelle che tipicamente riguardano la sfera professionale, sia pure in senso lato, e si sviluppano nell'ambito della medesima (come amministratori e sindaci di società o enti, partecipanti a collegi e commissioni, e così via). In tal senso, è stato espresso il convincimento per cui l'assoggettamento ad un'unica contribuzione previdenziale presso la Cassa professionale di riferimento di tutti i redditi lavorativi dei professionisti apparirebbe come la soluzione più coerente.

1.5 *Eliminazione della doppia tassazione a carico delle Casse professionali*

Nel corso dell'indagine conoscitiva i rappresentanti delle Casse di previdenza private hanno manifestato l'opportunità di una riforma della vigente normativa fiscale, eliminando l'attuale equiparazione tra Casse professionali e persone fisiche sul piano della tassazione, riducendo altresì il peso del prelievo fiscale a loro carico tenendo conto dello specifico fine previdenziale perseguito. È stata quindi auspicata l'eliminazione della doppia tassazione (a carico del pensionato e a carico delle Casse) che giunge fino al 50 per cento del reddito da pensione. L'ipotesi prospettata, in questo caso, è quella (ribadita successivamente anche dal Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, professore Alberto Brambilla, nel corso della sua audizione del 7 novembre 2002) di equiparare in modo sostanziale il regime fiscale a quello dei fondi-pensione, in linea con le regole vigenti in tutti i Paesi dell'Unione europea e degli USA.

1.6 *Interventi per la gestione di una previdenza integrativa e di un fondo sanitario*

Nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'AdEPP è stata quindi auspicata la possibilità per le Casse di previdenza private di gestire direttamente i fondi della previdenza complementare. È stato espresso in questo senso il convincimento della necessità di una normativa generale, valida per tutte le Casse private, idonea ad evitare differenziazioni inutili. In tal senso, è stato manifestato altresì il convincimento per cui un grande polo di previdenza integrativa che riguardi un milione seicentomila professionisti, complessivamente gli iscritti alle Casse private, rappresenterebbe lo strumento per una previdenza integrativa molto più forte.

Un esempio di gestione della pensione integrativa è stato evidenziato durante l'audizione dei vertici dell'Ente nazionale di previdenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio ENASARCO (seduta del 18 settembre 2002), il primo caso di pensione integrativa realizzata in Italia.

L'ENASARCO conta circa 400mila iscritti, dei quali almeno 100mila, secondo uno studio recente, sono silenti; gli assicurati che pagano sono intorno a 250 mila mentre i pensionati sono circa 100mila. Pur in presenza di un *trend* di iscritti attuale moderatamente positivo, ciò che preoccupa è quale sarà il numero, la misura, la qualità e il tipo di attività svolta dagli agenti e dai rappresentanti di commercio con l'avvento e consolidamento dell'*e-commerce* nella struttura della distribuzione, dovendo porsi il problema dell'incidenza che tale fenomeno potrà avere sui bilanci previdenziali.

Il sistema dell'ente ripartisce l'onere della contribuzione, complessivamente dell'11,50 per cento, a metà tra case mandanti e agenti di commercio, con una contribuzione a giudizio degli auditi non sufficiente, in base alle previsioni contenute nel bilancio tecnico e non relativamente

alla situazione attuale. Si riterrebbe auspicabile infatti un incremento dell'1,50 per cento, congiuntamente ad una modifica delle prestazioni relativamente alle «finestre» che consentono una anticipazione, ritenuta eccessivamente generosa, della pensione di vecchiaia.

Particolare attenzione è stata riconosciuta altresì all'ENPAIA, Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati in agricoltura, in riferimento all'esperienza conseguita dall'ente nella gestione amministrativa di un fondo pensione complementare, il Filcoop. L'auspicio espresso dai vertici dell'ente nella seduta del 19 settembre 2002 è stato quello di un diretto coinvolgimento dell'Istituto nella gestione e sviluppo della previdenza complementare di tutto il comparto riguardante il settore agricolo, individuandosi la soluzione normativa nella possibilità di prevedere, d'intesa con le parti sociali, la destinazione del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare anche nel caso in cui esso, in virtù di obblighi di legge (come è il caso dell'ENPAIA), sia accantonato presso un ente previdenziale.

In generale, in ogni caso, è emerso il convincimento dei rappresentanti delle Casse private per cui, se vi sono detrazioni fiscali per l'assistenza sanitaria, se vi è la possibilità di costituire dei fondi sanitari, anche le Casse private intenderebbero utilizzare tale possibilità, in modo che ciascuna di esse o tutte insieme possano costituire un polo sanitario. Un esempio è fornito dall'iniziativa che riunisce alcune Casse in una Fondazione, la quale è presieduta dal presidente degli psicologi Houlis, allo scopo di cominciare a creare e a promuovere un polo sanitario (che funga anche da terzo pilastro), per soddisfare le esigenze delle Casse.

1.7 *Analisi di medio-lungo periodo e profili specifici di alcune Casse*

In prospettiva di medio e lungo periodo, è stata rappresentata la necessità di definire i problemi conseguenti in modo coerente con le esigenze delle singole Casse. Si è cioè ritenuto opportuno non realizzare l'allungamento dei periodi attuariali, ma procedere attraverso un percorso graduale che tenga conto delle peculiarità dei singoli enti, in maniera tale da allungare le proiezioni in relazione alla detassazione, eliminando il sistema di una doppia tassazione.

In merito alle preoccupazioni legate alla sostenibilità economico-finanziaria degli enti privatizzati nel lungo periodo, si ritiene di evidenziare le considerazioni espresse dal presidente del Consiglio nazionale degli attuari, professore Giuseppe Orrù, a giudizio del quale, inquadrando la situazione esistente in una prospettiva di quaranta anni, questa provocherà con molta probabilità un *deficit* finanziario. Nel fronteggiare tale circostanza la prima ed immediata soluzione proposta è quella di alzare per tutte le Casse – secondo soluzioni di gradualità – l'età di vecchiaia a settanta anni, con la congiunta previsione, nel caso di prepensionamento rispetto ai settanta anni di età, della obbligatoria cancellazione dagli albi professionali, assicurando per tale via l'avvenuta cessazione dell'attività. Si eviden-

zia, peraltro, come l'adozione di un tale provvedimento istituzionalizzerebbe una situazione che, di fatto, vede già la gran parte dei professionisti, di età compresa tra 65 e 70 anni, continuare ad esercitare la propria attività. Sempre in una prospettiva di medio-lungo periodo è opportuno verificare che i nuovi ingressi, a fronte di immediati benefici, non siano causa di future situazioni di squilibrio, ritenendosi in tal senso fondamentale un maggiore e costante monitoraggio volto ad accertare che quanto versato dai nuovi iscritti sia congruo a ripagarne le varie prestazioni. Nel mantenimento dell'equilibrio nel lungo termine, un ulteriore elemento problematico è stato evidenziato in riferimento alle Casse di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 per le quali, vigendo l'obbligo di utilizzare dei coefficienti di conversione dei contributi analoghi a quelli dell'INPS, il tasso utilizzato nel calcolo del rendimento previsto è allo stato attuale dell'economia reale troppo alto.

Un elemento di criticità di medio periodo è stato ravvisato dal Presidente dell'INPGI Cescutti e dal direttore generale del medesimo Istituto Tortora (seduta del 16 ottobre 2002) con particolare riferimento all'istituto dei prepensionamenti, ai sensi della disciplina recata dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in virtù della quale l'ente è tenuto a provvedere all'onere finanziario della cassa integrazione guadagni e dei prepensionamenti degli appartenenti alla categoria senza ricevere alcun introito o contributo specifico e con una conseguente totale incidenza sul monte contributivo versato dagli iscritti. Ciò porterebbe ad un'incidenza per 32 miliardi di vecchie lire per il 2001 (pari al 7,15 per cento rispetto alla spesa totale), nonché di 399 miliardi per il periodo dal 1981 al 2001.

In tal senso, è stato rappresentato da parte dei vertici dell'INPGI come tale anomalia, laddove non dovesse trovare una adeguata soluzione legislativa, potrebbe rappresentare un fattore di instabilità finanziaria nel medio periodo, con la necessità di esercitare un maggiore controllo e una maggiore verifica sullo stato di crisi richiesto dai gruppi editoriali.

Nel corso dell'audizione dei rappresentanti delle Casse private, è stata infine evidenziata l'opportunità di chiarire che, in conseguenza della privatizzazione dell'Ente nazionale per la previdenza e assistenza dei farmacisti e in forza dell'autonomia ad esso riconosciuta dal decreto legislativo n. 509 del 1994, il medesimo ente non rientrerebbe più nei programmi di cartolarizzazione avviati ai sensi del decreto-legge n. 351 del 2001 che ha modificato la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 104 del 1996.

1.8 Emanazione di un testo unico di riordino della materia previdenziale degli enti previdenziali privati

La proposta di un testo unico di riordino della materia previdenziale degli enti previdenziali privati è stata formulata dal Presidente dell'EN-

PACL, l'Ente di previdenza dei consulenti del lavoro, dottor Vincenzo Miceli, nella seduta del 4 febbraio 2003.

Si è rilevato, in tale sede, come una previsione di questo tipo sia presente, in virtù delle integrazioni apportate nel corso dell'esame presso il Parlamento, nel disegno di legge delega atto Senato n. 2058 in materia previdenziale.

È stato altresì sottolineato come, pur in presenza di un aumento della platea contributiva, il peso specifico delle nuove entrate stia diminuendo per quanto riguarda la redditività. Ciò in virtù dell'intensificarsi del fenomeno dei collaboratori coordinati e continuativi e di quello delle collaborazioni autonome, pur rilevandosi come spesso tali figure vengano utilizzate per mascherare contratti di lavoro subordinato a tutti gli effetti. Di fronte al fenomeno, in costante crescita, dei lavoratori cosiddetti «atipici» la preoccupazione espressa da alcuni componenti della Commissione risiede nell'entità della attuale aliquota contributiva, inferiore al 15 per cento, e dei periodi di contribuzione inferiori all'anno. Si auspica, in tal senso, un elevamento dell'aliquota contributiva, congiuntamente ad una accelerazione del periodo entro cui portare al 19 per cento l'aliquota massima, periodo attualmente previsto per il 2014.

IV – La riforma del sistema pensionistico

Nell'ambito dello svolgimento dell'indagine conoscitiva la Commissione – pur ponendo attenzione a non invadere le competenze proprie degli altri organi parlamentari e del Governo nella materia – ha avuto modo di acquisire elementi conoscitivi anche in ordine alle prospettive di riforma dello stato sociale e del sistema pensionistico in particolare. L'approfondimento di tale aspetto, oltre a rappresentare per la Commissione una base di conoscenza indispensabile per un migliore esercizio della sua funzione di vigilanza (esplicandosi questa anche «sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale»), ha voluto rappresentare un contributo al dibattito attualmente in corso e che investe settori istituzionali sia in ambito nazionale (con l'esame da parte del Parlamento del disegno di legge atto senato n. 2058, di delega al Governo in materia previdenziale, recante misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria), che in ambito europeo dove, dopo l'avvenuta discussione avutasi in seno alla riunione congiunta delle Commissioni delle politiche sociali ed economiche della U.E., del 23 e 24 ottobre 2002, dei «Rapporti sulle strategie nazionali per i futuri sistemi pensionistici» presentati da tutti i Governi dei Paesi aderenti all'Unione, è stata presentata il 17 dicembre 2002 (secondo quanto originariamente stabilito nel Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001) l'elaborazione di un unico documento sulle strategie di riforma per l'armonizzazione dei sistemi del *welfare* nei Paesi dell'Unione Europea.

Dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sono quindi emersi alcuni profili rilevanti, di seguito riportati, anche in conseguenza dell'audizione dei professori Giuseppe Orrù, Maurizio Franzini e Tullio Tranquillo (seduta del 5 febbraio 2003) che hanno assicurato il loro contributo scientifico all'indagine in corso di svolgimento.

1. L'ASSETTO ATTUALE: LA RIFORMA CONTRIBUTIVA DEL 1995

È noto come in Italia si sia reso necessario nel corso dell'ultimo decennio un processo di forte ristrutturazione del sistema pensionistico, indotto da un lato per il consistente aumento della quota di PIL destinata al finanziamento della spesa pensionistica registrato nel nostro Paese negli anni 1980-1992; e dall'altro per la maturata consapevolezza anche da parte del legislatore circa la necessità di un assetto normativo in grado di neutralizzare o limitare significativamente gli effetti dell'invecchiamento demografico sulla sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico obbligatorio.

Più in particolare, gli studi effettuati hanno dimostrato che le cause del deterioramento degli equilibri del sistema pensionistico negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta sono da ricercare, in particolare, nella inadeguatezza del quadro normativo-istituzionale, allora vigente, rispetto ai requisiti di sostenibilità finanziaria di un sistema pensionistico a ripartizione, piuttosto che nel processo di invecchiamento relativo ed assoluto della popolazione. È stato infatti dimostrato che l'indice di dipendenza degli anziani tra il 1980 ed il 1993 è aumentato in misura decisamente inferiore rispetto alla spesa pensionistica in termini di PIL e che, viceversa, le variabili demografiche manifesteranno i loro pieni effetti a partire dai prossimi anni.

Sul piano equitativo inoltre il sistema pensionistico italiano si presentava variamente diversificato e presentava l'esigenza di una maggiore omogeneità di trattamento sia sul fronte del finanziamento (aliquote contributive) che su quello dell'erogazione della spesa (calcolo delle prestazioni, requisiti di accesso anagrafici e contributivi, e così via); è stato altresì rilevato come tali differenze tra i vari regimi pensionistici e, dunque tra le diverse categorie di lavoratori, potessero porre dei dilemmi anche in termini di buon andamento delle diverse variabili macroeconomiche, risultando l'equilibrio finanziario complessivo del sistema fortemente dipendente dalla ricomposizione settoriale dell'occupazione.

Sulla base dell'esistenza di tali elementi distorsivi è stato realizzato il conseguente processo di riforma che – concretizzatosi nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (cosiddetta «riforma Amato»), e soprattutto nella legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (cosiddetta «riforma Dini») – ha riguardato tutti i principali aspetti di regolazione della spesa pensio-

nistica, avendo apportato modifiche ai meccanismi di indicizzazione, ai requisiti di accesso (di anzianità e vecchiaia), alle modalità di calcolo della prestazione.

Gli studi effettuati dal Nucleo di valutazione della Spesa pensionistica hanno dimostrato come l'insieme delle misure adottate permettano di conseguire l'obiettivo di un contenimento della dinamica della spesa sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Le prospettive di medio-lungo periodo, in particolare, presentano un andamento condizionato dalla progressiva entrata a regime del sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995 (riforma Dini); infatti la gradualità con la quale la norma introduce il passaggio al calcolo contributivo della prestazione pensionistica ne prevede la piena entrata a regime solo per i lavoratori neoassunti al 1° gennaio 1996. Per coloro che al 31 dicembre 1995 potevano vantare un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, al contrario, è stata prevista la liquidazione del trattamento secondo lo schema del pro-rata (la quota di pensione relativa alle anzianità maturate antecedentemente al 31 dicembre 1995 è computata con il metodo retributivo); infine nei confronti di coloro che alla predetta data erano in possesso di anzianità contributive superiori a 18 anni il calcolo della pensione è stato effettuato applicando integralmente il più vantaggioso metodo retributivo, sulla base delle innovazioni restrittive introdotte dalla riforma Amato, essendosi con questa ampliato il riferimento alle retribuzioni dell'intera vita lavorativa per il calcolo della prestazione pensionistica.

Nell'ambito della legge Dini è stata altresì prevista l'abolizione del pensionamento di anzianità, con introduzione del principio della «uscita flessibile» dalla vita lavorativa tra i 57 e i 65 anni. Anche a questo proposito è stata prevista una fase transitoria, diversamente articolata per le varie categorie di lavoratori interessati (privati, pubblici, autonomi).

L'introduzione del metodo contributivo in sostituzione di quello retributivo – attuando il diretto collegamento tra contributi versati e montante accumulato nonché tra rendita pensionistica ed età anagrafica – ha consentito il risultato di garantire rendimenti pensionistici sostenibili e di prevedere principi di equità nel calcolo dei medesimi fra soggetti con differenti velocità di carriere e differenti età al pensionamento. Infatti, la pensione è calcolata moltiplicando il montante contributivo per un coefficiente di trasformazione (calcolato sulla base del periodo medio di godimento della prestazione) differenziato per età. La riforma Dini ha altresì previsto, al fine di adeguare il calcolo dei trattamenti di nuova decorrenza alle evoluzioni future delle variabili macroeconomiche e demografiche, la revisione a cadenza decennale dei coefficienti di trasformazione. L'introduzione del sistema contributivo si basa, quindi, su uno schema di «capitalizzazione simulata», mentre il finanziamento del sistema pensionistico obbligatorio rimane a ripartizione tramite l'applicazione di aliquote contributive pari a circa il 33 per cento per i lavoratori dipendenti ed a circa il 16 per cento per i lavoratori autonomi, progressivamente elevate al 19 per cento.

2. L'ACCELERAZIONE DEI TEMPI DI MESSA A REGIME DELLA RIFORMA DINI

La legge n. 335 del 1995 ha previsto per la sua piena operatività una fase transitoria, diversamente articolata ai vari aspetti, e la cui lunghezza è stata considerata come il principale limite della riforma, anche in relazione alle prospettive demografiche che per i decenni a venire evidenziano un forte aumento dell'indice di dipendenza degli anziani (tendenza comune alla maggior parte dei Paesi sviluppati) da ascrivere, in parte, ad ulteriori incrementi della speranza di vita, ma, in misura decisamente superiore, al crollo della popolazione attiva conseguente alla contrazione delle nascite verificatesi negli ultimi venti/venticinque anni.

Un primo intervento di accelerazione dei tempi di messa a regime della riforma è stato realizzato con l'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, in particolare per quanto riguarda: l'armonizzazione delle forme previdenziali sostitutive ed integrative con la disciplina prevista per l'assicurazione generale obbligatoria (AGO), con riferimento alle aliquote di rendimento, agli aumenti dei periodi di servizio, ai requisiti e alla decorrenza per la corresponsione di prestazioni integrative, all'età pensionabile; l'equiparazione dei dipendenti pubblici e di quelli privati in ordine ai requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità, con anticipo dei tempi di andata a regime della riforma Dini, fatte salve le posizioni di alcune categorie di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) da individuare con successivi provvedimenti, in riferimento alla gravosità del lavoro svolto ed alla precocità di inizio dell'attività lavorativa; l'aumento progressivo delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi.

3. LE RACCOMANDAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Vari organismi internazionali hanno evidenziato la necessità di intervenire sul fronte delle prestazioni previdenziali per contrastare ulteriormente gli effetti dell'invecchiamento demografico. A tal proposito, si ricorda che nel Rapporto del 6 novembre 2000 del Consiglio Ecofin sull'impatto dell'invecchiamento della popolazione sui sistemi pensionistici pubblici dei Paesi europei, al fine di controllare la crescita della spesa pensionistica in rapporto al PIL e compensare gli effetti sul debito pubblico sono stati raccomandati come principali strumenti:

a) rendere più restrittivi alcuni parametri caratteristici del sistema pensionistico come i requisiti di accesso, il sistema di calcolo e di indicizzazione delle pensioni. In particolare, le riforme dovrebbero avere come scopo principale quello di aumentare l'età media al pensionamento soprattutto negli schemi di ritiro anticipato. Si rileva come in tal modo sarebbe possibile ridimensionare il trend della spesa pensionistica senza ridurre gli standard di vita;

b) adottare misure finalizzate a migliorare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, specialmente tra le donne, nella convinzione che

una più alta partecipazione aiuterebbe a ridurre il debito e la necessità di severi tagli alle spese o di più alte aliquote fiscali;

c) sviluppare misure per migliorare la partecipazione dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro. Ciò aiuterebbe anche i bilanci pubblici sia sul versante delle entrate che su quello delle spese (minori spese per pensioni e disoccupazione).

In un più ampio contesto, le linee di convergenza per un comune modello di *welfare* «europeo» – anche sulla scorta delle risultanze emerse dalla già citata riunione congiunta delle Commissioni delle politiche sociali ed economiche della U.E. del 23 e 24 ottobre 2002 – risultano individuabili nelle seguenti direttrici:

ristrutturazione dei sistemi pensionistici obbligatori, attraverso l'introduzione di correttivi strutturali volti a contrastare efficacemente le prospettive demografiche di invecchiamento della popolazione (è stato rilevato a tal proposito come nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea solo la Grecia e la Spagna attendono uno scoppio ritardato del fenomeno cosiddetto *baby-boom*);

adozione di misure finanziarie atte a sviluppare le quote di secondo e terzo «pilastro» della previdenza complementare, alla ricerca di una maggiore efficienza nell'allocazione delle risorse;

riforma dei meccanismi di finanziamento della protezione sociale, al fine di renderla meno onerosa nei confronti del mercato occupazionale, ed in particolare lo sforzo di ridurre le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, per non disincentivare l'offerta di nuovi posti.

4. LA LEGGE FINANZIARIA 2002, N. 448 DEL 28 DICEMBRE 2001 E IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA IN MATERIA PREVIDENZIALE, ATTO SENATO N. 2058

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione ha, come più volte ricordato, tenuto in debito conto i processi riformatori in atto in Parlamento. Dopo la verifica sui risultati della legge n. 335 del 1995, il Governo ha emanato infatti due disegni di legge in materia previdenziale: il primo concernente l'aumento delle pensioni minime ed il secondo relativo ad un più completo disegno di legge delega di riforma del sistema previdenziale.

La prima misura è stata attuata attraverso l'articolo 38 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, legge finanziaria per il 2002, che ha stabilito dal 1° gennaio di quell'anno l'incremento fino a 516,46 euro delle pensioni inferiori a tale importo, attraverso l'aumento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici. Il riconoscimento della maggiorazione è stato subordinato alla presenza congiunta di due condizioni, l'una legata all'età anagrafica e l'altra connessa ai livelli di reddito. L'aumento ha interessato anche le pensioni a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti e le pensioni d'inabilità (invalidità al 100 per cento). Si è trattato di una misura per cui è prevista una spesa di circa due milioni di euro

annui, da considerarsi «chiaramente assistenziale», così come espressamente dichiarato dal professor Massimo Paci nel corso della sua audizione del 17 aprile 2002. In virtù di ciò non dovrebbe essere considerata nella dinamica futura della spesa pensionistica.

L'altro provvedimento presentato dal Governo è stato il più volte ricordato disegno di legge atto Senato n. 2058, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. Il progetto di legge all'esame del Parlamento ha inteso in particolare:

- a) certificare il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al momento della maturazione dei requisiti per la pensione stessa;
- b) introdurre sistemi d'incentivazione di carattere fiscale e contributivo che rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di anzianità, la continuazione dell'attività lavorativa;
- c) liberalizzare l'età pensionabile;
- d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
- e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari.

Rispetto a quanto prospettato dalla Commissione per la verifica della legge n. 335 nonché da organismi internazionali (si ricorda da ultimo i rilievi espressi da Ecofin nel Documento di approvazione del programma di stabilità italiano per il periodo 2002-2006 del 21 gennaio 2003), con tale provvedimento il Governo non è intervenuto sulle pensioni di anzianità, ossia sull'età di pensionamento, se non con interventi incentivanti.

Tale volontà è stata confermata nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, il quale nel corso della sua audizione del 6 novembre 2002 ha avuto modo di affermare che l'obiettivo – da perseguire con la riforma – di garantire una prestazione previdenziale adeguata non coincide con il taglio delle pensioni di anzianità. Allo stesso modo non è presente nella proposta di delega l'estensione a tutti i lavoratori del sistema contributivo, ma, per quanto concerne la previdenza obbligatoria, vengono introdotti alcuni correttivi sull'attuale assetto del sistema, principalmente con forme di incentivazione.

Le misure volte a incidere sulla dinamica della spesa pensionistica, si basano su un sistema d'incentivi, di natura contributiva, a continuare l'attività lavorativa dopo il conseguimento del diritto alla pensione, che dovrebbero modificare la propensione al pensionamento e, per tale via, favorire l'innalzamento dell'età anagrafica al collocamento a riposo.

Un terzo settore d'intervento individuabile nella proposta di delega è quello delle entrate contributive e del costo del lavoro. Le norme sono quelle relative all'incremento della contribuzione per i lavoratori coordinati e continuativi, e alla diminuzione sino a 5 punti percentuali di contribuzione per i nuovi assunti nel settore privato (cosiddetta decontribu-

zione). La diminuzione della contribuzione per i nuovi assunti, come indicato anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, è volta a ridurre il costo del lavoro, al fine di incentivare nuova occupazione. La disposizione in oggetto è stata infatti inserita nell'ambito delle norme volte a favorire lo sviluppo delle forme di previdenza complementare e dirette al contenimento dei costi per le imprese connessi alla cessione degli accantonamenti annui al TFR nonchè ad incentivare e creare nuova occupazione.

Relativamente a tale aspetto – variamente affrontato nel corso dell'indagine conoscitiva come illustrato successivamente –, il dibattito sviluppatosi ha portato all'emersione di rilievi problematici da parte di alcuni commissari. Si è trattato, in particolare, dell'uso dello strumento della decontribuzione per il conseguimento di una maggiore occupazione a fronte di una invariata entità dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati. Si è rilevato, in particolare, come le mancate entrate corrispondenti alla diminuzione di contribuzione per i nuovi assunti renderebbero necessario – anche in presenza di un positivo effetto sull'occupazione – coprire l'incremento del debito pensionistico attraverso la fiscalità generale o attraverso tagli alla spesa. Tale circostanza, peraltro, potrebbe anche intendersi nel senso di avvalorare talune riflessioni che si sono andate formando nel corso del dibattito avutosi in seno alla Commissione circa una mutazione in atto nel sistema pensionistico con il passaggio da uno schema di finanziamento della previdenza basato sul rapporto di lavoro, ad uno misto nel quale parte della pensione verrebbe finanziata per via fiscale. Ci si è posto in altri termini l'interrogativo se, in prospettiva, possa reggere l'ancoraggio del finanziamento dei sistemi previdenziali esclusivamente al costo del lavoro ovvero se la necessità di un finanziamento per via fiscale possa rendere necessaria una ridefinizione del quadro macroeconomico globale.

Come più volte emerso nel corso dell'indagine conoscitiva il disegno di legge delega del Governo si fa carico anche di un altro aspetto rilevante, concernente la contribuzione complementare. Nella proposta di delega è presente infatti un ulteriore elemento preparatorio di riforma dell'assetto attuale: il rafforzamento della previdenza complementare inteso come condizione per una successiva diminuzione di quella pubblica obbligatoria, per la quale, peraltro, la premessa è già posta con la diminuzione della aliquota di finanziamento. Il quadro della proposta di delega è, infatti, completato dalle norme in merito alla previdenza complementare e al trattamento di fine rapporto, con disposizioni che intendono perseguire l'obiettivo di favorire e sostenere lo sviluppo di tali forme pensionistiche, in primo luogo attraverso il conferimento obbligatorio del TFR e, in secondo luogo, attraverso una maggior concorrenza tra le diverse forme pensionistiche complementari. La destinazione del TFR ai fondi pensione non comporta oneri diretti per le imprese. Il conferimento obbligatorio del TFR finanzierebbe la copertura pensionistica offerta dai nuovi fondi, necessaria a compensare una ulteriore riduzione di quella obbligatoria. In questa prospettiva, il mancato effetto della riduzione della contribuzione sulle prestazioni non potrebbe che essere momentaneo e verrebbe meno

una volta decollata e consolidata la previdenza complementare. Nello sviluppo della previdenza integrativa e complementare il dibattito avutosi in seno alla Commissione ha evidenziato anche alcune posizioni alternative a quella contenuta nel disegno di legge delega, consistente nella previsione di una destinazione facoltativa e non obbligatoria del TFR, da attuarsi ad esempio attraverso la possibilità riconosciuta al lavoratore di rinunciare espressamente, entro un determinato periodo di tempo, ad una destinazione automatica del proprio TFR in favore dei fondi pensione.

5. IL DIBATTITO SULLE RIFORME NEL CORSO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

Come detto, nel corso dell'indagine conoscitiva le problematiche attinenti al sistema previdenziale ed al suo funzionamento sono state variamente trattate, sia in via generale sia focalizzando l'attenzione su alcuni aspetti risultati di particolare interesse per la Commissione, anche in virtù degli *input* forniti dal contenuto del disegno di legge atto Senato n. 2058, il cui esame in Parlamento ha avuto un percorso temporale pressochè parallelo allo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

5.1 *Alcuni aspetti emersi nel corso delle audizioni*

Il professor Massimo Paci, audito dalla Commissione nella veste di Presidente dell'INPS nella seduta del 17 aprile 2002, ha rilevato come il vero elemento problematico strutturale dei sistemi pensionistici attuali sia quello della scarsa sostenibilità finanziaria, indotta per un verso dal noto processo di invecchiamento della popolazione, per l'altro da una certa restrizione della base contributiva – a causa della crescente flessibilità del mondo del lavoro – rispetto al passato. Non vi sarebbe, quindi, soltanto un problema di migliore distinzione, anche contabile, di ciò che è assistenziale – e quindi attiene ad un finanziamento che deriva direttamente dallo Stato ed è di origine fiscale – da ciò che è previdenziale. Vi è altresì anche un problema di fondo di carattere strutturale rispetto al quale deve esserci da parte dei Governi una presa d'atto sulla necessità di un finanziamento del sistema pensionistico di origine fiscale «chiaro, manifesto e razionale», da attuarsi attraverso la trasformazione di tali principi generali in legislazione concreta (ricordandosi a tal proposito che la maggiorazione delle pensioni minime è stata attuata ricorrendo a un finanziamento di origine fiscale).

Anche una piena entrata a regime del nuovo sistema previdenziale, attuato con la legge n. 335 del 1995, avrebbe posto un problema di finanziamento della previdenza. Con il sistema contributivo – pur considerando una grande conquista per il sistema previdenziale italiano – si apre il problema di quanti non riescano ad avere una carriera contributiva adeguata per ottenere un trattamento pensionistico sufficiente, nè abbiano i mezzi per permettersi una forma di previdenza complementare.

Analogamente, si pone un problema anche per quanti, come i parasubordinati, abbiano un'aliquota contributiva così bassa che, a regime, comporterà un trattamento pensionistico modesto. Per tale categoria – la cui importanza è evidenziata dal fatto che comprende, secondo i dati forniti dal Commissario straordinario dell'INPS avvocato Gian Paolo Sassi, un numero di circa 2milioni e 300mila lavoratori con un boom registrato tra il 1996 e il 1997 quando aumentarono del 31 per cento – l'incremento dell'aliquota contributiva (con un passaggio dall'attuale 10 per cento al 20 per cento previsto per il 2012) oltre a venire incontro ad esigenze di omogeneità, risponde ad una oggettiva necessità di assicurare una adeguata copertura previdenziale, non assicurata dall'attuale aliquota. Si ritiene peraltro opportuno (accogliendo in tal senso anche le raccomandazioni formulate dal rappresentante del CNEL, dottor Raffaele Minelli) porre l'attenzione su una verifica costante circa la sufficiente adeguatezza di un tale aumento, considerando anche la maggiore discontinuità di prestazione che caratterizza tali figure professionali nonché la mancanza di forme di contribuzione figurativa. Un altro dato che si ritiene di mettere in evidenza riguarda il fatto che circa il 90 per cento di tali lavoratori risulta avere un solo committente; ciò potrebbe far ritenere – secondo l'opinione espressa dal Commissario dell'INPS – che in un certo numero di casi le collaborazioni coordinate e continuative nascondono un lavoro non regolarizzato. Anche in relazione a tale eventualità si ritiene auspicabile una maggiore omogeneità di trattamento di aliquote contributive, potendosi per tale via qualificare le prestazioni di tali figure professionali, per esigenze produttive e non per calcoli di pura convenienza economica.

Si tratta, quindi di contemperare la piena affermazione della legge n. 335 del 1995 – ovvero del principio contributivo – con le esigenze di quanti non riescano a stare sul mercato e ad ottenere una carriera contributiva adeguata e per i quali si rende necessario l'intervento dello Stato. L'estensione pro-quota del sistema contributivo a tutti potrebbe rappresentare in tal senso un incentivo per convincere i soggetti a prolungare la loro attività lavorativa, attraverso un aumento dei contributi versati e quindi del futuro trattamento pensionistico.

5.2 Il tema della riduzione degli oneri sociali

Particolare attenzione è stata rivolta dalla Commissione, nell'ambito delle misure previste nel disegno di legge atto Senato n. 2058 di delega al Governo in materia previdenziale, al tema della riduzione degli oneri sociali – prevista per i lavoratori del settore privato – , indicata sino a 5 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato (decontribuzione). Il problema delle mancate entrate e della mancata corrispondenza tra contributi e prestazioni è stata peraltro risolta da una «clausola di salvaguardia» (così come definita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Roberto Maroni, nel corso dell'audi-

zione del 6 novembre 2002), sotto forma di un emendamento che attribuisce alla finanziaria l'onere di trovare annualmente la copertura.

È stato rilevato (vedi il «Rapporto sullo stato sociale dell'INPDAP per il 2002», citato nel corso delle audizioni del professore Orrù e del professore Franzini del 5 febbraio 2003) come per tale via si introdurrebbe un cambiamento profondo nel sistema pensionistico, sostituendo di fatto uno schema di finanziamento basato sul rapporto di lavoro con uno misto, nel quale parte della pensione verrebbe finanziata per via fiscale. L'insieme dei provvedimenti governativi, compreso quello relativo alle pensioni minime può, dunque, far pensare, in prospettiva, a un sistema pensionistico sensibilmente diverso da quello attuale.

Nel rilevare, nel corso dell'audizione del presidente dell'INPDAP, dottore Rocco Familiari, del 5 giugno 2002, come a fronte di un simile quadro il mantenimento dell'aliquota del 32,25 per cento dei lavoratori del pubblico impiego, con la conseguente presenza di due aliquote di finanziamento differenziate per il settore pubblico e privato, non comporterebbe differenza nel calcolo della pensione, è stata peraltro espressa la preoccupazione che ove la misura venisse estesa alle pubbliche amministrazioni ciò avrebbe l'effetto di peggiorare l'equilibrio finanziario delle gestioni INPDAP, venendo a mancare, peraltro, la misura riequilibratrice derivante dall'aumento dei contributi per i lavoratori coordinati e continuativi.

A tal riguardo, l'opinione espressa dal professore Paci sul tema della decontribuzione, nel corso della sua audizione del 17 aprile 2002, è stata quella di ritenere possibile una applicazione limitata ai lavoratori «forti», vale a dire quelli con carriere contributive stabili ed aliquote contributive alte, tali da potere scontare una riduzione parziale del trattamento pensionistico pubblico purchè, utilizzando il TFR in maniera appropriata o per altre vie, essi possano acquistare con il sistema di previdenza complementare ciò che perdono dal punto di vista della pensione pubblica.

L'opinione espressa dal dottor Fabio Trizzino, in qualità di direttore generale dell'INPS (seduta del 15 maggio 2002) è stata quindi nel senso di ritenere che l'aliquota attualmente vigente per il fondo pensione lavoratori dipendenti difficilmente potrebbe contribuire al decollo effettivo della previdenza complementare (il cosiddetto secondo pilastro), in quanto assorbirebbe da sola tutte le possibilità di destinazione a risparmio della retribuzione percepita. Il tema della decontribuzione, sotto un profilo più generale, è stato visto anche in una prospettiva di armonizzazione del sistema previdenziale e della possibilità dell'introduzione di una aliquota unica media di contribuzione sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi, attraverso un meccanismo di diminuzione di quella attualmente a carico dei primi (che risulta essere di circa il 33 per cento) e di aumento per quella a carico dei secondi (circa il 19 per cento).

La posizione espressa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, nella seduta del 6 novembre 2002, è stata ancora una volta di considerare la misura della decontribuzione per i neo assunti come lo strumento per diminuire la pressione contributiva, ritenuta

eccessiva, non danneggiando i conti dell'INPS, nell'immediato, e la prestazione previdenziale, nel futuro. La prima salvaguardia è data dall'aumento dell'occupazione: se l'aumento dell'occupazione determinato dalla riduzione contributiva fosse poco significativo, questo rappresenterebbe un danno finanziario per l'ente. Se la riduzione contributiva interessasse una grande parte dei lavoratori, allora l'aumento dell'occupazione e quindi la possibilità per l'INPS di percepire contributi che non avrebbe diversamente conseguito, determinerà un saldo positivo nei suoi conti. La seconda questione sarebbe quella di garantire ai lavoratori una prestazione previdenziale adeguata non tanto con riferimento ai versamenti effettuati, quanto ad un trattamento dignitoso: tale possibilità – secondo le affermazioni del Ministro – deriva dal complesso della riforma che prevede, nella seconda parte, la nascita della previdenza complementare e di quella individuale, secondo e terzo pilastro della riforma previdenziale.

V – Conclusioni

Le prospettive del sistema previdenziale italiano vanno approfondite all'interno del più complessivo orizzonte che il nostro Paese è impegnato a costruire sul fronte del *welfare* negli anni a venire.

Una prima, fondamentale questione che andrà affrontata (e risolta) attiene all'equilibrio finanziario dei sistemi di previdenza futuri, siano essi pubblici, privati o misti: il giudizio sulla bontà delle soluzioni da trovare, infatti, soggiace preliminarmente alla valutazione, nel medio-lungo periodo, circa la tenuta dei conti in regime di autosufficienza dei bilanci degli enti.

Sulla base di questo presupposto, appare necessario, preliminarmente, predisporre un quadro sinottico-ricognitivo relativamente ai dati di struttura complessivi che presiedono alla dinamica tendenziale dei conti previdenziali del nostro Paese. In coerenza con tale esigenza, poi, sembra opportuno sviluppare i dati emersi nel corso dell'indagine con un'ulteriore attività di indagine conoscitiva sull'equilibrio futuro delle Gestioni previdenziali, ad esempio, con un piano significativo di *auditing* almeno a 20 anni.

Si ritiene opportuno di seguito evidenziare in particolare alcuni aspetti, emersi nel corso dell'indagine.

1. SISTEMA PUBBLICO

L'articolo 38 della Costituzione sancisce il diritto per ogni cittadino ad una tutela pensionistica e a forme di assistenza dignitosa.

Pur con gli interventi legislativi dell'ultimo decennio ed in particolare con le innovazioni introdotte dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, è da ritenersi, a tutt'oggi – nel contesto europeo che ci suggerisce, con le sue raccomandazioni, percorsi «virtuosi» ancora da esplorare – che man-

chi tuttavia una visione strategica che provveda ad una definizione e, di conseguenza, ad una sistemazione organica della previdenza sia dal punto di vista assistenziale che pensionistico in senso stretto, del nostro Paese.

È necessario partire da alcune considerazioni di fondo per una definizione puntuale dei campi di intervento da sottoporre all'attenzione del legislatore:

l'allungamento della vita media dei cittadini;

il migliore tenore di vita diffuso, pur con le sperequazioni territoriali ben note e, conseguentemente, con l'esigenza di ipotizzare strategie differenziate, anche territorialmente costruite, nel rispetto di una politica unitaria globale di tutela ma, insieme, anche con la capacità di articolazioni territoriali con interventi legislativi centrali e rinvii ad adattamenti sul territorio (i famosi bacini demografico-sociali, con gli interventi adeguati, anche grazie alle politiche, oggi possibili, di autonomi interventi delle legislazioni regionali);

la radicale modifica del mercato del lavoro che, insieme, permette di raccogliere, con la conseguente esigenza di analisi, la problematica dei lavoratori «atipici» da un lato e, dall'altro, tutta l'articolazione dei cosiddetti «lavori nuovi» che spostano, o meglio, annullano il confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato;

l'allungamento del periodo scolastico e, comunque, degli studi atti a creare forza lavoro potenziale (autonoma o subordinata), con la nota discrasia tra capitali investiti nella formazione scolastica e post-scolastica e sfruttamento degli stessi capitali in un mondo del lavoro che chiede ulteriori somme per un adattamento della forza lavoro alle esigenze del mercato produttivo;

in relazione a quanto innanzi, l'esigenza di un intreccio molto più rigoroso tra riforme della scuola e dell'Università e valore dei titoli di studio;

la difficoltà di realizzare concretamente la cosiddetta «totalizzazione», con l'esigenza, conseguentemente di riflettere e dare realtà a cumuli figurativi (nella creazione del monte contributivo) che diano reale significato al sistema contributivo, riducendo sempre più il sistema attuale, oggi squilibrato ancora verso il metodo retributivo;

ancora, una doverosa analisi di una profonda modificazione del sistema demografico e degli assetti conseguenti, sul piano economico, sociale, giuridico e politico così come scaturente ed inarrestabile, anche se comunque controllabile e doverosamente gestibile, dal flusso migratorio che permette di riequilibrare una tendenziale crescita zero della popolazione interna che, altrimenti, porterebbe ad un indebolimento, nel lungo periodo, anche della stessa società nella sua globalità.

Con tutte le premesse di cui sopra, è possibile ricavare le seguenti tendenze che, in sintonia con le raccomandazioni dell'Unione Europea,

possono trasformarsi in adeguati interventi legislativi, in sede centrale e, quando possibile, decentrata:

una razionalizzazione del funzionamento degli istituti previdenziali ed assistenziali con la previsione, sin da ora, almeno di una sola centrale politica, strategica ed operativa, sul piano logistico, informatico, documentale e di gestione del contenzioso legale;

l'eliminazione di alcune sacche di passività, come nel caso della previdenza o dell'assistenza del settore agricolo, con sprechi e risultati discutibili sul piano dell'equità sociale: si pensi all'esigenza di rivedere, *funditus*, il sistema per gli infortuni e, soprattutto, la politica assistenziale e di sostegno in caso di disoccupazione;

l'ulteriore approfondimento meritano in campo agricolo i cosiddetti contributi agricoli unificati dovuti dai datori delle aziende agricole, per i quali sono state rilevate due differenti aree di criticità: una inerente alla normativa in vigore, ritenuta farraginosa, inefficace e vessatoria nel *quantum*; l'altra, all'annoso problema della cartolarizzazione dei debiti pregressi da parte dell'INPS a società private che pongono seri problemi di sopravvivenza alle aziende coinvolte;

il controllo ed, insieme, il supporto alla ulteriore riduzione degli oneri sociali, con una parallela politica fiscale che, nella previsione globale delle varie leggi finanziarie annuali, permetta, globalmente, all'intera società di garantire insieme una fiscalità proporzionata al livello reddituale ed una tutela equa, pur se differenziata, dei cittadini sul piano previdenziale, assistenziale e pensionistico;

una attenta politica di sviluppo della previdenza complementare, con il controllo, soprattutto, della trasformazione del TFR da sacca (parasitaria) di indiretto finanziamento di capitali per le imprese, in una più utile, elastica e rapida politica di utilizzazione di capitali sul mercato che, alla lunga, rende agli stessi imprenditori ben più della rendita parasitaria o degli investimenti incontrollati dei TFR accantonati;

un controllo e, conseguentemente, un supporto ed un orientamento dell'incremento della popolazione attiva così come scaturente dall'incentivazione al lavoro di fasce emarginate, dai giovani, in particolare nel Mezzogiorno, alle donne, utilizzando gli strumenti offerti dalla recente normativa sui modelli contrattuali per i nuovi lavori che meglio di quelli atipici, se ben gestiti, possono permettere maggiori gettiti, insieme meglio controllati, per il sistema previdenziale, orientandoli e gestendoli con maggior economicità;

la possibilità di incremento della popolazione attiva, non solo attraverso un controllato sviluppo ed orientamento dei flussi di immigrazione, ma, ancor prima e soprattutto, attraverso il miglior utilizzo degli anziani, già destinatari di redditi da pensione, o comunque già fruitori di forme assistenziali, che, in mancanza appunto di utilizzo, risultano oggi, in quanto fruitori di pensione e/o di assistenza, solo soggetti passivi destinatari di mere erogazioni di denaro, senza alcun ritorno economico sul mercato

dei capitali, dei consumi e, più in generale del triplice scambio «virtuoso» reddito – produzione – consumi;

infine una attenta politica di controllo ed equilibrio tra somme circolanti attraverso gli istituti previdenziali (uno, con differenziazioni interne, due, o tre che siano, secondo le ipotesi delle pagine precedenti), attraverso l'intreccio con sistemi assicurativi, privati e pubblici, ma comunque finalizzati e, ancor più, con il sistema bancario che, attraverso una politica sociale legislativamente impostata di Bank-Assurance, permetta una rapida circolazione della moneta, così da finanziare dall'interno l'intero sistema previdenziale ed assistenziale, e soprattutto, pensionistico, così da rendere lo stesso parte attiva nella politica, anche finanziaria, integrata nello sviluppo e crescita del PIL.

Per concludere, un'ultima considerazione va fatta sul falso problema della validità o meno di una politica che voglia orientare previdenza, assistenza ed universo pensionistico verso un sistema più marcatamente pubblicistico o, viceversa, sulla necessità di un passaggio a regimi e sistemi privatistici nei sistemi predetti.

Si tratta, in sostanza di saper ponderare e, conseguentemente, equilibrare istanze pubblicistiche di socialità ed equità ed esigenze privatistiche di efficienza, economicità ed equilibrio economico di istituti giuridici, e conseguenti strutture sociali, di rilievo generale per il Paese.

Riportata la problematica in questi corretti confini, si può, anzi, si deve investire sulla scommessa di un sistema che voglia essere insieme economicamente valido e produttivo, garantendo equità sociale in una democrazia realmente rappresentativa e così sposando pubblico e privato, attraverso la formula del «privato sociale».

In conclusione, appare opportuno che il Parlamento preveda la possibile gestione e il controllo, da parte degli enti previdenziali pubblici, della quota di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti da Amministrazioni pubbliche, allo stato non prevista tra le funzioni di pertinenza di tali istituzioni. Nella prospettiva di un sempre maggiore trasferimento sul territorio di funzioni istituzionali in precedenza gestite dallo Stato (anche, ma non solo, con riferimento alla cosiddetta «devolution»), sembra poi opportuno iniziare a delineare lo scenario di una peculiare specializzazione delle funzioni degli enti nonché dei ruoli e delle prestazioni che dovranno essere assegnati alle realtà territoriali, prevedendo un opportuno raccordo tra le funzioni centrali e le competenze regionali anche in campo previdenziale (ad esempio, con riferimento ai compiti, anche di ordine sanitario, oggi svolti da istituti come l'INAIL).

Con particolare riferimento all'INAIL, infine, appare opportuno prevedere l'esigenza di un'ipotesi di riforma organica dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in vista di un rilancio dell'ente e della sua autonomia, verso una più pregnante presenza dello stesso in campo della sicurezza del lavoro.

2. SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE E PROMOZIONE DELLE SINERGIE TRA GLI ENTI

Va auspicata una intensificazione nell'uso e nella promozione delle sinergie tra i diversi enti, sfruttando, in tal senso, anche le potenzialità offerte dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001). L'articolo 77 della medesima legge prevede espressamente che, al fine di ottimizzare i costi organizzativi e gestionali, nonché di migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale promuovano tra loro sinergie sia a livello centrale che periferico. In particolare, si richiede che gli enti realizzino forme di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione. A tal fine, si prevede che gli enti stipulino convenzioni per esperire procedure comuni di selezione di personale delle varie qualifiche; per utilizzare graduatorie di candidati ritenuti idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti; per concertare l'acquisto di beni, nonché prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.

È necessario, infine, affrontare in maniera organica e strutturata il tema della cooperazione che rappresenta un aspetto molto importante sotto il duplice profilo della razionalizzazione dei costi nonché del miglioramento del servizio reso al cittadino; sia a livello normativo che di attuazione delle direttive del legislatore da parte degli enti destinatari delle stesse. Risulta evidente come, sotto questo profilo, si renda necessario aiutare l'attività degli enti vigilati sia promuovendo un intervento organico del legislatore sia istituendo un tavolo attorno al quale si riuniscano i responsabili dei diversi enti al fine di condividere un percorso graduale di realizzazione del servizio integrato.

3. ACCELERAZIONE NELLA «MESSA A REGIME» DEL SISTEMA PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE

È risultato evidente nel corso delle audizioni come la piena entrata a regime del sistema contributivo pur presentando maggiori criteri di equità rispetto al sistema retributivo nella erogazione delle prestazioni pensionistiche, determini una conseguente diminuzione delle stesse.

Per fare fronte a ciò è quindi necessario sostenere in maniera più marcata l'avvio e lo sviluppo del secondo pilastro previdenziale, costituito dalle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni. Il dibattito parlamentare attualmente in corso – correlato all'iter del disegno di legge atto Senato n. 2058 – sulla destinazione del TFR (trattamento di fine rapporto) al finanziamento della previdenza complementare, ha avuto modo di emergere anche nel corso dell'indagine conoscitiva, lasciando intravedere un'ipotesi (che si ritiene utile ribadire in tale sede) circa la possibilità – e non l'ob-

bligo – che il TFR venga utilizzato per il finanziamento della previdenza complementare, attraverso la previsione di una destinazione automatica di questo ai fondi pensione laddove il lavoratore non esprimesse una sua esplicita rinuncia.

Gli elementi acquisiti portano a valutare positivamente – auspicandone l'estensione anche alle Casse private così come d'altra parte da loro espressamente richiesto – l'esperienza dell'INPDAP attraverso la gestione del cosiddetto «Fondo complementare virtuale» e la relativa attivazione di una specifica struttura attraverso la creazione di una direzione centrale per la previdenza complementare diretta da uno dei vice direttori generali, nonché quella svolta dall'INPS attraverso la costituzione di una apposita società mista con l'IPOST.

Va segnalato inoltre che l'esigenza di un effettivo decollo della previdenza complementare va visto anche in relazione all'entità del fenomeno dei lavoratori «parasubordinati» e dei «collaboratori coordinati e continuativi», categorie per le quali – oltre ad avere rilevato che le attuali basse aliquote contributive non consentiranno un trattamento previdenziale futuro adeguato – si pone un ulteriore problema di finanziamento dei fondi integrativi per la mancata previsione di un trattamento di fine rapporto. Per tale categorie di figure professionali si ritiene in particolare necessaria una accelerazione nell'incremento dell'aliquota contributiva, nonché un approfondimento dell'ipotesi di possibilità di iscrizione immediata alla propria cassa professionale di riferimento, ove esistente, con relativo versamento contributivo anche nel caso di una attività lavorativa atipica.

4. CASSE PRIVATIZZATE

Un sistema pensionistico professionale deve garantire il rispetto di tre requisiti: equità, solidarietà ed equilibrio.

Con il primo viene definito il corretto rapporto sinallagmatico tra contributi e prestazioni e, quindi, il rapporto di scambio fra ciò che il professionista paga al sistema e ciò che ne riceve sotto forma di rendita pensionistica per sé e per i suoi aventi causa.

Il secondo presupposto attiene alla tutela delle posizioni più deboli che comunque deve trovare un riscontro nell'ambito della categoria. Il terzo presupposto esige la ricerca di aliquote di equilibrio che, rendendo più equo e corrispettivo il rapporto contributi prestazioni, saldi il patto intergenerazionale stabilizzando le riserve nel medio-lungo periodo.

L'indispensabile autosufficienza delle risorse, con le quali si deve sopperire ai bisogni di natura previdenziale ed assistenziale delle generazioni presenti e future, comporta la necessità che si guardi alla preservazione dell'equilibrio tecnico-attuariale del sistema, non già in una limitata prospettiva temporale, ma traguardando certamente i 15 anni, assunti normalmente nelle proiezioni dei bilanci tecnico-attuariali, per investire l'intero arco di vita non solo degli attuali pensionati, ma anche di tutti gli attuali iscritti.

La struttura dell'attuale sistema previdenziale privato presenterebbe due aree di criticità, pur nel rispetto delle specificità proprie di ciascuna cassa, sia sotto il profilo economico-finanziario, sia sotto il profilo demografico-attuariale, sulle quali occorre avviare una attenta riflessione.

Mentre la prima è riferibile ai metodi di calcolo della media reddituale per il calcolo della pensione ed ai coefficienti per determinare la pensione, la seconda è riferibile ad una serie di fattori:

alla durata della vita media che cresce;

alla femminilizzazione di molte professioni, che produce un deficit implicito di sistema, proprio perchè cresce il numero delle donne, che hanno una vita media maggiore degli uomini;

alla minore natalità generale degli italiani;

ai nuovi percorsi universitari per la preparazione e la scelta della professione per alcune aree professionali (per esempio: Ingegneri, Architetti, Geometri; Ragionieri, Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti);

ai rischi di provvedimenti legislativi regionali, consentiti dal nuovo articolo 117 della Costituzione.

Poichè l'evoluzione dei fattori demoeconomici è sostanzialmente esogena rispetto al sistema pensionistico, l'obiettivo dell'equilibrio finanziario dev'essere affidato alla variazione, in senso compensativo, dei parametri contemplati nel quadro normativo.

Pertanto una volta definito l'assetto distributivo della sfera pensionistica, anche in presenza di interventi correttivi è possibile onorare gli impegni senza continue revisioni delle regole del gioco.

In una seconda fase si aggiungono le regole che disciplinano i trasferimenti di riserve all'interno del sistema privato, necessarie a garantire il livello di solidarietà desiderato e la formazione di riserve adeguate.

Pertanto il processo evolutivo auspicabile dovrebbe procedere secondo queste fasi:

- 1) revisione delle aliquote contributive dirette;
- 2) incrementi contributivi indiretti (rivalsa dal 2 per cento al 4 per cento così come attualmente previsti per i CO.CO.CO.);
- 3) esenzione imposte dirette;
- 4) esenzione imposte indirette;
- 5) revisione dei coefficienti di rendimento pensionistici;
- 6) eventuale adozione di un sistema «contributivo».

L'attuazione dei superiori punti dev'essere preliminarmente finalizzata alla formazione di riserve adeguate, per garantire i diritti acquisiti a fornirne la transizione dall'attuale sistema a ripartizione reddituale ad un sistema «misto» che contenga anche elementi di parziale capitalizzazione.

L'assetto finale potrebbe configurare la previsione di una pensione variabile, sia pure salvaguardando livelli minimi di solidarietà, finanziata

con versamenti in percentuali variabili, incrementabili volontariamente da parte dell'iscritto, interamente deducibili dal reddito imponibile.

Ciò determinerebbe:

un'autonoma valutazione del proprio fabbisogno pensionistico possibile in quanto, comunque, sussiste la garanzia di una pensione minima; stringente e più trasparente il rapporto fra contribuzione e benefici, onde disincentivare l'evasione, i cui effetti penalizzanti sul trattamento previdenziale dovrebbero essere immediatamente percepiti.

L'esenzione delle imposte indirette è fondamentale per lo sviluppo degli investimenti immobiliari in forma dinamica e secondo esigenze anticicliche.

Infatti gli immobili, che in alcune Casse costituiscono l'entità maggiore degli investimenti, vengono acquistati gravati da I.V.A. indeducibile, stante il regime fiscale attuale. Pertanto vengono iscritti nei bilanci per un valore maggiore del prezzo ma, in caso di vendita, non possono recuperare il valore dell'I.V.A.. Si determina così un effetto distorsivo sia sulla convenienza all'investimento che sui corretti criteri di valutazione ai fini della redazione dei bilanci e, quindi, sul calcolo delle poste che, idealmente, formano le riserve. Inoltre viene penalizzato l'eventuale conferimento degli immobili in un fondo immobiliare o la loro cartolarizzazione, per «mobilitarli» a fronte di una esigenza di liquidità che in talune Casse si pone, posto che a suo tempo privilegiarono gli investimenti immobiliari a discapito di quelli mobiliari, più facilmente liquidizzabili.

Il quadro potrebbe essere completato dai seguenti punti:

una forma previdenziale complementare, ovviamente in regime di capitalizzazione, con l'attivazione dei conti individuali, da far direttamente gestire dalle Casse;

consentire alle Casse di fornire agli associati una serie di garanzie assistenziali in campo sanitario, da finanziare con apposita contribuzione;

favorire la formazione di un Fondo di garanzia intercasce; una forma di tutela di tutti gli iscritti di tutte le Casse, mutuando le esperienze dei fondi di garanzia già esistenti per le banche e le assicurazioni.

Un'ultima annotazione riguarda il problema della totalizzazione.

Il problema, centrale e prioritario, di assicurare una sostenibilità di lungo periodo a tutte le Casse di previdenza professionali, che non ricevono alcun contributo da parte dello Stato, implica, peraltro, la soluzione di alcune importanti questioni, che oggi creano notevoli preoccupazioni, ben evidenziate nelle audizioni dei Presidenti.

In particolare la Commissione sottolinea la necessità di trovare una equa e sostenibile soluzione del problema della «totalizzazione dei periodi assicurativi» che, da un lato, ampli nei limiti del possibile, la platea dei soggetti interessati, comprendendovi anche soggetti oggi esclusi a norma dell'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 (es. Psicologi, Biologi e Periti industriali), mentre dall'altro individui meccanismi per ridurre gli oneri

per gli Enti, con particolare riferimento al sistema di calcolo delle prestazioni.

Una eccessiva generosità nel sistema di calcolo delle prestazioni derivanti da totalizzazione, infatti, non si concilia con la salvaguardia degli equilibri finanziari degli Enti pubblici e privati che dovranno attuare l'istituto.

Una soluzione equilibrata potrebbe essere costituita dal ricondurre, almeno nella gran parte dei casi, il calcolo delle prestazioni ad un sistema contributivo, accompagnato dalla previsione di un potere regolamentare che permetta alle singole Casse ulteriori adattamenti alla realtà specifica della propria categoria.

La Commissione esprime l'auspicio che anche la delega previdenziale, in discussione al Senato, possa essere adeguata a tale soluzione.

Sempre ad esigenze di salvaguardia di equilibri finanziari ma anche a necessità di razionalizzazione del sistema previdenziale risponde la soluzione dell'altro grave problema relativo al regime previdenziale dei proventi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta da professionisti già iscritti ad una Cassa di categoria.

Principi di logica previdenziale e di coerenza fra i vari ordinamenti fanno ritenere la necessità di un chiarimento legislativo definitivo che garantisca unicità alla posizione previdenziale del professionista riconducendo tutti i contributi versati presso la Cassa di previdenza di categoria.

L'ultimo profilo che merita una riflessione, sul piano della sostenibilità degli Enti di previdenza dei professionisti, è quello di porre un freno, mediante idonei correttivi legislativi, al fenomeno della corresponsione di indennità di maternità sproporzionate e fuori da ogni logica di tutela sociale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del direttore del Sismi, Nicolò Pollari

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Nicolò POLLARI, *direttore del Sismi*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Giuseppe SPECCHIA (AN) e il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replica Nicolò POLLARI, *direttore del Sismi*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il generale Nicolò Pollari, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente di Fise Assoambiente, Giulio Quercioli Dessena

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giulio QUERCIOLO DESSENA, *presidente di Fise Assoambiente*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prendono quindi la parola Corrado SCAPINO, *vicepresidente di Fise Assoambiente*, e Paolo CESCO, *segretario di Assoambiente*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Giulio Quercioli Desseña, il dottor Corrado Scapino, il dottor Paolo Cesco, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente di Federambiente, Guido Berro

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Guido BERRO, *presidente di Federambiente*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Guido Berro, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professor Giuseppe Minieri

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giuseppe MINIERI, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professor Giuseppe Minieri, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 14,05.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

copia del verbale sommario, redatto dalle autorità elvetiche, dell'interrogatorio del signor Igor Marini svolto a Berna il 19 giugno 2003 in esecuzione della rogatoria della Commissione;

il resoconto stenografico dell'interrogatorio del signor Igor Marini svolto a Berna il 19 giugno 2003, con relative audiocassette.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica la Commissione ha altresì acquisito il seguente atto libero:

una lettera del presidente di Telecom Italia, pervenuta in data 23 giugno 2003, nella quale si comunica che «non risultano documenti inerenti ad accertamenti focalizzati sull'operazione Telekom-Serbia che siano stati compiuti dal dott. Gianni Stella o da altri soggetti» nel periodo aprile-maggio 1999 ovvero in epoche differenti.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione, preso atto di quanto affermato dal dottor Marcello Maddalena nella sua lettera del 13 giugno 2003, deliberi di presentare una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica di Roma per violazione del segreto d'ufficio, in relazione all'avvenuta parziale pubblicazione sul quotidiano «La Repubblica» del 30 maggio 2003 della lettera del procuratore della Repubblica di Torino, dottor Marcello Maddalena, del 21 maggio 2003, indirizzata, oltre che al sottoscritto, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato e al CSM.

Il senatore Guido CALVI (DS-U) manifesta forti perplessità circa la sussistenza di tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, per configurare il reato di cui all'articolo 326 del codice penale. Una prima considerazione attiene alla possibilità di ritenere la lettera del dottor Maddalena atto soggetto a segreto. In relazione a ciò è facile osservare che il regime di segretezza eventualmente imposto dalla Commissione sarebbe stato successivo alla pubblicazione della lettera e, quindi, all'eventuale commissione del reato. Si tratta di problema che, peraltro, la giurisprudenza ha già esaminato e risolto nel senso che, se tutto ciò che attiene alla pubblica amministrazione fosse coperto da segreto, vi sarebbe una massa infinita di elementi sussunti nel reato di cui al citato articolo 326. La Corte di cassazione ha indicato quello del danno come elemento essenziale del reato, che sussiste solo se dalla violazione del segreto sia derivato o possa derivare un danno per la pubblica amministrazione e non crede che si possa configurare un danno per la Commissione in conseguenza della pubblicazione della lettera.

A suo avviso, il reato in oggetto nel caso di specie non esiste ed auspica che la Commissione non prosegua nell'attitudine alle continue denunce.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN), rilevato che effettivamente la Suprema Corte, commentando l'articolo 326 del codice penale, ha osservato che è essenziale che vi sia un danno che sia derivato o possa derivare alla pubblica amministrazione, ritiene che la discussione debba spostarsi sull'accertamento del danno, anche potenziale, che la Commissione possa aver subito. Per parte sua, ritiene che tale danno vi sia stato.

Al senatore Calvi che ha parlato di attitudine alla denuncia da parte della Commissione fa presente che così non è poichè, a quanto gli risulta, è la prima volta che ciò accade.

Infine, lo conforta il fatto che il presidente abbia parlato di una denuncia da presentare alla procura della Repubblica di Roma che, com'è noto, non è l'ufficio giudiziario competente per eventuali reati commessi dalla procura della Repubblica di Torino, il che sgombra il campo dal sospetto che si tratti di un esposto avente come destinatario occulto la procura della Repubblica di Torino.

Il deputato Giovanni KESSLER (DS-U) insiste perchè non si presenti alcuna denuncia, atto che reputa inutile, inopportuno e provocatorio. Inutile perchè nessuna norma prescrive che lettere di questo tipo debbano essere segrete; è evidente che è stato inopportuno pubblicarla, ma certamente non è atto coperto da segreto in base a norme di legge o di regolamenti. Inutile perchè non dà alcun contributo di conoscenza alla procura di Roma che, come quella di Torino, sa già dell'eventuale esistenza del reato in oggetto e notoriamente è tenuta all'osservanza del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

A Enzo TRANTINO, *presidente*, il quale osserva che l'onorevole Kessler sta proteggendo la procura di Torino, ma non la Commissione, Giovanni KESSLER (DS-U) risponde di non avere l'intenzione di proteggere nessuno. Conclude osservando come la denuncia sia anche un atto provocatorio in quanto non ha un valore tecnico-giuridico, non aggiunge nulla a ciò che le due procure erano già in grado di sapere autonomamente, ma manda un segnale inutilmente provocatorio ad autorità dello Stato.

Il senatore Roberto CALDEROLI (LNP) dichiara di non riconoscersi nelle argomentazioni portate dall'onorevole Kessler in quanto spetta alla magistratura accertare l'eventuale sussistenza di un reato.

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo che il senatore Calvi ha insistito perchè si proceda a votare sul punto, pone in votazione la proposta di presentare tale denuncia alla procura della Repubblica di Roma.

La Commissione approva.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione, accogliendo la richiesta rinnovata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, dottor Marcello Maddalena, deliberi di inviare alla procura di Torino, sulla base del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, copia degli anonimi – classificati segreti – dai quali sono originate le audizioni di Fabrizio Paoletti e Igor Marini.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale invio di atti alla Procura della Repubblica di Torino.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere, ai sensi dell'articolo 688 del codice di procedura penale, all'Ufficio centrale del Casellario giudiziale il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti di Marini Igor, nato a Roma il 19 marzo 1963.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta documentale.

Ricorda che, dopo la seduta odierna, la Commissione, come comunicato nella seduta dell'11 giugno 2003, sarà nuovamente convocata mercoledì 2 luglio 2003 per procedere alle audizioni del dottor Vittorio Nola e del dottor Massimo Gentili.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte, infine, che per prima avrà luogo l'audizione del colonnello Russo (avendo questi rappresentato un'esigenza in tal senso), cui seguirà quella del dottor Masini.

La Commissione prende atto.

Audizione del colonnello Renato Maria Russo

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, dei deputati Enrico NAN (FI), Alfredo VITO (FI) (per le cui domande il deputato Kessler ed i senatori Calvi e Lauria lamentano una non attinenza con l'oggetto dell'inchiesta della Commissione) e Giovanni KESSLER (DS-U) e dei senatori Michele LAURIA (Margh-DL-U), Guido CALVI (DS-U) e Giuseppe CONSOLO (AN) risponde Renato Maria RUSSO.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il colonnello Russo, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Esame di una proposta di rogatoria in Grecia

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'esame di una proposta di rogatoria in Grecia.

Avverte che i magistrati consulenti a tempo pieno della Commissione dottoressa Caprara, dottor Principato e dottor Sbrizzi hanno elaborato una proposta di rogatoria in Grecia – il cui testo è in distribuzione – volta a richiedere alle autorità elleniche la trasmissione, in copia conforme all'originale, della documentazione bancaria connessa all'affare Telekom-Serbia, già inviata al Procuratore presso il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e, comunque, di ogni altra documentazione riconducibile alla vicenda.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, passa all'esame della proposta di rogatoria. Non essendovi richieste di intervento, pone ai voti la proposta di rogatoria in esame.

La Commissione approva.

Enzo TRANTINO, *presidente*, chiede che la presidenza della Commissione sia autorizzata ad apportare al testo della rogatoria approvata le correzioni di mera forma che si rendessero necessarie.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte, infine, che la rogatoria sarà trasmessa al Ministero della giustizia, con allegata la traduzione in lingua greca, ai fini dell'inoltro all'autorità rogata.

La Commissione prende atto.

Audizione del dottor Massimo Masini

(Svolgimento e rinvio)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, risponde Massimo MASINI.

Enzo TRANTINO, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione del dottor Masini (dopo averne acquisito la disponibilità) alla seduta di mercoledì 2 luglio 2003 e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

134^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 13,45.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331» (n. 242)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MAGNALBÒ, dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro» (n. 239)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente PASTORE, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere osservazioni non ostative, invitando tuttavia la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di riformulare i capoversi 36-*quater*, comma 8, e 36-*quinquies*, comma 4, dell'articolo 5 nei quali viene attri-

buita alla Conferenza Stato-Regioni una funzione di natura sostanzialmente normativa in materia di formazione professionale; tale previsione non solo si presenta come eccentrica rispetto al vigente quadro delle competenze della Conferenza Stato Regioni, che l'ordinamento delinea come sede di raccordo e cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome e alla quale non sono attualmente conferite funzioni di tale natura, ma configura una lesione della competenza legislativa che l'articolo 117 della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di formazione professionale.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 13,55.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

212^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(2325) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 17 giugno e si procede all'esame degli emendamenti.

Il relatore FERRARA, riferendo sugli emendamenti al provvedimento in titolo, segnala che le proposte 2.1 e 3-bis.0.1 sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né idoneamente coperti. Segnala altresì che l'emendamento 2.5 reca ulteriori deroghe, rispetto a quelle già segnalate a proposito del testo, in merito alle disposizioni sulla programmazione delle assunzioni di personale negli enti pubblici di cui all'articolo 34 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003). Occorre inoltre verificare la compatibilità delle norme dell'emendamento 3.1, che escludono nuovi o maggiori oneri per lo Stato, con l'organizzazione, ivi prevista, di una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, i cui oneri vengono posti a carico delle università, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Occorre, altresì, valutare, con riferimento anche alle osservazioni formulate sul testo, gli eventuali effetti derivanti dagli emendamenti 1-bis.9,

2.2, 2.4, 2.3 e 2.0.1 (limitatamente al comma 4). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento ai rilievi sollevati sul testo del provvedimento in titolo, fa presente che, l'articolo 1, comma 3, conferma il trattamento fiscale e contributivo previsto dalla legislazione vigente; non si tratta quindi di norme agevolative, pertanto, la disposizione non produce effetti finanziari per il bilancio dello Stato. Per quanto riguarda le osservazioni in merito all'articolo 1-bis, comma 1, ed all'articolo 3, comma 1, precisa che non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica dall'istituzione dell'Anagrafe per gli studenti, in quanto il relativo onere rientra in quello già previsto per la tenuta di una banca dati già attivata a cura del CINECA, e per la quale è previsto un contributo ordinario che il Ministero dell'istruzione eroga al predetto consorzio. Analogamente, l'organizzazione delle sessioni straordinarie di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'Albo nazionale degli psicologi non comportano maggiori spese, in quanto i candidati sono tenuti a versare un contributo alle Università in modo da coprire integralmente i costi di organizzazione delle prove d'esame. Con riferimento, infine, alle questioni legate alla programmazione delle assunzioni di personale, non risulta che le stesse possano produrre effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato in quanto, come indicato nell'articolo 2, i relativi oneri non debbono essere posti a carico dei bilanci degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo ordinario delle Università.

In relazione poi agli emendamenti, esprime avviso contrario sulle proposte 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1-bis.7, 1-bis.8, 1-bis.3, 1-bis.4, 2.2, 2.4, 2.3, 2.1, 2.5, 2.0.1, 3.1, 3.7, 3.2, 3.8, 3.3, 3.4, 3.6, 3-bis.1, 3-bis.0.1 e 3-bis.0.2, in quanto vanificano la *ratio* del provvedimento in esame. Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che determinano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato privi della necessaria copertura finanziaria. Esprime, infine, avviso favorevole sui restanti emendamenti.

Il senatore CADDEO ritiene che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non siano soddisfacenti, sottolineando l'opportunità di disporre di un tempo aggiuntivo e di ulteriori indicazioni in modo tale da offrire adeguate soluzioni ai profili finanziari connessi al provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI, non concordando con le dichiarazioni del senatore Caddeo, ed in considerazione della necessità di rendere tempestivamente il prescritto parere al fine di agevolare i lavori della Commissione di merito, propone di esprimere avviso favorevole sul testo. In particolare, con riferimento al comma 3, dell'articolo 1, concorda sul carattere prevalentemente ricognitivo delle disposizioni che non sembrano innovare la legislazione vigente. Al riguardo, ricorda che, durante l'esame

del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, è stato rilevato che la norma in questione non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario in quanto, anche laddove le agevolazioni dovessero essere destinate a categorie di percettori sottoposte a regime fiscale e contributivo più favorevole rispetto a quello dei precedenti destinatari, i relativi fondi derivano da una nuova finalizzazione di uno stanziamento finanziato originariamente a «costo pieno» (vale a dire, a lordo degli eventuali effetti fiscali di entrata, a riduzione dell'onere); pertanto, il mancato rientro di somme a titolo di contributi ed imposte sembrerebbe, secondo la Camera, determinare il venir meno di un risparmio non iscritto a bilancio.

Per quanto concerne gli emendamenti, dal momento che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo risultano anche attinenti al merito del provvedimento, propone di tenere conto dell'avviso del Governo limitatamente agli emendamenti segnalati dal relatore. A tal riguardo, propone di esprimere avviso favorevole sull'emendamento 3.1, i cui effetti finanziari non sembrano sostanzialmente diversi da quelli determinati dal testo in esame, e contrario sull'emendamento 1-bis.9.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 2.1, 3-bis.0.1, 2.5, 1-bis.9, 2.2, 2.4, 2.3 e 2.0.1 (limitatamente al comma 4), sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 9,40.

213ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,25.

(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari; Volonté ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame del testo)

Il presidente AZZOLLINI comunica che il relatore sul disegno di legge in titolo ha preannunciato la presentazione di uno schema di parere

sul provvedimento in esame che verrà illustrato e discusso nella prossima seduta.

La Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 26 giugno 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di contributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. (2343).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003*).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).

- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).

- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

X. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 26 giugno 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).

- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, tempora-

- neità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
 - IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
 - CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
 - FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
 - FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
 - CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
 - CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
 - Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
 - CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
 - CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
 - CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
 - ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
 - CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).

- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).

- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).

- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VIII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notari e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
 - MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 giugno 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*) (848-bis).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).

- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 26 giugno 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca (2325) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).
 - GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei (1167).

- CIRAMI ed altri. – Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta» (1192).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).
- Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (240).
- ASCIUTTI. – Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (2216).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari (570).
- Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli (2020).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FALCIER ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili (1682).
- Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili (2212) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).

- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 26 giugno 2003, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (504) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
- CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
- DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
- PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).

- PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
 - GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
 - BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).
 - FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
 - DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
 - Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
 - FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
 - ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
 - FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).
 - e della petizione n. 175 ad essi attinente.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 26 giugno 2003, ore 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Esame di una proposta di integrazione del programma della indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste (2303) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzara*).

- BOREA ed altri. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1335).
- MAGNALBÒ. – Modifiche all'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1361).
- BUCCIERO. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1895).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).

- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240)
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
- e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia e di minori

Giovedì 26 giugno 2003, ore 13,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (504) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giu-*

lietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).

- FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 26 giugno 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE, relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali» (n. 238).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo

- per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pisone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca (2325) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**ESAME ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti progetti di atti comunitari:

- Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 3).
- Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 4).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Giovedì 26 giugno 2003, ore 13

Sesto Comitato sui processi di internazionalizzazione della criminalità organizzata, sui traffici internazionali e rapporti con le mafie estere e loro insediamento sul territorio nazionale della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare:

- Audizione del generale Sergio Bosco comandante del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della guardia di finanza di Roma e del colonnello Loris Anchesi della direzione centrale per i servizi antidroga.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 26 giugno 2003, ore 14

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento

- Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Margherita Boniver, in materia di adozioni internazionali.
-